

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1961

Riforma della legge comunale e provinciale

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i problemi di preminente rilievo politico, quello delle autonomie locali polarizza da tempo intorno a sé l'attenzione di vasti settori dell'opinione pubblica.

L'iniziativa, pertanto, di una revisione della legge comunale e provinciale non poteva essere limitata al carattere circoscritto dei precedenti provvedimenti, dovendo rappresentare l'espressione legislativa di istanze evolutive che interessano le linee generali del sistema e che sono ispirate sia da nuovi principi costituzionali di autonomia e di decentramento, sia da aggiornati criteri di funzionalità dell'azione amministrativa.

Questi concetti direttivi hanno richiesto una approfondita elaborazione del presente disegno di legge, che sottoposto, in un primo testo, all'esame di una Commissione di studio della quale hanno fatto parte docenti universitari, parlamentari, amministratori e funzionari, venne successivamente inviato, in un testo rielaborato, a tutti i docenti di diritto amministrativo, nonché a un cospicuo numero di amministratori, di parlamentari e di esperti. Contemporaneamente, su tale testo venne richiesto anche il parere del Consiglio di Stato in adunan-

za generale e dell'Avvocatura generale dello Stato.

Sulla base di tutte le osservazioni e proposte formulate è stato provveduto alla stesura definitiva del testo, al quale sono state successivamente apportati ulteriori ritocchi, al fine di renderlo sempre più aderente alle esigenze degli enti locali.

I. — FINALITÀ E CARATTERI DEL DISEGNO DI LEGGE

Il contenuto del disegno di legge è caratterizzato da cinque aspetti fondamentali, l'esame dei quali porrà in luce la misura in cui il disegno di legge attua i principi dettati dalla Costituzione in materia di autonomia locale:

a) determinazione delle funzioni comunali e provinciali, e conseguente abolizione della distinzione fra spese obbligatorie e facoltative;

b) attenuazione dell'ingerenza governativa nella vita degli enti, coordinamento tra i vari settori dell'amministrazione statale e snellimento delle procedure;

c) introduzione di nuove forme associative tra gli enti;

d) modifiche nella organizzazione interna e nel sistema finanziario e contabile degli enti e riordinamento dello stato giuridico del personale;

e) adeguamento della legislazione preesistente, mediante opportune modifiche alle norme vigenti.

Il fatto che per la prima volta, nella nostra legislazione comunale e provinciale, si affronti il problema — già da tempo avvertito dalla dottrina — della specificazione delle funzioni degli enti territoriali minori, e lo si risolva stabilendo l'espressa determinazione di esse, riveste particolare significato per gli istituti autonomistici, in quanto segna il riconoscimento effettivo del loro ruolo nel contesto organizzativo e funzionale dei pubblici poteri.

In questa direzione, accanto alla specificazione delle funzioni proprie degli enti stessi stabilita dal disegno di legge, un rilievo ancora più ampio viene dato al grado di effettività della loro autonomia col riconoscere il Comune quale « centro naturale di sviluppo economico e di progresso civile » delle popolazioni, e con l'attribuire alle Province adeguate possibilità di intervento agli stessi fini.

Queste affermazioni di principio concretano una concezione dinamica dell'autonomia locale, che è resa suscettibile di adeguarsi all'evoluzione delle esigenze politico-amministrative.

In tal modo la riforma non esaurisce la sua portata su un piano meramente formale, e cioè nel passaggio da una elencazione indiretta ad una diretta specificazione di funzioni, in quanto, sostituendo il concetto di « funzione » a quello di « spesa », il disegno di legge ha inteso dare vita ad una situazione pienamente potestativa, in aderenza al riconoscimento degli interessi propri delle collettività locali, secondo l'autonoma valutazione e le iniziative degli organi rappresentativi delle collettività stesse.

Appaiono allora evidenti l'anacronismo e l'incompatibilità del permanere, alla luce di detta impostazione, della tradizionale distinzione tra spese « obbligatorie » e « fa-

coltative » e delle connesse limitazioni; il cui superamento, del resto, era già nella prassi amministrativa, espressione diretta di concrete esigenze, onde il suo formale abbandono non poteva che costituirne la necessaria conseguenza.

Se, accanto alle funzioni, sono contemplate nel disegno di legge talune « partecipazioni » inerenti all'assolvimento, da parte dei Comuni e delle Province, di compiti imposti da esigenze di interesse generale, secondo un principio di naturale quanto indispensabile collaborazione con l'attività statale, tale circostanza non incide sul concetto e sulla funzionalità della autonomia degli enti, essendo questa essenzialmente collegata al riconoscimento di funzioni proprie.

Sono note, del resto, le iniziative già assunte dal Governo, e che hanno già trovato una prima realizzazione nella legge 16 settembre 1960, n. 1014, contenente norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e talune disposizioni in materia di tributi locali, mediante la quale si è già operata una sensibile riduzione delle partecipazioni comunali e provinciali.

È da rilevare, inoltre, che, accanto alle funzioni proprie degli Enti, rimane salva la sopravvivenza di altre, strettamente coordinate ad interessi propri dello Stato, e nell'esercizio delle quali i Comuni agiscono come organi di decentramento statale.

Non si è ritenuto, invero, di dover rinunciare a questa forma di amministrazione indiretta, sia in considerazione degli ottimi risultati che essa ha dato per il passato e sia per il fatto che essa si pone come utilissimo strumento per un maggiore snellimento dell'attività statale, in applicazione del principio del decentramento sancito nella Carta costituzionale.

Il secondo aspetto del disegno di riforma concerne la attenuazione dell'ingerenza governativa nella vita degli enti e lo snellimento delle procedure.

Per la parte che specificamente attiene ai controlli, va ricordato che tale materia formò oggetto, nella decorsa legislatura, di un

disegno di legge stralcio, approvato dalla sola Camera dei deputati, anche sulla base di una proposta d'iniziativa parlamentare.

In quella sede, pur introducendosi un notevole ampliamento dei valori delle deliberazioni soggette al *controllo di merito*, fu ancora mantenuto l'esercizio del controllo stesso nella tradizionale forma dell'approvazione; e ciò, sia in relazione a criteri di gradualità nell'alleggerimento dei controlli, sia per la circostanza che si trattava di un provvedimento di limitata estensione.

Oggi, però, che viene affrontato il problema di una riforma organica della legge comunale e provinciale, non può non darsi attuazione al principio programmatico contenuto nell'articolo 130 della Costituzione, e introdurre nell'ordinamento amministrativo locale il controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti ai fini del riesame delle loro deliberazioni.

L'attuazione di tale norma concreta una ulteriore garanzia dell'autonomia locale. Onde, anche per questo aspetto, il provvedimento si adegua ai principi costituzionali di lasciare alla piena — ma meditata — responsabilità degli organi locali ogni valutazione sulla effettiva rispondenza dei loro provvedimenti alle regole di buona amministrazione.

Il potenziamento autonomo degli enti locali apparirà, peraltro, più evidente qualora si tenga conto che il controllo di merito, nella forma dell'invito al riesame, viene limitato dal disegno di legge all'approvazione e alle variazioni del bilancio di previsione, alla applicazione dei tributi e a pochi altri atti che impegnano in modo rilevante, o per lunghi periodi di tempo, l'attività e le finanze degli enti stessi.

Non essendosi ancora istituiti gli organi regionali, la competenza ad esercitare il controllo di merito nella nuova forma è mantenuta alla Giunta provinciale amministrativa, la cui composizione si è ritenuto modellare su quella prevista dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62, che disciplina l'organo di controllo nell'ambito dell'ordinamento regionale, con i particolari adattamenti del caso (Prefetto-Presidente, un funzionario di prefettura di qualifica non inferiore a di-

rettore di sezione, l'Intendente di finanza, un giudice del Tribunale amministrativo regionale, e tre esperti in discipline amministrative eletti dal Consiglio provinciale).

Infine, allo scopo di garantire che la designazione dei membri di competenza del Consiglio provinciale si indirizzi nei confronti di persone particolarmente qualificate per esperienza e per dottrina, è stato previsto che i membri stessi siano scelti tra quelli compresi in apposito Albo costituito presso le Amministrazioni provinciali, le cui modalità di tenuta e di aggiornamento saranno fissate con successivo regolamento.

Lo schema aderisce al testo approvato dalla Camera per quanto riguarda le norme *del controllo di legittimità* (sostanzialmente conformi, del resto, al disegno governativo), che viene regolato in maniera da assicurare agli enti la certezza circa la sorte delle deliberazioni, in relazione ai termini prescritti dalla legge, e circa i motivi dell'eventuale annullamento.

Per quanto riguarda il *controllo sostitutivo*, occorre qui sottolineare che esso, indirettamente, risulta notevolmente attenuato in conseguenza del venir meno della distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, poichè l'espressione « atti obbligatori », contenuta nella legge 8 marzo 1949, n. 277, viene ad assumere lo stretto significato di provvedimenti specificamente imposti da norme legislative particolari.

Anche in settori diversi da quello dei controlli la ingerenza statale subisce notevoli riduzioni: nella materia delle circoscrizioni comunali, le norme previste dallo schema sono informate allo spirito dell'articolo 133 della Costituzione, e cioè alla rilevanza da esso accordata alla volontà delle popolazioni, alla quale può darsi riconoscimento legislativo ancor prima dell'attuazione dell'ordinamento regionale. Dette norme contemplano, pertanto, la soppressione dei provvedimenti d'ufficio in ordine alla unione di Comuni, alla determinazione e rettificazione dei confini, alla fusione delle rendite patrimoniali e delle spese. Tali iniziative restano così rimesse all'impulso delle

popolazioni interessate, e solo in caso di disaccordo si può procedere d'ufficio alla determinazione e rettificazione di confini. Allo stesso criterio si ispira l'estensione della procedura amministrativa per la erezione in Comune autonomo delle borgate o frazioni, estensione realizzata col sopprimere il minimo di popolazione attualmente fissato dall'articolo 33 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, in considerazione del fatto che detta procedura è idonea ad assicurare, a differenza di quella legislativa, l'iniziativa ed il diretto intervento delle popolazioni.

Una notevole innovazione, per quanto concerne lo snellimento delle procedure, è poi rappresentata dalla sostituzione dell'intervento del Ministro dell'interno a quello del Presidente della Repubblica nei procedimenti relativi alla denominazione di Province, Comuni, frazioni o borgate, alla determinazione delle sedi municipali, ai ricorsi per contestazione di confini fra Comuni e Province, ed alla declaratoria di decadenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Amministrazioni provinciali, per causa di ineleggibilità, quando non vi provvedano i rispettivi Consigli; ferma restando la competenza del Presidente della Repubblica in ordine alla variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni ed allo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, in considerazione del loro particolare rilievo sul piano politico generale.

Infine, allo scopo di assicurare il più armonico funzionamento degli organi statali operanti nella Provincia, si è attribuito al Prefetto, in aggiunta ai poteri già previsti dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, il compito di coordinamento dei servizi di spettanza dello Stato.

Conviene qui sottolineare che tale compito, riferendosi esclusivamente ai servizi di spettanza statale, non costituisce alcuna interferenza nella vita degli Enti locali, per ciò che attiene allo svolgimento dei compiti ad essi istituzionalmente attribuiti. Al contrario, nell'imprimere celerità ed armonia all'intero apparato statale operante nella Provincia, crea le premesse per un maggior potenziamento delle iniziative locali.

Passando al terzo dei cinque aspetti segnalati all'inizio, e cioè alla previsione di nuove forme associative tra gli enti, va detto in questi cenni introduttivi che tale aspetto del disegno di riforma intende soddisfare la sempre più sentita esigenza di una valorizzazione unitaria ed armonica dei diversi interessi pubblici affioranti nell'ambito provinciale.

In particolare, il disegno di legge contiene la previsione di consorzi a tempo indeterminato fra Comuni compresi in una zona avente caratteristiche di unità geografica e di omogeneità economica, allo scopo di favorire e promuovere le iniziative intese al miglioramento sociale ed economico-tecnico dei relativi territori e di coordinare a tale finalità i servizi di propria competenza.

Tali consorzi, che si è creduto poter denominare « Comunità di zona », sono una generalizzazione dei Consigli di valle o Comunità montane previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che ottima prova hanno dato nelle zone montane come enti integratori delle iniziative dei rispettivi Comuni, potenziandone la solidarietà degli interessi.

Le modifiche nell'organizzazione interna degli enti e nel loro sistema contabile e finanziario, le quali concretano il quarto dei cennati aspetti fondamentali del progetto di riforma, rispondono ad esigenze imposte da dati dell'esperienza e dal dinamismo della moderna azione amministrativa. Per quanto concerne l'organizzazione, esse incidono sui rapporti tra gli organi e sulla ripartizione delle competenze tra i medesimi, con le finalità di conferire, da un lato, maggiore agilità ed immediatezza all'azione degli organi esecutivi, e di consentire agli organi deliberanti, per altro verso, di poter meglio dedicarsi all'approfondimento dei problemi fondamentali degli enti, e di esercitare un sindacato penetrante e decisivo sulle linee ispiratrici dell'operato dei primi.

Le innovazioni contemplate per il conseguimento di tali scopi possono così riassumersi:

1) accentuazione della preminenza politica dei Consigli rispetto agli altri organi dell'amministrazione del Comune e della Provincia. Viene anche affermato il principio della responsabilità delle Giunte municipali e delle Deputazioni provinciali verso i rispettivi Consigli, ai quali si riconosce la facoltà di disporre, con le dovute cautele e garanzie, la revoca delle Giunte e delle Deputazioni o di singoli componenti di esse;

2) una più estesa competenza, per valore e per materia, delle Giunte municipali e delle Deputazioni provinciali, riservandosi ai Consigli gli affari di maggior rilievo;

3) un decentramento delle funzioni sindacali, non più limitato alle sole funzioni di Ufficiale di Governo, che potrà operarsi nei Comuni divisi in borgate o frazioni, ovvero in quelli superiori a 60.000 abitanti che deliberino di essere ripartiti in quartieri;

4) l'attribuzione ai Sindaci ed ai Presidenti delle Amministrazioni provinciali di una autonoma potestà deliberativa soprattutto per quanto concerne la esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;

5) la previsione delle possibilità di istituire, nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, Commissioni consiliari permanenti aventi funzione deliberante;

6) una più precisa indicazione dei compiti dei segretari comunali e provinciali.

Circa il sistema finanziario e contabile, a parte le modifiche imposte dalla illustrata abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e facoltative, il disegno di riforma contempla l'istituto dell'esercizio provvisorio, secondo modalità analoghe a quelle già previste per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dalla legge del 1890 e dal relativo regolamento di contabilità. Si ritiene, in tal modo, di colmare una grave lacuna del regime legislativo degli enti territoriali, lacuna che dà luogo a notevoli inconvenienti, dovuti al fatto che le Amministrazioni, in pendenza dell'approvazione del bilancio, sono costrette a disporre riscossioni e pagamenti non ancora autoriz-

zati, per assicurare il funzionamento dei servizi pubblici. Degne di menzione sono pure le innovazioni concernenti l'abolizione del riferimento alla misura delle sovrimposte fondiariae per la determinazione delle spese. Viene, altresì, espressamente vietata l'esazione di tasse, diritti e contributi non previsti dalla legge, ed è ampliata la possibilità di contrarre mutui per gli enti deficiari, ai fini del finanziamento di opere pubbliche.

Nella materia del personale, il progetto si propone principalmente di adeguare l'ordinamento del personale dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi ai nuovi più liberali principi previsti dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, temperando, in una più ampia visione dei vari problemi, le esigenze delle Amministrazioni con una maggiore tutela degli interessi dei dipendenti e con un conseguente loro migliore trattamento morale e materiale.

Al suaccennato scopo, sono previsti nuovi istituti di cui era da tempo avvertita la esigenza, mentre altri istituti già esistenti sono stati opportunamente migliorati per assicurarne un più efficiente ed agile funzionamento, nell'interesse dell'amministrazione e del personale. Si propone, infine, di tradurre in legge alcuni principi già accolti nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza.

In conformità al sistema seguito dalla vigente legislazione comunale e provinciale, il disegno di legge adotta il criterio di disciplinare solo i principali punti concernenti il rapporto di impiego del personale, lasciando alla potestà regolamentare degli enti di regolarlo compiutamente nel modo ritenuto più opportuno e più conforme alle particolari esigenze dei singoli ordinamenti.

Il problema della disciplina della responsabilità degli amministratori si accompagna ad una giusta impostazione del problema dell'autonomia; poichè non si può dare autonomia senza corrispondente responsabilità; e, tanto più ampia è l'autonomia, tanto più sicure debbono essere le affermazioni di responsabilità degli amministratori.

L'esigenza di dare corso all'attuazione della riforma per altri aspetti urgenti e la complessità della materia della responsabilità degli amministratori, hanno consigliato di soprassedere alla elaborazione di una adeguata disciplina di essa. Si tratta di una lacuna che il Ministero si propone di colmare il più rapidamente possibile.

Resta, infine, l'ultimo aspetto del disegno di legge, di carattere prevalentemente tecnico e sistematico, il cui fine precipuo è quello di porre le necessarie premesse per il coordinamento in testo unico di tutte le norme che regolano la materia comunale e provinciale, e che si trovano attualmente distribuite in una vasta congerie di provvedimenti legislativi, con evidente e grave pregiudizio per la certezza del diritto in materia. Per il coordinamento in testo unico lo schema contempla, anzi, una specifica delega al Governo.

I criteri seguiti nel procedere a questo preventivo aggiornamento tecnico e sistematico della legislazione suddetta sono intesi a realizzare:

1) il perfezionamento delle disposizioni relative alla costituzione, alle attribuzioni ed al funzionamento degli organi dei Comuni e delle Provincie, anche con l'adozione di precise soluzioni per alcuni casi non contemplati dalle norme in vigore e regolati in maniera da dare luogo a dubbi e controversie in sede interpretativa;

2) un maggiore parallelismo tra l'ordinamento dei Comuni e quello delle Provincie, e la fusione di varie norme che disciplinano in modo distinto, ma analogo, le stesse materie nei riguardi delle due categorie di enti.

Il disegno di legge non prevede innovazioni alle norme sulla elezione delle rappresentanze dei Comuni e delle Provincie, trovando tale materia disciplina in leggi speciali, le cui disposizioni non possono, pertanto, avere sede nel testo unico di cui trattasi.

Non si è inteso, infine, di formulare proposte di modificazioni relative all'Amministrazione del comune di Roma contenute nel

decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426, che ha, fra l'altro, abrogato il titolo ottavo del testo unico 3 marzo 1934, n. 383. Si è, al riguardo, ritenuto di non interferire in materia regolata anch'essa da legge speciale, la cui riforma è oggetto di esame in sede parlamentare.

Il progetto elaborato e distribuito al Consiglio dei ministri prevedeva la soppressione di taluni *quorum*, e precisamente:

a) il precedente testo dell'attuale articolo 18, nel rielaborare *ex novo* l'articolo 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, relativo all'elezione del Sindaco, ne modificava la prima parte del quarto comma come segue:

« Quando non siasi raggiunto il numero legale per la validità dell'adunanza o nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune »;

b) il precedente testo dell'attuale articolo 105 conteneva il seguente comma finale;

« Gli articoli 190, 259 e 310 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati ».

Poichè attorno alla soppressione di questi *quorum* richiesta da esigenze di carattere funzionale, si è manifestata una opposizione d'ordine politico, ritenendosi che si volesse istituzionalizzare situazioni di carattere contingente, si è deciso di non riportare nel testo definitivo le disposizioni del primo progetto.

Ma si auspica che il Parlamento, riconsiderata più attentamente la questione e sgombrando il problema di ogni contingenza politica, voglia reintrodurre le disposizioni del progetto originario che corrispondono a rigorose esigenze funzionali.

A questi sommari accenni di carattere generale, è opportuno aggiungere una breve nota illustrativa circa il metodo che si è

seguito nella sistematica del disegno di legge.

È da avvertire, al riguardo, che il raggruppamento delle norme in titoli e capi, riportandosi a quello del testo unico 1934, ha esclusivamente lo scopo di facilitare tale sistematica. Quando si è reso necessario apportare modifiche in conseguenza della introduzione di nuovi istituti, le relative intitolazioni sono state espressamente previste.

Ciò, peraltro, non esclude che in sede di nuovo testo unico debba addivenirsi ad un assestamento della intera intitolazione ed articolazione; ma su questo punto si ritornerà illustrando l'articolo concernente la delega al Governo.

II. — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. — L'articolo 8 del testo unico 1934, disciplina genericamente le cause di incapacità per la nomina agli « uffici » previsti dalla legge stessa.

Sembra invece opportuno tenere distinta la disciplina dell'accesso agli uffici propriamente « elettivi », da quella concernente l'accesso agli « impieghi ».

Poichè entrambe le fattispecie trovano la loro regolamentazione specifica in apposita sede (l'accesso agli uffici elettivi nelle disposizioni concernenti l'elettorato passivo, l'accesso agli impieghi nella disciplina del personale dipendente del Comune, della Provincia e dei Consorzi), si è ritenuto di abrogare l'articolo 8, disciplinando soltanto la ipotesi della nomina agli « uffici non elettivi » (costituenti una categoria a se stante rispetto agli uffici elettivi e agli impieghi: ad esempio i commissari straordinari, i delegati del Sindaco nelle frazioni), in ordine alla quale è sembrato sufficiente richiedere le condizioni per la eleggibilità a consigliere comunale.

Art. 2. — Si è ritenuto di mantenere inalterata la disposizione del primo comma dell'articolo 9 del testo unico del 1934, il quale, peraltro, deve, per quel che concerne gli amministratori, porsi in relazione: con l'articolo 75 del testo unico 1960, n. 570, circa

la dichiarazione di ineleggibilità che può essere espressa dal Consiglio nei riguardi dei propri componenti in sede di convalida; con gli articoli 82 e 83 dello stesso testo unico n. 570, che disciplinano la procedura dei ricorsi contro le operazioni per l'elezione dei Consigli e contro le dichiarazioni di decadenza o il rifiuto a pronunziarle dei Consigli; con l'articolo 160 del Regolamento 1911 della legge comunale e provinciale, circa la dichiarazione di decadenza dagli uffici di consigliere e di assessore; con l'articolo 149 del testo unico 1915, per quanto concerne la decadenza dalla carica di Sindaco.

È sembrato invece necessario, in base alla considerazione, dianzi accennata, dell'opportunità di tener distinta la disciplina relativa agli « uffici » da quella che riguarda gli « impieghi », abrogare il secondo comma dell'articolo 9, in quanto si ritiene che esso si riferisca esclusivamente alla decadenza dall'« impiego ».

Solo lievi modifiche sono state apportate al terzo comma dell'articolo 9.

È stata sostituita, allo scopo di conferire una certa uniformità al testo legislativo, la locuzione « seconda nomina » a quella di « ultima nomina », contenuta nel primo periodo. Si è ritenuto opportuno, inoltre, integrare la disposizione relativa al termine entro cui è concesso all'interessato di optare per uno degli uffici cui sia stato nominato, con l'aggiunta « salvo che la legge non disponga altrimenti » inserita dopo le parole « nel termine di giorni quindici dalla partecipazione della seconda nomina ». Con tale riserva si è inteso di aggiornare il comma suddetto con le nuove disposizioni che prevedono qualche deroga al principio in esso enunciato. Gli articoli 78 e 80 del testo unico 1960, n. 570, impongono, infatti, al candidato eletto contemporaneamente in due Consigli comunali di optare per uno di essi, entro il termine di otto giorni, e non entro quello di quindici — previsto dal comma in esame — che, quindi, rimane fermo ai fini dell'esercizio dell'opzione in caso di cumulo di altri uffici fra loro incompatibili.

TITOLO I

AUTORITA' GOVERNATIVE - ORGANI
DI COORDINAMENTO E DI CONTROLLO

Art. 3. — La norma è intesa ad attuare un profiuo coordinamento dell'attività degli organi periferici dello Stato. Senza incidere nelle sfere di competenza degli enti locali, tale azione coordinatrice trova la sua giustificazione nella necessità, vivamente avvertita, di rendere più conclusive ed efficienti le attività svolte dagli organi statali nell'ambito delle provincie, evitando disfunzioni e ritardi che a volte possono pregiudicare le finalità essenziali.

La validità di tale azione, del resto, ha già trovato positivi riconoscimenti nello sviluppo della legislazione più recente: sia in occasione della specializzazione delle amministrazioni statali, dei cui organi periferici il Prefetto è stato riconosciuto il coordinatore (articolo 4, primo comma, n. 1, della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità); sia rispetto alle attività delle quali, quando le amministrazioni stesse non dispongano di detti organi, il Prefetto si manifesta come il normale termine di collegamento sul piano provinciale (si confronti, ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042, che demanda al Prefetto l'approvazione di talune deliberazioni e dei bilanci preventivi delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo); sia, in senso più generale, per provvedere a particolari esigenze di sviluppo economico e sociale (decreto del Presidente del Consiglio 20 maggio 1961 sul coordinamento degli organi statali nelle provincie calabresi).

La formulazione dell'articolo 3 del progetto, che integra e modifica il primo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, traduce normativamente i concetti dianzi esposti.

L'altra modifica dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, riguarda la previsione dell'invio di commissari da parte del Prefetto anche per la esecuzione di sentenze, emesse da giudici ordinari o speciali,

passate in giudicato, nonchè — in ogni caso — delle decisioni emesse dal Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Ciò è sembrato opportuno essendo attualmente motivo di dubbio se la esecuzione delle anzidette decisioni possa inquadrarsi fra gli atti « obbligatori per legge » per il compimento dei quali già il Prefetto è legittimato ad inviare appositi commissari.

TITOLO II

IL COMUNE

1. — LA CIRCOSCRIZIONE COMUNALE

Secondo i criteri esposti nella parte introduttiva, in attesa che alle modifiche territoriali possa provvedersi ad opera delle Regioni ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, il disegno di riforma ha inteso adeguare allo spirito di questa norma le procedure vigenti in materia, escludendo la possibilità che le circoscrizioni comunali vengano variate di autorità, senza il consenso delle rappresentanze locali, pur tenendo ferma la disposizione dell'articolo 17, comma secondo, del testo unico 1934, per quanto concerne le modifiche disposte con legge.

Art. 4. — A modifica dell'articolo 30 del testo unico 1934, che contempla al riguardo provvedimenti d'ufficio, la riunione di due o più Comuni viene subordinata all'iniziativa dei rispettivi Consigli, secondo le condizioni concordate tra essi.

Art. 5. — Assorbendo in unica norma, poi, le disposizioni degli articoli 31 e 32 del testo unico 1934, viene ugualmente rimessa alla iniziativa dei Consigli ogni possibilità di mutamento, di determinazioni o rettificazioni di confini ovvero di modificazioni territoriali che non comportino distacco di frazioni o borgate, fatta salva — per ovvie ragioni — la possibilità di promuovere anche d'ufficio la determinazione o rettificazione dei confini medesimi nel caso di disaccordo degli enti interessati.

Art. 6. — Gli stessi criteri autonomici ispirano la modifica dell'articolo 33 del testo unico in parola.

Come noto, questa norma prevede attualmente che possano essere istituite in enti autonomi, con decreto del Presidente della Repubblica (secondo il successivo articolo 35), le borgate o frazioni che abbiano una popolazione non minore di tremila abitanti. Per l'emanazione del provvedimento amministrativo sono necessari, oltre al minimo di popolazione: la sottoscrizione della domanda da parte della maggioranza numerica dei frazionisti, che sostengano altresì la metà del carico dei tributi applicati nella borgata o frazione; l'autosufficienza finanziaria del nuovo ente; la naturale separazione topografica dal capoluogo del Comune.

Per venire incontro alle istanze autonomiste, che erano più pressanti nei Comuni soppressi nel periodo fascista, fu approvata dal Parlamento la legge 15 febbraio 1953, n. 71. Detta legge ha consentito la ricostituzione dei Comuni, soppressi dopo il 28 ottobre 1922, con la procedura amministrativa, prevista dai citati articoli 33 e 35 della legge comunale e provinciale, anche se tali Comuni abbiano una popolazione inferiore ai tremila abitanti.

Nel presente schema di riforma è parso opportuno generalizzare il sistema previsto dalla citata legge n. 71 abolendo il minimo di popolazione prescritto dall'articolo 33 del testo unico 1934, in modo da applicare a qualsiasi caso la procedura amministrativa, la quale inizia dalla istanza firmata dalla maggioranza qualificata dei frazionisti interessati, ed in tal modo consente la diretta iniziativa delle popolazioni, con maggiore aderenza anche ai principi posti dall'articolo 133 della Costituzione.

A criteri democratici è pure ispirata l'innovazione, già contenuta nella legge n. 71, in base alla quale la maggioranza dei firmatari della istanza di formazione del nuovo Comune può essere anche costituita dai tre quinti degli elettori.

Tale sistema si pone, in via alternativa, con l'altro, attualmente in vigore e mantenuto fermo, per cui la maggioranza è costi-

tuita da quella numerica dei contribuenti che sostengano la metà del carico dei tributi locali applicati nella frazione.

Degli altri requisiti richiesti dall'articolo 33 è stato soprattutto riaffermato il principio dell'autosufficienza finanziaria del nuovo ente. Oltre che antieconomico, sarebbe infatti dannoso alla stessa collettività creare nuovi enti, che fin dal sorgere abbiano limitati mezzi finanziari e scarse possibilità di vita autonoma.

Una interessante novità introdotta dalla norma in esame, è il tentativo di puntualizzare il concetto di « frazione o borgata » ai fini della eventuale erezione in Comune autonomo, precisando che esse debbano costituire, per le caratteristiche topografiche e per quelle economiche sociali, centri di interessi distinti dal Comune al quale appartengono.

Si è, infine, sottolineata l'esigenza che restino, in ogni caso, assicurati al Comune capoluogo, dal quale la frazione si distacca, i mezzi necessari per provvedere alle esigenze comunali.

Art. 7. — Anche per l'aggregazione di frazioni ad altro Comune viene attribuito il potere d'iniziativa agli elettori, in aggiunta ai contribuenti.

Art. 8. — Per quanto concerne la disciplina procedurale dei provvedimenti contemplati dagli articoli precedenti, è stato necessario, anzitutto, aggiornare il primo comma dell'articolo 35 del testo unico 1934, sostituendo al rettorato il Consiglio provinciale.

In secondo luogo, è sembrato il caso di assorbire nel testo di legge la disposizione contenuta nell'articolo 47 del Regolamento del 1911, per la parte relativa alla compilazione di progetti di delimitazione territoriale da parte delle rappresentanze comunali e frazionali. La sopravvivenza di detta norma regolamentare era stata posta in dubbio dalla giurisprudenza, perchè incompatibile col carattere autonomo di tutta la disciplina che il disegno di riforma ha inteso modificare in senso democratico.

Art. 9. — Nello spirito della norma precedente, è stata introdotta nel primo comma dell'articolo 36 del testo unico 1934 l'audizione delle rappresentanze comunali e frazionali, ai fini del decreto prefettizio di separazione patrimoniale e di riparto delle attività e passività, si è attribuito carattere vincolante al parere della Giunta provinciale amministrativa, mentre si è esplicitamente affermato il carattere di definitività del decreto medesimo.

Art. 10. — Anche in ordine alla separazione di rendite patrimoniali e passività fra Comune e frazioni, si prevede la modifica dell'articolo 37 del testo unico 1934, con l'attribuire anche agli elettori, oltrechè ai contribuenti, facoltà di domandarne l'autorizzazione, e col sopprimere il minimo di popolazione attualmente richiesto per le frazioni, nonchè la fusione coattiva ora contemplata dal secondo comma del suddetto articolo.

2. — FUNZIONI E COMPITI

Art. 11. — Nei sei articoli che il disegno di riforma aggiunge all'articolo 37 del testo unico 1934, a costituire il Capo I-bis del Titolo II, è determinata la sfera delle competenze comunali, in applicazione dei criteri esposti nella parte introduttiva di questa relazione.

Il testo dell'articolo 37-bis, al primo comma, definisce tali competenze nel loro aspetto giuridico formale, consistente nella previsione dell'esercizio da parte dei Comuni di « funzioni e servizi ».

Accanto alle funzioni istituzionali del Comune, dettagliatamente specificate all'articolo 37-ter, l'articolo 37-quater, nella prospettiva di fornire al medesimo gli strumenti giuridici per il perseguimento dello sviluppo economico e civile della propria collettività, accorda all'Ente, condizionatamente alle possibilità finanziarie, il potere di allargare la sua azione ad altri settori, non compresi nella sfera delle attribuzioni suddette. La legge non cristallizza, così, il contenuto dell'autonomia entro limiti predeter-

minati, ma le accorda una capacità espansiva in piena corrispondenza dell'evolversi della vita sociale, che trova nel Comune uno dei naturali centri di riferimento e di guida.

Occorre precisare, a questo punto, che gli articoli di cui trattasi si ispirano ad una tripartizione delle attribuzioni comunali, che è sostanzialmente basata sul diverso grado di interesse della collettività locale rispetto alle singole materie: nelle « funzioni », infatti, è preminente se non esclusiva l'appartenenza all'ente medesimo delle esigenze da soddisfare; nelle « compartecipazioni » e negli « oneri », invece, si è inteso designare il prevalere di istanze e finalità pubbliche, in ordine alle quali la istituzione autonoma viene utilizzata in virtù di criteri tecnico-organizzativi dei pubblici poteri, o di altre inderogabili necessità amministrative, sì da apparire « strumento » assai più che « soggetto » di attività.

Dall'uno all'altro estremo si dispiega la cennata tripartizione tra: 1) funzioni istituzionali; 2) compartecipazioni; 3) oneri.

Non è il caso di procedere ad una particolareggiata disamina delle funzioni comunali, tanto esse appaiono connaturate con la vita dell'ente.

Gli articoli 37-quinquies e 37-sexies rivestono una particolare importanza, tenuto conto delle dimensioni e della complessità che la categoria delle compartecipazioni ha assunto nella legislazione vigente, alla quale l'articolo 37-sexies opera un rinvio. Pur essendo indubitabile che il sistema della compartecipazione appare in diversi casi il più conveniente per l'espletamento di servizi di competenza dello Stato o di altri enti pubblici con i quali concorra l'interesse dell'ente locale, nel senso precisato più sopra, deve comunque auspicarsi che l'intera materia venga sottoposta ad approfondito riesame inteso ad assicurare che la distribuzione dei compiti tra i vari enti sia commisurata all'effettivo interesse di ciascuno di essi, e non si abbiano perciò sperequazioni assai frequenti in danno degli enti locali.

Occorre anche considerare che il sistema in parola implica spesso un alto costo di esercizio, poichè impone spese indispensa-

bili per conteggi, riparti, corrispondenza, eccetera.

Si ritiene opportuno, in questa sede, fornire a titolo orientativo un quadro delle compartecipazioni comunali.

Spese di manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili.

A' sensi dell'articolo 11 della legge 12 giugno 1931, n. 877, i Comuni sono tenuti alla manutenzione ed alla custodia, in perpetuo, dei sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, eccetera) definitivamente sistemati e ad essi dati in consegna.

Servizi di stato civile.

Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

A' sensi degli articoli 20 e 21 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le spese di verifica e di vidimazione ai registri dello stato civile, eseguite dal pretore, sono a carico del Comune.

A' sensi dell'articolo 31 — ultimo comma — del citato regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, le spese di traduzione degli atti di stato civile sono a carico del Comune se la parte interessata è povera, ovvero se la traduzione è fatta per ragioni d'ufficio (circolare Ministero dell'interno 22 agosto 1941, n. 25100.65).

Spese per la leva militare ed aeronautica.

A' sensi dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1929, n. 340, sono poste a carico delle Amministrazioni comunali le spese per il funzionamento delle Commissioni mobili per la leva aeronautica.

A' sensi degli articoli 28 e 36 del regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, sono poste a carico delle Amministrazioni comunali le spese per il funzionamento delle Commissioni mobili per la leva militare.

Spese per la verifica dei pesi e delle misure.

A' sensi degli articoli 52 e 57 del Regolamento 7 novembre 1890, n. 7240, le spese per

la installazione temporanea ed il funzionamento degli Uffici dove ha luogo la verifica dei pesi e delle misure, sono poste a carico delle Amministrazioni comunali.

La tassa sui pesi e misure a cui è soggetto il tesoriere, è a carico del Comune: decreto Ministero delle finanze 15 gennaio 1918.

Spese per alloggio ai Carabinieri ed alle truppe di transito.

A' sensi degli articoli 1 e 2 della legge 25 maggio 1954, n. 329, le spese per alloggio ai Carabinieri ed alle truppe di transito, sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Spese per l'esattoria.

A' sensi dell'articolo 19 del Regolamento esattoriale 15 settembre 1923, n. 2090, le spese delle aste andate deserte o annullate, vanno a carico del Comune.

Sono, altresì, poste a carico dei Comuni le spese per i locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali per la gestione delle esattorie, giusta quanto disposto dall'articolo 25 del Regolamento esecutivo della legge sulla riscossione delle imposte dirette 15 settembre 1923, n. 2090.

Spese per la formazione del nuovo catasto.

A' sensi dell'articolo 49 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, le spese per la formazione del nuovo catasto sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno.

A' sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, le Province ed i Comuni (già capoluoghi di mandamento al 1° aprile 1934) concorrono, ciascuno per 1/5, nelle spese per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e l'arredamento delle sedi dei campi.

A' sensi dell'articolo 12 della legge suindicata, i Comuni e le Province concorrono, in relazione alle possibilità dei rispettivi

bilanci, alle spese di esercizio delle sezioni di tiro a segno.

Registro di popolazione, spese per censimenti.

A' sensi e per effetto della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le Amministrazioni comunali devono provvedere alla *formazione* ed alla *tenuta* dell'anagrafe della popolazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1951, n. 981, prevede la istituzione di Uffici comunali di censimento per la durata delle operazioni del censimento della popolazione.

Spese necessarie per i locali destinati ad uffici giudiziari e spese relative all'arredamento ed alla manutenzione dei medesimi.

Tali spese gravano sui Comuni a' sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392. Ma lo Stato concorre con notevoli contributi.

Spese per l'archivio notarile.

A' sensi degli articoli 118 e 121 della legge 16 febbraio 1913, n. 88, le spese per l'istituzione degli archivi mandamentali e per lo stipendio del conservatore sono a carico delle Amministrazioni comunali interessate.

Canoni manutenzione linee telegrafiche.

A' sensi della legge 28 giugno 1885, numero 3200, le Amministrazioni comunali sono tenute a corrispondere un canone per la manutenzione e l'uso delle linee telegrafiche.

Con la legge 5 aprile 1950, n. 269 — articolo 7 — sono state stabilite le nuove misure dei canoni dovuti dalle Amministrazioni comunali.

Requisizione quadrupedi e veicoli.

Per la requisizione dei quadrupedi, disciplinata dal testo unico 31 gennaio 1926, n. 452, e dal Regolamento 11 dicembre 1927, n. 2598, le Amministrazioni comunali devono provvedere alla tenuta di un registro o di uno schedario.

Contributi funzionamento laboratori igiene e profilassi.

Gli articoli 82, 92 e 93 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, stabiliscono che le spese per l'impianto ed esercizio dei laboratori di igiene e profilassi, sono per 1/3 a carico delle Provincie e per 2/3 a carico dei Comuni interessati.

Spese per il funzionamento dei dispensari per la profilassi e cura delle malattie veneree.

Gli articoli 8, 9 e 10 della legge 25 luglio 1956, n. 837, stabiliscono le quote che restano a carico delle Amministrazioni locali per il funzionamento dei dispensari per la profilassi e la cura delle malattie veneree.

Contributi ai Consorzi provinciali antitubercolari.

A' sensi degli articoli 92 e 259 del testo unico sanitario 27 luglio 1934, n. 1265, le Provincie ed i Comuni sono tenuti a provvedere ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose.

Contributi nelle opere idrauliche di 5ª categoria.

A' sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 525, modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, e regio decreto 19 novembre 1921, le spese per le opere intorno alle acque pubbliche per la difesa dell'abitato della città sono a carico delle Amministrazioni comunali.

Contributi nelle opere di ristabilimento di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di 2ª, 3ª e 4ª classe.

A' sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, e del Regolamento 17 novembre 1913, n. 514, i Comuni e le Provincie interessati sono tenuti a contribuire alle spese per le opere di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna, nelle seguenti misure:

1) per le vie di navigazione interna di 2ª classe: 2/5;

2) per le vie di navigazione interna di 3^a classe: 3/5;

3) per le vie di navigazione interna di 4^a classe: 3/5 o 4/5.

Contributi nelle spese di miglioramento e di manutenzione dei porti di 1^a, 2^a e 3^a classe della 2^a categoria e dei porti di 4^a classe e relativi fari e fanali.

A' sensi del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095, e Regolamento 20 settembre 1904, n. 713, modificato con decreto-legge 12 luglio 1912, n. 974, le Amministrazioni provinciali e comunali sono tenute a contribuire alle spese sostenute per le opere di miglioramento di porti di 2^a categoria, nelle seguenti misure:

- 1) per i porti di 1^a classe 20 per cento;
- 2) per i porti di 2^a classe 30 per cento o 40 per cento;
- 3) per i porti di 3^a classe 60 per cento;
- 4) per i porti di 4^a classe 100 per cento.

Contributo per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai ponti ed alle strade di allacciamento delle frazioni e dei Comuni isolati.

A' sensi della legge 8 luglio 1903, n. 312; 15 luglio 1906, n. 383, e del Regolamento 31 dicembre 1903, n. 851, le Amministrazioni comunali sono tenute a contribuire alle spese per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie.

L'articolo 37-septies, infine, concerne i veri e propri oneri di spesa, con qualche innovazione rispetto a quelli già previsti dal vigente articolo 91 del testo unico del 1934. Viene infatti abolito l'obbligo di anticipare — salvo rivalsa — le spese per inchieste, ispezioni e verifiche, conseguenti ad inadempienze od omissioni di obblighi di legge, mentre viene espressamente previsto quello di provvedere alla celebrazione della festa nazionale ed alle solennità civili previste dalla legge.

3. — IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12. — L'articolo 131 del testo unico 1915, che fissa le materie di competenza del Consiglio comunale, viene sostituito con una norma recante una formulazione meno antiquata, più completa e sistematica, nella quale si fa cenno anche ad alcuni affari che sono rimessi da leggi speciali alla competenza del Consiglio comunale.

Art. 13. — Si perfeziona il testo dell'articolo 132 del testo unico 1915 sopprimendo la previsione relativa alla « sottoposizione » al Consiglio comunale degli interessi dei parrocchiani, quando questi sostengono qualche spesa per la parrocchia a termini di legge, tenuto conto che tale disposizione, mutuata dalla legislazione sarda del 1848, non riveste più carattere di attualità, dovendosi ritenere ormai venute meno le disposizioni di legge che imponevano ai parrocchiani di sostenere qualche spesa per la parrocchia.

Si è inteso, inoltre, chiarire la portata della vecchia formula dell'articolo 132 « sono sottoposte ... tutte le istituzioni », nel senso di attribuire al Consiglio comunale una rappresentanza *ex lege* della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni in ordine alla accettazione di lasciti e liberalità fatte a favore dei medesimi, quando non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

Art. 14. — Per i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti viene prevista la possibilità di un procedimento deliberativo « decentrato » per gli affari di minore importanza, affidato ad apposite Commissioni, da istituirsi con regolamento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Tale norma — che si colloca nel quadro delle misure destinate a snellire le procedure amministrative — non mancherà di provocare benefici effetti sul dinamismo della vita locale, sollevando i Consigli dalla mole di lavoro costituita da numerosi provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Viene, peraltro, fatta salva la possibilità che gli affari attribuiti alla competenza delle Commissioni siano deferiti alla deliberazione dell'intero Consiglio, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti.

4. — LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 15. — La norma che sostituisce gli articoli 137 e 139 del testo unico 1915 prevede innovazioni di un certo rilievo nelle competenze della Giunta municipale. In particolare, la soppressione dell'articolo 137 trova motivo sia nella improprietà del concetto di rappresentanza, stabilito da tale articolo, nei rapporti tra Giunta e Consiglio, sia nel fatto che l'articolo 20, n. 4, dello schema devolve al Sindaco la sorveglianza sugli uffici e servizi del Comune. Quanto all'articolo 139, il n. 5 della nuova disposizione lo modifica nella parte (n. 2) che attribuisce alla Giunta municipale la nomina ed il licenziamento dei salariati del Comune su proposta del Sindaco. Con la nuova formulazione si precisa che alla Giunta spetta di nominare gli ausiliari ed i salariati e di adottare nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge, e cioè promozioni, sanzioni disciplinari, collocamento in aspettativa, a riposo, licenziamento, eccetera. La dottrina aveva, del resto, attribuito alla norma di cui trattasi portata generale, non limitata ai soli provvedimenti di nomina e di licenziamento previsti espressamente dalla norma stessa.

Per quel che concerne la proposta del Sindaco che, secondo il testo del 1915, dovrebbe precedere l'adozione dei provvedimenti della Giunta nei riguardi del personale in questione, alla relativa disposizione non è stato, in genere, attribuito carattere tassativo. È stato anche autorevolmente osservato che un eccessivo rigorismo in materia non avrebbe avuto fondamento in considerazioni di utilità pratica. Nei Comuni di maggiore importanza, infatti, le proposte del genere sono fatte dall'assessore preposto al servizio cui è addetto il salariato.

Art. 16. — Seguendo il criterio di riservare ai Consigli i soli affari di maggiore importanza, come precisato nella parte introduttiva, lo schema amplia i limiti di valore entro i quali le Giunte hanno autonoma competenza in numerose materie rientranti nelle normali attribuzioni dei Consigli. Tali limiti, più che quadruplicati rispetto agli attuali, risultano come segue:

a) per le Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, lire 10.000.000;

b) per le Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, lire 5.000.000;

c) per le Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, lire 2.500.000;

d) per le Giunte dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, lire 1.000.000;

e) per le Giunte dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, lire 400.000.

Art. 17. — Viene anche con maggiore precisione determinato il campo delle materie che i Consigli possono delegare alle Giunte, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839. Il criterio che si è seguito è quello di escludere dalla delegazione gli affari più importanti ed impegnativi per la vita degli Enti, tenuto anche conto del notevole spostamento di competenze operato a favore delle Giunte.

5. — IL SINDACO

Art. 18. — Modificazioni di notevole rilievo sono apportate, dall'articolo in esame, alle norme contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Il primo comma dell'articolo regola, ai fini di una più immediata corrispondenza agli interessi della civica amministrazione, il caso della sopravvenuta vacanza dell'ufficio nel corso del quadriennio, prescrivendo

do che la elezione del nuovo Sindaco segua entro il termine di un mese.

Si è, poi, voluto precisare che il Prefetto può annullare la nomina del Sindaco nei soli casi in cui l'eletto si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità specifiche per tale carica.

Si è inteso, così, di escludere che il Prefetto possa annullare deliberazioni di nomina del Sindaco quando ritenga che l'eletto si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità stabilite dalla legge per la carica di consigliere.

La soluzione opposta — che, per vero, è propugnata da alcuni studiosi ed è stata anche adottata da un recente pronunciato giurisprudenziale — sembra comporti una deroga, non giustificata, alle competenze stabilite dalla legge in materia di controversie relative alla eleggibilità ed alla decadenza dei consiglieri.

Infine, si è ritenuto di sostituire l'atipico ricorso al Governo, avverso il decreto del Prefetto, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 5 del testo unico n. 570, col ricorso alla Corte d'appello in conformità ai principi generali della nostra legislazione, che attribuiscono alla competenza del giudice ordinario le questioni concernenti la materia dell'eleggibilità.

Art. 19. — Anche la specifica ineleggibilità a Sindaco viene disciplinata da una nuova norma, intesa ad abrogare e sostituire l'articolo 6 del testo unico 1960, n. 570. Essa elimina in primo luogo la locuzione « chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge ».

Tale locuzione è sembrata, anzitutto, pleonastica: poichè, infatti, la legge prescrive che il Sindaco è eletto dal Consiglio nel proprio seno, è superflua la specificazione che non possa essere nominato Sindaco colui che non può rivestire la carica di consigliere. La suddetta locuzione ha, d'altra parte, dato luogo a dubbi ed a confusioni di competenza: in base al testo letterale di essa, infatti, l'autorità governativa si è spesso ritenuta competente a pronunciarsi in materia di ineleggibilità a consigliere nei

casi in cui abbia ravvisato motivi di ineleggibilità a tale carica nei confronti dell'eletto alla carica di Sindaco.

Si è ritenuto, poi, di modificare la formula del 2° alinea dell'articolo 6 in questione in quella « chi risulta debitore del Comune dopo aver reso il conto di una precedente gestione ».

Infatti, colui che non abbia reso il conto di una precedente gestione non potrebbe essere consigliere (articolo 15, n. 5, del testo unico 1960, n. 570) e quindi nemmeno Sindaco, sicchè la formula oggi vigente (« Non può essere nominato Sindaco il consigliere che non abbia reso il conto... ») apparirebbe, per questo aspetto, superflua. La nuova norma invece vuol riferirsi esclusivamente all'ipotesi in cui taluno, dopo aver reso il conto, pur risultando debitore al momento della elezione, sia tuttavia eleggibile a consigliere, perchè il debito non è liquido od esigibile o non sia stato ancora messo in mora (articolo 15, n. 9, del testo unico 1960, n. 570). In questa ipotesi, quindi, si è inteso impedire che il consigliere possa essere eletto Sindaco, temendosi che il credito del Comune possa correre pericolo, sotto il profilo almeno della messa in mora.

Viene altresì prevista una nuova condizione di ineleggibilità a quest'ultima carica: e precisamente la condizione che deriva dalla qualità di coniuge del segretario comunale, dell'esattore o tesoriere comunale o di un appaltatore di lavori o servizi comunali o di un fidejussore. Considerato che i rapporti correnti fra coniugi e la comunanza dei loro interessi non sono certo meno stretti di quelli esistenti fra suocero e genero, è sembrato necessario colmare questa lacuna della nostra legislazione, la quale non aveva ancora tenuto, a questo riguardo, debito conto della nuova situazione determinatasi, anche per quel che concerne l'ordinamento comunale e provinciale, con la concessione alla donna del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 20. — Coerentemente col proposito di conseguire ogni possibile snellimento dell'azione amministrativa, così come è stato

operato uno spostamento di competenze dal Consiglio alla Giunta municipale, viene attuato un analogo spostamento di competenze dalla Giunta al Sindaco, senza con ciò turbare l'equilibrio dei rapporti tra i tre organi comunali.

Le innovazioni più importanti che al riguardo vengono proposte sono quelle di attribuire al Sindaco:

1) la vigilanza sul regolare andamento dei servizi comunali, che l'articolo 137 del testo unico 1915 demanda alla Giunta municipale, e la facoltà di disporre ispezioni e inchieste per provocare dal Consiglio i provvedimenti che siano ritenuti opportuni;

2) la deliberazione dei provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, già perfezionate. Per quanto si tratti di semplice esecuzione, tale potestà presenta notevole importanza proprio ai fini della rapida attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio o dalla Giunta;

3) la deliberazione delle concessioni previste dalle leggi e dai regolamenti per le quali esistano prestabiliti criteri per il rilascio e preordinata tariffa. Per tali concessioni, la prassi è che non occorra una speciale deliberazione. Ma il fatto che la concessione possa essere data o rifiutata entro una certa sfera di discrezionalità, induce a ritenere che il provvedimento con il quale essa viene disposta debba avere carattere formale;

4) la deliberazione dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica, veterinaria ed ostetrica gratuita;

5) la ingiunzione agli interessati della esecuzione di lavori per la manutenzione di strade vicinali e di quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio, prefiggendo il termine per l'adempimento;

6) la compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure.

L'articolo 20 reca inoltre perfezionamenti di carattere formale di alcune disposizioni dell'articolo 151 del testo unico 1915 e delle modificazioni disposte dall'articolo 31 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839. Così, ad esempio, quella pro-

posta al n. 9 è intesa a coordinare le attribuzioni di cui ai nn. 5 e 12 dell'articolo 151, attesa la evidente connessione logica fra le attribuzioni stesse.

La competenza del Sindaco ad applicare la censura agli impiegati e salariati del Comune non figura nelle attribuzioni elencate dall'articolo in esame, essendo già prevista dell'ultimo comma dell'articolo 99 del Regolamento comunale e provinciale 1911, che rimane in vigore.

Art. 21. — La materia della delegazione agli assessori, che attualmente è ripartita fra l'articolo 67 del Regolamento 1911 e l'articolo 151, n. 2, del testo unico 1915, viene riunita in una disposizione organica.

Con la nuova disciplina, rimarrebbe salvo solo l'ultimo comma dell'articolo 67 del Regolamento 1911, che dispone che « le delegazioni devono essere fatte per iscritto e partecipate all'autorità governativa ».

Artt. 22-23. — Con due nuove norme gli articoli 152 e 153 del testo unico 1915 — che disciplinano rispettivamente le attribuzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo ed i provvedimenti contingibili ed urgenti che il Sindaco stesso può adottare — vengono sostituiti da un testo più aggiornato.

Fra le attribuzioni del Sindaco quale ufficiale del Governo viene compresa, nell'articolo 22, la regolare tenuta delle liste elettorali con tutti gli altri adempimenti che al Sindaco stesso sono demandati dalla legge elettorale. La inclusione di detti compiti ha sostanzialmente valore sistematico, non essendovi alcun dubbio che, nello svolgimento dei medesimi, il Sindaco agisca in qualità di ufficiale di Governo.

Art. 24. — Circa il delegato del Sindaco nelle borgate o frazioni con patrimonio e spese separate, si semplificano le disposizioni dell'articolo 156 del testo unico 1915, stabilendo che egli può riferire in qualsiasi epoca alla Giunta municipale sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni medesime. Si elimina, altresì, l'obbligo dell'invio al Prefetto dei relativi rapporti che,

allo stato attuale, sembrerebbe inutile formalità, mentre si estende la disposizione dell'articolo 159 (invio di commissario prefettizio per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Governo) nei confronti del delegato che non adempia agli obblighi imposti da tali funzioni.

Art. 25. — Ai fini dell'attuazione di un ampio decentramento amministrativo nella organizzazione comunale, lo schema introduce un'importante innovazione: si prevede, infatti, che il Sindaco possa delegare lo svolgimento di numerosi compiti, di sua competenza come capo dell'Amministrazione, ad uno dei consiglieri ai quali già la legge ammette la delega delle funzioni di ufficiale di Governo nei Comuni divisi in borgate o frazioni, nelle borgate o frazioni che abbiano patrimonio o spese separate, e nei Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, ma in quartieri.

Non sembra dubbio che la proposta di cui trattasi possa dare l'avvio ad una effettiva e benefica irradiazione di poteri esecutivi dal centro alla periferia, dove tale esigenza è maggiormente sentita, e che ben si inquadri nel criterio generale dell'adeguamento della legislazione ai principi del decentramento.

Trattasi di una vasta categoria di atti in virtù dei quali il delegato, limitatamente alla circoscrizione amministrativa su cui è chiamato ad esercitare i suoi poteri di delega, può direttamente provvedere, pur rimanendo integra la unità di determinazione e di azione di cui sono depositari i massimi organi deliberanti dell'Amministrazione civica. In particolare, la facoltà di delega concernerebbe: le deliberazioni ed ogni altro provvedimento di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale già perfezionate; la competenza a promuovere gli atti conservativi dei diritti del Comune ed a provvedere alla osservanza di regolamenti comunali; il rilascio di certificazioni nelle materie acquisite alla competenza dell'Amministrazione comunale e di attestati di notorietà; il rilascio delle concessioni previste

dalle leggi e dai regolamenti comunali per le quali esista preordinata tariffa; la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita; la compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure.

Art. 26. — Circa l'attività sostitutiva della Giunta provinciale amministrativa nel rilascio dei certificati si riproducono, con qualche opportuno adattamento, disposizioni analoghe all'articolo 63 del testo unico 1934, che, dal punto di vista tecnico, rappresentano un progresso rispetto alle precedenti.

6. — PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO

Art. 27. — Si propone la modifica del secondo comma dell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, nel senso che, non solo le deliberazioni del Consiglio comunale, ma anche quelle della Giunta municipale e del Sindaco o dei suoi delegati siano pubblicate nell'albo pretorio per la durata di otto giorni consecutivi, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla loro data.

Oltre a modificare l'attuale procedura della pubblicazione, si è ritenuto di sottoporre le deliberazioni della Giunta e del Sindaco alla stessa regola stabilita per quello del Consiglio sia per l'importanza degli affari attribuiti alla competenza di questi ultimi due organi, sia perchè — per un principio generale — tutte le deliberazioni comunali debbono essere sottoposte al controllo di legittimità.

È prevista, inoltre, nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, una particolare forma di pubblicità delle deliberazioni stesse, onde tenere continuamente informata la popolazione dell'attività della civica amministrazione.

Infine viene sostituito il quinto comma dell'articolo 21 della legge n. 530, nel senso che « qualunque cittadino » anzichè « ciascun contribuente » possa rapidamente ave-

re copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, nonché degli atti o pareri che si inseriscono nel procedimento deliberativo a titolo di presupposto o in sostituzione della motivazione, previo pagamento delle relative competenze di segreteria.

Tale modifica, che acquista un particolare rilievo con la disposizione dell'ultimo comma, secondo il quale il rilascio delle suddette copie deve aver luogo entro cinque giorni dalla richiesta, trova il suo fondamento nello spirito della più recente legislazione di fornire al cittadino efficaci strumenti per l'esercizio dei suoi diritti.

7. — FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 28. — A seguito dell'innovazione apportata con l'abolire la distinzione tra spese obbligatorie e facoltative, vengono espressamente abrogati gli articoli 90, 91 e 92 del testo unico 1934.

Art. 29. — Circa le forme dei contratti dei Comuni, è previsto un notevole ampliamento della libertà degli enti, attenuandosi il rigore della vigente disciplina. In tal senso, è sembrato opportuno andare oltre le già sensibili modifiche contemplate dal disegno-stralcio di riforma approvato dalla Camera dei deputati nella decorsa legislatura, sì che i valori massimi entro i quali l'attuale articolo 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530, consente la licitazione privata senza autorizzazione prefettizia vengono elevati di oltre dieci volte (di quattro volte erano elevati nel testo della Camera); quanto alla trattativa privata, l'autorizzazione prefettizia viene abolita quando si tratti di somme dieci volte inferiori ai nuovi valori massimi per la licitazione (venti nel testo citato), mentre il requisito delle « circostanze eccezionali », per concedere l'autorizzazione oltre tale limite, è mitigato con la espressione « particolari circostanze ».

Pur richiedendosi, a garanzia del pubblico interesse, la motivazione del provvedimento prefettizio, non si è ritenuto di rinunciare a questa particolare forma di autorizzazione, attesa la sua importante funzione, consolidata dalla esperienza, di prevenire possibili abusi. Anche se la medesi-

ma concreta un controllo di merito, è da avvertire che costituisce la sola eccezione rispetto alle normali forme di esercizio di tale controllo, introdotto nello schema.

Inoltre, conformemente al testo della Camera, le categorie di Comuni in rapporto alla popolazione vengono portate da quattro a cinque, con la ulteriore suddivisione dei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti ma superiore a 5.000.

8. — CONTROLLI

Art. 30. — L'attenuazione dell'ingerenza governativa nella vita degli enti, cui si è già accennato nelle premesse, si manifesta, oltre che nella trasformazione, anche nella riduzione del controllo di merito, che lo schema propone di limitare alle seguenti materie:

- 1) regolamenti comunali;
- 2) bilancio di previsione e storni di fondi;
- 3) impegni di spese ultra quinquennali;
- 4) istituzione dei tributi;
- 5) prestiti di qualsiasi natura;
- 6) alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito, di azioni industriali, costituzione di servitù ed enfiteusi;
- 7) locazioni e conduzioni d'immobili oltre i dodici anni;
- 8) assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 9) ordinamento degli uffici e regolamenti comunali;
- 10) liti attive e passive e transazioni;
- 11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione.

Restano ovviamente esclusi gli ulteriori controlli di merito, eventualmente previsti da altre disposizioni di legge, come — ad esempio — quelli concernenti i piani regolatori, di ricostruzione ed i programmi di fabbricazione.

Per le materie di cui ai nn. 3, 6, 7 e 10 si stabiliscono limiti di valore, al di sotto dei quali le deliberazioni non sono soggette al controllo e che, come già si è visto per

l'articolo 29, sono più ampi di quelli contemplati dal testo della Camera:

a) per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, lire trenta milioni (venti nel testo suddetto);

b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, lire quindici milioni (otto nel testo suddetto);

c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, lire sette milioni (quattro nel testo suddetto);

d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, lire tre milioni;

e) per gli altri Comuni, lire un milione (quattrocentomila nel testo suddetto).

Si è già riferito, nelle premesse della presente relazione, sui criteri ai quali si ispira la proposta modifica. Giova, comunque, ripetere che, in base ad essa, un notevole numero di deliberazioni comunali non saranno più sottoposte al controllo di merito della Giunta provinciale amministrativa, ma unicamente al controllo di legittimità, e potranno, inoltre, essere dichiarate immediatamente eseguibili nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

Nella sua apparente semplicità, la norma proposta, ha, pertanto, importanza notevole, incrementando sensibilmente l'autonomia dei Comuni. Il progresso che essa segna sulla via della riduzione dei controlli di merito è, poi, tanto più apprezzabile, ove si consideri come, allo stato attuale, assai limitato sia il numero dei Comuni che hanno conseguito l'autosufficienza finanziaria, che dovrebbe essere il presupposto per l'ampliamento dell'autonomia amministrativa.

TITOLO III

LA PROVINCIA

1. — FUNZIONI E COMPITI

Art. 31. — Gli articoli 111-bis, ter e quater, costituenti il Capo 1-bis di questo Titolo, provvedono nei confronti della Provincia nello stesso senso delle norme relative alle

funzioni ed ai compiti comunali, già previste sub articolo 11 dello schema. È sufficiente, pertanto, in questa sede, richiamare i cenni illustrativi già svolti a proposito dei Comuni, avvertendo anche qui che nella determinazione delle funzioni provinciali si è tenuto conto (articolo 111-quater) della opportunità di conferire alle Amministrazioni provinciali più adeguate possibilità d'intervento nei settori di interesse pubblico locale in riconoscimento di concrete esigenze poste dall'odierna realtà sociale.

Come per il Comune, si riporta di seguito un quadro orientativo delle residue spese e compartecipazioni a carico della Provincia, tenendo presente che con la legge 16 settembre 1960, n. 1014, già citata sono state trasferite a carico dello Stato le spese sostenute dalle Provincie per l'accasermamento dei vigili del fuoco, per gli uffici di leva, gli archivi di Stato, gli uffici di Prefettura e l'alloggio dei Prefetti, gli uffici dei Commissariati e delle delegazioni urbane e suburbane di Pubblica sicurezza, nonché per i gettoni di presenza e le indennità di trasferta ai membri delle Giunte provinciali amministrative e dei Comitati provinciali di assistenza e beneficenza.

Spese per la formazione del nuovo catasto e funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali.

A' sensi dell'articolo 49 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, le Amministrazioni provinciali sono tenute a contribuire alle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto ed al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali.

Contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento.

A' sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, le Amministrazioni provinciali concorrono — nella mi-

sura di 1/5 — nelle spese per le dotazioni di armamento, per l'ammobigliamento e per l'arredamento delle sedi dei campi.

Spese per il servizio di assistenza ai pellagrosi poveri.

A' sensi degli articoli 331 e 335 del testo unico delle leggi sanitarie, le Province concorrono alle spese sostenute dai Comuni per la somministrazione gratuita dell'alimentazione curativa e ricovero in appositi istituti dei pellagrosi poveri.

Spese per il servizio di profilassi e di assistenza antitubercolare.

A' sensi dell'articolo 276 del citato testo unico delle leggi sanitarie, l'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale per il funzionamento degli uffici stessi.

Indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva.

A' sensi dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, ai proprietari degli animali abbattuti viene concessa una indennità che per metà è a carico dello Stato e per metà della Provincia.

Contributi per la manutenzione di argini e ripari contro fiumi e torrenti.

A' sensi dell'articolo 59 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, le Amministrazioni provinciali sono tenute a contribuire alla manutenzione di argini e ripari contro fiumi e torrenti.

Contributi per la manutenzione di opere idrauliche di 5ª categoria dichiarate obbligatorie.

Le spese per le opere idrauliche di 5ª categoria di cui al testo unico della legge 25

luglio 1904, n. 523, dichiarate obbligatorie, sono poste a carico della Amministrazione provinciale nella misura di 1/6.

Contributi nelle nuove opere per vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe.

A' sensi degli articoli 5 e 9 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, le Province sono tenute a contribuire alle spese sostenute per le nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quella di ristabilimento e manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe.

Contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe della 2ª categoria e dei relativi fari e fanali.

A' sensi del testo unico 2 aprile 1885, numero 3095 e Regolamento 20 settembre 1904, n. 713, modificato con decreto-legge 12 luglio 1912, n. 974, le Amministrazioni provinciali sono tenute a contribuire alle spese sostenute per le opere di miglioramento dei porti di 2ª categoria, nelle seguenti misure:

- 1) per i porti di 1ª classe 20 %
- 2) per i porti di 2ª classe 30 o 40 %
- 3) per i porti di 3ª classe 60 %
- 4) per i porti di 4ª classe la Provincia concorre per 10/100 della spesa.

Costruzione delle strade di allacciamento dei Comuni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti.

A' sensi delle leggi 8 luglio 1903, n. 312; 15 luglio 1906, n. 383 e del regio decreto 31 dicembre 1907, n. 851, le Province sono tenute a contribuire — nella misura di un sesto — alle spese per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie.

Spese per il personale di segreteria, assistenti, personale di servizio, illuminazione, riscaldamento, eccetera per gli istituti scientifici e licei scientifici.

A' sensi dell'articolo 103 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; degli articoli 23 e 24 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e del regio decreto 3 agosto 1931, le Amministrazioni provinciali sono tenute a sostenere le spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, del materiale didattico e scientifico, illuminazione e riscaldamento degli istituti tecnici e dei licei scientifici.

Sui bilanci delle predette Amministrazioni gravano anche le spese per il personale addetto alla segreteria degli istituti e licei.

Spese per il funzionamento degli Istituti tecnici nautici.

A' sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, le Amministrazioni provinciali sono tenute a sostenere le spese per il personale di segreteria e di servizio addetto agli Istituti nautici.

Somministrazione e manutenzione locali, illuminazione, riscaldamento, eccetera per gli Istituti di istruzione tecnica.

A' sensi degli articoli 97 e 102 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 3214.

Spese per i patronati scolastici e l'assistenza scolastica.

Gli oneri sopradistinti debbono ritenersi obbligatori soltanto per le Provincie che anteriormente all'entrata in vigore del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, concedevano contributi al patronato scolastico e fornivano locali per l'assistenza scolastica.

Contributi per le Università e per gli Istituti di istruzione superiore.

A' sensi del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificato con regio decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1071, le Provincie sono tenute a contribuire alle spese per il funzionamento delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina.

A' sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 1931, n. 897, e dell'articolo 3 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1266, le Amministrazioni provinciali sono tenute a contribuire — nella misura di 1/4 — alle spese sostenute dallo Stato per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina.

Contributo all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La obbligatorietà delle spese predette è prevista dal decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, e legge 8 giugno 1942, n. 1070.

2. — ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Art. 32. — Le proposte di modificazione alle disposizioni sull'ordinamento provinciale, oltre alle finalità di carattere generale alle quali si ispira lo schema, sono intese a consolidare il parallelismo fra l'ordinamento suddetto e quello comunale e ad estenderlo, fin quanto possibile, anche al funzionamento degli organi istituzionali della Provincia.

La differenziazione fra le norme che regolano l'attività dei Comuni e quella delle Provincie, tuttora esistente nella nostra legislazione, non sembra, infatti, che abbia — per molta parte — ragione di essere.

In coerenza con tale criterio, l'articolo 32 dello schema propone di determinare gli organi istituzionali della Provincia nel Consiglio provinciale, nella Deputazione provinciale e nel Presidente dell'Amministrazione provinciale.

Quest'ultima denominazione sostituirebbe quella di Presidente della Giunta provinciale, prevista dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, accentuando così, nell'organo in parola, la figura di Capo della amministrazione della Provincia. Del resto, la esistenza di un Presidente della Giunta provinciale poteva giustificarsi allorchè esisteva la carica di Presidente del Consiglio provinciale, prevista dall'articolo 238 del

testo unico 1915, ma che la successiva legislazione non ha ritenuto di ripristinare.

Si prevede, inoltre, il ritorno, puro e semplice, alla tradizionale denominazione di « Deputazione provinciale » in sostituzione di quella attuale di « Giunta provinciale ». La proposta non solo accoglie un analogo voto espresso dalle Province, ma consente anche di evitare possibili confusioni fra l'organo suddetto e la Giunta provinciale amministrativa. Confusioni che possono determinare inconvenienti anche di una certa gravità, specie se, verificandosi nei riguardi della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, si risolvano in errori nel computo dei termini previsti dal regolamento di procedura dinanzi a questo ultimo organo.

3. — IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 33. — Occorre premettere che in materia di scadenza e di rinnovazione del Consiglio provinciale la legge 10 settembre 1960, n. 962, ha già previsto, in omaggio al criterio del parallelismo fra ordinamento dei Comuni e delle Province al quale le attuali tendenze legislative si ispirano, che i Consigli provinciali esercitano le proprie funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni e che gli stessi durano in carica per un quadriennio decorrente dalla data delle elezioni, aggiungendosi che i Consigli medesimi si rinnovano integralmente quando, per dimissioni od altre cause, abbiano perduto la metà dei propri membri.

Dell'articolo 241 del testo unico 1915, modificato dall'articolo 80 del regio decreto 1923, è prevista la sostituzione con una norma (articolo 33) che disciplina le attribuzioni del Consiglio provinciale secondo una formulazione aggiornata nella terminologia e più rigorosa nel contenuto, dal quale si propone di eliminare diverse voci che nelle disposizioni suddette appaiono piuttosto come attribuzioni di competenza per materia all'ente Provincia, anzichè essere intese alla distribuzione interna di funzioni tra gli organi. Dette voci, pertanto, sono state incluse nell'articolo 111-ter, già esaminato, quale loro sede naturale.

4. — LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

Art. 34. — Con disposizione analoga a quella vigente per le Giunte municipali, si propone che la composizione delle Deputazioni provinciali sia normativamente fissata, in relazione alla entità demografica delle Province.

Art. 35. — La procedura per l'elezione della Deputazione provinciale viene modellata sulle norme regolanti la procedura per la elezione della Giunta municipale, dal momento che non appaiono più giustificati la complessità ed il rigore del procedimento previsto nei riguardi della elezione dell'organo provinciale, dall'attuale articolo 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122, rispetto alla semplicità della disciplina dettata dall'articolo 4 del testo unico 16 maggio 1960, numero 570, per la elezione della Giunta municipale.

Art. 36. — In materia di attribuzioni della Deputazione provinciale sono previste notevoli innovazioni, che determinano, anche in questo settore, un certo parallelismo con la Giunta municipale.

Fra l'altro, non viene riprodotto il n. 1 dell'articolo 250 del testo unico 1915, modificato dall'articolo 86 del regio decreto 1923, n. 2839, la cui formulazione appare inesatta, non potendosi ritenere che la Deputazione provinciale rappresenti il Consiglio nell'intervallo delle sessioni, in quanto le deliberazioni da essa adottate nei casi di urgenza, coi poteri del Consiglio stesso, sono soggette alla ratifica di questo ultimo, e cioè per gli stessi motivi che hanno suggerito l'abrogazione dell'articolo 137 del testo unico 1915, recante analoga disposizione per la Giunta municipale (v. articolo 15).

Anche i nn. 2 e 8 dell'articolo 250 del testo unico 1915, che affidano alla Deputazione, rispettivamente, l'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed il compito di promuovere gli atti conservativi dei diritti della Provincia, sono stati omessi in questa sede, in quanto con un successivo articolo vengono demandati alla competenza del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

Infine, il n. 11 dell'articolo 250 del testo unico 1915, è stato eliminato, essendosi stabilito nell'articolo 95 dello schema che le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali presentano ai rispettivi Consigli, contemporaneamente al bilancio preventivo, una relazione generale contenente tutte le notizie ed i dati relativi alla attività amministrativa dell'anno precedente.

Artt. 37-38. — Con l'articolo 37 si determinano i limiti di valore entro i quali le Deputazioni stesse hanno autonoma competenza in numerosi affari, rientranti nelle normali attribuzioni dei Consigli. La norma proposta costituisce una importante innovazione rispetto alla legislazione vigente; e ne potrà conseguire un notevole acceleramento dei compiti amministrativi commessi alle Provincie.

Con l'articolo 38, poi, viene specificato il campo delle materie che i Consigli provinciali possono delegare alle Deputazioni, secondo criteri analoghi a quelli seguiti per i Comuni.

5. — IL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Art. 39. — Per ragioni analoghe a quelle esposte in materia di elezione del Sindaco, si è ritenuto opportuno disciplinare i tempi della elezione del Presidente della Amministrazione provinciale, nonchè l'annullamento della elezione del Presidente ed il relativo ricorso, parallelamente a quanto è stato disposto in ordine alla carica di Sindaco.

Art. 40. — Le condizioni di ineleggibilità per la carica di Presidente dell'Amministrazione provinciale presentano sostanziale analogia con quelle disposte, nei riguardi del Sindaco, dall'articolo 19 dello schema.

Art. 41. — I nuovi compiti attribuiti al Presidente dell'Amministrazione provinciale determinano anch'essi un maggiore parallelismo fra la figura del Presidente stesso e quella del Sindaco quale capo dell'amministrazione comunale.

Infatti, le attribuzioni attualmente risultanti dall'articolo 255 del testo unico 1915, dall'articolo 91 del regio decreto 1923, numero 2839, e dall'articolo 4 della legge 1951, n. 122, vengono accresciute nella nuova disposizione, che in aggiunta ad esse contempla la deliberazione dei provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale già perfezionate, la competenza a promuovere e sostenere le azioni possessorie, a promuovere gli atti conservativi dei diritti della Provincia, a sospendere impiegati e salariati, riferendone all'organo competente nella prima adunanza successiva, a deliberare le concessioni previste dalle leggi e dai regolamenti provinciali per le quali esistano pre-stabiliti criteri per il rilascio, eccetera.

Art. 42. — La materia della delegazione ai deputati provinciali viene disciplinata con criteri analoghi a quelli già considerati per la delegazione agli assessori comunali.

6. — PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO

Art. 43. — Le modifiche apportate all'articolo 22 della legge n. 530 del 1947 sono, eccezion fatta per la particolare forma di pubblicità prevista per le deliberazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, analoghe a quelle contemplate dall'articolo 27 dello schema per la pubblicazione degli atti comunali.

7. — FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 44. — Come per la finanza e contabilità comunale, viene formalmente soppressa la elencazione delle spese provinciali e la connessa distinzione in obbligatorie e facoltative, abrogando gli articoli 143, 144 e 145 del testo unico 1934.

Art. 45. — Analogamente a quanto si è visto per i contratti comunali (art. 29), anche per quelli provinciali lo schema in esame realizza un notevole progresso rispetto al

già sensibile alleggerimento previsto dall'articolo 10 del citato progetto approvato dalla Camera nella decorsa legislatura.

8. — CONTROLLI

Art. 46. — La riduzione del numero di deliberazioni sottoposte a controllo di merito risponde a criteri analoghi a quelli seguiti per i Comuni, onde si richiamano le considerazioni svolte in ordine all'articolo 30, in particolare per quanto attiene alla corrispondenza del limite di valore a quello stabilito per le forme dei contratti.

La nuova disposizione riduce le delibere soggette al controllo di merito della Giunta provinciale amministrativa a quelle riguardanti:

- 1) regolamenti provinciali;
- 2) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra;
- 3) istituzione di tributi;
- 4) prestiti di qualsiasi natura;
- 5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni ed obbligazioni; costituzione di servitù passive e di enfiteusi; locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto superi la somma di 30 milioni;
- 6) assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 7) ordinamento degli uffici;
- 8) liti attive e passive e transazioni, quando il relativo valore superi l'importo di lire 30.000.000.

TITOLO IV

I CONSORZI FRA COMUNI E PROVINCIE

Artt. 47-53. — Per quel che concerne i consorzi, è noto che, oltre quelli che possono costituirsi per libera determinazione degli enti interessati o che siano resi obbligatori per disposizioni di leggi speciali, il regio decreto n. 2839 del 1923 istituì una terza categoria, dalla dottrina definita dei consor-

zi « coattivi », quella cioè dei consorzi che, pur non essendo imposti dalla legge, possono essere disposti di ufficio, con decreto del Prefetto, fra più Comuni della stessa Provincia per provvedere a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio, quando i Comuni non siano in grado di provvedervi isolatamente. Questi consorzi coattivi, che l'articolo 12 del decreto 1923 ammetteva solo fra Comuni di una stessa Provincia, furono, dal testo unico del 1934, ammessi anche fra i Comuni di Province diverse, nonché fra Comuni e Province; la competenza a costituirli venne attribuita in tali casi al Ministero dell'interno.

Non è da escludere che iniziative del genere da parte dell'autorità governativa potrebbero essere utili, quando antagonismi locali o riluttanze egoistiche ostacolassero l'attuazione di opere e servizi di pubblico interesse. Ma grave è la limitazione che tali iniziative governative comportano all'autonomia degli enti locali, cui spetta stabilire i mezzi più idonei a soddisfare le esigenze dei propri amministrati. Perciò non sembra aderente a questi principi che le autorità governative possano, sia pure entro certi limiti e con certe garanzie, imporre la costituzione di consorzi.

Giusta tali premesse, vengono proposte le seguenti modificazioni alle disposizioni del Titolo IV del testo unico 1934, che disciplina la materia di cui trattasi.

Si inserisce nel primo comma dell'articolo 156 e nel primo comma dell'articolo 169, concernenti rispettivamente i Consorzi di Comuni e quelli di Province o di Province e Comuni, la riserva per i casi nei quali la costituzione del Consorzio sia imposta per legge (articoli 47 e 50), riserva che attualmente è formulata negli articoli 157 e 170, relativi ai Consorzi coattivi, dei quali, invece, si propone la soppressione.

Con l'aggiunta proposta (art. 48) dopo il terzo comma dell'articolo 166 si tende porre una opportuna remora, in analogia a quanto è previsto per i Comuni e le Province, alla potestà prefettizia di disporre la sospensione dell'amministrazione consorziale, stabilendo che tale sospensione non possa eccedere la durata di due mesi.

Con l'articolo 49 si intende disciplinare, migliorando sotto un profilo tecnico la formulazione dell'articolo 168 del testo unico 1934, la ripartizione fra le attività e passività degli enti partecipanti al Consorzio, in caso di cessazione dello stesso o di recesso di alcuno dei suoi membri, demandandola, qualora non sia disposto altrimenti dallo statuto, all'assemblea consorziale.

Ma l'innovazione più notevole introdotta nel Titolo in parola è quella riguardante le « Comunità di zona », nuove forme consorziali a tempo indeterminato ed a fini generali, i cui criteri ispiratori sono stati illustrati nei cenni introduttivi. L'articolo 51 dello schema trova il suo precedente nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, opportunamente adattando, per le Comunità di zona, quanto attiene ai presupposti ed alla procedura di costituzione dei Consigli di Valle e delle Comunità montane previste da tale norma. Così, per quanto concerne i presupposti, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 987 l'articolo 12 prevede la suddivisione necessaria delle circoscrizioni provinciali montane in zone omogenee, ad opera delle Commissioni censuarie, sicchè tali zone, formalmente delimitate, preesistono autonomamente alla costituzione eventuale dei Consigli e delle Comunità, secondo il citato articolo 13. Nello schema, invece, mancando siffatta predeterminazione, per l'assenza dei fini specifici di economia montana perseguiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 987, la « zona » non assume rilevanza se non in funzione esclusiva del costituirsi della Comunità, onde nel procedimento formativo di questa l'accertamento delle caratteristiche, più generali, di omogeneità geografica, economica e sociale è susseguente all'impulso iniziale dato dalla richiesta dei Comuni interessati.

Organo qualificato ad esprimere al riguardo un parere tecnico è apparsa la Giunta provinciale amministrativa, tenuto conto della particolare conoscenza acquisita da tale Collegio, nella sua funzione di controllo, delle condizioni locali e dell'andamento delle singole Amministrazioni, e quindi della obbiettiva convenienza per ciascuna di esse a riunirsi nella Comunità. Analogo parere,

del resto, è già prescritto per la costituzione dei Consorzi di servizi (articolo 156, secondo comma del testo unico 1934, modificato dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, n. 85).

All'infuori delle norme suddette, è prevista (articolo 51) l'estensione alle Comunità di zona, ai Consigli di Valle ed alle Comunità montane della disciplina prevista per i Consorzi in genere dal testo unico 1934, in quanto applicabile. A questo proposito, va fatto presente che, pur tenendo conto che le forme associative in questione sono costituite a tempo indeterminato, non è sembrato il caso di prevedere con norma esplicita la facoltà di recesso unilaterale da parte dei Comuni, sulla quale, come noto, tace il testo unico 1934: si è considerato, infatti, che per i Consigli di Valle e le Comunità montane la questione deve risolversi alla stregua del carattere relativamente necessario che la loro costituzione può assumere, almeno nei confronti di una parte degli enti che li compongono, ai sensi del secondo comma del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 987, ispirato alle peculiari finalità di economia montana; per le istituende Comunità di zona appare sufficiente riportarsi ai principi generali in materia di rapporti a durata non definita, sui quali sembra, del resto, essersi fondata la stessa giurisprudenza, che ha ammesso il recesso unilaterale da Consorzi facoltativi a tempo indeterminato, pur nel silenzio del testo unico 1934, purchè legittimato da giustificati motivi di convenienza, riconosciuti dall'autorità di controllo (Consiglio di Stato, V, 24 giugno 1950, n. 782 in « Riv. Amministrativa » 1950, pag. 577). Per quanto, invece, riguarda la ripartizione delle attività e passività in caso di recesso si è provveduto con l'articolo 49 dello schema.

L'articolo 172 del testo unico comunale e provinciale 1934 prevede, nell'attuale formulazione, che ai Consorzi costituiti dai Comuni e dalle Provincie, « per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse » (art. 156), possono partecipare anche altri enti pubblici.

Con l'articolo 53 dello schema si intende ampliare in duplice direzione il campo di

applicazione della norma: da una parte, esso consente ai Comuni e alle Provincie di raggiungere, sempre con lo strumento giuridico del Consorzio al quale partecipino altri enti pubblici, scopi più ampi di quelli sopra indicati e rientranti nel vasto concetto di « scopi di utilità generale »; dall'altra, viene ammessa la partecipazione anche di soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche.

La categoria dei consorzi « misti », che così è introdotta per la prima volta nella legislazione locale, corrisponde alle moderne esigenze che richiedono un maggiore intervento degli enti pubblici nel settore sociale, ad integrazione e in concorso con la iniziativa privata.

A parte le disposizioni ora esistenti in materia di assunzione e gestione di pubblici servizi, e quelle che disciplinano particolari consorzi a partecipazione mista, si offre così in via generale ai Comuni e alle Provincie un nuovo mezzo giuridico per l'intervento nel campo economico-sociale, che si aggiunge a quelli già previsti dalla legge. È chiaro che la scelta, in concreto, dello strumento operativo dovrà essere effettuata in relazione alle finalità da raggiungere e alle caratteristiche strutturali dell'organismo sociale.

Dato il preminente interesse dei Comuni e delle Provincie alla costituzione di consorzi del genere, per la quale assumono la iniziativa, appare evidente che debba spettare loro la maggioranza nella composizione degli organi statutari; allo scopo, peraltro, di favorire il concorso dei soggetti privati è prevista, nel caso che questi vengano a far parte del consorzio, la loro rappresentanza necessaria, sia pure in posizione minoritaria: in tal modo i privati potranno anche portare un contributo specifico di energie e di competenze per tutto ciò che riguarda la vita dell'Ente.

Circa la costituzione dei consorzi in parola e i controlli sulla loro attività si è ritenuto di richiamare le disposizioni dei consorzi ora previste dal testo unico comunale e provinciale: e ciò sia per la particolare posizione in seno ai nuovi consorzi dei Comuni e delle Provincie, sia per la opportunità di evitare la formazione di nuovi sistemi e procedimenti di controllo.

TITOLO V

DEL SEGRETARIO E DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. — IL SEGRETARIO DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA

Art. 54. — A seguito della particolare configurazione del rapporto di servizio dei segretari comunali, introdotta dal regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, integrato poi dal regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 371, l'intera disciplina relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico di tali dipendenti entrò a far parte del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, che presentò in tal modo una detagliata regolamentazione della materia, mentre nel precedente testo unico 1915 (articoli 161 e seguenti) e nel Regolamento del 1911 erano contenute disposizioni di massima, riguardanti in prevalenza l'assunzione ed il licenziamento, trattandosi allora di materia rimessa alla potestà regolamentare dei Comuni.

Successivamente, la materia stessa fu interamente disciplinata *ex novo* dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, che fra l'altro estese la disciplina predetta ai segretari provinciali e che, seppure formalmente intesa a modificare il testo unico della legge comunale e provinciale, del quale conservava la numerazione degli articoli e la parziale unità di regolamentazione per i segretari e per gli altri dipendenti, poneva già sostanzialmente le premesse di un separato complesso normativo riguardante i primi, tendenza questa chiaramente accentuatasi con la emanazione di successivi provvedimenti legislativi, anche formalmente autonomi rispetto alla articolazione della legge comunale e provinciale; di essi il più importante, dopo il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553, è la legge 9 agosto 1954, n. 748, che costituisce oggi il testo fondamentale in ordine al rapporto di servizio dei segretari dei Comuni e delle Provincie, le cui modificazioni sono oggetto di un nuovo testo che trovasi già all'esame del Parlamento.

È sembrato pertanto opportuno, nel presente schema di riforma, riconoscere l'ormai acquisita autonomia legislativa della disciplina in questione, prevedendosi che lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati con apposita legge, mentre viene fatto oggetto di apposita normazione, come si dirà in relazione agli articoli successivi, quanto attiene alla figura ed alle attribuzioni del segretario nei rapporti funzionali con l'Ente.

Art. 55. — Le funzioni dei segretari comunali e provinciali, anche se nella prassi hanno da tempo acquistato un profilo abbastanza preciso, non sono determinate nella vigente legislazione, che in modo del tutto vago e frammentario.

L'articolo 173 della legge 27 giugno 1942, n. 851, stabilisce che il segretario comunale e il segretario provinciale dipendono gerarchicamente, per quanto attiene all'adempimento delle loro funzioni, dal Sindaco e dal Presidente della Giunta provinciale; ma non v'è norma che tali funzioni determini in modo organico, sia pure nelle grandi linee.

Vi sono, invece, numerose disposizioni attinenti alla cura di specifici adempimenti, che leggi e regolamenti vari affidano ai segretari, e a prescrizioni particolari per determinati servizi comunali.

Da tali particolari norme non è dato, peraltro, definire la posizione del segretario comunale e del segretario provinciale nell'ambito delle rispettive amministrazioni.

Le attività sempre più numerose e complesse affidate ai Comuni e alle Provincie, e specialmente ai primi, in relazione sia alle accresciute esigenze delle collettività locali, sia al decentramento di funzioni statali, hanno notevolmente accentuato, negli ultimi anni, il tecnicismo dell'attività di tali Enti, rendendo più che mai attuali i problemi relativi alla organizzazione e direzione dei loro uffici, e connessi alla necessità di assicurare agli amministratori, in ogni evenienza, l'ausilio di una efficiente organizzazione burocratica.

Una siffatta espansione della attività comunale e provinciale, comporta che al Segretario del Comune e della Provincia ven-

ga oggi commessa la cura di diversi adempimenti, sia in ordine alla assidua collaborazione da prestare agli amministratori sia per la rapida e fedele esecuzione degli atti di competenza degli organi delle amministrazioni locali.

In relazione a ciò è sembrato opportuno sottoporre ad una compiuta disciplina legislativa le attribuzioni affidate al segretario nonché la determinazione della sua posizione nei confronti degli amministratori e del personale dipendente, allo scopo soprattutto di delinearne meglio la conseguente responsabilità nel complesso funzionamento degli Enti.

A tale necessità si provvede con l'articolo 55 del disegno di legge, che elenca le attribuzioni di carattere generale del segretario.

Si è, anzitutto, ritenuto necessario stabilire che il segretario comunale e il segretario provinciale dirigono gli uffici del Comune e della Provincia e ne coordinano l'attività, secondo le direttive del Capo dell'Amministrazione.

Al Sindaco e al Presidente dell'Amministrazione provinciale competono, infatti, la sovrintendenza sugli uffici stessi, mentre la direzione ed il coordinamento, nel senso tecnico della parola, non possono che essere affidate al primo funzionario del Comune e della Provincia, cioè al segretario.

Ovviamente, la portata di tale compito varierà a seconda della importanza dei Comuni, richiedendosi in quelli più piccoli una diretta partecipazione del segretario al lavoro degli uffici, mentre nei maggiori, ove alle singole ripartizioni sono preposti in genere funzionari dotati di specifica competenza e di notevole esperienza, tale attività assume carattere, più generale, di coordinamento e di vigilanza sul funzionamento degli uffici stessi.

L'attività del segretario non può neppure estraniarsi dal funzionamento degli uffici tecnici e sanitari, sia pure limitatamente alla parte più strettamente attinente alla organizzazione dei medesimi e alla tecnica amministrativa, dovendosi lasciare, ovviamente, ai capi di detti uffici, muniti di titoli e di preparazione professionale specifici, la

cura degli adempimenti di natura prettamente tecnica.

In relazione a tale criterio, si è ritenuto, altresì, che debba competere al segretario proporre al Capo dell'amministrazione la adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni nell'interesse dell'organizzazione di detti uffici e della razionale utilizzazione del personale.

Particolare rilievo merita il principio introdotto alla lettera *b*) dell'articolo 55. È noto, infatti, che non sempre gli amministratori possono avere presenti i numerosissimi adempimenti di competenza degli organi deliberativi del Comune e della Provincia ed in particolar modo i termini per essi prescritti dalle varie leggi.

È parso, pertanto, opportuno sancire l'obbligo del segretario di segnalare tempestivamente al Capo dell'amministrazione, se occorra anche per iscritto, gli adempimenti da espletare. Una vera e propria collaborazione nell'attività prettamente amministrativa è prevista, inoltre, da parte del segretario, per quanto attiene alla segnalazione di provvedimenti richiesti da particolari esigenze della Amministrazione.

La disposizione con la quale si fa obbligo al segretario di segnalare al Capo della amministrazione i problemi che richiedono un più sollecito esame ed una più pronta definizione è di porre in relazione alla circostanza che il predetto funzionario, per il fatto stesso di essere compartecipe della efficienza organizzativa del Comune e della Provincia, deve essere in grado di prospettare agli organi competenti i principali problemi amministrativi degli Enti stessi. Naturalmente la sua attività al riguardo si dovrà rigorosamente limitare ad una semplice indicazione degli affari da trattare, senza perciò concretare alcuna interferenza nella soluzione effettiva degli stessi, che è rimessa, ovviamente, alla valutazione discrezionale degli amministratori.

Poichè, peraltro, anche al segretario riuscirebbe arduo il tener presenti gli adempimenti e le esigenze relativi ai singoli rami dei servizi, nei Comuni maggiori, dotati di una organizzazione burocratica particolarmente complessa, l'ultimo comma dell'ar-

ticolo attribuisce i compiti in questione ai capi delle eventuali ripartizioni, che tuttavia dovranno sempre seguire il tramite gerarchico del segretario.

Nella lettera *c*) dell'articolo, poi, è espressamente prevista l'assistenza del segretario alle sedute degli organi collegiali in genere, compito che nell'attuale legislazione trova previsione esplicita soltanto per le sedute della Giunta municipale e della Deputazione provinciale (articoli 59 e 143 del Regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale), mentre solo indirettamente può desumersi da altre norme per i Consigli (art. 300 del testo unico 1915, e art. 51 del Regolamento citato).

Si è ritenuto, altresì, di stabilire alla lettera *g*) dell'articolo in esame che il segretario debba prendere visione e rispondere della conservazione di tutta la corrispondenza indirizzata al Comune e alla Provincia, tranne che per gli atti riservati alla persona del Capo dell'amministrazione e che il medesimo ritenga di trattenere nel suo ufficio.

Non può, invero, attribuirsi al segretario la responsabilità di mancati o di ritardati adempimenti, se non si è sicuri che di tutta la corrispondenza diretta al Capo dell'Amministrazione egli prenda visione. In particolare, la norma è intesa ad evitare l'inconveniente, che si verifica in alcuni dei maggiori Comuni, nei quali il segretario è avulso dall'esame e dalla trattazione di numerose pratiche, che vengono trattenute presso gli uffici, alle dirette dipendenze del Sindaco.

Art. 56. — Si estende anche al Consiglio provinciale, alla Giunta municipale ed alla Deputazione provinciale la facoltà attribuita al Consiglio comunale dall'articolo 51 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 279, di incaricare uno dei propri membri di svolgere le funzioni di segretario del Collegio per determinati oggetti.

Art. 57. — Le disposizioni degli articoli 89 e 142 primo comma del testo unico 1934, circa la rogazione dei contratti da parte dei segretari dei Comuni e delle Provincie, ven-

gono fuse in una norma unica, che ammette la possibilità dei predetti segretari di rogare qualsiasi atto o contratto, nell'esclusivo interesse dei rispettivi enti, eliminando il riferimento agli articoli 87 e 140 del testo unico 1934.

La innovazione introdotta, e la estensione anche ai contratti dei Consorzi, trova ampie giustificazioni nei seguenti motivi.

La facoltà dei segretari comunali e provinciali di rogare qualsiasi atto o contratto, nell'interesse delle amministrazioni locali, fu, in origine, proclamata dalla giurisprudenza, che affermò il principio che le norme della legge sulla contabilità generale dello Stato — le quali prevedono che gli atti pubblici nell'interesse delle pubbliche amministrazioni possono essere rogati da un funzionario di grado non inferiore al IX — potessero per analogia essere estese anche agli enti locali.

Una esplicita disposizione fu inserita nel testo unico della legge comunale e provinciale 1908: ma essa, per evidente errore, limitò la facoltà dei segretari a rogare gli atti relativi alle alienazioni, locazioni ed appalti.

Nel testo unico 1934 la ingiustificata e poco logica limitazione è stata in parte — ma non in tutto — rimossa. E, quindi, i segretari non potrebbero, ad esempio, rogare atti di acquisto o di vendite di immobili, transazioni, eccetera.

La questione si è, successivamente, complicata per gli atti di donazione posti in essere dai Comuni e dalle Provincie: ed essa ha formato oggetto, in questi ultimi anni, di complesse vertenze giudiziarie. La giurisprudenza della Cassazione, dopo il 1955, è stata costante nel ritenere viziato di nullità assoluta l'atto di donazione di un Comune rogato dal segretario comunale.

Il principio affermato dalla Cassazione è che la amministrazione comunale può giovare del suo segretario come ufficiale rogante non solo quando i contratti riflettono le materie elencate nell'articolo 87 del testo unico 1934, cioè alienazioni, locazioni, somministrazioni, appalti di opere, ma anche quando sussiste la condizione che i relativi atti soddisfino un interesse econo-

mico e giuridico dell'amministrazione stessa, soddisfino, cioè, un interesse che è concretamente qualificabile.

Tale essendo la situazione allo stato della attuale legislazione, non può tuttavia disconoscersi — come è stato rilevato dalla dottrina e come sostenuto dalla difesa dello Stato nelle cennate vertenze — che anche quando un Ente pubblico cede gratuitamente la proprietà di un suo bene, mobile o immobile, lo fa non per spirito di liberalità vera e propria, ma per il soddisfacimento di un interesse pubblico. Sotto questo aspetto, gli atti — unilaterali o bilaterali — degli Enti pubblici non possono essere rigorosamente inquadrati nelle formule del diritto privato; il contenuto di tali atti, anche se parzialmente analogo a quello dei contratti di diritto privato, se ne diversifica per la causa e per gli scopi che si perseguono.

2. — GLI IMPIEGATI, AUSILIARI E SALARIATI DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA E DEI CONSORZI

Art. 58. — È prevista l'abrogazione degli attuali Capi II e III del titolo V del testo unico 1934, sostituiti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851 e dalle successive modificazioni, in quanto il progetto, rinviando — come si è accennato — la disciplina dello stato giuridico dei segretari comunali ad altre norme, regola in modo più organico e sistematico tutta la materia del personale dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, secondo i criteri già sommariamente indicati nei cenni introduttivi della presente relazione, e che vengono ora specificamente illustrati per i singoli articoli.

Art. 59. — Nel demandare al potere regolamentare dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, è ripetuta, in buona parte, la formulazione dell'articolo 220 del testo unico 1934, salva la modifica di alcune norme, ritenuta necessaria per accogliere i nuovi principi contenuti nel testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio

1957, n. 3), ovvero lo spostamento di altre norme (come quelle che disciplinano le sanzioni disciplinari, la commissione consultiva, eccetera) onde attuare una più organica sistemazione della materia.

In particolare, nel primo comma, l'espressione « in ogni caso » assume, col suo carattere cogente, il valore di una indicazione circa il contenuto, per così dire, minimo dei regolamenti degli Enti, per cui, ferma restando la facoltà degli Enti stessi di prevedere una più ampia disciplina del rapporto di impiego del personale dipendente, è, per converso, escluso che i regolamenti omettano di dettare una specifica disciplina delle materie indicate dall'articolo 59 del progetto. In tal modo si conciliano due istanze, solo apparentemente antinomiche, delle quali la prima tende ad assicurare la massima estrinsecazione della potestà regolamentare degli Enti locali e la seconda a garantire le imprescindibili esigenze di tutela delle situazioni giuridiche, di cui sono titolari i dipendenti.

Anche il n. 3 del menzionato articolo 220 è stato rielaborato, prevedendosi l'inclusione nei regolamenti — in conformità ai nuovi principi accolti, in proposito, dallo statuto per gli impiegati civili dello Stato — di norme intese ad assicurare la comunicazione dei rapporti informativi ai dipendenti che ne facciano richiesta.

Sempre poi in conformità a quanto disposto per i dipendenti statali, si è ritenuto opportuno estendere all'impiego pubblico presso gli Enti locali l'istituto della riabilitazione dalle punizioni disciplinari nonché gli effetti della revisione del procedimento penale e disciplinare.

Infine, in adesione al disposto della Costituzione e all'indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stato previsto il diritto subbiettivo al congedo e al riposo settimanale, nonché, per ovvie ragioni logiche, la concessione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica dipendente da cause di servizio.

Art. 60. — La distinzione del personale degli Enti locali nelle sole due categorie degli impiegati e dei salariati previste dal

testo unico 1934 aveva determinato vari inconvenienti per la classificazione di numerosi dipendenti ai quali difficilmente può essere attribuita una delle due qualifiche.

Infatti, accanto alla categoria degli impiegati vi sono dipendenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente mansioni manuali ed altri che, invece, esercitano mansioni più elevate, per le quali è richiesto un certo grado di preparazione amministrativa o tecnica: tali i vigili urbani, i messi notificatori, i capi cantonieri, eccetera. La prassi e la giurisprudenza, pur inquadrando entrambe le suaccennate categorie di dipendenti tra i salariati, avevano già avvertito che gli appartenenti alla prima categoria erano equiparabili agli operai dello Stato e che gli appartenenti alla seconda erano invece equiparabili al personale subalterno (oggi personale ausiliario) dello Stato.

L'articolo in esame, accogliendo tale indirizzo, distingue il personale nelle tre categorie degli impiegati, ausiliari e salariati.

Dopo aver definito le tre categorie, individuando i compiti demandati agli appartenenti a ciascuna di esse, la norma stabilisce che gli ausiliari che esercitano pubbliche funzioni, in relazione alle quali è previsto il conseguimento di una particolare abilitazione o autorizzazione (vigili, messi comunali, eccetera), è attribuita la qualifica di « agente ».

Art. 61. — A modifica del terzultimo comma dell'articolo 220 del testo unico 1934, vengono determinate le competenze e la composizione della Commissione consultiva, di cui è cenno nel penultimo comma dell'articolo 59 del disegno di legge.

Poichè l'audizione della Commissione rappresenta una garanzia per il personale, è lasciato alla facoltà regolamentare degli Enti di prescrivere il parere di essa anche per gli altri provvedimenti di carriera non espressamente indicati dalla legge.

Art. 62. — Circa i requisiti per la nomina a posti di impiegato, ausiliario o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, è ripetuta sostanzialmente la formulazione dell'articolo 221 del testo unico 1934, fatta

eccezione per alcune modifiche meritevoli di particolare considerazione.

Nella materia dei limiti massimi di età per l'ammissione agli impieghi si è previsto che restino ferme le disposizioni della legge 30 luglio 1957, n. 653, la quale sancisce — limitatamente al personale non di ruolo, comunque assunto e denominato — un aumento del limite massimo di età, stabilito per l'ammissione ai singoli concorsi, « in misura corrispondente al periodo di servizio riconoscibile e riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza prestato come fuori ruolo, comunque non superiore ai cinque anni ».

Tale beneficio è cumulabile con gli altri aumenti del limite di età, che vengono dichiarati applicabili al personale in quanto siano già previsti « per l'ammissione agli impieghi presso le amministrazioni dello Stato ».

Peraltro il criterio di favore dell'esonero dal limite di età, già previsto per i dipendenti di ruolo, è stato limitato agli aspiranti che siano in servizio presso l'amministrazione che deve conferire il posto.

Da più parti era stata, poi, avanzata la istanza che nei concorsi a posti presso gli enti locali non venisse previsto alcun limite di età nei confronti degli impiegati statali: ma si è ritenuto di non apportare alcuna innovazione al riguardo, a maggior tutela degli interessi degli enti locali.

Si è solo previsto che le Amministrazioni — nell'esercizio della loro potestà regolamentare — possano disporre analoga esenzione dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni statali, comunali, provinciali e consorziali.

Per quanto riguarda le cause di incapacità, in conformità alle norme del testo unico delle disposizioni concernenti il personale statale, si dispone che non possono accedere agli impieghi presso i Comuni, le Province e i Consorzi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Si è infine stabilito che il personale in pianta stabile, licenziato per estinzione del

Comune, per scioglimento del Consorzio o per riduzione di organico, possa essere esentato dal possesso del requisito del limite di età in ordine alla partecipazione a concorsi a posti di ruolo presso altre amministrazioni locali, per un periodo di cinque anni dalla data di licenziamento.

Art. 63. — L'articolo 222 del testo unico 1934, modificato dalla legge 26 giugno 1942, n. 851, richiede, per la nomina a vice segretario comunale, il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario. In relazione alle nuove norme predisposte per l'accesso alla carriera di segretario provinciale e comunale sembra opportuno modificare tale disposizione, sostituendo a tale requisito quello dell'idoneità nel concorso per l'ammissione nella suddetta carriera.

Viene, inoltre, soppressa l'esclusione delle donne dall'ufficio di vice segretario comunale e provinciale, attualmente stabilita dal terzo comma del citato articolo 222.

Infine, a modifica del primo comma del medesimo, è previsto il possesso della laurea in giurisprudenza non solo per la nomina a vice segretario provinciale, ma anche a vice segretario dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o capoluogo di Provincia in quanto — atteso l'obbligo del vice segretario di sostituire il segretario — è sembrato opportuno che, almeno per i Comuni più importanti, egli sia fornito di tutti i requisiti richiesti al segretario.

Art. 64. — In conformità all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e a modifica dell'articolo 236 del testo unico 1934, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, l'articolo 66 dello schema determina le preferenze che, a parità di merito, sono tenute presenti nelle assunzioni presso le amministrazioni comunali, provinciali e consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti.

Nell'intento di evitare una duplicazione di benefici per lo stesso motivo l'ultimo comma dell'articolo prevede che i titoli, i quali daranno luogo a riserva di posti o preferenze nella ammissione alle diverse car-

riere, non sono influenti ai fini della progressione nella carriera medesima. Peraltro, al fine di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale degli enti locali e quello dello Stato, lo stesso comma ammette la valutazione nella carriera del solo servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, nei limiti e alle condizioni previste per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 65. — Mentre l'articolo 223 del testo unico del 1934, sancisce l'obbligatorietà del concorso per la nomina dei soli impiegati amministrativi e tecnici dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, si è ritenuto, in conseguenza della distinzione in tre categorie del personale degli enti locali territoriali, introdotta dall'articolo 60 del disegno di legge di estendere tale prescrizione alla nomina degli ausiliari.

Trova così attuazione, anche in relazione ai dipendenti ausiliari, il disposto della Costituzione, in virtù del quale ai pubblici impieghi non può accedersi che mediante concorso. Peraltro, in ossequio all'autonomia degli Enti locali, viene mantenuta la facoltà degli Enti medesimi di disciplinare le nomine per promozione o concorso interno, ferma restando la competenza degli enti a stabilire, con proprio regolamento, le norme per i concorsi e per la formazione delle Commissioni giudicatrici.

In conformità all'articolo 4 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato e a garanzia degli interessati, si è stabilito che la esclusione dai concorsi può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato. La facoltà di negare l'ammissione al concorso non è, pertanto, insindacabile — come per converso aveva ritenuto il legislatore del 1923 con l'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 — in quanto della medesima può farsi uso solo in quanto il candidato sia privo di uno dei requisiti previsti dall'articolo 62 del disegno di legge in esame o dal regolamento organico.

Allo scopo, poi, di attenuare le conseguenze della legislazione eccezionale, concernente le categorie combattentistiche o assimi-

late, si è previsto, in conformità al primo comma dell'articolo 5 dello Statuto, che le riserve dei posti stabilite per particolari categorie di cittadini non possano complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, quando trattisi di posti per il cui conferimento sia richiesto il diploma di laurea o di scuola media superiore e che l'eventuale riduzione dei posti da riservare, in conseguenza di tale limite, avvenga in misura proporzionale per ciascuna categoria.

Art. 66. — Circa le Commissioni giudicatrici dei concorsi, viene sostanzialmente riprodotto l'articolo 238 del testo unico 1934, modificato dalla legge 27 giugno 1942, numero 851, con opportuni ritocchi, in relazione alla disciplina introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, del quale vengono qui richiamate le disposizioni contenute nell'articolo 3, terzo comma e 8, primo e secondo comma.

Art. 67. — In ordine al periodo di prova, viene radicalmente modificato l'articolo 224 del testo unico 1934, modellandolo parzialmente sull'istituto della nomina in prova previsto per gli impiegati statali dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1957, n. 3, e prescrivendosi rigorose garanzie a tutela dei dipendenti.

Art. 68. — Le nuove formule della promessa solenne e del giuramento sono uguali a quelle previste per i dipendenti dello Stato.

Art. 69. — L'articolo 237 del testo unico 1934, modificato dalla legge n. 851, riguardante l'estensione ai dipendenti locali dei benefici combattentistici previsti per quelli statali, è riprodotto con formula più concisa e comprensiva.

Art. 70. — Circa il dovere di obbedienza e il comportamento in caso di ordine illegittimo, vengono riprodotte le disposizioni dello Statuto degli impiegati dello Stato, con gli opportuni adattamenti suggeriti dalla particolare struttura degli organici degli Enti locali, che comprendono categorie di

personale non in tutto corrispondenti a quella cui sono destinate le norme dello Statuto.

Premessa la disposizione generale che tutti i dipendenti devono eseguire gli ordini inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni, impartite dai superiori gerarchici, l'articolo dispone che gli impiegati e gli ausiliari, che non appartengono a corpi organizzati, ai quali venga impartito un ordine che essi ritengono palesemente illegittimo, devono farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine ma devono eseguire l'ordine stesso che sia stato rinnovato per iscritto.

Dall'obbligo della rimostranza sono quindi eccettuati i salariati che — come si è accennato nel commento all'articolo 60 — corrispondono agli operai dello Stato, e gli ausiliari appartenenti a corpi organizzati, cioè a quei complessi di dipendenti formanti una unità omogenea, sottoposti alla disciplina di un capo e soggetti a particolari doveri di subordinazione, la cui natura, spesso, specialmente negli Enti maggiori, ha carattere di gerarchica militare: tali i corpi dei vigili urbani, delle guardie campestri, eccetera.

Qualora, poi, l'ordine del superiore sia contrario alla legge penale, tutti i dipendenti, a qualunque categoria appartengano, non devono eseguirlo, a meno che la legge stessa precluda loro ogni sindacato.

Tale disposizione si riconnette all'articolo 51 del Codice penale, onde alla dottrina penalistica dovrà farsi riferimento per l'indagine circa la facoltà o meno del sindacato e circa la responsabilità del dipendente che abbia eseguito l'ordine illegittimo o del superiore che lo abbia impartito.

Art. 71. — Per il cumulo di impieghi e per la incompatibilità viene introdotta una disciplina analoga a quella stabilita per gli statali dagli articoli 60 e seguenti del testo unico che li concerne, innovando così agli articoli 239 e 241 del testo unico del 1934, modificati dalla legge n. 851.

Si è ritenuto, inoltre, di estendere anche ai dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi l'obbligo di astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente

a servizi, esazioni, somministrazioni o appalti nell'interesse dei rispettivi enti e delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.

Altra innovazione all'articolo 241 è nello spostamento dal Prefetto all'Amministrazione interessata della facoltà di autorizzare, nei casi previsti, le deroghe al divieto di cumulo ed alle incompatibilità.

Art. 72. — Per la determinazione del trattamento economico dei dipendenti locali si è mantenuto il criterio dell'equa proporzione degli stipendi e salari iniziali con lo stipendio del segretario, con l'espressa previsione che, nella eventualità di assegnazione ai Comuni o ai Consorzi di segretari di diverse qualifiche, occorre assumere come termine di riferimento lo stipendio inerente alla qualifica più bassa. Tale principio — per quanto specialmente nei Comuni più piccoli non sia di agevole applicazione — è sembrato il più rispettoso dell'autonomia locale.

Deve anche soggiungersi che detto principio riguarda solo la determinazione degli stipendi e salari iniziali, lasciando agli enti un ulteriore margine di discrezionalità per la fissazione degli aumenti periodici, i quali, pur nel rispetto del fondamentale criterio della parità di trattamento — che ovviamente deve presiedere alla determinazione delle retribuzioni di tutti i pubblici dipendenti — potranno, entro giusti limiti, essere fissati in misura diversa, per entità o periodi di maturazione, quando ciò sia giustificato dalla necessità di ovviare alla mancanza, per il personale degli Enti, di sviluppo di carriera.

Il progetto estende, poi, esplicitamente al personale degli Enti locali la norma contenuta nel quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — già di fatto applicata in seguito ad una circolare del Ministero dell'interno — disponendo che, in caso di promozione, al personale che gode di stipendio o salario superiore a quello previsto inizialmente nel nuovo grado o qualifica sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio o salario di importo immediata-

mente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Art. 73. — Si estendono al personale dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, nonché delle Aziende municipalizzate o in gestione diretta, le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico sugli impiegati statali, articolo che, come noto, disciplina i diritti derivanti da invenzioni industriali.

Artt. 74-75-76. — Le disposizioni degli articoli 227, 242 e 243 del testo unico del 1934 (modificati gli ultimi due dalla legge n. 851), riguardanti la immodificabilità *in peius* del trattamento acquisito, il pagamento degli stipendi ed i relativi obblighi degli esattori, vengono riprodotti senza modificazioni degne di rilievo.

Art. 77. — Le punizioni disciplinari per il personale dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi vengono ridotte da cinque a quattro (censura, riduzione dello stipendio, sospensione dal grado o dalla qualifica con privazione dello stipendio o del salario, e destituzione), essendo stata soppressa, in conformità a quanto disposto per i dipendenti statali, la « revoca dall'impiego ». Viene però prevista per i salariati, in alternativa con la censura, la possibilità di una sanzione pecuniaria non superiore all'importo di tre giorni di salario.

Art. 78. — La composizione e le modalità di nomina della Commissione di disciplina per il personale dei Comuni e delle Provincie sono disciplinate in modo da conferire una maggiore speditezza al funzionamento di tale organo, nell'interesse del personale e degli Enti interessati.

In base alle attuali disposizioni (articoli 230 e 231 del testo unico del 1934, modificati dalla legge n. 851, e successivamente dall'articolo 14 della legge 9 giugno 1947, n. 530), la Commissione è presieduta dal Presidente del Tribunale o da un Giudice da lui delegato ed è composta da due dipendenti dei Comuni o della Provincia e da due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal rispettivo Consiglio.

La nuova norma, innanzitutto, intende sgravare la Magistratura ordinaria di un compito che, se appare di particolare rilievo nell'ambito dell'ordinamento comunale e provinciale, è certamente di importanza secondaria di fronte alle ben più alte funzioni dell'amministrazione della giustizia civile e penale.

La presidenza della Commissione è stata quindi affidata ad un magistrato dell'istituendo Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente, il quale, mentre offrirà anch'egli sufficienti garanzie di obiettività, unisce a quest'ultima, in virtù dei propri compiti istituzionali, una conoscenza più profonda e immediata della vita amministrativa in tutti i suoi aspetti. Con un'apposita norma transitoria poi (articolo 163 dello schema) si prevede che la funzione del presidente della Commissione verrà svolta, fino a quando non saranno costituiti i Tribunali amministrativi regionali, dal Vice prefetto.

Per quanto riguarda gli altri componenti, non sono previste innovazioni di grande rilievo. Essi infatti sono: *a)* un amministratore di un Ente locale della Provincia; *b)* un segretario comunale; *c)* un consigliere eletto dal Consiglio comunale o provinciale da cui dipende l'incolpato; *d)* un dipendente di un Ente diverso da quello cui appartiene l'incolpato, di grado o qualifica non inferiore al grado o alla qualifica rivestiti da quest'ultimo.

Alla designazione dei due rappresentanti del personale, indicati alle lettere *b)* e *d)*, provvederanno le Associazioni di categoria a carattere nazionale.

Infine, un funzionario della Prefettura, di carriera direttiva, svolgerà le funzioni di segretario.

In virtù della norma che si propone, la Commissione potrà funzionare più speditamente, in quanto dei quattro componenti due, e cioè un amministratore di ente locale e il segretario comunale, sono nominati al principio di ogni anno, insieme con i rispettivi supplenti, il terzo è di diritto un consigliere eletto dal Consiglio comunale o provinciale da cui dipende l'incolpato e solo il quarto, cioè un dipendente di ente locale, dovrà essere nominato di volta in volta.

Ai componenti e al segretario della Commissione spetterà, a carico dell'Ente interessato il gettone di presenza previsto per i componenti delle Commissioni, Consigli o Comitati o Collegi operanti presso Amministrazioni statali.

Art. 79. — Circa la facoltà sostitutiva del Prefetto in materia disciplinare, si dispone che qualora gli organi competenti della Amministrazione comunale, provinciale o consorziale non promuovano o non definiscano i procedimenti disciplinari a carico dei rispettivi dipendenti, il Prefetto inviti gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede egli di ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti stessi e cioè, naturalmente, sentita la Commissione di disciplina, se egli ritenga di dovere applicare una sanzione superiore alla censura.

Per tutto il resto si riproducono, aggiornandole, le disposizioni dell'articolo 232 del testo unico 1934.

Art. 80. — Per il caso di sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare, oltre ad esserne confermata la durata massima in sei mesi (articolo 220 del testo unico del 1934), è prevista, in conformità all'analoga innovazione introdotta per gli statali, la obbligatoria concessione di un assegno alimentare al dipendente sospeso nella misura massima della metà dello stipendio o salario, oltre gli interi assegni per carichi di famiglia, mentre viene soppressa l'autorizzazione prefettizia in ordine alla proroga, per gravi motivi, della sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare.

Art. 81. — Per il trattamento del personale sottoposto a procedimento penale viene parzialmente modificato l'articolo 249 del testo unico 1934, sostituito dalla legge numero 851. Mentre, infatti, questo dispone che i dipendenti possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero, quan-

do vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 8 del suddetto testo unico, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto, l'articolo in esame stabilisce che il personale sottoposto a procedimento penale in genere, può essere sospeso dal servizio in relazione alla gravità dell'imputazione e deve essere obbligatoriamente sospeso allorchè sia stato emesso ordine o mandato di cattura.

Circa le conseguenze del giudicato penale, i rapporti tra esso e il procedimento disciplinare, e la sospensione dal grado del dipendente condannato a pena restrittiva della libertà personale, che non comporti la destituzione, rimangono fermi i principi già previsti dal vigente ordinamento. Analogamente, poi, a quanto disposto dall'articolo 97 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, si è stabilito il termine entro il quale può essere iniziato, a carico del dipendente, il procedimento disciplinare, qualora il procedimento penale si sia concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, per motivi diversi da quelli del quarto comma dell'articolo in esame.

Art. 82. — Per il personale sospeso perchè sottoposto a procedimento penale è prevista la esclusione dagli esami e dagli scrutini di promozione. Al contempo, per le ipotesi di proscioglimento, si è seguito il criterio di non far gravare sul dipendente le conseguenze dannose di una sospensione rivelatasi ingiusta.

Infatti, qualora durante la sospensione del dipendente prosciolto in sede penale siano avvenute promozioni per scrutini, egli viene promosso, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, se riconosciuto nelle forme prescritte più meritevole almeno dell'ultimo promosso in uno degli scrutini, ed è assegnato, nella relativa graduatoria, al posto che gli sarebbe spettato se fosse stato regolarmente scrutinato insieme con i colleghi promossi.

Se le promozioni sono state conferite per esame, il sospeso viene ammesso al primo esame successivo, e, nel caso in cui riporti

una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile nel primo degli esami dal quale venne escluso ovvero in un esame successivo, è collocato nella relativa graduatoria ed è promosso, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data dalla quale la promozione gli sarebbe stata conferita se non fosse intervenuta la sospensione.

Il suaccennato criterio subisce però una limitazione, nel superiore interesse del servizio, allorchè trattisi di promozione a posto unico nel ruolo — il che si verifica frequentemente negli organici dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi — non potendo ammettersi, per ovvii motivi di carattere organizzativo, che in un posto, al quale sono, ordinariamente, annesse mansioni di carattere direttivo, siano in servizio due titolari.

L'articolo dispone perciò che, nel suaccennato caso, al sospeso, che sia riconosciuto più meritevole del dipendente promosso, verrà conferito il posto di grado superiore allorchè esso si renderà vacante, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data dalla quale la promozione gli sarebbe stata conferita se non fosse intervenuta la sospensione.

Tale sistema è apparso possibile soltanto quando la promozione sia stata conferita per scrutinio, poichè il sospeso, dopo la revoca della sospensione, può essere subito scrutinato e designato per la promozione; viceversa il sistema stesso, qualora fosse adottato anche nell'ipotesi di promozione per esame, darebbe luogo a notevoli inconvenienti. Infatti, il dipendente sospeso, dovendo partecipare all'esame successivo in concorrenza con i colleghi che avessero frattanto maturata l'anzianità, dovrebbe essere promosso pur conseguendo un punteggio inferiore a quello ottenuto da questi ultimi, purchè maggiore di quello attribuito al dipendente promosso nell'esame precedente. Ciò posto, nella suaccennata ultima ipotesi, il sospeso riassunto dovrà necessariamente partecipare all'esame successivo a parità di condizioni con gli altri aspiranti alla promozione.

Art. 83. — L'abbandono volontario dell'ufficio, o la prestazione del servizio in maniera da interrompere o turbarne la continuità e la regolarità, sono attualmente contemplati dall'articolo 214 del testo unico del 1934, modificato dalla legge n. 851, e richiamato per tutti i dipendenti dal successivo articolo 234, quali cause di dichiarazione di dimissioni d'ufficio, estesa anche agli istigatori di tali mancanze. Analoga disposizione, contenuta nell'articolo 47 del precedente stato giuridico degli impiegati statali (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), non è stata riprodotta nel nuovo Statuto dei medesimi; questo, peraltro, ha incluso le ipotesi suddette tra le cause di punizioni disciplinari, e cioè di sospensione (articolo 81, lettera *e*), e di destituzione per gli istigatori (articolo 84, lettera *h*), facendo espressamente salva, però, la riserva di cui all'articolo 4 della legge-delega n. 1181 del 1954, che lascia impregiudicato quanto attiene alla tutela degli interessi collettivi e individuali degli impiegati, rinviando su tale punto ad apposita separata disciplina.

Nel presente disegno di legge, la norma proposta, pur accostandosi nella formulazione al citato articolo 214, lo modifica nella sostanza, secondo gli stessi criteri ispiratori del ricordato Statuto, col sostituire alle dimissioni d'ufficio, non aventi carattere disciplinare, le sanzioni punitive della sospensione e della destituzione, con le relative garanzie offerte all'interessato dal procedimento disciplinare. Resta chiaro che circa il delicato problema dello sciopero è da escludere ogni diversità sostanziale di trattamento tra i dipendenti statali e quelli locali; e pertanto, in attesa di quella che ne sarà l'apposita disciplina, occorre sottintendere anche per il personale degli enti locali una riserva identica a quella contemplata nel citato articolo 4 della legge numero 1181, sicchè l'articolo 83 del disegno di legge lascia immutata l'attuale situazione di diritto sull'argomento, altro essendo il suo campo di applicazione.

A tal proposito, è anzi il caso di ricordare che negli stessi termini si è espressa la sentenza n. 46 del 1958 della Corte costi-

tuzionale, respingendo l'eccezione di illegittimità dell'articolo 333 del Codice penale (che sanziona penalmente le ipotesi in questione) in rapporto all'articolo 40 della Costituzione, col chiarire che la norma « non può trovare applicazione allorchè l'abbandono dell'ufficio, servizio o lavoro costituisce semplice partecipazione ad uno sciopero, se ed in quanto questo possa essere considerato legittimo ».

Art. 84. — La indicazione dei reati che comportano la destituzione di diritto, attualmente contenuta nel terzo comma dell'articolo 247 del testo unico 1934, modificato dalla legge n. 851, viene conformata a quella contemplata dall'articolo 85 del vigente testo unico per gli statali.

Art. 85. — In base alle disposizioni in vigore, la destituzione dall'impiego comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

La disposizione in esame, in conformità ai principi vigenti per i dipendenti statali, prevede che, sulla perdita del diritto a pensione dei dipendenti destituiti, qualora essi non siano iscritti alle Casse pensioni dipendenti dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e qualunque sia la causa della destituzione, nonchè sul riacquisto del diritto, nei casi in cui è ammesso per il personale dello Stato, si pronunzi una commissione costituita: da un consigliere di Stato, che la presiede, da due magistrati, di cui uno dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato d'Appello e l'altro della Corte dei conti con qualifica non inferiore a referendario, dal Direttore generale dell'Amministrazione civile e da un rappresentante dell'Ente al quale farà carico la pensione, nel caso che essa debba essere corrisposta (Cassa di previdenza competente, o Ente locale, o I.N.P.S.).

Art. 86. — Con alcune integrazioni ritenute necessarie, la facoltà dei dipendenti locali di dimettersi dall'impiego viene disciplinata secondo modalità analoghe a quelle previste in materia dal testo unico per gli statali.

Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza l'articolo fa rinvio alle disposizioni in vigore, che, per il personale iscritto alle Casse di previdenza presso il Ministero del tesoro — personale che rappresenta la quasi totalità dei dipendenti comunali, provinciali o consorziali — sono l'articolo 6, comma secondo e l'articolo 7, comma primo, lettera c) della legge 11 aprile 1955, n. 379, nonchè l'articolo 26, comma primo, lettera d) della legge 7 luglio 1939, n. 1035, e l'articolo 7, comma secondo della legge 4 febbraio 1958, n. 87.

Per il personale che non ha raggiunto il diritto a pensione e che dovrebbe perciò percepire la sola indennità *una tantum*, va tenuta presente anche la legge 2 aprile 1958, n. 322, la quale, nell'intento di assicurare a tutti i lavoratori una pensione, ha disposto che, per i lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che cessino dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, deve essere costituita la posizione assicurativa in detta forma di assicurazione con il versamento dei relativi contributi. Tali contributi vanno detratti dalla indennità *una tantum* fino alla concorrenza di essa.

Per il personale nei confronti del quale il trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti previsti dall'articolo 59, qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro, e per quanto riguarda la liquidazione, le norme del regolamento dell'Ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo.

Art. 87. — In materia di licenziamento per soppressione di posto, o riduzione di

organico, o inabilità fisica o incapacità professionale è quasi sostanzialmente riprodotta la disciplina di cui all'attuale articolo 233 del testo unico 1934.

Quanto allo scarso rendimento, viene adottata la più benevola espressione « persistente insufficiente rendimento » contenuta nel testo unico delle disposizioni concernenti i dipendenti dello Stato.

In ordine poi allo scioglimento dei corpi organizzati è stata soppressa la disposizione che in precedenza ne prevedeva l'omologazione da parte del Ministero dell'interno.

Art. 88. — In conformità all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni concernenti il personale statale sono previste, quali cause di decadenza dall'impiego, la perdita della cittadinanza italiana, l'accettazione, senza l'autorizzazione del Governo, di una missione o altro incarico da un'autorità straniera e la mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefisso o l'assenza dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni — salvo che il regolamento non preveda un termine più breve. Tali casi erano già previsti come cause di dimissioni d'ufficio dagli articoli 213 e 234 del testo unico 1934 (il primo sostituito dalla legge n. 851). Viceversa, l'altro caso di decadenza, che si verifica quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi, dall'articolo 247 del testo unico 1934, modificato dalla legge n. 851, era previsto come causa di licenziamento con perdita del diritto a pensione.

Va rilevato che la più benevola considerazione che il legislatore ha fatto, in via generale, di tale ultimo caso, non pregiudica l'azione penale a carico del dipendente, qualora ne ricorrano gli estremi.

Per quanto riguarda, poi, il trattamento di quiescenza, in conformità a quanto stabilito per il personale dello Stato, la decadenza non comporta la perdita del diritto, secondo le norme vigenti, qualora non derivi dalla perdita della cittadinanza italiana.

Art. 89. — Nessuna modifica sostanziale è apportata all'articolo 250 del testo unico 1934, modificato dalla legge n. 851, circa il divieto di ricoprire i posti dei dipendenti dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, destituiti, dispensati o decaduti dall'impiego, fino alla definizione degli eventuali ricorsi o alla scadenza dei termini per proporli, mentre si è espressamente disposto che la norma non si applica nei casi di destituzione, esclusa ogni procedura disciplinare, di cui all'articolo 84.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI

1. — CIRCOSCRIZIONI AMMINISTRATIVE E RAPPRESENTANZE

Nel titolo delle norme comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali vengono, come si è già accennato, comprese varie disposizioni, molte delle quali nella legislazione vigente hanno diverso collocamento, ritenendosi particolarmente utile, al fine della razionalizzazione normativa, fondere in unica disposizione diversi articoli che disciplinano la stessa materia per i Comuni e per le Provincie.

Nello stesso titolo vengono, poi, estesi a queste ultime determinati istituti contemplati dalla legislazione vigente solo per i Comuni: e ciò in relazione al cennato criterio di stabilire ogni possibile parallelismo funzionale fra le due categorie di enti.

Art. 90. — In conformità al criterio già illustrato nella parte introduttiva, si sostituisce la forma del decreto del Ministro dell'interno a quello del Presidente della Repubblica, in tutti i provvedimenti indicati agli articoli 266 e 267 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 91. — La facoltà attribuita ad ogni contribuente dall'articolo 325 del testo unico 1915 di far valere in giudizio — ed a sue spese — le azioni spettanti al Comune od una frazione di esso, viene, coll'articolo 91 dello schema, ampliata nel suo contenuto, attribuendola anche ad ogni elettore ed estendendola ai ricorsi alle giurisdizioni amministrative. Si ammette inoltre la costituzione di parte civile del contribuente nei giudizi penali in cui sia interessato il Comune.

Art. 92. — Si estendono poi ai consiglieri provinciali le incompatibilità previste dall'articolo 16 del testo unico 1960, n. 570, nei soli riguardi dei consiglieri comunali: si stabilisce cioè che gli ascendenti e discendenti, agli affini di primo grado, all'adottante, all'adottato, all'affiliante e all'affiliato non sia consentito di far parte contemporaneamente di uno stesso Consiglio comunale o di uno stesso Consiglio provinciale.

L'incompatibilità di cui trattasi viene estesa anche ai coniugi, sembrando l'esclusione di essi in contrasto col sistema, dopo che il legislatore ha conferito anche alla donna il diritto all'elettorato attivo ed alla eleggibilità.

Art. 93. — L'ultima parte dell'articolo 286 del testo unico 1915, relativa alla inefficacia del mandato imperativo, viene soppressa, essendo la inefficacia del mandato stesso logica conseguenza del divieto posto dalla norma suddetta.

Art. 94. — La norma che stabilisce l'incompatibilità della presenza di fratelli in una stessa Giunta comunale o in una stessa Deputazione provinciale ha i suoi precedenti negli articoli 136 e 248 del testo unico 1915.

Nella legislazione comunale e provinciale successiva alla caduta del fascismo le suddette incompatibilità non sono state sancite con espresse disposizioni nè mediante rinvio agli articoli sopra citati del testo unico 1915; gli articoli 10 del testo unico 1960, n. 570, e l'articolo 1 della legge 18 maggio 1951, n. 326, hanno richiamato in

vigore, infatti, le sole disposizioni del testo unico 1915 concernenti le attribuzioni ed il funzionamento degli organi istituzionali del Comune e della Provincia.

Ripristinando l'incompatibilità di cui trattasi, si colma una lacuna della legge, in ossequio a esigenze di ordine generale: essendo, infatti, le Giunte e le Deputazioni costituite da un ristretto numero di componenti, la eccessiva preponderanza che in esse dovessero esercitare più membri di una stessa famiglia non potrebbe risolversi che in un danno degli interessi dell'ente.

Non viene, invece, riprodotto il n. 2 del citato articolo 248 del testo unico 1915, relativo all'incompatibilità per « gli stipendiati dello Stato » a far parte della Deputazione, ritenendosi tale norma in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione.

Art. 95. — La norma proposta riunisce insieme, con una più appropriata formulazione, le disposizioni contenute nell'articolo 141 e nel n. 11 dell'articolo 250 del testo unico 1915, per definire il rapporto fiduciario intercorrente fra le Giunte e le Deputazioni ed i rispettivi Consigli.

Art. 96. — L'introduzione dell'istituto della revoca delle Giunte municipali, delle Deputazioni provinciali o di uno o più dei loro componenti è intesa anch'essa a colmare una lacuna del vigente ordinamento comunale e provinciale.

Allo stato della legislazione, infatti, l'istituto della revoca da parte del Consiglio è previsto unicamente nei riguardi del Sindaco, mentre nessuna norma contempla l'esercizio di analoga facoltà rispetto ai singoli assessori o alle Giunte nel loro complesso, che pure ripetono, come il Sindaco, la nomina dalla fiducia consiliare.

Nè — come ha confermato il Consiglio di Stato con parere reso nell'adunanza del 30 dicembre 1950 — sarebbe ammissibile, nel silenzio della legge, desumere un discrezionale potere di revoca da parte del Consiglio comunale, anche nei riguardi degli assessori e delle Giunte mediante interpretazione estensiva del citato comma primo dell'articolo 149, risolvendosi la revoca stes-

sa in una limitazione all'esercizio di un diritto soggettivo, il diritto alla carica.

La legislazione vigente non consente, pertanto, di ovviare agli inconvenienti talora gravi, cui può dar luogo il contrasto fra il singolo assessore o l'intera Giunta ed il Consiglio, allorquando, persistendo l'assessore o la Giunta nel rifiuto di rassegnare le dimissioni, malgrado la constatata sfiducia del Consiglio, venga a determinarsi, nel primo caso, una situazione di evidente incompatibilità morale, e, nel secondo caso, un aperto ed insanabile conflitto tra i due organi deliberativi dell'Amministrazione locale, che, pregiudicando il normale funzionamento dei servizi dell'Ente, rende, allo stato, indispensabile l'intervento sostitutivo dell'autorità di vigilanza e, spesso, lo scioglimento, da parte del Governo, della rappresentanza consiliare.

Dei gravi inconvenienti summenzionati si è reso conto il legislatore il quale, nella legge sull'ordinamento regionale, ha previsto espressamente, circondandola di opportune cautele e garanzie, la facoltà del Consiglio regionale — in relazione all'articolo 126, primo comma, della Costituzione della Repubblica — di revocare il Presidente, taluno o tutti i membri della Giunta regionale.

Con l'articolo dello schema si propone, dunque, a questo riguardo, una innovazione che è stata anche vivamente auspicata dalla dottrina e che, infine, formò oggetto di apposito disegno di legge, d'iniziativa degli onorevoli Martino Gaetano, Migliori, Russo Carlo e Lucifredi, nella passata legislatura approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati.

Nell'articolo in esame l'istituto della revoca viene disciplinato in modo uniforme, sia nei riguardi della Giunta che nei riguardi del Sindaco, del quale ultimo si occupa attualmente l'articolo 149 del testo unico 1915.

Da notare che il contenuto di quest'ultima norma trova nel disegno di legge una sistemazione diversa da quella che ha attualmente nel testo unico del 1915, sia perchè collocato tra le disposizioni comuni, sia perchè suddiviso tra la revoca, prevista dall'articolo in esame, e le altre forme ecce-

zionali di sospensione o cessazione della carica, disciplinate dal successivo articolo 150 del disegno (incluso nel Capo dei « Controlli ») il quale abroga espressamente la norma suddetta.

Per le considerazioni premesse nei cenni illustrativi circa i riflessi delle norme concernenti i Comuni sull'ordinamento della Provincia, l'istituto della revoca viene esteso anche al Presidente dell'Amministrazione provinciale ed alla Deputazione provinciale. Al fine, tuttavia, di evitare che si faccia dell'istituto un uso indiscriminato e non rispondente alle obiettive esigenze della vita amministrativa locale, si è previsto per la validità della deliberazione di revoca il *quorum* dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 97. — Analogamente a quanto è stato stabilito agli articoli 18 e 39 in ordine alla surrogazione del Sindaco e del Presidente dell'Amministrazione provinciale, si dispone che i Consigli sono tenuti a procedere, quando si renda necessario, alla sostituzione delle Giunte, delle Deputazioni o di alcuno degli assessori o dei deputati provinciali entro un mese dalla data in cui si è verificata la vacanza.

La disposizione ha lo scopo di evitare che le Giunte e le Deputazioni siano poste in condizione di non poter funzionare regolarmente per lunghi periodi a causa della negligenza dei rispettivi Consigli.

Art. 98. — La nuova disposizione, destinata a sostituire l'articolo 150 del testo unico 1915, disciplina, con criteri uniformi, il giuramento che il Sindaco e il Presidente dell'Amministrazione provinciale debbono prestare prima di entrare in funzione.

Art. 99. — Criteri altresì uniformi vengono introdotti per la supplenza dei predetti organi in caso di assenza o impedimento, regolando anche espressamente la eventualità della temporanea sostituzione del titolare dell'ufficio di Sindaco o di Presidente dell'Amministrazione provinciale, qualora si verifichi una vacanza negli uffici stessi e fino a quando non si provveda alla loro sostituzione.

Art. 100. — Vengono estese, in quanto applicabili, anche alle elezioni del Sindaco e del Presidente dell'Amministrazione provinciale le disposizioni penali intese a proteggere la regolarità delle operazioni per la elezione dei consiglieri.

2. — ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Art. 101. — La norma che qui si propone e con la quale si sancisce il divieto di far svolgere nella sede del Comune o dell'Amministrazione provinciale attività o manifestazioni che non siano proprie dell'Ente o non interessanti la generalità dei cittadini, è stata introdotta per soddisfare l'esigenza, vivamente avvertita soprattutto sotto il profilo dell'ordine pubblico, di evitare ogni possibile deviazione delle Amministrazioni locali dalla più rigorosa imparzialità.

Art. 102. — Sostituendo le frammentarie disposizioni attualmente desumibili dal testo unico 1915 e dal testo unico 1960, n. 570, viene previsto che la prima adunanza dei Consigli ha luogo entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, e che la relativa convocazione è disposta dal Sindaco o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale uscenti, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora il Sindaco o il Presidente non provvedano, la convocazione è disposta dal Prefetto, mentre la presidenza provvisoria dell'assemblea spetta al consigliere anziano nuovo eletto.

La disposizione è volta a disciplinare in modo preciso a chi spetti di compiere alcune formalità essenziali che debbono precedere ed accompagnare lo svolgimento della prima adunanza dei Consigli neo-eletti, che, per gli adempimenti da svolgere nel corso della medesima, assume importanza del tutto speciale.

Con l'espressa attribuzione della presidenza provvisoria del Consiglio al consigliere anziano nuovo eletto, si ritiene eliminato al riguardo ogni motivo di perplessità e di discussione cui ha dato luogo la formula imprecisa della legge vigente, che

non stabilisce in modo chiaro a chi spetti la presidenza delle adunanze nelle quali i Consigli comunali provvedono ai primi importanti adempimenti, elezione del Sindaco, elezione degli assessori (per i Consigli provinciali, invece, le norme in vigore non danno luogo a dubbi).

La soluzione proposta, che sembra più rispondente alle esigenze del sistema democratico, è, d'altra parte, conforme al voto espresso dalla maggioranza degli studiosi e degli amministratori comunali.

Art. 103. — Un'unica norma sostitutiva degli articoli 124 e 129 (modificato dall'articolo 23 del regio decreto del 1923, n. 2839), 235 (modificato dall'articolo 85 del regio decreto del 1923, n. 2839) e 236 del testo unico 1915, perfeziona ed unifica la disciplina delle convocazioni dei Consigli comunali e provinciali, adeguandola alle più moderne caratteristiche ed esigenze di funzionamento di tali organi, ed eliminando taluni dubbi interpretativi sorti in ordine alle norme vigenti.

La distinzione tra sessioni « ordinarie » e « straordinarie » si rivela ormai anacronistica: i compiti sempre crescenti e sempre più complessi delle Amministrazioni non consentono che l'attività normale dei Consigli possa esaurirsi in due limitati periodi fissi dell'anno, sicchè le adunanze « straordinarie » dei Consigli stessi sono andate intensificandosi al punto da costituire la regola e non più l'eccezione. Si può anzi affermare che sono sostanzialmente cadute in desuetudine le disposizioni dei citati articoli circa l'epoca delle sessioni e gli affari da trattare in ciascuna di esse. D'altra parte, i termini entro i quali i Consigli debbono provvedere a specifici adempimenti sono stabiliti con esattezza in opportuna sede.

Pertanto, pur reputandosi opportuno tener ferma una riunione annuale nella prima decade di ottobre (e ciò in relazione all'approvazione dei bilanci) non si parla più di ordinarietà o straordinarietà delle altre convocazioni.

Viene anche soppresso l'autonomo potere attualmente conferito al Sindaco, considerato che esso è già di fatto assorbito in

quello della Giunta, per il rinvio che il vigente quarto comma dell'articolo 124 del testo unico 1915 opera all'articolo 139, in ordine alla fissazione del giorno, attribuita alla Giunta medesima. Più correttamente, perciò, l'iniziativa del Sindaco potrà esplicarsi attraverso la convocazione della Giunta, di sua spettanza, e la proposta ad essa di convocare il Consiglio.

Vengono tuttavia fatte salve le eventuali decisioni che in materia di adunanze e di ordini del giorno possono aver adottato i Consigli, e che già negli articoli 15 e 36 dello schema si erano previste come limitative della competenza delle Giunte e delle Deputazioni. Si ritiene, infatti, in aderenza ai principi democratici, che i massimi organi rappresentativi e deliberativi non possano estraniarsi da eventuali determinazioni in merito all'ordine e al tempo dei propri lavori.

Eliminata la convocazione d'ufficio da parte del Prefetto prevista dall'articolo 124 del testo unico 1915 per i Consigli comunali, la norma ora proposta limita l'iniziativa del Prefetto ad una « richiesta », sul modello vigente per la convocazione dei Consigli provinciali, lasciandosi agli organi locali di stabilire la data. Per la convocazione richiesta da un terzo dei consiglieri, viene precisato che tale proporzione si riferisce ai consiglieri « in carica », risolvendosi così un dubbio più volte prospettato.

Non viene riprodotto il sesto comma dell'articolo 124, che prescrive la partecipazione al Prefetto del giorno e dell'oggetto della convocazione, poichè il successivo articolo 104 del disegno di legge prevede che gli avvisi di convocazione debbono essere comunicati anche al Prefetto.

Art. 104. — Circa le modalità della convocazione, viene egualmente unificata la disciplina prevista per i Consigli comunali e provinciali dagli articoli 125 e 237 del testo unico 1915 e 61 del regio decreto n. 2839 del 1923, senza modifiche di rilievo, salvo quella conseguente all'aver abolito la distinzione tra sessioni ordinarie e straordinarie — onde viene prescritto in ogni caso il termine di cinque giorni per la comuni-

cazione degli avvisi — nonchè (come si è già accennato l'obbligo di comunicare i medesimi anche al Prefetto.

Art. 105. — Innovazioni sostanziali alle norme vigenti in materia vengono apportate in ordine al numero legale per la validità delle adunanze consiliari.

Infatti, mentre gli articoli 127 e 239 del testo unico 1915 richiedono, agli affetti della validità delle sedute consiliari di prima convocazione, l'intervento della metà dei consiglieri assegnati, rispettivamente, al Comune ed alla Provincia, la nuova norma prescrive, invece, al riguardo, la partecipazione della « maggioranza » — cioè della metà più uno — dei consiglieri suddetti: e ciò allo scopo di meglio coordinare il precetto legislativo in materia col disposto dell'articolo 8, lettera B, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, eliminando l'incongruenza dell'attuale ordinamento per cui, mentre da un canto — con questa ultima norma — si stabilisce la necessità della integrale rinnovazione di un Consiglio comunale che abbia perduto la metà dei componenti, dall'altro — ai sensi del citato articolo 127 del testo unico 1915 — deve ammettersi che il Consiglio stesso possa continuare ancora a deliberare validamente sino alla indizione dei comizi per le nuove elezioni.

La nuova norma prescrive, inoltre, che le sedute di seconda convocazione dei Consigli comunali — in analogia a quanto dispone l'articolo 239 del testo unico 1915 nei riguardi dei Consigli provinciali — non siano valide se alle medesime non intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

L'articolo 127 del testo unico 1915 — come è noto — dispone, invece, che le adunanze suddette siano valide quando alle stesse partecipino solo quattro consiglieri.

L'innovazione, oltre che a stabilire, anche in questo campo, un certo parallelismo fra l'ordinamento dei Comuni e quello delle Provincie, mira a far sì che pure le deliberazioni dei Consigli comunali siano adottate con l'intervento di un idoneo numero

dei designati dal corpo elettorale alla gestione della civica azienda.

Come si è già accennato nella parte introduttiva, restano in vigore gli speciali *quorum* attualmente stabiliti dagli articoli 190, 259 e 310 del testo unico 1915, i quali richiedono il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica, che non sia peraltro mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati, per le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, riguardanti i mutui, le spese facoltative e vincolanti il bilancio per oltre cinque anni e le sovrimposte in eccedenza al limite normale. Rimangono, altresì, salvi i *quorum* attualmente richiesti per la elezione del Sindaco e del Presidente dell'Amministrazione provinciale, rispettivamente dagli articoli 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Art. 106. — Ad un particolare rigore è ispirata la comminatoria di decadenza per i consiglieri i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive.

Tale rigore è giustificato dalla esigenza di evitare che l'eletto consideri la carica come titolo onorifico e non come impegno preciso a soddisfare gli obblighi che gli derivano dall'accettazione del mandato. Esso giova, oltre tutto, a sviluppare il sentimento delle responsabilità civiche, colpendo le più gravi manifestazioni di negligenza nell'adempimento dei principali doveri del pubblico amministratore.

Non si è in proposito ritenuto di considerare espressamente il « regolare congedo », quale motivo atto ad evitare la decadenza, in analogia a quanto era previsto dall'articolo 188 della legge comunale e provinciale del 1865, poichè la formula più ampia dei « giustificati motivi » non esclude che, fra i motivi stessi, possa comprendersi anche il regolare congedo.

Art. 107. — Le disposizioni del primo comma dell'articolo 290 del testo unico 1915 vengono riprodotte con le seguenti variazioni: a) poichè l'articolo ha sede nel ti-

tolo concernente le norme comuni alle Amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, è sembrato opportuno, per motivi di sistematica, eliminare dal suo testo il riferimento ai membri della Giunta provinciale amministrativa e formulare tra gli articoli che disciplinano la composizione ed il funzionamento di tale organo una norma particolare (articolo 160) che estende ai membri di esso la disposizione in esame; b) allo scopo di rendere più efficace il divieto sancito dal primo comma dell'articolo, si è ritenuto di prescrivere l'obbligo per gli amministratori dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi di allontanarsi dalla sala delle adunanze nei casi in cui si trovino in conflitto di interessi con l'ente in ordine a un determinato affare.

Con una lieve modificazione del primo comma dell'articolo 290, poi, l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze viene qui esteso anche ai casi in cui gli affari suddetti siano trattati in seduta pubblica, dal momento che l'attuale differenziazione nella disciplina di tale particolare aspetto della incompatibilità non appare giustificata. Il divieto sancito dal comma dell'articolo in questione viene esteso anche al segretario dell'ente.

Non si è ritenuto, invece, di riprodurre il secondo comma dello stesso articolo 290 del testo unico 1915 sia per ragioni sistematiche, in quanto si tratta di una norma sostanziale inserita in una disposizione di contenuto procedurale, sia perchè — in ordine agli effetti sostanziali — il prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse degli enti cui appartengono è addirittura causa di ineleggibilità alla carica di consigliere, già prevista in opportuna sede.

Come si è detto, poi, tale divieto è stato esteso, all'articolo 71 del disegno di legge, ai dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi.

Art. 108. — L'obbligo del deposito nella sala delle adunanze delle proposte e degli atti relativi alle medesime, è, dall'articolo 292 del testo unico 1915, previsto unicamen-

te per gli affari da trattarsi durante le sessioni periodiche ordinarie. Poichè, come si è visto, il disegno di legge contempla la abrogazione delle norme, ormai anacronistiche, contenute negli articoli 129 e 131 del testo unico 1915, circa le « sessioni » dei Consigli comunali, è necessario anche eliminare dall'articolo 292 il riferimento alle « tornate periodiche ordinarie »: ed a ciò si provvede con la disposizione in esame.

Art. 109. — Sembra eccessiva, ai fini di assicurare il normale svolgimento delle adunanze consiliari, la disposizione dell'articolo 297 del testo unico 1915, che attribuisce al Presidente dell'assemblea la facoltà di ordinare, oltre la espulsione dall'uditorio, anche l'arresto per ventiquattro ore, di chiunque sia causa di disordini durante le sedute pubbliche.

La disposizione potrebbe apparire in contrasto con lo spirito dell'articolo 13 della Costituzione, che vieta ai pubblici poteri di limitare in qualsiasi modo la libertà della persona, all'infuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, nei quali non può procedersi se non su ordine motivato della autorità giudiziaria; solo ove ricorrano motivi « eccezionali di necessità ed urgenza », è consentito, con opportune rigorose garanzie, all'autorità di pubblica sicurezza di adottare, al riguardo, provvedimenti provvisori, in luogo dell'autorità giudiziaria.

Si propone, perciò, che il Presidente dell'assemblea possa semplicemente disporre l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine, facendole constare nel processo verbale.

Art. 110. — Circa il numero legale per la validità delle riunioni della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, e la maggioranza necessaria per la validità delle loro deliberazioni, è prevista un'unica norma, risultante dalla fusione degli articoli 138 e 252 del testo unico 1915, che regolano distintamente la stessa materia per ciascuno degli organi suddetti.

Art. 111. — Anche in ordine all'adozione da parte delle Giunte e delle Deputazioni,

in casi di urgenza, di deliberazioni di competenza dei rispettivi Consigli, si prevede la fusione degli articoli 140 e 251 del testo unico 1915, rispettivamente modificati dagli articoli 27 e 89 del regio decreto n. 2839 del 1923, che regolano distintamente la materia nei riguardi della Giunta municipale e della Deputazione provinciale.

Si è però ritenuto opportuno precisare normativamente che la disposizione in parola non possa applicarsi riguardo alle deliberazioni concernenti i regolamenti generali, l'approvazione del bilancio e le modificazioni del trattamento economico del personale, dal momento che questi provvedimenti, in ordine all'adozione dei quali sarebbe comunque assai difficile poter ipotizzare la sussistenza delle circostanze che legittimano la procedura delle deliberazioni d'urgenza, non devono, per loro natura, sottrarsi alla meditata disamina del massimo organo deliberante.

Viene eliminato, infine, il riferimento — contenuto nei citati articoli del testo unico 1915 — all'obbligo della pubblicazione all'albo pretorio, essendo l'obbligo medesimo esteso dalle disposizioni degli articoli 27 e 43 dello schema a tutte le deliberazioni delle Amministrazioni comunali e provinciali.

Per altro verso, si rende più rigorosa la procedura per la ratifica da parte dei Consigli nella loro prima successiva adunanza, disponendosi che la mancata inclusione delle deliberazioni d'urgenza nell'ordine del giorno dell'adunanza predetta ne comporta l'immediata decadenza dalla data della stessa adunanza.

Artt. 112-113. — La modifica del secondo comma dell'articolo 284 del testo unico 1934, già modificato dall'articolo 15 della legge 1947, n. 530, fu introdotta nella scorsa legislatura dalla Camera, su proposta della Commissione, in sede di approvazione del progetto-stralcio in materia di controllo, più volte richiamato nella presente relazione. Tale modifica, intesa ad alleggerire i controlli stessi anche nel settore delle spese per lavori od acquisti, viene accolta nello schema, ulteriormente elevando a lire 1.000.000 il valore massimo dei

progetti, perizie e preventivi per forniture o lavori, di cui è consentita la redazione in forma sommaria, valore fissato in lire 400 mila nel testo approvato dalla Camera.

Anche nel settore delle opere pubbliche, lo schema accoglie le innovazioni apportate dal testo predetto all'articolo 285 del testo unico 1934, già modificato dall'articolo 16 della legge n. 530, ed intese sia ad elevare i limiti massimi di valore per l'esenzione dai prescritti pareri favorevoli, sia ad adeguare le norme suddette al nuovo ordine di competenze risultante dal decentramento dell'Amministrazione dei lavori pubblici (decreto-legge 30 giugno 1955, n. 1534). Si è ritenuto pertanto di rielaborare e sostituire per intero il testo dell'articolo 285, introducendovi le innovazioni in parola, puntualizzando il procedimento ed eliminando l'autorizzazione del Prefetto, che appare oltre tutto superflua, per la dispensa dalla redazione del progetto di massima per opere pubbliche di notevole importanza, nei casi in cui risulta evidente la possibilità di fronteggiare la spesa relativa.

Art. 114. — Nel riconoscimento della sempre crescente importanza delle esigenze tecniche nella moderna vita degli Enti, si prevede la possibilità che più Comuni abbiano insieme un ufficio tecnico; mentre viene prevista normativamente la possibilità dei Comuni stessi di avvalersi anche dell'ufficio tecnico provinciale. Si favoriscono in tal modo le esigenze dei Comuni più piccoli, e d'altra parte si mettono le Province in condizione di corrispondere ai voti ripetutamente formulati di potenziare l'assistenza tecnica a favore dei Comuni compresi nell'ambito provinciale.

3. — FINANZA E CONTABILITÀ

a) Il patrimonio

Art. 115. — Alcuni emendamenti vengono apportati anche all'articolo 291 del testo unico del 1934, che disciplina l'impiego dei fondi disponibili dei Comuni e delle Province e l'investimento di capitali che, per la loro provenienza, sono destinati a tra-

sformazioni o accrescimenti patrimoniali. Viene eliminata, infatti, ogni preventiva autorizzazione da parte della Giunta provinciale amministrativa per il deposito presso istituti diversi da quelli indicati, sostituendosi a tale garanzia la prescrizione della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Ispirata all'accresciuto dinamismo della vita economica, ed al sempre maggiore intervento in essa degli enti pubblici, è la innovazione secondo cui per i cespiti da destinare a patrimonio non è più prescritto l'impiego in titoli nominativi dello Stato, bensì il generico obbligo di reimpiego in beni patrimoniali o demaniali.

b) Servizi e contratti

Art. 116. — L'articolo 294 del testo unico del 1934, al terzo comma, stabilisce che, per i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia il capitolato generale per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavoro e forniture (che deve essere deliberato dalle Province e dai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e capoluoghi di provincia), può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il Consiglio di Prefettura.

Con le modifiche previste dallo schema, si è voluto rendere sempre obbligatoria per la Giunta provinciale amministrativa la predisposizione di tale capitolato per i Comuni minori, mentre si è eliminato il preventivo parere del Consiglio di Prefettura, non ritenuto necessario.

Art. 117. — L'articolo 296 del testo unico del 1934 stabilisce che i contratti, eccedenti i limiti di valore, entro i quali è consentito prescindere dalla pubblica gara senza autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente sino a quando non riportino il visto di esecutività del Prefetto. Esso stabilisce, come è noto, una speciale garanzia che si traduce in un preventivo esame di legittimità e di merito dell'autorità governativa, che non sospende, però, gli impegni contrat-

tuali dell'altra parte, la validità dei quali decorre dal momento della stipulazione e della firma del contratto.

In armonia ai criteri direttivi esposti nella prima parte della relazione, mentre si è riaffermata la necessità che i contratti riportino il visto del Prefetto per impegnare l'Ente, non si è ritenuto di mantenere la facoltà del Prefetto di denegare il visto « per gravi motivi di interesse dell'ente o per altri motivi di interesse pubblico », concretando tale facoltà un atipico controllo di merito ad opera del Prefetto, che appare ormai superato nella generale revisione che lo schema ha apportato a tale forma di controllo.

c) Mutui

Art. 118. — In materia di mutui — sostituendo l'articolo 299 del testo unico del 1934, e successive modificazioni — si stabilisce che i Comuni e le Province possono contrarne per provvedere sia al finanziamento di opere pubbliche occorrenti per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge, sia al pagamento di debiti scaduti, di debiti dipendenti da condanne o da transazioni divenute esecutive, ovvero di spese straordinarie che attengano ad un pubblico servizio o ad altre finalità previste dalla legge, in conformità alla nuova classificazione dei compiti introdotta dagli articoli 11 e 31.

Con la soppressione della discriminazione delle spese in obbligatorie e facoltative, infatti, è apparso necessario eliminare la limitazione contenuta nel primo comma dell'articolo 299 ed attribuire ai Comuni ed alle Province la facoltà di deliberare l'assunzione di mutui per il finanziamento di qualsiasi opera pubblica, purchè ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti dalla legge.

Si è pure soppressa, perchè ritenuta superflua, la norma la quale stabilisce che le opere pubbliche da finanziare debbano essere « debitamente autorizzate e che i relativi progetti tecnici abbiano riportato, oltre al visto dell'ingegnere capo del Genio civile, il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi in cui esso sia prescritto a norma dell'articolo 285 », es-

sendo evidente che sia l'organo deliberante sia l'organo di controllo non potrebbero, rispettivamente, adottare la deliberazione di assunzione di un mutuo ed esercitare il controllo sulla medesima senza conoscere l'importo dell'opera da finanziare, il quale non può ovviamente essere determinato se non in base ad un progetto approvato previo esame da parte degli organi tecnici.

Viene pure eliminata la norma contenuta nel punto terzo dell'articolo in esame, concernente la garanzia dell'ammortamento ed i mezzi per il pagamento delle annualità dovute al mutuante, essendo pacifico che l'interesse a pretendere la prestazione di idonea garanzia riguarda il mutuante e non già il mutuatario e che, inoltre, non sembra possibile spingere oltre l'esercizio finanziario la valutazione della possibilità da parte dell'ente mutuatario di fronteggiare l'onere derivante dal servizio di ammortamento dei prestiti.

d) Esercizio finanziario, bilanci e conti

Art. 119. — La vigente legislazione sugli enti locali territoriali non disciplina l'istituto dell'esercizio provvisorio, al quale, tuttavia, si fa largo ricorso da parte dei Comuni e delle Province, per le difficoltà che frequentemente si frappongono all'esecutività del bilancio prima dell'inizio dell'esercizio finanziario cui esso si riferisce: difficoltà dovute sia a particolari situazioni ambientali che impediscono ai Consigli comunali e provinciali di deliberare il bilancio di previsione nel termine fissato dalla legge, sia alla ristrettezza del tempo a disposizione delle Giunte provinciali amministrative o della Commissione centrale per la finanza locale per un approfondito esame e controllo dei preventivi stessi.

L'introduzione, quindi, nella legislazione sugli enti locali di norme intese a disciplinare razionalmente l'istituto risponde ad una esigenza da tempo avvertita dagli amministratori, i quali si trovano oggi nella necessità di infrangere la norma contabile che vieta l'assunzione di impegni o, peggio ancora, l'ordinazione di spese non ancora auto-

rizzate in bilancio in pendenza del procedimento di formazione del preventivo, per non paralizzare il funzionamento dei servizi.

Con l'articolo in esame si provvede a colmare la cennata lacuna della vigente legislazione, stabilendo al primo comma che, qualora entro la data d'inizio dell'esercizio al quale si riferisce, il bilancio di previsione non sia divenuto esecutivo, ne è autorizzata — *ope legis* — ai Comuni ed alle Provincie la gestione provvisoria entro i limiti, per ciascun mese o frazione di mese, di un dodicesimo delle somme stanziati nell'ultimo bilancio approvato. Nel secondo comma si prevede, poi, la possibilità di eccedere il limite anzidetto per fronteggiare impegni indilazionabili differiti o pluriennali di carattere straordinario, che siano già stati validamente assunti, sempre che il ritardo nel loro soddisfacimento rechi pregiudizio all'Ente.

È da notare che una disposizione analoga è già prevista nel nostro sistema, a proposito dei bilanci delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (art. 34, secondo comma del regolamento di contabilità per la esecuzione della legge 17 luglio 1890 sulle Istituzioni di assistenza e beneficenza, approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99).

Non si è ritenuto di poter accogliere il principio al quale si ispira la norma contenuta nell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, di consentire cioè l'esercizio provvisorio, sia pure limitato nel tempo, del bilancio relativo all'esercizio al quale si riferisce, per l'ovvia ragione che, mentre per lo Stato gli stanziamenti di bilancio riguardano spese autorizzate con leggi precedenti, quelli previsti nei bilanci comunali e provinciali possono anche riferirsi a spese programmate, ma il cui impegno non sia ancora perfezionato nei modi di legge.

Nè, d'altra parte, si è potuta accogliere la limitazione a quattro mesi della durata massima dell'esercizio provvisorio stabilita dal citato precetto costituzionale, in quanto l'organo di controllo ha prefisso un termine per l'esame delle relative deliberazioni (art. 147).

Art. 120. — Nel sistema dell'attuale legge comunale e provinciale, i Comuni e le Provincie formano annualmente un bilancio finanziario di competenza, che, per le sue caratteristiche, è anche detto « giuridico » o « di diritti ed obblighi ».

Tale bilancio — che viene compilato seguendo un vecchio schema predisposto al principio del secolo — risponde bene alle esigenze del controllo, ma non tiene alcun conto delle esigenze di ordine economico in relazione sia alla determinazione del costo dei singoli servizi sia alla valutazione dell'apporto dei Comuni e delle Provincie al potenziamento della economia locale.

Tale grave lacuna, maggiormente sentita oggi, in conseguenza dell'obbligo del Governo di presentare annualmente al Parlamento una relazione generale sulla situazione economica del Paese, può essere colmata attraverso la strutturazione di un nuovo bilancio che, pur conservando le caratteristiche essenziali chiaramente indicate nel primo comma dell'articolo 303 del testo unico 8 marzo 1934, n. 383, consenta di corrispondere alle cennate esigenze di ordine economico.

L'articolo in esame, appunto, si propone di conseguire le finalità anzidette.

Art. 121. — Il primo comma dell'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, dispone che i bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferiscono. Tale data si è già dimostrata in pratica di difficile osservanza.

Di qui l'opportunità di fissare al 30 novembre la deliberazione del bilancio nella previsione che la proroga di un mese e mezzo, rispetto al termine attuale, incoraggi ad affrettarne la definizione nei termini di legge, limitando con ciò anche il ricorso all'esercizio provvisorio.

D'altronde, per rafforzare l'efficacia del nuovo termine e per prevenire la deplorabile possibilità della sua inosservanza ad opera di amministratori negligenti, si è riba-

dito espressamente che il suo decorso puro e semplice legittima il Prefetto a provvedere d'ufficio alla compilazione ed alla deliberazione del bilancio, a mezzo di un Commissario.

Art. 122. — Ai sensi dell'articolo 307 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è obbligatoria l'iscrizione in bilancio del disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, mentre è in facoltà dell'Amministrazione di applicare l'eventuale avanzo degli esercizi stessi.

Tale discriminazione, ispirata ad un criterio di prudenza nella utilizzazione di rimanenze attive degli esercizi precedenti, vulnera un principio fondamentale della finanza pubblica, secondo il quale non è lecito all'ente impositore esercitare la potestà tributaria per prelevare dal reddito dei cittadini somme maggiori di quelle occorrenti per assicurare il soddisfacimento dei bisogni pubblici.

È evidente che quando l'Ente dispone di un avanzo di amministrazione vuol dire che nei precedenti esercizi non ha esattamente proporzionato i prelievi tributari al fabbisogno di spesa, per cui sembra rispondere ad un sano criterio giuridico-finanziario che tale avanzo venga destinato a coprire parte del fabbisogno del nuovo esercizio, così da permettere l'alleggerimento o, quanto meno, il contenimento della pressione fiscale.

La norma che si propone di sostituire al citato articolo 307 è ispirata appunto a tale criterio.

Com'è noto, la perenzione — istituto proprio della finanza pubblica — non comporta di per sè l'estinzione del diritto del creditore, ma unicamente l'eliminazione contabile del suo credito dal conto dei residui, ferma restando la possibilità di far luogo all'estinzione del credito stesso, in conto competenza degli esercizi successivi, a richiesta dello avente diritto. Essa, perciò, risponde ad esigenze essenzialmente pratiche, come quelle della semplificazione delle scritture contabili e della eliminazione di partite passive di esercizi chiusi, presumibilmente fittizie, per le quali, cioè, non esi-

stano impegni validamente assunti (cosiddetti residui contabili).

È però evidente che, per conseguire appieno i risultati pratici che costituiscono la ragione d'essere dell'istituto, la perenzione dev'essere breve, così da imprimere un ritmo celere alla dinamica della revisione dei residui passivi.

Con l'abbreviazione della perenzione da 5 anni (articolo 213 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297) a 3, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 122, si vuole, appunto, risolvere il grave problema della permanenza nel conto dei residui di numerose partite arretrate, le quali alterano ovviamente la reale consistenza dell'avanzo o disavanzo di amministrazione.

Il comma citato mira, altresì, a meglio armonizzare l'istituto amministrativo della perenzione con quello della prescrizione, previsto nel libro VI, titolo V, del Codice civile.

Artt. 123-130. — Particolare importanza rivestono le disposizioni relative ai conti consuntivi dei Comuni e delle Provincie. Nel conto, infatti, è descritto il risultato economico finanziario della gestione e si dimostra quale uso abbiano fatto gli amministratori delle facoltà ad essi conferite col bilancio preventivo.

L'approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie, regolata dagli articoli 308-311 del testo unico 1934, che riproducono all'incirca le norme degli articoli 317 e 318 del testo unico del 1915 e quelle del Capo VII del Regolamento del 1911, richiede il deferimento in ogni caso del consuntivo alla giurisdizione contabile.

La complessità e la durata di tale procedura ebbe a determinare generalmente una paralisi del servizio, che si è, in alcuni casi, protratta per molti anni, sino a quando, cioè, non furono adottate norme particolari al fine di eliminare l'inconveniente.

Anche in epoca in cui vigevano in materia le norme del testo unico del 1915 si ebbero a verificare analoghi inconvenienti, ai quali venne posto rimedio con l'adozione di norme speciali, che contemplavano una proce-

dura abbreviata e sommaria per l'approvazione del conto (regi decreti 4 febbraio 1928, n. 355, 29 aprile 1923, n. 1161 e 24 settembre 1923).

E proprio l'esperienza acquisita con l'applicazione dei cennati decreti del 1923 ha, anche in epoca recente, suggerito l'opportunità di ripristinare, come è stato attuato, sia pure in via transitoria, con decreto-legge 21 aprile 1948, n. 1372, la suddetta procedura sommaria, successivamente prorogata ai conti fino al 1953 con la legge 7 aprile 1954, n. 142.

Con le disposizioni previste in materia dallo schema si vuol rendere ora permanente il sistema introdotto, in linea transitoria, dei predetti provvedimenti. E ciò in armonia con l'indirizzo di attribuire alle Amministrazioni locali maggiore responsabilità e maggiore autonomia, a prescindere dalla ormai constatata pratica impossibilità da parte dei Consigli di Prefettura di procedere con la dovuta speditezza all'esame ed al giudizio sui conti, con pregiudizievole ritardo nell'accertamento delle eventuali responsabilità. Si renderà possibile così la definizione dei conti, in base alla deliberazione dell'Amministrazione degli enti interessati, a seguito dell'esame del Prefetto, tutte le volte che non vi siano controversie. Saranno, quindi, sottratti alla giurisdizione contabile solo i conti assistiti da una maggiore presunzione di regolarità, per i quali il giudizio assumerebbe carattere di pura formalità.

L'articolo 124 del disegno di legge fissa il termine della presentazione del conto da parte del tesoriere a tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e attribuisce alla Deputazione e alla Giunta — e, solo in via sostitutiva, al Prefetto — la potestà di disporre la compilazione del conto, d'ufficio, a spese del tesoriere, qualora questi non provveda nel termine stabilito, e di applicare al tesoriere medesimo una sanzione pecuniaria.

L'articolo 125 stabilisce che, entro un mese dalla presentazione, il conto, completato con l'indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto all'esame del collegio dei revisori. Circa la nomina di questi ultimi, si è ritenuto di innovare al-

l'articolo 129 del testo unico 1915, che la attribuiva per tutti al Consiglio, ripartendola invece tra questo organo, il Prefetto e il Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, tenuto conto delle maggiori implicanze con l'interesse generale che presenta oggigiorno la gestione del denaro pubblico da parte degli enti locali, anche per i frequenti interventi finanziari da parte dello Stato in loro favore.

L'articolo 126 fissa in quattro mesi dalla presentazione del conto il termine massimo per la deliberazione del medesimo da parte del Consiglio, ed estende al Presidente della Amministrazione provinciale ed ai Deputati provinciali il disposto dell'articolo unico della legge 29 luglio 1949, n. 498, che, in sostituzione dell'articolo 130 del testo unico 1915, pone al Sindaco ed agli assessori municipali il divieto di presiedere le adunanze consiliari nelle quali si delibera il conto delle gestioni cui essi hanno partecipato.

Le disposizioni degli articoli 127-130 regolano la procedura per l'approvazione del conto e per l'eventuale deferimento al giudizio del Consiglio di Prefettura del conto stesso, o delle sole partite contestate, e il ricorso alla Corte dei conti, riproducendo il testo degli articoli 1 — commi sesto e settimo — 2, 3, 4 del decreto-legge 1948, numero 1372, con opportuni perfezionamenti suggeriti da esigenze di chiarezza normativa.

e) Spese ed entrate

Artt. 131-135. — La soppressione della distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative trae seco la soppressione o la modifica delle norme che nel testo unico 1934 si fondano sulla distinzione stessa.

Si provvede pertanto a sopprimere tali norme contenute negli articoli 312, 314 — modificato dalla legge 12 giugno 1955, numero 506 — e 316 del citato testo unico, e a dare una nuova formulazione agli articoli 313, 315, 317 e 320.

Sembra anche opportuno far qui rilevare che i poteri attribuiti alla Giunta provinciale amministrativa dall'articolo 135 non con-

trastano con il sistema dei controlli introdotto nello schema, dal momento che detti poteri rappresentano, come tali, l'estrinsecazione di un controllo sostitutivo di mera legittimità.

Art. 136. — L'articolo 321 del testo unico 1934, dispone che le autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiariae devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria. Stabilisce altresì che esse devono curare, per i Comuni e le Province le cui sovrimposte non eccedono il secondo limite, che siano rinviate le spese straordinarie, anche se obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.

La norma anzidetta, intesa a graduare il contenimento delle spese in funzione del limite della sovrimposta fondiaria applicata al bilancio, ha perduto oggi ogni possibilità di attuazione. Infatti il variato potere di acquisto della lira, determinatosi durante e nell'immediato dopoguerra, ha tolto alla sovrimposta quella importanza che faceva di essa il perno del sistema tributario degli enti locali. Il voler insistere nel concetto affermato dal legislatore nell'articolo in esame equivarrebbe a turbare artificiosamente l'equilibrio tra il volume della spesa e la potenzialità tributaria dell'ente, creando una situazione del tutto irrealistica. Inoltre, è da considerare che una norma siffatta non si concilierebbe con la nuova forma di esercizio del controllo di merito, qual'è prevista dall'articolo 147 del disegno di legge.

Si è ritenuto invece opportuno, come conseguenza della maggiore responsabilità che deve circondare l'azione degli amministratori, in relazione all'alleggerimento operato nel settore dei controlli, demandare agli organi competenti a deliberare il bilancio il rispetto dell'obbligo che le previsioni di spesa siano adeguate alle effettive esigenze dei servizi ai quali si riferiscono.

In tal modo, quella che attualmente costituisce una regola di buona amministra-

zione degli Enti locali, censurabile sotto il profilo del merito, diviene più correttamente canone di legittimità delle deliberazioni di bilancio degli enti stessi.

Art. 137. — Ai sensi del primo comma dell'articolo 322 del testo unico del 1934 tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere denunciate al Prefetto e date in carico al tesoriere.

La norma anzidetta dà luogo in pratica a perplessità sia perchè non dispone in ordine all'inclusione di tali entrate nel bilancio di previsione, in contrasto col noto principio della « universalità » del bilancio, per cui tutte le entrate e tutte le spese devono essere comprese nel bilancio preventivo, sia perchè non dispone circa la possibilità di utilizzazione di dette entrate nel corso dell'esercizio.

Si è perciò ravvisata l'opportunità di colmare le cennate lacune dando alla materia una disciplina organica, in base alla quale i Comuni e le Province devono prevedere nel bilancio una apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verifichino durante l'esercizio e che non siano imputabili a specifici stanziamenti, ed una corrispondente voce nella spesa per l'accantonamento di tali entrate in attesa di destinazione: destinazione da darsi con deliberazione consiliare soggetta al controllo degli stessi organi che esercitano il controllo sul bilancio.

Si crea in tal modo un secondo fondo di riserva destinato a sopperire ad eventuali squilibri che dovessero verificarsi nel corso dell'esercizio fra previsione ed accertamento di entrate e previsione ed impegno di spese, oppure a fronteggiare spese che non rivestano il carattere di cui al secondo comma dell'articolo 317.

Art. 138. — Sempre in materia di entrate, è sembrato opportuno sancire espressamente il divieto di esazione di tasse, diritti e contributi non previsti dalla legge, attuando per questa parte il principio di legalità contenuto nell'articolo 23 della Costituzione, contro eventuali abusi e sperequazioni a danno dei cittadini.

f) *Riscossioni e pagamenti*

Art. 139. — La nuova formulazione data al testo dell'articolo 326 del testo unico del 1934 risponde all'esigenza di un oculato controllo sull'intera gestione degli enti locali, demandando all'ufficio di ragioneria delle Province e dei Comuni la vigilanza sia sulla gestione del bilancio sia sulla gestione del patrimonio.

A differenza di quanto dispone il cennato articolo 326, si stabilisce che i dirigenti gli uffici predetti riferiscano al Presidente dell'Amministrazione provinciale od al Sindaco su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi anche l'amministrazione del patrimonio.

L'allargamento della sfera di attribuzione dell'ufficio di ragioneria è opportuno per assicurare un più efficiente controllo sull'impiego oltre che sulla conservazione dei beni patrimoniali, in vista anche del presumibile incremento dei patrimoni comunali previsto col disegno di legge relativo alla formazione del cosiddetto demanio delle aree fabbricabili.

g) *Commissione centrale per la finanza locale*

Art. 140. — In ordine alla Commissione centrale per la finanza locale sono previste le seguenti modifiche:

a) si attribuisce la Vice Presidenza al Direttore generale dell'Amministrazione civile, essendo questi l'elemento più qualificato a sostituire il Ministro dell'interno nell'ufficio di presidenza della Commissione.

La norma non fa che confermare la prassi secondo la quale, nella vigenza delle attuali disposizioni, la scelta del Vice Presidente di nomina del Ministro dell'interno è sempre caduta sul Direttore generale dell'Amministrazione civile;

b) si prevede la nomina di tre esperti in materia di finanza pubblica, scelti, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze e di tre esperti nelle materie economiche scelti, rispettivamente,

uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e due dal Ministro dell'industria e del commercio, allo scopo di assicurare alla Commissione il contributo di pensiero e di esperienza di persone qualificate sia nel campo scientifico sia in quello tecnico.

In tal modo la Commissione potrà divenire anche un valido strumento di consulenza sui problemi economico-finanziari degli enti locali;

c) vengono eliminati i rappresentanti delle tre Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura e del commercio in quanto la loro presenza sarebbe superflua, data la inclusione nella Commissione di esperti nelle discipline economiche e finanziarie.

Artt. 141-142. — La speciale Commissione prevista dall'articolo 330 del testo unico del 1934 per l'esercizio del controllo sugli atti dei Comuni e delle Province danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale in deroga alle norme del medesimo testo unico, costituisce un doppio della Commissione centrale per la finanza locale, la quale, di fatto, già esercita le funzioni della cennata Commissione speciale.

Si è perciò ritenuto opportuno abrogare il citato articolo sopprimendo la Commissione speciale e demandandone esplicitamente le attribuzioni alla Commissione centrale per la finanza locale.

In conseguenza delle modificazioni apportate, è stato necessario dare una nuova formulazione all'articolo 331, riguardante le spese per il funzionamento della Commissione.

4. — *COMUNI E PROVINCE DEFICITARI*

Art. 143. — Per la accensione dei mutui da parte dei Comuni deficitari, contemplata dall'articolo 333 del testo unico del 1934, viene prevista una nuova disciplina, più aderente alle mutate esigenze di vita e di sviluppo degli enti locali, ed intesa ad allargare notevolmente la sfera dei casi nei quali detti enti possono far ricorso al credito per il finanziamento di opere pubbliche.

Col primo comma, pur affermandosi in via di massima il divieto di contrarre nuovi mutui, vengono fatte salve le deroghe previste da leggi speciali, armonizzando così la norma generale contenuta nel primo comma dell'articolo abrogato con quelle contenute in leggi speciali, le quali prevedono appunto che i Comuni deficitari possono contrarre mutui per opere pubbliche anche in deroga al disposto dell'articolo 333, in materia di edilizia popolare, edilizia scolastica, opere stradali, eccetera.

Col secondo comma invece, si dà alla norma contemplata nel corrispondente comma dell'articolo abrogato una formulazione più comprensiva, così da estendere la non applicabilità del divieto anche alle spese di carattere igienico diverse da quelle previste nel comma abrogato (acquedotti, fognature e cimiteri) ed a quelle riguardanti il completamento di opere pubbliche improrogabili.

Col terzo comma, infine, si demanda il controllo sulle deliberazioni di assunzione di mutui allo stesso organo che esercita il controllo sul bilancio.

Art. 144. — L'abrogazione dell'articolo 335 del testo unico del 1934 consegue anche essa all'abolizione della distinzione delle spese in obbligatorie e facoltative.

5. — CONTROLLI

Art. 145. — Particolare illustrazione richiedono le innovazioni proposte nei confronti degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530, concernenti il controllo di legittimità sulle deliberazioni comunali e su quelle provinciali, che lo schema disciplina sotto un'unica norma, risultante, salva una sola variante, dalla fusione dei due articoli — relativi distintamente a Comuni e Province — approvati dalla Camera nella scorsa legislatura con emendamenti al testo proposto dal disegno-stralcio governativo in materia di controlli.

Come noto, secondo i citati articoli della legge n. 530 le deliberazioni non soggette a speciale approvazione divengono esecutive dopo la pubblicazione all'albo per quindici

giorni e l'invio al Prefetto, da effettuare entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

Con l'articolo in esame, viene — anzitutto — eliminata la diversità dei termini di pubblicazione per le deliberazioni non soggette al controllo della Giunta provinciale amministrativa (che, come già detto, non si eserciterà più nella forma della approvazione), dato che, entro dieci giorni dalla data dell'atto, a pena di decadenza, il Capo dell'amministrazione deve trasmettere al Prefetto copia del verbale di ciascuna deliberazione munita della relata dell'avvenuto inizio della pubblicazione.

La variante, quindi, al testo della Camera consiste nella estensione dell'obbligo di invio a tutte le delibere, senza eccezioni, e quindi anche a quelle soggette al controllo della Giunta provinciale amministrativa e a quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti degli organi collegiali già perfezionati, che erano invece eccettuati nel testo suddetto. È sembrato opportuno, infatti, da un lato rendere uniforme la prescrizione degli adempimenti preliminari anche per le deliberazioni soggette al controllo della Giunta provinciale amministrativa e, dall'altro, escludere una norma che potrebbe essere fonte di difficoltà interpretativa in ordine alla individuazione delle delibere cosiddette di « mera esecuzione ». Sarebbe, in definitiva, che di queste ultime costituiscono ed esauriscono la categoria le deliberazioni che il disegno di legge attribuisce alla competenza dei Capi della amministrazione comunale e provinciale, e che non si sottraggano neppure all'obbligo della pubblicazione (cfr. articoli 27 e 43).

Con il secondo comma dell'articolo 145, si chiarisce poi che la esecutività delle deliberazioni non soggette al controllo della Giunta provinciale amministrativa è connessa con il decorso del termine di quindici giorni dalla data in cui sono pervenute al Prefetto, e che solo esse, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente esecutive, col voto espresso di metà più uno dei membri in carica del collegio deliberante. La nuova locuzione proposta sembra possa eliminare i dubbi e le perplessità che,

per la sua imprecisione, ingenera quella contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 530. Per quanto particolarmente concerne il *quorum* dei votanti, fra le tre possibili soluzioni — e cioè il riferimento ai membri presenti all'adunanza, ai membri in carica del collegio o ai membri assegnati al medesimo — è sembrato più opportuno di seguire la soluzione intermedia, considerando la prima non adeguata all'importanza dell'impegno che viene assunto dal collegio con la dichiarazione di immediata esigibilità delle deliberazioni, e la terza eccessivamente rigorosa e tale da determinare possibili sperequazioni, potendo consentire agevolmente ad alcune amministrazioni locali, e rendere, al tempo stesso, difficile ad altre, l'esercizio della facoltà in parola, a seconda delle vicende che abbiano potuto incidere sulla composizione del collegio deliberante. Le conseguenze cui tali sperequazioni possono dar luogo risultano ancor più evidenti ove si consideri che la surrogazione dei consiglieri è ammessa — compresi i casi in cui la vacanza sia determinata da dimissioni volontarie — solo per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Altra importante modifica che si propone è quella concernente il periodo di tempo entro il quale il controllo di legittimità del Prefetto deve essere esercitato.

Come è noto, nel sistema vigente non esiste coincidenza del termine entro il quale la deliberazione diventa esecutiva in conseguenza della pubblicazione (15 giorni) e quello entro il quale la deliberazione stessa può essere annullata (20 giorni dalla ricezione dell'atto da parte della Prefettura), con l'effetto che le amministrazioni locali sono spesso tratte, prima di dare concreta esecuzione agli atti, ad attendere, per ovvii motivi di cautela, il decorso di un più lungo periodo di tempo, essendo incerto il giorno di arrivo dell'atto in Prefettura, dal quale decorrono i termini per l'eventuale annullamento.

In relazione a tale circostanza, che è motivo di notevoli intralci nello svolgimento dell'azione amministrativa, si propone:

a) che le delibere divengano esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento, il

Prefetto non ne pronuncia l'annullamento con decreto motivato, che deve essere pubblicato entro lo stesso termine all'albo della Prefettura mentre del suo invio si dispone che venga data notizia, anche telegrafica, al Comune. Tale pubblicazione all'albo ha lo scopo di rendere pubblicamente certa la data del decreto prefettizio di annullamento, anche nei confronti di eventuali terzi interessati.

Tuttavia il Prefetto stesso può prima della scadenza dei 15 giorni, e per una sola volta, chiedere all'Ente elementi integrativi di giudizio: nel qual caso, il nuovo termine, sempre di 15 giorni, decorre dalla data del ricevimento delle deduzioni dell'amministrazione;

b) che i termini suddetti decorrano dalla data nella quale gli atti sono effettivamente pervenuti alla Prefettura, attestata dalla ricevuta, che, sotto la stessa data, essa è tenuta a rilasciare al Comune, o da altra prova equipollente.

Con un'altra disposizione (sesto comma) si è infine cercato di contenere in termini più precisi e rigorosi l'*iter* del controllo su talune deliberazioni che, per loro natura, esigono complessi accertamenti nonchè pareri di organi (soprattutto tecnici), *iter* che attualmente, in mancanza di una espressa regolamentazione, dà adito, sul piano effettuale a sub-procedimenti interni, che sfuggono completamente alla percezione dell'ente interessato.

Tuttavia, data la particolare importanza di queste deliberazioni e la necessità che la loro operatività consegua solo all'effettivo accertamento dei presupposti che ne legittimano l'adozione, si è stabilito (al quinto comma) che le medesime non possano essere dichiarate immediatamente esecutive.

Art. 146. — Per le deliberazioni ed i provvedimenti del Sindaco e dei suoi delegati, nonchè del Presidente della Amministrazione provinciale, trattandosi sicuramente di atti meramente esecutivi, si è ritenuto di dover seguire — ai fini della esecutività — una procedura più rapida, riconnettendola so-

stanzialmente al fatto della loro pubblicazione, salva la eventuale applicazione del quarto comma dell'articolo 145.

Art. 147. — Si è già illustrata nella parte introduttiva la fondamentale importanza di questa norma che, introducendo il controllo di merito nella forma di richiesta di riesame, in conformità all'articolo 130 della Costituzione, apporta un sostanziale contributo alla « effettività » della autonomia riconosciuta agli enti locali.

La norma stessa è prevalentemente modellata su quella dell'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che aveva già disciplinato tale forma di controllo nell'ambito dell'ordinamento regionale: ma presenta anche, rispetto ad essa, notevoli perfezionamenti.

Si è prevista, anzitutto, la sospensione del termine entro cui il controllo deve essere esercitato, nella ipotesi in cui la Giunta provinciale amministrativa chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia, o disponga il reperimento di ulteriori elementi integrativi di giudizio ovvero debba provocare, per legge, il parere di altri organi: stabilendosi però, a maggiore tutela della certezza degli enti in relazione alle vicende delle deliberazioni sottoposte a controllo, che di tali fatti interruttivi venga data notizia alla amministrazione interessata.

È stato, altresì, fatto espressamente salvo il potere di annullamento del Prefetto per vizio di legittimità delle deliberazioni al cui riesame gli enti siano stati invitati, qualora le deliberazioni stesse vengano confermate senza modificazioni. Tale vizio potrebbe, infatti, in prevalenza rilevarsi nel difetto di quella motivazione, che viene appunto espressamente richiesta per la conferma della precedente deliberazione: e non è sembrato ammissibile nella logica del sistema, lasciarlo sfornito di sanzione.

Si è inoltre stabilito la sopravvivenza, nell'attuale disciplina, delle attribuzioni spettanti agli organi dello Stato (ivi comprese, ovviamente, le particolari forme di controllo di merito) in materia di bilancio, per il cui pareggio sia necessario far ricorso alla applicazione di sovrimposte o comunque di

misure di finanza straordinaria. Tale disposizione appare giustificata dal fatto che i provvedimenti di cui sopra sono del tutto eccezionali nella vita degli enti e, in ogni caso, presuppongono una tale radicale influenza sull'equilibrio dei rispettivi organismi, da richiedere necessariamente il loro inserimento in procedimenti più complessi, a carattere in prevalenza autorizzatorio, dove l'opera dell'organo di controllo si ispira a criteri soprattutto di collaborazione, per una più esatta valutazione delle pubbliche necessità e della scelta dei mezzi per farvi fronte.

Si è infine prevista la decadenza delle deliberazioni rinviate, qualora gli enti non abbiano provveduto al loro riesame, entro tre mesi dal ricevimento dell'invito. Norma, quest'ultima, che intende anche tutelare le legittime aspettative di eventuali terzi interessati.

Art. 148. — Con una norma unica vengono sostituiti gli articoli 104 e 153 del testo unico 1934 circa i poteri della Giunta provinciale amministrativa per la emissione di mandati di pagamento, in sostituzione del Sindaco e del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

Art. 149. — È sembrato utile coordinare le norme concernenti lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali contenute nell'articolo 323 del testo unico 1915 e nell'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, confermandosi, a maggior garanzia delle autonomie comunali, che anche dei decreti prefettizi di proroga della gestione del Commissario straordinario, conseguente allo scioglimento, venga data comunicazione trimestralmente alle Assemblee legislative.

Art. 150. — È contemplata poi, l'estensione anche al Presidente della Amministrazione provinciale delle attuali disposizioni relative alla sospensione del Sindaco in seguito a rinvio a giudizio ed alla decadenza per effetto di condanna penale, nonché quelle circa la rimozione o la sospensione per gravi motivi di ordine pubblico o per reiterate violazioni di obblighi di legge. È stato

peraltro stabilito che la durata, attualmente illimitata, del provvedimento di sospensione, non possa eccedere il periodo di tre mesi.

Tale ultimo provvedimento è previsto per le stesse ragioni che possono determinare la rimozione, e costituisce normalmente una misura cautelare, della quale l'autorità governativa potrà valersi in attesa della rimozione, e solo in casi eccezionali un provvedimento autonomo, determinato da contingenze di carattere locale, la cui temporaneità non richieda peraltro l'allontanamento definitivo dalla carica dell'amministratore.

Vengono inoltre estese al Presidente della Amministrazione provinciale le stesse norme che disciplinano la procedura di decadenza del Sindaco, stabilendosi per ambedue le cariche che, a maggior tutela dei diritti degli interessati, nelle ipotesi di decadenza diverse da quelle per condanna penale, la procedura stessa si svolga in base alle stesse norme che regolano la decadenza dalla carica di consigliere, e quindi con le garanzie ed i ricorsi previsti, per effetto dell'articolo 160 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, dal contenzioso sull'eleggibilità (articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570). Resta così ristretta ai casi di inadempienza la facoltà che si attribuisce qui al Ministro dell'interno, secondo quanto si è già detto nella parte introduttiva, di disporre la decadenza stessa.

Per quanto riguarda i reati che possono determinare la sospensione e la decadenza *ipso iure* dalla carica è stato soppresso il riferimento all'articolo 146 del testo unico 1915, modificato dall'articolo 6 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Data, infatti, la particolare gravità di detti reati (quelli, cioè, commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio) sembra opportuno che il provvedimento cautelativo di sospensione prescindendo dalla pena edittale comminata. Ai fini della decadenza, poi, sarebbe illogico che i reati dell'articolo 6 vengano presi in considerazione qualora importino una condanna a pena detentiva superiore a sei mesi, quando la stessa disposizione dell'articolo 149 del testo unico 1915 (in questa parte man-

tenuta) prevede la decadenza per condanne a pene detentive per un periodo inferiore (un mese).

Art. 151. — In conformità a quanto dispone l'ottavo comma dell'articolo 149 del testo unico 1915, lo schema prevede che il Sindaco o il Presidente dell'Amministrazione provinciale rimossi per gravi motivi di ordine pubblico o per reiterate violazioni di obblighi di legge sono ineleggibili per un triennio.

Ciò mira, tra l'altro, ad evitare che siano frustrate le finalità della legge con rielezione a breve scadenza del Sindaco o del Presidente revocati per i motivi suddetti.

Art. 152. — Viene data una più corretta formulazione all'articolo 338 del testo unico 1934 che prevede l'estensione delle disposizioni sulla vigilanza e la tutela previste per le deliberazioni delle amministrazioni ordinarie a tutte le deliberazioni adottate da amministrazioni straordinarie.

Art. 153. — Nell'articolo 325 del testo unico 1915 sono introdotti aggiornamenti e modifiche di carattere formale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 154. — A seguito dell'abolizione dei Consorzi coattivi, previsti dal disegno di legge, vengono conservati quelli esistenti, aggiungendosi però alle altre cause di cessazione la delibera di tutti gli enti consorziali, e lasciandosi alla facoltà degli organi competenti di provvedervi quando vi sia richiesta di una parte di tali enti, rappresentativa di almeno la metà dei contribuenti.

Art. 155. — Si ritiene opportuno proporre una nuova strutturazione della G.P.A., modellandola, con gli adattamenti richiesti dal sistema vigente, sull'organo introdotto dall'articolo 55 della legge 10 febbraio

1953, n. 62, organo, che, come è noto, sarà chiamato ad esercitare il controllo di merito non appena sarà attuato l'ordinamento regionale. Per questi stessi motivi le disposizioni dall'articolo 155 all'articolo 161 vengono collocate fra le transitorie.

Al fine, peraltro, di garantire il maggiore possibile tecnicismo e le esigenze di obiettività che debbono presiedere alle funzioni di controllo, si propone che i membri eletti della G.P.A. siano scelti tra candidati compresi in un apposito albo, da tenersi presso le Amministrazioni provinciali, e le cui modalità di formazione e di conservazione saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 156. — Con tale norma si è inteso adottare un meccanismo di voto « limitato » per assicurare ai membri elettivi della G.P.A. il massimo carattere di rappresentatività.

Art. 157. — Senza modificazioni sostanziali a quanto dispongono l'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico 1934 e l'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, si è inteso introdurre nel presente schema una migliore formulazione tecnica di tali disposizioni.

Art. 158. — Al fine di assicurare la necessaria indipendenza dell'organo, si prevedono le condizioni di incompatibilità con la nomina a membro della Giunta provinciale amministrativa.

L'incompatibilità per coloro che rivestono la carica di senatore non era contemplata nelle disposizioni del testo unico 1915, in quanto tale carica è stata resa elettiva solo con la entrata in vigore della Costituzione.

Viene, altresì, introdotta l'incompatibilità per i consiglieri regionali della stessa Regione nonché per i consiglieri provinciali. Quest'ultima non era prevista dal regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, in quanto, all'epoca della sua emanazione, i Consigli provinciali non erano stati ancora ricostituiti, ma era già, in passato, vigente per effetto della legge 18 giugno 1925, n. 1094,

che, in tal senso, aveva modificato l'articolo 11 del testo unico, legge comunale e provinciale 1915. D'altra parte, l'articolo 17 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce, ora, che i membri della G.P.A. non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella Provincia, cosicchè sembra coerente che tale incompatibilità si estenda ai consiglieri provinciali, anche in omaggio al principio giuridico della distinzione soggettiva tra organo controllante ed ente controllato.

Analoghe considerazioni hanno suggerito l'opportunità di stabilire l'incompatibilità anche nei confronti degli amministratori dei consorzi che hanno sede nella Provincia.

Viene, in questa sede, eliminata la disposizione che vieta a coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore delle Corti di assise di far parte delle G.P.A. Invero, sembra eccessiva la prescrizione dei requisiti per la nomina ad assessore della Corte di assise, che si risolverebbe nella ingiustificata esclusione dall'organo suddetto di coloro che non abbiano raggiunto il trentesimo anno di età o abbiano superato il sessantacinquesimo.

Art. 159. — Viene perfezionata la formulazione degli articoli 28 del testo unico 1934, e 11, comma secondo, del regio decreto-legge 4 febbraio 1944, n. 111.

Art. 160. — Il richiamo all'articolo 107 del disegno di legge è dettato solo da esigenze di sistematica: esso, infatti, non costituisce innovazione rispetto alla legge vigente, riferendosi ad un obbligo già previsto, anche nei riguardi dei membri della G.P.A., dall'articolo 290 del testo unico 1915.

Art. 161. — Si prevede che, fino alla costituzione dei Tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte della G.P.A. sia un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello nel cui distretto ha sede il capoluogo della Provincia.

Artt. 162-163. — Con due norme transitorie viene disposto che, fino a quando

non saranno istituiti i Tribunali amministrativi regionali, le funzioni ad essi attribuite dalla legge continueranno ad essere svolte dalla G.P.A. in sede giurisdizionale, mentre la presidenza della Commissione di disciplina dei dipendenti dei Comuni e delle Provincie è affidata al Vice Prefetto.

Art. 164. — In conformità al rinvio operato dall'articolo 54 del disegno di legge, è espressamente previsto il mantenimento in vigore del Capo III del Titolo V del testo unico 3 marzo 1934, sostituito dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, con le modificazioni ad esse apportate da norme successive, per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali, in attesa che siano emanate nuove norme dirette a disciplinare in modo organico la materia.

Art. 165. — È disposta la modifica, da parte degli enti, entro un anno dalla entrata della legge, dei regolamenti organici in vigore, per armonizzarne le disposizioni con quelle della legge stessa.

Le deliberazioni di modifica dei regolamenti dovranno naturalmente contenere le norme transitorie per disciplinare le situazioni giuridiche i cui effetti non si sono esauriti sotto l'impero delle norme attualmente vigenti.

Art. 166. — Nella materia dei titoli per la nomina a vice segretario comunale o provinciale, vengono previsti temperamenti alle disposizioni dell'articolo 63 per i vice segretari già in servizio.

Art. 167. — Circa il trattamento di quiescenza del personale assunto anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligo di iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, sono riprodotte le disposizioni contenute nell'articolo 220, ultimo comma, del testo unico del 1934 e nell'articolo 245 del testo unico medesimo, sostituito dalla legge n. 851, aggiornate in relazione alle disposizioni successivamente emanate per disciplinare la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi alle dipendenze dello Stato con quelli prestati presso gli enti locali.

Art. 168. — Si prevede, infine, l'autorizzazione al Governo a raccogliere in testo unico le disposizioni vigenti nella materia e quelle del presente disegno di legge, conferendogli i necessari poteri per apportare le modificazioni ed aggiunte che si renderanno necessarie onde assicurarne il coordinamento e aggiornarne la formulazione. Viene, al riguardo, prefisso il termine di un anno dalla entrata in vigore della nuova legge. Ma è nei propositi del Governo di provvedere entro un termine ancor più breve, essendo vivamente sentita ed unanimemente auspicata la predisposizione di un testo unico.

Si confida pertanto che la sollecita approvazione da parte del Parlamento del presente disegno di legge — che del nuovo testo unico costituisce la indispensabile premessa — possa consentire la più rapida realizzazione della attesa sistemazione organica della materia.

APPENDICE

RAFFRONTO FRA LE DISPOSIZIONI IN VIGORE E LE MODIFICAZIONI
APPORTATE COL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE

NOTA — La col. I riporta le disposizioni in vigore; la col. II riporta il testo delle modificazioni introdotte; la col. III reca il testo completo degli articoli parzialmente modificati dal disegno di legge, nel quale sono sottolineate le parti modificate.

Le disposizioni del testo unico 1915 e 1934 e di altri testi di legge debbono ritenersi non più in vigore per la parte riprodotta in corsivo: la relativa formulazione va aggiornata in sede di compilazione del nuovo testo unico.

I.

Art. 8 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Non possono essere nominati agli uffici previsti nella presente legge:

1) coloro che siano in stato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento *ovvero dalla data in cui sono considerati falliti, a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;*

3) coloro che siano ricoverati negli ospizi di carità e coloro che siano abitualmente a carico della *congregazione di ca-*

II.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

L'articolo 8 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 è sostituito dal seguente:

« Per la nomina agli uffici non elettivi previsti dalla presente legge sono richieste le condizioni per la eleggibilità a consigliere comunale ».

rità ovvero di altro istituto pubblico di assistenza e beneficenza;

4) i condannati per diserzione in tempo di guerra, anche se abbiano beneficiato di grazia, indulto o amnistia;

5) i condannati a pene detentive di qualunque genere per un tempo maggiore di tre anni;

6) i condannati alla degradazione;

7) i condannati per delitti contro la personalità dello Stato, contro la libertà individuale, previsti dagli articoli 600 e 607 del codice penale, per peculato, concussione o corruzione, calunnia, associazione a delinquere prevista dall'articolo 416 del codice penale, patrocinio o consulenza infedele e millantato credito previsti negli articoli 380, 381 e 382 del codice penale; per delitti contro la fede pubblica, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli in cui concorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale; violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dall'articolo 583 del codice penale, procurato aborto; furto, eccetto quando sia punibile a querela della persona offesa, rapina, estorsione, e sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale; sia per l'uno sia per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8) i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali o secondo le leggi penali speciali vigenti, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9) coloro che furono due volte condannati per essere stati colti in istato di manifesta ubbriachezza ovvero per delitto

commesso in istato di ubriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con l'ultima condanna. In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorre un nuovo quinquennio dal giorno in cui fu scontata o estinta la pena inflitta con la seconda condanna;

10) i condannati permendicità;

11) coloro che siano stati condannati a termine degli articoli 108, 109 e 118 della legge elettorale politica, testo unico 2 settembre 1928, n. 1993 (1);

12) gli interdetti dai pubblici uffici e coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata, gli assegnati al confino di polizia e gli ammoniti. Tale incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine della interdizione, della misura di sicurezza, del confino o dell'ammonizione;

13) gli esercenti locali di metreticio.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 9 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistono, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Tuttavia la perdita del residuo della buona condotta morale o politica non è causa di decadenza dall'ufficio, ma dà luogo all'applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge.

Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quale di

(1) Cfr. legge 7 ottobre 1947, numero 1068, art. 1.

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 9 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha la facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione della seconda nomina, salvo che la legge disponga altrimenti, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiara-

Le condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistono, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.

Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha la facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione della seconda nomina, salvo che la legge disponga altrimenti, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa

essi intenda optare. Se l'interezzato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.

Art. unico della legge 8 marzo 1949, n. 277.

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1943, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le Amministrazioni degli enti locali territoriali ed istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

zione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina ».

TITOLO I.

Autorità governative. Organi di coordinamento e di controllo.

Art. 3.

Al 3° comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, numero 277, dopo le parole « di tutte le pubbliche Amministrazioni » sono aggiunte le seguenti: « , ne assicura il coordinamento ».

Il 5° comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

« Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali ed istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per sentenza passata in giudicato ovvero per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

La stessa disposizione si applica, in ogni caso, per la esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato emesse ai sensi

la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.

Il Prefetto rappresenta il potere esecutivo nella provincia.

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ne assicura il coordinamento e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio.

Ordina le indagini necessarie nei riguardi delle Amministrazioni locali sottoposte alla sua vigilanza.

Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali ed istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi ordinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per sentenza passata in giudicato ovvero per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

La stessa disposizione si applica, in ogni caso, per la esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato emesse ai sensi

Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura ».

Art. 30 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere riuniti fra loro o aggregati ad altro comune.

Può inoltre essere disposta la riunione di due o più comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i *Podestà* ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 31 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.

Si reputano sempre rispondenti alle esigenze dello sviluppo economico del comune le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, che debbano estendersi fuori del territorio di esso.

dell'articolo 27, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ».

TITOLO II.

Il Comune

Capo I

Il Territorio

Art. 4.

L'articolo 30 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Due o più Comuni contigui possono chiedere la fusione in un unico Comune, su deliberazione dei rispettivi Consigli che ne abbiano concordemente stabilito le condizioni ».

Art. 5.

Gli articoli 31 e 32 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« Due o più Comuni possono chiedere la determinazione o la rettificazione dei loro confini o modificazioni territoriali che non comportino distacco di frazioni o borgate, su deliberazioni concordate dei rispettivi Consigli.

La determinazione e la rettificazione dei confini in caso di disaccordo possono essere promosse d'ufficio ».

dell'articolo 27, n. 4, del R. D. 26 giugno 1924, n. 1054.

Tutela l'ordine pubblico e sovrintende alla pubblica sicurezza, dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

Presiede gli organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sedenti presso la prefettura.

In questo caso, come in ogni altro in cui la domanda di ampliamento territoriale sia giustificata dalla necessità di impianto o di ampliamento di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non può essere iniziata, se il progetto delle opere non abbia riportato l'approvazione definitiva dell'autorità competente.

L'ampliamento può effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio di comuni contermini, ovvero di quella sola parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo.

Art. 32 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, ne può essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei *Podestà* ovvero di ufficio.

I confini fra due o più comuni possono essere rettificati anche per ragioni topografiche o per le altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi *Podestà* ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Art. 33 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.

Art. 6.

Il primo e secondo comma dell'articolo 33 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono modificati come segue:

« Le borgate o frazioni di Comuni, che abbiano mezzi sufficienti per assicurare possibilità di vita autonoma e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.

Le borgate o frazioni di Comuni, che abbiano mezzi sufficienti per assicurare possibilità di vita autonoma e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.

Eguale facoltà è concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.

Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualità di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terrà conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.

Art. 34 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Una borgata o frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del comune cui la borgata o frazione intende aggregarsi.

Art. 35 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto *Reale*, sentito in ogni caso il parere dei *Podestà* dei comuni

A tal fine è necessario che ne sia fatta domanda da almeno tre quinti degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nelle borgate o frazioni, ovvero da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle medesime.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo di un Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate, e la domanda sia sottoscritta da tre quinti degli elettori residenti nel capoluogo ovvero dal numero di suoi contribuenti, di cui al comma precedente ».

Art. 7.

L'articolo 34 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Una borgata o frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene, ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori, ovvero dai contribuenti, a norma del secondo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la borgata o frazione intenda aggregarsi ».

Art. 8.

L'articolo 35 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni di circoscrizione previste dagli articoli precedenti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere dei Consigli dei Comuni interessati,

A tal fine è necessario che ne sia fatta domanda da almeno tre quinti degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nelle borgate o frazioni, ovvero da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle medesime.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo di un Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate, e la domanda sia sottoscritta da tre quinti degli elettori residenti nel capoluogo ovvero dal numero di suoi contribuenti, di cui al comma precedente ».

Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualità di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terrà conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.

interessati, del *rettorato* provinciale e del Consiglio di Stato.

Tutte le deliberazioni dei *Po-destà* relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi contribuente ha facoltà di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.

Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro per l'interno.

Art. 36 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

del Consiglio provinciale e del Consiglio di Stato.

Nei casi previsti dagli articoli 32, 33 e 34 devono essere predisposti, e vistati dall'Ufficio del Genio civile, concreti progetti di delimitazione territoriale, concordati tra le rappresentanze dei Comuni e delle frazioni, limitatamente, per queste ultime, ai casi di cui agli articoli 33 e 34. In caso di disaccordo, il Prefetto ne affida la compilazione all'Ufficio del Genio civile, che provvede sentite le predette rappresentanze.

Le deliberazioni dei Consigli comunali relative a variazioni territoriali, ed i progetti di cui al comma precedente, sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi elettore o contribuente ha facoltà di farvi opposizione, nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.

Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono trasmesse dal Prefetto con motivato parere al Ministero dell'interno.

Ai fini di cui al secondo comma, la rappresentanza speciale delle frazioni è costituita a norma dell'articolo 132, comma quarto, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 36 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è così modificato:

« Quando siano disposte variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, il Prefetto, sentite le rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il decreto che provvede alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività a norma del comma precedente è provvedimento definitivo ».

Quando siano disposte variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, il Prefetto, sentite le rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il decreto che provvede alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività a norma del comma precedente è provvedimento definitivo.

I comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività. Può essere autorizzata altresì la separazione delle spese per la viabilità interna, per l'illuminazione pubblica, per la istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Art. 37 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Ferma restando l'unità dei comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

È in facoltà del Prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del comune e concorra il voto favorevole della giunta provinciale amministrativa.

Art. 10.

L'articolo 37, primo comma, del testo unico 3 marzo 1934, numero 383, è modificato come segue:

« Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo 36 possono essere applicate, su domanda della maggioranza degli elettori ovvero dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni o borgate che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, quando le condizioni dei luoghi lo consiglino ».

Il secondo comma dello stesso articolo è abrogato.

Art. 11.

Dopo l'articolo 37 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 è istituito il Capo I-bis « Delle funzioni e dei compiti » comprendente i seguenti articoli:

Art. 37-bis. — I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni e provvedono ai servizi ad essi assegnati dalla legge.

Art. 37-ter. — Sono funzioni del Comune:

1) la conservazione e l'amministrazione dei beni comunali;

I Comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività. Può essere autorizzata altresì la separazione delle spese per la viabilità interna, per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo 36 possono essere applicate, su domanda della maggioranza degli elettori ovvero dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni o borgate che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, quando le condizioni dei luoghi lo consiglino ».

2) l'organizzazione degli uffici comunali e l'ordinamento del personale;

3) la tutela degli interessi delle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune o delle frazioni, alle quali non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore degli abitanti del Comune;

4) la istituzione, l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali;

5) la polizia locale, urbana e rurale;

6) la formazione e l'aggiornamento dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione e dei piani di ricostruzione, nonché la disciplina delle costruzioni edilizie;

7) l'assistenza sanitaria agli aventi diritto che non siano assistiti da alcun altro ente ed il trasporto degli infermi di mente agli ospedali psichiatrici;

8) l'assistenza zoiatrica gratuita ai sensi di legge;

9) la istituzione e la disciplina delle fiere e dei mercati al minuto ed all'ingrosso, secondo le modalità prescritte dalla legge;

10) la costruzione degli edifici scolastici nonché i servizi relativi alla pubblica istruzione, secondo le competenze e salvo i contributi statali determinati dalla legge;

11) la costruzione e manutenzione delle strade comunali e la esecuzione delle altre opere pubbliche di interesse comunale;

12) l'impianto e la gestione anche diretta dei servizi pubblici essenziali, e segnatamente di quelli concernenti la illuminazione pubblica e la fornitura di energia elettrica ad uso privato, l'approvvigionamento idrico, i trasporti urbani, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle fognature, la nettezza urbana, i macelli pubblici, nonché dei servizi cimiteriali;

13) la conservazione degli edifici destinati al culto pubblico

nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi;

e tutte le altre attribuite al Comune dalla legge.

Art. 37-*quater*. — I Comuni, quali centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile, e in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono svolgere altre attività di pubblico interesse locale, non devolute per legge alla competenza di altri enti.

Art. 37-*quinquies*. — I Comuni sono tenuti a provvedere, in conformità della legge, ai servizi concernenti lo stato civile, l'anagrafe, le elezioni, nonchè la vigilanza e la profilassi igienico-sanitaria e zoiiatrica.

Art. 37-*sexies*. — I Comuni sono tenuti, inoltre, a concorrere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ai servizi di competenza dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 37-*septies*. — I Comuni infine, sono tenuti:

1) a provvedere alla celebrazione della festa nazionale e delle solennità civili previste dalla legge;

2) ad assumere, salvo eventuale rivalsa, le spese per la esecuzione di provvedimenti di ufficio;

3) a provvedere alle spese per l'ufficio del conciliatore;

4) ad abbonarsi alla Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Capo II

Il Consiglio comunale

Art. 12.

L'articolo 131 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera in ordine:

Art. 131 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(1) - (*Testo unico, art. 126*). — Nell'una e nell'altra sessione

(1) Va tenuto presente il R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, artt. 25, 26.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1) agli uffici, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2) alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, *dei maestri e delle maestre*, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salvo le disposizioni delle leggi speciali in vigore;

3) agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto di lasciti e doni, salva l'autorizzazione del prefetto a senso della legge 21 giugno 1896, n. 218;

4) alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù e costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù;

5) alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6) ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure ai regolamenti d'igiene, edilizia e polizia locale, attribuiti dalla legge ai Comuni;

7) alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8) alla costruzione ed al trasloco dei cimiteri;

9) al concorso del Comune all'esecuzione di opere pubbliche ed alle spese per esso obbligatorie a termine di legge;

10) alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11) *ai dazi* ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione;

12) alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e mercati, salvo i ricorsi e le opposizioni, anche in merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede

1) alla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

2) ai regolamenti comunali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

3) al bilancio preventivo, agli storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, nonché alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazioni al fondo per le spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, ed al conto consuntivo;

4) ai tributi comunali ed alle relative tariffe;

5) alla nomina degli impiegati del Comune ed alla adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalle leggi, salve le disposizioni dell'articolo 151;

6) alle accettazioni di lasciti e di donazioni;

7) all'acquisto di immobili alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

8) alla proposizione di azioni e di ricorsi, anche amministrativi, salvo quelli di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'articolo 151 ed alla resistenza in giudizio;

9) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del Comune, agli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

10) all'assunzione di prestiti;

11) ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche;

12) alla costruzione ed allo spostamento dei cimiteri;

13) alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;

14) alla costituzione di commissioni devoluta per legge al Comune ed alla nomina dei componenti di esse;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta di pubblici servizi;

contenziosa, ai termini dell'articolo 1, n. 11 della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) (1).

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono propri dell'amministrazione comunale e che non sono attribuiti alla giunta od al sindaco.

Art. 132 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 127). — Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gli interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termine di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità, e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'articolo 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) (2).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gli interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, numero 1058, art. 4, n. 1.

(2) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, numero 1058, art. 1, n. 1.

17) al piano regolatore generale ed ai piani particolareggiati, nonchè al programma di fabbricazione ed al piano di ricostruzione;

ed, in generale, a tutti gli affari attribuiti dalla legge al Comune, che non siano demandati alla competenza della Giunta o del Sindaco.

Nei casi indicati ai numeri 6, 7, 9 e 11 il Consiglio delibera soltanto sugli affari che eccedono i limiti di valore stabiliti per la Giunta municipale ».

Art. 13.

Il I comma dell'articolo 132 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è modificato come segue:

« Il Consiglio comunale delibera in ordine alla accettazione di lasciti e di liberalità fatti a favore della generalità degli abitanti del Comune o di sue frazioni, quando non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in ordine ai provvedimenti conseguenziali ».

L'ultimo comma dell'articolo suddetto è soppresso.

Il Consiglio comunale delibera in ordine alla accettazione di lasciti e di liberalità fatti a favore della generalità degli abitanti del Comune o di sue frazioni, quando non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in ordine ai provvedimenti conseguenziali.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale il quale può sempre esaminarne l'andamento e vederne i conti.

Contro le deliberazioni dei Consigli comunali, relative agli oggetti indicati nei due comma precedenti, è aperto il ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, a termini dell'articolo 1, n. 1, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico) (1).

Quando gli interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni sono in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od atti-

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, numero 1058, art. 1, n. 1.

delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività, od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a termini dell'articolo 23, n. 9, della legge 17 agosto, n. 368 (testo unico) (1).

È inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

vità per la nomina di tre commissari, i quali provvedano all'amministrazione dell'oggetto in controversia con le facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Contro le decisioni del prefetto è aperto il ricorso, anche in merito, alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, a' termini dell'articolo 23, n. 9, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico) (2).

Art. 14.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti il Consiglio comunale può stabilire con apposito regolamento, da adottarsi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'istituzione di commissioni consiliari permanenti aventi funzione deliberante, il numero di esse, la composizione, le attribuzioni e le modalità di nomina e di funzionamento.

Le Commissioni non possono eccedere il numero di sei, pei Consigli composti di 60 membri, e di otto, per quelli composti di 80 membri; il numero dei componenti di ciascuna di esse non può essere inferiore, rispettivamente, a 12 e 16; la relativa composizione deve rispettare la proporzione dei gruppi costituiti in seno al Consiglio.

Non può essere attribuita alle Commissioni la competenza a deliberare in ordine agli affari di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 10), 16) e 17) dell'articolo 131 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 12 della presente legge.

Le Commissioni consiliari deliberano col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

(1) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, numero 1054, art. 27, n. 8.

(2) Cfr. T. U. 26 giugno 1924, numero 1054, art. 27, n. 8.

Art. 137 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 133). — La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene alle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 139 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(1) - (Testo unico, art. 135). — Appartiene alla Giunta:

- 1) di fissare il giorno per la apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;
- 2) di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del Comune;
- 3) di deliberare intorno alla erogazione delle somme stanziata in bilancio per le spese imprevedute ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;
- 4) di concludere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;
- 5) di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;
- 6) di formare il progetto del bilancio;

(1) Cfr. R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 2839, artt. 25, 26; legge 9 giugno 1947, n. 630, art. 26.

Gli affari attribuiti alla competenza delle Commissioni consiliari sono deferiti alla deliberazione dell'intero Consiglio, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti.

Si applicano alle deliberazioni delle Commissioni consiliari le disposizioni relative alla pubblicazione delle deliberazioni dei Consigli comunali ed ai controlli.

Capo III.

La Giunta municipale

Art. 15.

Gli articoli 137 e 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« La Giunta municipale:

- 1) predispone il bilancio preventivo;
- 2) compie gli studi preparatori e formula le proposte relative agli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;
- 3) fissa la data delle adunanze e ne predispone l'ordine del giorno, salve le deliberazioni che al riguardo adotti il Consiglio medesimo;
- 4) delibera gli elenchi ed i ruoli dei tributi e provvede in ordine alla riscossione delle entrate patrimoniali del Comune;
- 5) nomina gli ausiliari ed i salariati del Comune ed adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 151;
- 6) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria di bilancio, il

7) di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8) di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

9) di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10) di dichiarare i prezzi delle prestazioni d'opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11) di promuovere le azioni possessorie.

Art. 25 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Oltre che sugli oggetti indicati nell'articolo 139 della legge, appartiene alla Giunta municipale di deliberare intorno:

1) alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio, *che non eccedano il valore di L. 5.000* (1);

2) allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonché alla erogazione delle somme stanziata in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi in economia.

Appartiene, inoltre, alla Giunta municipale:

A) dei Comuni indicati *alle lettere a) e b) dell'articolo 52 del presente decreto* (2), sempre quando non si eccedano i valori indicati, rispettivamente, *nello stesso articolo*, di deliberare intorno:

a) agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 131 della legge;

b) alla natura degli investimenti fruttiferi, e alle affran-

(1) Cfr. legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 26.

(2) Cfr. legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 1.

prelevamento delle somme stanziata nel fondo di riserva e l'erogazione di quelle per le spese impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia;

7) conclude le locazioni, le conduzioni ed i contratti obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

8) fissa, nei casi stabiliti dalla legge, le tariffe dei veicoli e dei natanti adibiti a servizio pubblico ».

Art. 16.

L'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, modificato dall'articolo 26 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti spetta inoltre di deliberare intorno:

1) alla nomina degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e servizi comunali non aventi funzioni di capo ripartizione e alla adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, ad eccezione di quelli contemplati all'articolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

2) agli oggetti indicati nei nn. 6, 7, 9, 11 dell'articolo 131 dello stesso testo unico quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda lire 10.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda lire 10 milioni;

c) di spesa che non superi annualmente lire 2.000.000 e per la quale il Comune non resti obbligato per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili se il canone complessivo non su-

cazioni di rendite e di censi passivi;

c) ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti.

B) dei Comuni di cui alla lettera c) dell'articolo 52 predetto, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere b) e c), sempre quando non eccedano il valore fissato per detti Comuni dall'articolo 52.

Le deliberazioni della Giunta, indicate nel comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

I nn. 3 e 11 dell'articolo 139 suddetto, sono abrogati.

Art. 26 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

All'articolo 25, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, alle parole « che non eccedano il valore di L. 5.000 », sono sostituite le altre: « che non eccedano la competenza del pretore ».

peri le lire 10.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e che, pur avendo popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al precedente comma, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda le lire 5.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 5.000.000;

c) di spesa che non superi annualmente le lire 1.000.000 e per la quale il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili se il canone complessivo non superi le lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al n. 2 del primo comma, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda lire 2.500.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 2.500.000;

c) di spesa che non superi annualmente lire 500.000 e per la quale il Comune non resti obbligato per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto, non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al comma precedente, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda le lire 1.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 1.000.000;

c) di spesa che non superi annualmente le lire 200.000 e per la quale il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale degli altri Comuni spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al comma precedente, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda le lire 400.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 400.000;

c) di spesa che non superi annualmente le lire 80.000 e per la quale il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni ».

Art. 17.

L'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I consigli comunali possono delegare alle Giunte l'adozione di deliberazioni sulle materie di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 13 dell'articolo 131 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148,

Art. 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

I Consigli comunali possono delegare alla Giunta di deliberare intorno:

1) agli oggetti indicati al numero 1 del primo comma e alle lettere a), b) e c) del 2° comma,

dell'articolo precedente, che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza dei Consigli;

2) alla nomina e alla sospensione degli impiegati, fatta eccezione del *segretario* (1), del vice-segretario, e dei capi delle ripartizioni;

3) e in genere a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di legge non siano espressamente demandati all'esclusiva competenza del Consiglio.

Alle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale per delegazione del Consiglio si applica la disposizione dell'articolo 128 della legge e di esse è data comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 5 del D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 5 e legge 22 marzo 1952, n. 173).

Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383 e legge 27 giugno 1942, n. 851.

Le deliberazioni adottate dalla giunta per delega del Consiglio sono comunicate al Consiglio stesso nella sua prima successiva adunanza. Di tale adempimento sono personalmente responsabili il sindaco e il segretario comunale ».

Capo IV

Il Sindaco

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale fra i suoi componenti, a scrutinio segreto nella prima adunanza e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, entro un mese dal verificarsi della vacanza medesima ».

Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale fra i suoi componenti, a scrutinio segreto nella prima adunanza e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, entro un mese dal verificarsi della vacanza medesima.

L'elezione del Sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato Sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della nomina del Sindaco è, a cura della Giunta municipale, trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Il Prefetto, con decreto motivato, annulla la nomina del Sindaco quando l'eletto si trovi in uno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio comunale o l'eletto possono ricorrere al Governo il quale provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 6 del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 6).

Non può essere nominato Sindaco:

chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero

Gli ultimi tre commi dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

« Un esemplare del processo verbale della elezione del Sindaco è trasmesso al prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per la carica di sindaco, il prefetto, con decreto motivato, da adottarsi nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'atto, annulla la elezione.

Contro il decreto del prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio e l'eletto possono ricorrere alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte di Appello non sospende l'esecutività del decreto impugnato ».

Art. 19.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Non può essere eletto Sindaco il consigliere che:

1) risulti debitore del Comune dopo aver reso il conto di una precedente gestione:

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del Sindaco, è presieduta dall'assessore anziano, se la Giunta municipale è in funzione, altrimenti dal consigliere anziano.

Un esemplare del processo verbale della elezione del Sindaco è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per la carica di Sindaco, il Prefetto, con decreto motivato, da adottarsi nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'atto, annulla la elezione.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio e l'eletto possono ricorrere alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte di appello non sospende l'esecutività del decreto impugnato.

risulti debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di assessore provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Art. 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 149). — Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1) spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2) convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3) propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4) eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune;

2) sia ministro di un culto;

3) ricopra la carica di assessore provinciale nella stessa Provincia;

4) sia ascendente o discendente, coniuge ovvero parente od affine sino al secondo grado del segretario comunale, dell'esattore, del collettore o tesoriere comunale, degli appaltatori di lavori o di servizi gestiti dal Comune o dei loro fidejussori;

5) sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi, o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo riabilitazione a termini di legge ».

Art. 20.

L'articolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 31 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, è sostituito dal seguente.

« Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1) dà avviso ai consiglieri della convocazione del consiglio e lo presiede;

2) convoca e presiede la giunta municipale;

3) delibera i provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale;

4) sovrintende a tutti gli uffici e servizi comunali ed ha facoltà di disporre ispezioni e inchieste, riferendone, se del caso, al consiglio;

5) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta il comune in giudizio;

6) tutela le ragioni del comune davanti agli organi del contenzioso tributario;

5) stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e della Giunta;

6) provvede alla osservanza dei regolamenti;

7) attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti consimili attribuiti alla amministrazione comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;

10) sovrintende a tutti gli uffici ed istituti comunali;

11) può sospendere tutti gli impiegati e salariati del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12) assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del Comune.

Art. 31 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il n. 5 dell'articolo 151, della legge è modificato come appresso:

« N. 5. — Conchiude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio, o dalla Giunta a norma degli articoli 25 e 26 del presente decreto ».

7) promuove gli atti conservatori dei diritti del comune;

8) provvede alla osservanza dei regolamenti comunali;

9) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di un assessore da lui delegato, e stipula i contratti obbligatori per legge o deliberati nell'interesse del comune;

10) rilascia, personalmente o per mezzo dei suoi delegati, certificazioni nelle materie attribuite alla competenza dell'amministrazione comunale e attestati di notorietà;

11) salvo quanto disposto dagli articoli 131 e 139, può sospendere gli impiegati, gli ausiliari ed i salariati del comune riferendone al consiglio o alla giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

12) delibera le concessioni previste dalle leggi e dai regolamenti comunali, per le quali esistano prestabiliti criteri per il rilascio e preordinata tariffa;

13) delibera la approvazione del conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

14) determina l'orario durante il quale gli uffici comunali rimangono aperti al pubblico;

15) verifica e delibera l'approvazione delle liquidazioni dei diritti di segreteria spettanti al segretario e dei diritti spettanti all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale a norma delle vigenti disposizioni;

16) delibera l'elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica, veterinaria ed ostetrica gratuita e le relative variazioni;

17) ingiunge agli interessati l'esecuzione di lavori per la manutenzione di strade vicinali e di quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio, prefiggendo il termine per l'adempimento;

18) provvede alla compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure;

Art. 152 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 150). — Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1) della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti governativi;

2) di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4) di invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6) d'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7) ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati.

19) provvede al rilascio delle licenze edilizie;

ed, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti al sindaco dalla legge».

Art. 21.

Il sindaco può delegare un assessore effettivo a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Può anche delegare ai singoli assessori la sovrintendenza ai singoli rami di servizio e la firma dei provvedimenti relativi.

Il sindaco vigila sul regolare andamento dei servizi delegati agli assessori, dei quali indirizza e coordina l'attività.

Art. 22.

L'articolo 152 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, quale ufficiale del Governo è incaricato secondo le direttive e sotto il controllo delle autorità governative:

1) di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di provvedere alla tenuta dei relativi registri a norma di legge;

2) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

3) di vigilare su tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;

4) di provvedere alla regolare tenuta delle liste elettorali ed a tutti gli adempimenti demandatigli dalle leggi elettorali;

5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

ed, in generale, di compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati.

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco sono essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 153 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(1) - (Testo unico, art. 151). — Appartiene pura al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica sulle materie di cui al n. 9 dell'articolo 217, nonchè d'igiene pubblica, e di far eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Contro questi provvedimenti del sindaco e del prefetto è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, ai termini dell'articolo 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 639 (testo unico).

Art. 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Art. 32. — *I comma secondo e terzo dell'articolo 153 della legge sono sostituiti dai seguenti:*

« La nota di queste spese è resa esecutiva dal sottoprefetto, udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

« Contro questi provvedimenti del sindaco e del sottoprefetto è

(1) Questo articolo va coordinato con l'articolo 55 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, che prevede anche il potere surrogatorio del prefetto. Cfr. altresì l'articolo 20 T. U. 1934, cit.

Chi sostituisce il sindaco nelle funzioni di cui al presente articolo è considerato ufficiale del Governo ».

Art. 23.

L'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica e fa seguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. Se il sindaco non provvede, il prefetto interviene in via sostitutiva.

La nota di tali spese è resa esecutoria, in ogni caso, dal prefetto udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del sindaco e contro l'ordinanza del prefetto che rende esecutoria la nota delle spese è ammesso ricorso, anche per il merito, al tribunale amministrativo regionale ».

ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, ai termini dell'articolo 1, n. 4, della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico)».

Art. 156 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 155). — Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

Art. 33 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nell'articolo 156 della legge, alle parole: « da lui nominato ed approvato dal Prefetto » sono sostituite le seguenti: « da lui nominato ed approvato dal Sottoprefetto... »; e alle parole: « questo rapporto è trasmesso al Prefetto... »; sono costituite le seguenti: « Questo rapporto è trasmesso al Sottoprefetto ».

Art. 154 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2, art. 153). — Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in di-

Art. 24.

L'articolo 156 del testo unico 4 febbraio 1915, modificato dall'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate risiede un delegato del sindaco, da lui nominato con l'assenso del prefetto. Esso è scelto tra gli assessori o i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni; esercita le funzioni di ufficiale del governo, a termini dell'articolo 152; vigila per l'osservanza delle deliberazioni del consiglio e della giunta, alla quale riferisce sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni.

Nei confronti del delegato del sindaco si applica l'articolo 159 ».

Art. 25.

È in facoltà del sindaco di delegare agli organi di cui agli articoli 154, 155 e 156 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo svolgimento dei compiti di cui ai nn. 3, 7, 8, 10, 12, 16, 18 dell'articolo 20 della presente legge

fetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti, purchè eleggibile a consigliere a norma dell'articolo 26 della presente legge.

Art. 155 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 154). — I Comuni superiori a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, possono deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso compete al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo, a senso degli articoli 152, 153 e 154, e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili sempre con l'approvazione del prefetto.

Art. 156 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 155). — Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate, a tenore degli articoli 118 e 121, risiede un delegato del sindaco, da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso è scelto tra i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Esercita le funzioni di ufficiale del Governo, a termine degli articoli 152, 153 e 154. Fa osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella sessione di primavera fa relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto è trasmesso al prefetto per gli effetti degli articoli 212, 213 e 214.

Art. 160 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(1) - (Testo unico, art. 152) — Contro il rifiuto opposto dal sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

(1) Cfr. T. U. 3 marzo 1934, n. 383, articolo 63.

Art. 26.

All'articolo 160 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono aggiunti i seguenti commi:

Contro il rifiuto opposto dal Sindaco al rilascio dei certificati e degli attestati nei casi dalla legge previsti, e contro gli errori contenuti in essi, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa.

« La giunta provinciale amministrativa, qualora accolga il ri-

La Giunta provinciale amministrativa, qualora accolga il ri-

corso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'interno ».

Capo V

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico

Art. 27.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, numero 530, è sostituito dal seguente:

Art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Ogni Comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

« Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

« Salvo che la legge prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale, nonché le deliberazioni e i provvedimenti del sindaco e dei suoi delegati di cui ai nn. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 151 testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono pubblicati, almeno per estratto contenente la intera parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per la durata di otto giorni consecutivi. La pubblicazione deve avere inizio entro otto giorni dalla data delle deliberazioni e dei provvedimenti, a pena di decadenza. I comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono tenuti, inoltre, a dare contemporaneamente notizia dell'oggetto delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale, nonché dalla giunta municipale coi poteri del consiglio o su delega del medesimo, mediante avvisi da affiggere in luoghi pubblici preventivamente determinati.

corso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze della istruttoria.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Ogni Comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Salvo che la legge prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, nonché le deliberazioni e i provvedimenti del Sindaco e dei suoi delegati di cui ai nn. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono pubblicati, almeno per estratto contenente la intera parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per la durata di otto giorni consecutivi. La pubblicazione deve avere inizio entro otto giorni dalla data delle deliberazioni e dei provvedimenti, a pena di decadenza. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti sono tenuti, inoltre, a dare contemporaneamente notizia dell'oggetto delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, nonché dalla Giunta municipale coi poteri del Consiglio o su delega del medesimo, mediante avvisi da affiggere in luoghi pubblici preventivamente determinati.

« I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

« Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

« Ciascun contribuente del Comune può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

« La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

« Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria ».

Art. 90 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le spese comunali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 91 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

A) *Oneri patrimoniali:*

1) imposte, sovrimposte e tasse;

2) conservazione del patrimonio comunale e adempimento degli obblighi relativi;

Il quinto comma dell'articolo suddetto è sostituito dal seguente:

« Qualunque cittadino può far rilevare a proprie spese o richiedere copia integrale dei regolamenti, delle deliberazioni, dei provvedimenti del sindaco soggetti a pubblicazione nonchè dei pareri e degli atti in essi richiamati come presupposto o in luogo di motivazione, previo pagamento delle relative competenze di segreteria. Il rilascio ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

Capo VI

Finanza e contabilità

Art. 28.

sono abrogati gli articoli 90, 91, 92, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.

Qualunque cittadino può far rilevare a proprie spese o richiedere copia integrale dei regolamenti, delle deliberazioni, dei provvedimenti del Sindaco soggetti a pubblicazione nonchè dei pareri e degli atti in essi richiamati come presupposto o in luogo di motivazione, previo pagamento delle relative competenze di segreteria. Il rilascio ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.

La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.

3) pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziati nel bilancio le somme relative da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

B) *Spese generali:*

1) ufficio ed archivio comunale;

2) istituzioni comunali;

3) feste nazionali e solennità civili;

4) manutenzione dei parchi di rimembranza;

5) manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili, salvo rispettivamente i rimborsi e i contributi a carico dello Stato;

6) stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;

7) quota spettante al segretario sui proventi dei diritti di segreteria;

8) indennità di trasferimento al segretario;

9) contributi *al monte pensioni per gli insegnanti elementari*, alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dal comune; annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;

10) pensioni ed indennità e quote di pensioni e di indennità ai pensionati e ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza interamente o parzialmente a carico del comune;

11) contributi per le assicurazioni obbligatorie per la invalidità e vecchiaia; contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;

12) contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'articolo 2 del regio decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146;

13) premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;

14) associazione alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del *Regno* e alla *Gazzetta Ufficiale*;

15) servizi dello stato civile, salvo la riscossione dei relativi diritti; indennità ai pretori per la verifica dei relativi registri; tasse di bollo ed altre spese varie attinenti ai servizi stessi;

16) servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione dei ruoli speciali di sovrainposta;

17) locali per le sedute dei consigli e delle commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;

18) locali e personale assistente al verificatore per la verifica dei pesi e delle misure;

19) alloggio ai *reali* carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della *regia* aeronautica, della *regia* guardia di finanza e della *milizia volontaria per la sicurezza nazionale*, salvo rimborso a norma di legge;

20) locali e mobili per gli uffici dei delegati esattoriali incaricati della gestione delle esattorie e spese per le aste, andate deserte, per l'appalto delle esattorie;

21) formazione del nuovo catasto;

22) concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a

segno e per la dotazione di armamento;

23) sgravi e rimborsi di quote inesigibili di imposte, sovrainposte e tasse;

24) rimborso di spese forzose agli amministratori;

25) indennità di carica al *Podestà* e *vice-podestà*, quando siano autorizzate dal *Ministro per l'interno* (1);

26) spese di liti e di atti a difesa delle ragioni del comune;

27) registro di popolazione, spese per censimenti;

28) spese a carico del comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;

29) stipendio all'archivista e spese d'ufficio dell'archivio notarile mandamentale istituito a richiesta dei comuni;

30) contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti;

31) canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;

32) canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera;

3) servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per il *regio* esercito;

34) quote di concorso nelle spese consorziali.

C) *Polizia locale, sanità e igiene:*

1) servizi di polizia locale e personale relativo;

2) spesa per la nettezza delle vie e piazze pubbliche e sgombero delle nevi;

3) stipendi, assegni ed indennità spettanti agli ufficiali sanitari e funzionamento degli uffici e servizi di igiene;

4) stipendi, assegni ed indennità spettanti ai veterinari addetti ai servizi di vigilanza ed assistenza zoiatrica ed alla direzione dei pubblici macelli;

(1) T. U. 5 aprile 1961, n. 293, art. 7.

5) contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

6) illuminazione nei comuni dove sia già stabilita e, in ogni caso, nei comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti;

7) contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei comuni con popolazioni superiore ai 150.000 abitanti;

8) vaccinazione e tenuta dei registri relativi;

9) distribuzione del chinino di Stato;

10) farmacie, la cui istituzione, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per le difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza delle farmacie dei comuni contermini, sia stata resa obbligatoria dal prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa;

11) trasporto dei cadaveri al cimitero, provvista di casse funebri;

12) istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione;

13) contributi ai consorzi provinciali antitubercolari;

14) costruzione, manutenzione ed esercizio delle opere di provvista di acqua potabile, delle fognature e dei cimiteri;

15) prevenzione delle malattie infettive; impianto e funzione dei locali d'isolamento;

16) costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti;

17) impianto, manutenzione ed esercizio dei mercati all'ingrosso dei prodotti della pesca e di quelli per la vendita al dettaglio dei prodotti stessi, nei comuni nei quali sussiste tale obbligo;

18) prevenzione e cura della pellagra;

19) vigilanza sui cani randaggi;

20) spese per le fiere ed i mercati.

D) *Sicurezza pubblica e giustizia:*

1) ufficio del conciliatore;

2) compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati *assessori*;

3) trasporto degli alienati al manicomio;

4) servizi di estinzione degli incendi nei comuni capoluoghi di provincia ed in tutti gli altri comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti (1).

E) *Opere pubbliche:*

1) sistemazione e manutenzione delle strade e piazze pubbliche; dei giardini, delle ville e passeggiate pubbliche; contributi nelle spese di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito;

2) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;

3) contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria;

4) contributi nelle opere di ristabilimento e di manutenzione attinenti alle vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe;

5) contributi nelle opere di miglioramento e di manutenzione dei porti di prima, seconda e terza classe della seconda categoria e dei porti di quarta classe e relativi fari e fanali;

6) contributi per la costruzione delle strade di accesso al-

(1) Legge 27 dicembre 1941, n. 1570; D. L. 21 aprile 1948, n. 630; legge 9 aprile 1951, n. 336; legge 16 settembre 1960 n. 1014.

le stazioni ferroviarie ed ai porti e delle strade di allacciamento delle frazioni e dei comuni isolati.

F) *Educazione nazionale:*

1) costruzione, manutenzione ed arredamento degli edifici per le scuole elementari; riscaldamento ed illuminazione degli stessi edifici;

2) personale inserviente addetto alle scuole medesime;

3) somministrazione dei locali e dei mobili per gli uffici degli ispettori scolastici e dei direttori didattici governativi, arredamento, illuminazione, riscaldamento, custodia e pulizia di detti locali, nonché fornitura degli stampati ed oggetti di cancelleria occorrenti per i suindicati uffici;

4) alloggio ai maestri delle scuole di confine;

5) fornitura di mobili e contributi per le biblioteche scolastiche popolari;

6) stipendi al personale di segreteria e di servizio delle *regie* scuole di avviamento al lavoro, tranne quelle relative al personale addetto alle *regie* scuole di avviamento proveniente dalle scuole complementari della Lucania e della Sardegna, che fanno carico allo Stato;

7) somministrazione, manutenzione, ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie d'ufficio per le *regie* scuole secondarie di avviamento al lavoro, per i licei, i ginnasi e gli istituti magistrali, e spese per il personale di servizio degli istituti magistrali, meno quelli della Sardegna e della Lucania;

8) somministrazione, adattamento e manutenzione dei locali per gli istituti nautici e relativa illuminazione e riscaldamento, mobili, materiale non scientifico, ed oggetti di segreteria;

9) somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per le *regie* scuole industriali e commerciali e per le scuole

tecniche di ogni tipo di nuova istituzione;

10) custodia, illuminazione e riscaldamento delle palestre e degli stadi di proprietà dell'*Opera nazionale Balilla*;

11) somministrazione dei locali ai comitati comunali dell'*Opera nazionale Balilla*;

12) contributi a favore delle *regie* università e dei *regi* istituti d'istruzione superiore;

13) contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;

14) contributo a favore dell'*ente italiano per le audizioni radiofoniche*, per i comuni la cui popolazione superi i 1.000 abitanti.

G) *Agricoltura*:

1) festa degli alberi;

2) giudizi di rivendicazione ed affrancazione degli usi civici e operazioni di sistemazione dei demani comunali e terre comuni;

3) contributi alle *cattedre ambulanti di agricoltura*;

4) costruzione e manutenzione dei depositi comunali di concime;

5) lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;

6) somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica, provvista di acqua ed illuminazione dei detti locali.

H) *Assistenza e beneficenza*:

1) servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica a beneficio esclusivo dei poveri, in quanto non sia provveduto da particolari istituzioni;

2) contributi alla cassa di previdenza dei sanitari ed alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali;

3) somministrazione gratuita di medicinali ai poveri, se ed in quanto a tale somministrazione non si provveda da locali

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

4) rimborso delle spese di spedalità degli ammalati poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso, a norma di legge;

5) contributi nelle spese di assistenza degli infanti illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

6) mantenimento degli inabili al lavoro;

7) somministrazione dei locali ai comitati di patronato per la protezione della maternità ed infanzia.

I) *Culto*:

conservazione degli edifici serventi al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

L):

ed in generale tutte le altre spese che siano poste a carico dei comuni da disposizioni legislative.

Art. 92 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti di Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite nei contratti dello Stato.

« È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

Art. 29.

L'articolo 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti dei comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le norme stabilite nei contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 30.000.000;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata non ecceda i nove anni;

b) per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 1.500.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 250.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 750.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 150.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 750.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 5.000.000, sempre che il comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 30.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 15.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 3.000.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 15.000.000, e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 7.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 1.500.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 7.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) per gli altri Comuni, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 400.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 75.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 3.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 600.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 3.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

e) per gli altri Comuni, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 1.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 200.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

È consentito procedere a trattativa privata, quando ricorrano evidenti ragioni di opportunità, per i contratti il cui valore non superi il decimo dei limiti stabiliti, per le singole categorie di Comuni, dal comma precedente e purchè sullo stesso oggetto non si stipulino in questa forma nello stesso anno, più di due contratti.

« Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il Prefetto può consentire che i contratti seguano la licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per la Amministrazione.

« Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia

Anche all'infuori dei casi suindicati, il Prefetto con provvedimento motivato può consentire che i contratti seguano: a) a licitazione privata, quando tale forma risulti più vantaggiosa per l'amministrazione; b) a trattativa privata, allorchè ricorrano particolari circostanze e ne sia

siano evidenti la necessità e la convenienza ».

Art. 5 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

È aggiunto l'articolo 98, del seguente tenore:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e storici di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 332;

3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4) acquisto di azioni industriali;

5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 2.500.000 o di valore indeterminato;

6) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

7) alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 5.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

8) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o

evidente la necessità o la convenienza ».

Capo VII.

Controlli

Art. 30.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 della legge 9 giugno 1947, n. 530, sono sostituiti dal seguente:

« Sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni comunali che riguardano i seguenti oggetti:

1) regolamenti comunali;
2) bilancio preventivo e storici di fondi da una categoria all'altra;

3) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

4) istituzione dei tributi;
5) prestiti di qualsiasi natura;

6) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni ed obbligazioni industriali, nonchè costituzioni di servitù passive o di enfiteusi;

7) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni;

8) assunzione diretta dei pubblici servizi;

9) ordinamento degli uffici;

10) liti attive e passive e transazioni;

11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione.

Le deliberazioni indicate ai numeri 3, 6, 7 e 10 non sono soggette al controllo della Giunta provinciale amministrativa quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto, ovvero il valore del fondo, nel caso di costituzione di servitù passive o

quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 2.500.000;

9) prestiti di qualsiasi natura;

10) assunzioni diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

12) regolamenti di uso dei beni comunali, d'igiene, d'edilizia, di polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

13) ordinamento degli uffici e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime ».

Art. 6 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 99 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 1.000.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di danaro che superano nell'anno le lire 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato,

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del

di enfiteusi, non superi i seguenti limiti:

a) per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, lire 30.000.000;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia lire 15.000.000;

c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti lire 7.000.000;

d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti lire 3.000.000;

e) per gli altri Comuni lire 1.000.000.

contratto superi la somma di lire 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta:

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 1.000.000 ».

Art. 7 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 100 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati dai numeri da 1 a 4 e da 9 e 14 dell'articolo 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 200.000, o di valore indeterminato;

2) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 1.000.000 quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 100.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 500.000 ».

Art. 8 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 101 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 e 14 dell'articolo 98, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) impieghi di denaro per somma eccedente le lire 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato.

2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 100.000 o di valore indeterminato;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 250.000 ».

Art. 31.

Dopo l'articolo 111 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è istituito il Capo I-bis « Delle funzioni e dei compiti », comprendente i seguenti articoli:

« Art. 111-bis. — Le Province, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni e provvedono ai servizi ad esse assegnati dalla legge.

Art. 111-ter. — Sono funzioni delle Province:

1) la conservazione e l'amministrazione dei beni provinciali;

2) l'organizzazione degli uffici provinciali e l'ordinamento del personale;

3) la istituzione, l'accertamento e la riscossione dei tributi provinciali;

4) la costruzione e manutenzione delle strade provinciali e la esecuzione delle altre opere pubbliche di interesse provinciale;

5) la costruzione degli edifici scolastici, nonchè i servizi relativi alla pubblica istruzione, secondo le competenze e salvo i contributi statali determinati dalla legge;

6) l'assistenza agli infermi di mente, agli anormali ed ai minorati psichici, salvo rivalsa a norma di legge; ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono ed alle gestanti e partorienti nubi, salvo il concorso nella spesa da parte degli altri enti obbligati per legge; ai ciechi ed ai sordomuti sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e rieducabili ad un proficuo lavoro, in quanto non vi provvedano altre istituzioni autonome; l'assistenza ai postencefalitici recuperabili;

7) l'istituzione e la gestione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

8) la cura e la profilassi della malaria: la profilassi antirabbica;

9) la rappresentanza e la tutela degli interessi delle istituzioni che appartengono alla Provincia; la sorveglianza sulle istituzioni a beneficio della Provincia o di una parte di essa, anche se abbiano una amministrazione speciale propria;

10) il regolamento della caccia e della pesca;

e tutte altre funzioni attribuite alla Provincia dalla legge.

Art. 111-*quater*. — Le Provincie, al fine di concorrere allo sviluppo economico e al progresso civile delle popolazioni, e in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono svolgere altre attività d'interesse pubblico provinciale, non devolute per legge alla competenza di altri enti.

Art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Ogni provincia ha un Consiglio provinciale, un presidente della Giunta provinciale e una Giunta provinciale.

Art. 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 234 e legge 26 giugno 1913, n. 821 [testo unico], art. 37). — Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere con le sue deliberazioni:

- 1) alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;
- 2) ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218;
- 3) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia;
- 4) all'istruzione secondaria, classica e tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;
- 5) agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della Provincia o di una parte di essa,

Art. 111-quinquies. — Le Province sono tenute a concorrere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ai servizi di competenza dello Stato o di altri enti pubblici».

Capo II.

Organi dell'amministrazione provinciale

Art. 32.

L'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito del seguente:

« Sono organi dell'Amministrazione provinciale il Consiglio, la Deputazione ed il Presidente ».

Capo III

Il Consiglio provinciale

Art. 33.

L'articolo 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera in ordine:

- 1) alla organizzazione degli uffici e dei servizi provinciali;
- 2) ai regolamenti provinciali ed a quelli per le istituzioni che appartengono alla Provincia;
- 3) al bilancio preventivo, allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, ed al conto consuntivo;
- 4) ai tributi provinciali ed alle relative tariffe;
- 5) alla nomina degli impiegati degli uffici e degli istituti provinciali ed all'adozione, nei loro

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i quali non abbiano una amministrazione propria o consorziale;

6) al mantenimento dei menecatti poveri della Provincia, ed alle altre spese di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36;

7) *alle strade provinciali ed ai lavori relativi a fiumi e torrenti e posti dalle leggi a carico della Provincia;*

8) ai sussidi in favore dei Comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

9) alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziante, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo della *Deputazione* e all'applicazione dei fondi disponibili;

10) alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

11) allo stabilimento di pedaggi sui ponti e sulle strade provinciali;

12) al concorso della Provincia ad opere e spese per essa obbligatorie a termini di legge;

13) alla creazione di prestiti;

14) ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla Provincia e agli interessi amministrativi della medesima;

15) alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti a beneficio della Provincia o di una parte della medesima, quando anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

16) *alla nomina, sospensione e revoca d'impiegati addetti agli uffici e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;*

17) alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

18) *alla determinazione del tempo entro cui la caccia possa essere esercitata, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;*

19) alla conservazione degli edifici di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della Provincia;

riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati dall'articolo 255;

6) alla creazione di istituti provinciali ed alla rappresentanza ed alla tutela dei loro interessi;

7) all'accettazione di lasciti e di donazioni;

8) all'acquisto di immobili, alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

9) alla proposizione di azioni e di ricorsi, anche amministrativi, salvo quelli di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'articolo 255, ed alla resistenza in giudizio;

10) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia, agli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

11) all'amministrazione delle istituzioni a beneficio della Provincia o di una parte di essa, qualora esse non abbiano una amministrazione propria o consorziale;

12) alla assunzione di prestiti;

13) ai lavori pubblici di interesse provinciale ed al concorso della Provincia nell'esecuzione di opere pubbliche;

14) alla costituzione di commissioni devoluta per legge alla Provincia e alla nomina dei componenti di esse;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta dei servizi pubblici;

e, in generale, a tutti gli affari attribuiti dalla legge alla Provincia, che non siano demandati alla competenza della *Deputazione* o del Presidente.

Nei casi indicati ai nn. 8, 10 e 13 il Consiglio delibera soltanto sugli affari che eccedono i limiti di valore stabiliti per la *Deputazione provinciale* ».

20) alla nomina:

dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'articolo 10;

dei componenti della Commissione elettorale provinciale a termini dell'articolo 37 del testo unico 26 giugno 1913, numero 821;

dei membri elettivi della Commissione provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, a termini della legge 18 luglio 1904, n. 390, e di tutte le altre Commissioni la cui nomina sia devoluta in tutto od in parte, da leggi speciali al Consiglio provinciale.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'articolo 226.

Art. 80 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il n. 2, dell'articolo 241, della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 2. — Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto, a sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, ed a tutti i contratti in genere, meno quelli previsti nell'articolo 87 del presente decreto ».

Il n. 7 dell'articolo 241 della legge è modificato come segue:

« N. 7. — Alle strade pubbliche di 2^a e 3^a classe e a quelle altre che, a senso dell'articolo 7 del regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, possono essere affidate alla manutenzione della Provincia, nonchè ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della Provincia, salvo quanto è disposto nell'articolo 87 del presente decreto ».

Il n. 16, del predetto articolo, è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 16. — Alla nomina, sospensione e revoca del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e degli

stabilimenti provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie ».

Dopo il n. 19 dello stesso articolo 241, sono aggiunti i seguenti:

« N. 20. — All'assistenza dei tubercolotici, dei ciechi e dei sordomuti in quanto non provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

« N. 21. — A tutti quei servizi che sono attribuiti alla Provincia in virtù di leggi speciali ».

Art. 3 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

La Giunta provinciale è composta del presidente, di quattro assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti; del presidente, di sei assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione da 300 a 1.400.000 abitanti; del presidente, di otto assessori effettivi e due supplenti nelle provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti.

Gli assessori supplenti costituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Gli assessori provinciali sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio provinciale nel proprio seno con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure,

Capo IV

La Deputazione Provinciale

Art. 34.

L'articolo 3 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale è composta del Presidente dell'Amministrazione provinciale e di:

dieci deputati effettivi nelle Provincie con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;

otto deputati effettivi nelle Provincie con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abitanti;

sei deputati effettivi nelle Provincie con popolazione fino a 300.000 abitanti.

I deputati supplenti sono 2 in ogni caso. Essi sostituiscono gli effettivi assenti o impediti ».

Art. 35.

L'articolo 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale è eletta dal Consiglio provinciale, nel suo seno, nella prima adunanza, dopo l'elezione del presidente, con la stessa procedura prescritta dalla legge per l'elezione della Giunta municipale ».

dopo due votazioni, nessuno o solo alcuni consiglieri abbiano riportato la maggioranza assoluta predetta, l'elezione di tutti gli assessori o dei rimanenti è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica, nella quale si procede a votazione di ballottaggio. Nella votazione di ballottaggio sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Sono ammessi al ballottaggio in numero doppio dei posti da ricoprire i consiglieri che hanno riportato più voti.

A parità di voti sono ammessi al ballottaggio e proclamati eletti i consiglieri più anziani di età.

Art. 250 del T. U. 4 febbraio 1915 n. 148.

(Testo unico, art. 242). — La Deputazione provinciale:

1) rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sessioni;

2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o più dei suoi componenti;

3) prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4) *sospende gli impiegati degli uffici e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;*

5) nomina, sospende, revoca i salariati a carico della Provincia;

6) *stipula i contratti, determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;*

7) *delibera sulla erogazione delle somme stanziare in bilancio per spese impreviste e sullo storno da un articolo ad altro di una stessa categoria;*

8) fa gli atti conservatori de' diritti della Provincia;

Art. 36.

L'articolo 250 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 86 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale:

1) predispone il bilancio preventivo;

2) compie gli studi preparatori e formula le proposte relative agli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio provinciale;

3) fissa la data delle adunanze del Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno, salve le deliberazioni che al riguardo adottò il Consiglio medesimo;

4) delibera i ruoli dei tributi e provvede in ordine alla riscossione delle entrate patrimoniali della Provincia;

5) nomina gli ausiliari e i salariati degli uffici e degli istituti provinciali e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 255 ».

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9) in caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, ai termini dell'articolo 251;

10) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11) rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12) deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Governo che al Consiglio provinciale, con le forme determinate da regolamenti generali.

13) deve dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 86 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il n. 4 dell'articolo 250 della legge è abrogato e sostituito dal seguente:

« N. 4. — Nomina, sospende e revoca tutti gli impiegati degli uffici e degli stabilimenti provinciali, ad eccezione di quelli di cui al n. 16, dell'articolo 241 della legge, modificato dall'articolo 80 del presente decreto ».

I nn. 6 e 7, del cennato articolo 250, sono abrogati.

Il n. 12, dell'articolo predetto, è modificato come appresso:

« N. 12. — Deve ogni anno raccogliere, in una relazione generale, tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della Provincia e sottoporle tanto al Prefetto, che al Consiglio provinciale, con le forme determinate dai regolamenti generali ».

LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1168.

Attribuzioni delle Giunte provinciali.

Art. 1. — L'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

Art. 37.

La legge 19 ottobre 1951, numero 1168, è sostituita dal seguente articolo:

« Alla Deputazione provinciale spetta inoltre di deliberare in torno agli oggetti indicati nei nu-

« Oltrechè sugli oggetti indicati nell'articolo 250 della legge, modificato dall'articolo 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e 3 dell'articolo 241 della legge, modificato dall'articolo 80 del presente decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:

a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

« Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle azioni possessorie ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio, che non eccedano la competenza del pretore.

È pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa categoria, nonchè all'erogazione delle somme stanziato in bilancio per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o per servizi di economia.

Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima adunanza ».

ART. 2. — La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

meri 7, 8, 10 e 13 dell'articolo 241 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148 quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e di donazioni il cui valore non ecceda lire 10.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda lire 10 milioni;

c) di spesa che non superi annualmente lire 2.000.000 e la Provincia non resti obbligata per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili se il canone complessivo non superi lire 10.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni

È pure di competenza della Deputazione provinciale deliberare lo storno di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria di bilancio, il prelevamento delle somme stanziato nel fondo di riserva, e l'erogazione di quelle per le spese impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia ».

Art. 90 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il Consiglio può delegare alla Deputazione provinciale di deliberare intorno:

1) agli oggetti indicati ai numeri 1 e 2 dell'articolo 87 che, eccedendo i valori ivi indicati, sono di competenza del Consiglio;

2) agli oggetti di cui ai numeri 8, 15, 17 e 19 dell'articolo 241 della legge;

3) ed, in genere, a tutti gli altri oggetti che da disposizioni speciali di leggi non siano riservati alla esclusiva competenza del Consiglio.

Le delegazioni devono essere sempre speciali.

Alle deliberazioni adottate dalla Deputazione provinciale per delegazione del Consiglio, si applica la disposizione dell'articolo 128 della legge, e di esse è fatta comunicazione al Consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

L'elezione del presidente della Giunta provinciale ha luogo a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati alla provincia ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti.

Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure, anche dopo la votazione di bal-

Art. 38.

L'articolo 90 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I Consigli provinciali possono delegare alle Deputazioni la adozione di deliberazioni sulle materie di cui ai numeri 7, 8, 9, 10 e 13 dell'articolo 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni adottate dalla Deputazione per delega del Consiglio sono comunicate al Consiglio stesso nella sua prima successiva adunanza. Di tale adempimento sono personalmente responsabili il Presidente ed il Segretario generale ».

Capo V

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale

Art. 39.

L'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122 è sostituito dal seguente:

« Il Presidente dell'Amministrazione provinciale è eletto dal Consiglio provinciale, nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima adunanza e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, entro un mese dal verificarsi di questa, con la stessa procedura prescritta dalla legge per l'elezione del Sindaco.

Un esemplare del processo verbale della elezione del Presidente è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per la carica di Presidente della Ammini-

lottaggio, nessun consigliere abbia ottenuta la maggioranza prescritta, l'elezione è rinviata ad altra seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede a votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, in seguito alla quale è proclamato eletto il consigliere che ha raccolto il maggior numero di voti.

A parità di voti, è proclamato eletto il consigliere più anziano di età.

strazione provinciale, il Prefetto con decreto motivato, da adottarsi nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'atto, annulla la elezione.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio o l'eletto possono ricorrere alla Corte d'appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte d'appello non sospende l'esecutività del decreto impugnato ».

Art. 40.

Non può essere nominato Presidente dell'Amministrazione provinciale il consigliere che:

1) risulti debitore della Provincia dopo aver reso il conto di una precedente gestione;

2) sia ministro di un culto;

3) sia ascendente o discendente, coniuge, ovvero parente o affine sino al secondo grado del segretario generale, del ricevitore provinciale, degli appaltatori di lavori o di servizi gestiti dalla Provincia o dei loro fideiussori;

4) sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo riabilitazione a termini di legge.

Art. 41.

Gli articoli 255 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 4 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono sostituiti dal seguente:

« Il Presidente dell'Amministrazione provinciale:

1) dà avviso ai consiglieri della convocazione del Consiglio e lo presiede;

Art. 255 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 249). — Il presidente della *Deputazione* provinciale:

1) rappresenta la Provincia in giudizio;

2) procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 227 e 228;

3) firma gli atti relativi all'interesse dell'Amministrazione provinciale;

4) ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali;

5) assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della *Deputazione* provinciale da lui delegato;

6) firma i mandati col concorso di un altro membro della *Deputazione* provinciale, del segretario o capo di servizio e del ragioniere.

Art. 91 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

All'articolo 255 della legge è aggiunto il seguente numero:

« N. 7. — Conclude e stipula le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatori per legge ovvero deliberati in massima dal Consiglio o dalla *Deputazione* ai sensi dell'articolo 90 del presente decreto ».

Art. 4 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

Il presidente della Giunta provinciale convoca e presiede il Consiglio provinciale.

2) convoca e presiede la *Deputazione* provinciale;

3) delibera i provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della *Deputazione* provinciale;

4) sovrintende a tutti gli uffici e servizi provinciali ed ha facoltà di disporre ispezioni ed inchieste, riferendone, se del caso, al Consiglio;

5) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta la Provincia in giudizio;

6) tutela le ragioni della Provincia davanti agli organi del contenzioso tributario;

7) promuove gli atti conservativi dei diritti della Provincia;

8) provvede all'osservanza dei regolamenti provinciali;

9) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di un *Deputato* provinciale da lui delegato, e stipula i contratti obbligatori per legge o deliberati nell'interesse della Provincia;

10) rilascia, personalmente o per mezzo dei suoi delegati, certificazioni sulle materie attribuite alla competenza dell'Amministrazione provinciale;

11) salvo quanto disposto dagli articoli 241 e 250, può sospendere gli impiegati, gli ausiliari ed i salariati della Provincia riferendone al Consiglio o alla *Deputazione*, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

12) delibera le concessioni previste dalle leggi e dai regolamenti provinciali, per le quali esistano prestabiliti criteri per il rilascio e preordinata tariffa;

13) delibera l'approvazione del conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

14) determina l'orario durante il quale gli uffici provinciali rimangono aperti al pubblico;

15) verifica e delibera l'approvazione della liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario;

e, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti dalla legge al Presidente ».

Art. 42.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale può delegare un Deputato effettivo a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Può anche delegare a singoli Deputati la sovrintendenza ai singoli rami di servizio e la firma dei provvedimenti relativi.

Il Presidente vigila sul regolare andamento dei servizi delegati ai Deputati, dei quali in dirizza e coordina l'attività.

Capo VI.

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico

Art. 43.

Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, nonché i provvedimenti e le deliberazioni del Presidente di cui ai nn. 3, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 255 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono pubblicati, almeno per estratto contenente la intera parte dispositiva, mediante affissione all'albo della Provincia, per la durata di otto giorni consecutivi. La pubblicazione deve avvenire entro otto giorni dalla data delle deliberazioni e dei provvedimenti, a pena di decadenza ».

Art. 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Ogni Provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Le deliberazioni delle Deputazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante af-

Ogni Provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Salvo che la legge prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, nonché i provvedimenti e le deliberazioni del Presidente di cui ai nn. 3, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 255 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono pubblicati, almeno per estratto contenente l'intera parte dispositiva, mediante affissione all'albo della Provincia, per la durata di otto giorni consecutivi. La pubblicazione deve avvenire entro otto giorni dalla data delle deliberazioni e dei provvedimenti, a pena di decadenza.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art. 143 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Art. 144 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

A) Oneri patrimoniali:

1) imposte, sovrimposte e tasse;

2) conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi;

3) pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stan-

Il quinto comma dell'articolo suddetto è sostituito dal seguente:

« Qualunque cittadino può far rilevare a proprie spese o richiedere copia integrale dei regolamenti, delle deliberazioni, dei provvedimenti del Presidente soggetti a pubblicazione, nonché dei pareri e degli atti in essi richiamati come presupposto o in luogo di motivazione, previo pagamento delle relative competenze di segreteria. Il rilascio ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta ».

Capo VII.

Finanza e contabilità

Art. 44.

Sono abrogati gli articoli 143, 144 e 145 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.

Qualunque cittadino può far rilevare a proprie spese o richiedere copia integrale dei regolamenti, delle deliberazioni, dei provvedimenti del Presidente soggetti a pubblicazione, nonché dei pareri e degli atti in essi richiamati come presupposto o in luogo di motivazione, previo pagamento delle relative competenze di segreteria. Il rilascio ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta.

La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

ziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.

B) Spese generali:

1) ufficio ed archivio provinciale;

2) locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane;

3) istituzioni provinciali;

4) stipendi, assegni ed indennità spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;

5) compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali;

6) contributi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione già istituiti dalla provincia: annualità e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;

7) pensioni ed indennità o quote di pensioni e di indennità ai personali e ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza totalmente o parzialmente a carico della provincia;

8) contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;

9) contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 20 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 e all'articolo 2 del regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai

sensi del regio decreto-legge 24 novembre 1923, n. 2146;

10) locali per gli uffici di Prefettura e per l'alloggio dei Prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei comuni già sedi di sotto-prefettura;

11) contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali;

12) servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia (1);

13) servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta;

14) quote di concorso nelle spese consortili;

15) medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa indicati all'articolo 27 (2);

16) locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva;

17) associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla *Gazzetta Ufficiale*;

18) spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia;

19) premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;

20) spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;

21) sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse;

22) rimborso di spese forzose agli amministratori;

23) indennità di carica *al Preside e al vice-preside*, quando siano accordate *dal Ministro dell'interno* (3);

(1) Cfr. legge 2 luglio 1952, n. 703, articolo 3.

(2) Cfr. D. L. 4 aprile 1944, n. 111, articolo 12.

(3) Cfr. legge 22 novembre 1949, n. 987, legge 11 marzo 1958 n. 208.

24) contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

25) contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti.

C) *Sanità ed igiene:*

1) disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizootie;

2) funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addetti;

3) acquisto del chinino di Stato da distribuire, per mezzo dei comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con remunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni;

4) somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso;

5) prevenzione e cura della pellagra;

6) servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedono i comuni o altre pubbliche istituzioni;

7) contributi per i consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario;

8) indennità di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva.

D) *Opere pubbliche:*

1) sistemazione e manutenzione delle strade provinciali;

2) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;

3) concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti;

4) contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria, dichiarate obbligatorie;

5) contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe;

6) contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terza e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali;

7) costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti.

E) Educazione nazionale:

1) personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici ed i licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'istituto tecnico di Modica, che fanno carico allo Stato;

2) stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi;

3) somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione tecnica;

4) somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle Regie scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del regio decreto 30 dicembre 1924, n. 3214;

5) somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici;

6) somministrazione dei locali per i comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla;

7) contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;

8) contributi a favore delle *Regie* università e dei *Regi* istituti d'istruzione superiore.

F) *Agricoltura*:

1) contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;

2) contributi *alle cattedre ambulanti di agricoltura*.

G) *Assistenza e beneficenza*:

1) assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune;

2) assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;

3) assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome;

4) somministrazioni dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternità e dell'infanzia.

H):

ed in generale tutte le altre spese che siano poste a carico delle provincie da disposizioni legislative.

Art. 145 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 10 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 140 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Art. 45.

L'articolo 10 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti delle Provincie riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

« È consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 2.500.000;

2) quando si tratti di spese che non superino annualmente le lire 250.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

« Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.

« Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

Art. 13 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 149 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte all'approvazione della giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle amministrazioni provincia-

È consentito alle Province provvedere mediante licitazione privata, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 30.000.000;

2) di spese che non superino annualmente le lire 5.000.000 e la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 30.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

È consentito procedere a trattativa privata, quando ricorrano evidenti ragioni di opportunità, per i contratti il cui valore non superi il decimo dei limiti stabiliti dal comma precedente, e purchè sullo stesso oggetto non si stipulino in questa forma, nello stesso anno, più di due contratti.

Anche all'infuori dei casi suindicati il Prefetto, con provvedimento motivato, può consentire che i contratti seguano: a) a licitazione privata, quando tale forma risulti più vantaggiosa per l'amministrazione; b) a trattativa privata, allorchè ricorrano particolari circostanze e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

Capo VIII

Controlli

Art. 46.

L'articolo 13 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni Provinciali

li che riguardano i seguenti oggetti:

1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3) acquisto di azioni industriali;

4) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 2.000.000 quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 2.000.000 nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta:

6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di lire 1.000.000;

7) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;

9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della provincia;

10) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le lire 1.000.000 ovvero sia indeterminato ».

Art. 156 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

che riguardino i seguenti oggetti:

1) regolamenti provinciali;

2) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra;

3) istituzione di tributi;

4) prestiti di qualsiasi natura;

5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni od obbligazioni; costituzione di servitù passive o di enfiteusi; locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto superi la somma di lire 30.000.000;

6) assunzione diretta dei pubblici servizi;

7) ordinamento degli uffici;

8) liti attive e passive e transazioni, quando il relativo valore superi l'importo di lire 30 milioni ».

Titolo IV

I Consorzi

tra Comuni e Provincie

Art. 47.

Il 1° comma dell'articolo 156 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 1 della

I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio tra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del prefetto, udita la giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, udite le giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

La costituzione del consorzio per il servizio del segretario comunale è sempre approvata con decreto del Ministro per l'interno (1).

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 157 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione dei consorzi sia imposta per legge, più comuni possono essere riuniti in consorzio fra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

La costituzione coattiva del consorzio è disposta con decreto del prefetto, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, se appartengono a circoscrizioni provinciali diverse, uditi i podestà e le giunte provinciali amministrative interessate, e, quando del consorzio faccia parte la stessa provincia, anche il rettorato.

La costituzione coattiva del consorzio per il servizio del segretario comunale è sempre disposta con decreto del Ministro per l'interno (1).

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

(1) Commi aggiunti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, ed abrogati con l'articolo 4 del D.L.L. 21 agosto 1945, n. 563.

legge 27 giugno 1942, n. 851, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio tra loro e con la Provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse. ».

L'articolo 157 dello stesso T. U. è abrogato.

Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio tra loro e con la Provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 166 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

L'amministrazione consorziale può essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamata all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli.

Lo scioglimento è decretato dalla stessa autorità che ha provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio.

Quando ricorrano motivi di urgente necessità, il prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione del consorzio, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

In caso di scioglimento della amministrazione, la gestione del consorzio è affidata ad un commissario straordinario.

La ricostituzione dell'ordinaria amministrazione deve avvenire nel termine di un anno. Qualora l'amministrazione ordinaria sia sciolta due volte nel periodo di tre anni, il termine può essere prorogato fino a due anni.

Art. 168 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno dei suoi membri, il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.

Art. 169 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 48.

Dopo il 3° comma dell'articolo 166 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente:

« La sospensione non può eccedere la durata di due mesi ».

L'amministrazione consorziale può essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamata all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli.

Lo scioglimento è decretato dalla stessa autorità che ha provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio.

Quando ricorrano motivi di urgente necessità il Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio può, in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione del consorzio, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

La sospensione non può eccedere la durata di due mesi.

In caso di scioglimento della amministrazione, la gestione del consorzio è affidata ad un commissario straordinario.

La ricostituzione dell'ordinaria amministrazione deve avvenire nel termine di un anno. Qualora l'amministrazione ordinaria sia sciolta due volte nel periodo di tre anni, il termine può essere prorogato fino a due anni.

Art. 49.

L'articolo 168 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio o di recesso di alcuno dei suoi membri, l'assemblea consorziale delibera in ordine alla ripartizione delle attività e passività fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi ».

Art. 50.

Il 1° comma dell'articolo 169 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Più provincie hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra di loro ovvero con uno o più comuni, per provvedere a determinati servizi ed opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del Ministro dell'interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, udite le giunte provinciali amministrative interessate.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 170. — Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più provincie, con decreto del Ministro dell'interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, uditi i rispettivi *rettorati* e le Giunte provinciali amministrative, possono essere riunite in consorzio per provvedere a determinati servizi di carattere obbligatorio.

Negli stessi modi e con le stesse forme, uditi anche i *podestà* interessati, si può provvedere alla costituzione coattiva di consorzi fra provincie ed uno o più comuni.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

« Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più Provincie hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o più Comuni per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse ».

L'articolo 170 dello stesso T. U. è abrogato.

Art. 51.

All'infuori dei casi previsti dall'articolo 156 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, i Comuni compresi in una zona avente caratteristiche di omogeneità geografica ed economica, possono costituirsi in consorzio a tempo indeterminato denominato « Comunità di zona », allo scopo di assicurare la rappresentanza unitaria di particolari interessi della zona stessa, promuovere e favorire le iniziative intese al miglioramento sociale ed economico di essa e di coordinare a tal fine i servizi di propria competenza.

In ordine alla sussistenza delle caratteristiche di cui al comma precedente esprime parere la Giunta provinciale amministrativa, e, nel caso di Comuni

Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più Provincie hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o più comuni per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del Ministro dell'interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, udite le Giunte provinciali amministrative interessate.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto ed è stabilita la sede del consorzio.

Art. 172 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Ai consorzi, di cui ai precedenti articoli, possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

appartenenti a circoscrizioni provinciali diverse, la Giunta provinciale amministrativa nella cui circoscrizione è compresa la parte maggiore della superficie della zona.

Alla costituzione si provvede con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro dell'Interno, se i Comuni appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

Art. 52.

In quanto non dispongano altre leggi, le norme stabilite per i Consorzi tra Comuni dal T. U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, valgono anche, in quanto applicabili, per i Consigli di Valle e Comunità montane previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, e per le Comunità di zona di cui all'articolo 51.

Art. 53.

L'articolo 172 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere a scopi di utilità generale, i Comuni e le Province possono partecipare a Consorzi con altri enti pubblici e con privati.

Qualora al Consorzio partecipino soggetti privati, gli statuti ne assicurano la rappresentanza degli interessi in seno agli organi consorziali.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, per la costituzione ed i controlli dei Consorzi previsti ai commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 156 e seguenti ».

TITOLO V

*Del Segretario
e del personale dipendente*

Capo I

*Del Segretario del Comune
e della Provincia*

Art. 54.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari

comunali e provinciali sono regolati con apposita legge.

Art. 55.

Il segretario comunale ed il segretario provinciale:

a) dirigono, rispettivamente, gli uffici del Comune e quelli della Provincia e ne coordinano l'attività, secondo le direttive del Capo dell'Amministrazione, al quale propongono i provvedimenti che ritengono opportuni nell'interesse dell'organizzazione degli uffici stessi e della razionale utilizzazione del personale;

b) segnalano tempestivamente al Capo dell'Amministrazione, se occorre anche per iscritto, gli adempimenti di competenza degli organi deliberativi del Comune e della Provincia che siano dovuti per legge o richiesti da particolari esigenze dell'Ente;

c) assistono alle sedute degli organi collegiali della Amministrazione e ne redigono i verbali;

d) assistono il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione provinciale nella esecuzione degli atti deliberativi degli organi collegiali;

e) rilasciano le attestazioni e le certificazioni, che non siano di competenza di altri organi, e compiono le autenticazioni di atti nei casi previsti dalla legge;

f) riferiscono al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione provinciale le infrazioni di cui si rendano responsabili gli impiegati, gli ausiliari ed i salariati;

g) prendono visione e curano la conservazione di tutta la corrispondenza indirizzata al Comune e alla Provincia, fatta eccezione per gli atti riservati alla persona del Sindaco e del Presidente della Amministrazione provinciale;

h) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Quando l'ufficio dell'ente sia diviso in ripartizioni (uffici, di-

visioni, reparti, ecc.) spetta ai capi di esse l'adempimento di quanto è disposto alla lettera b), nell'ambito delle relative attribuzioni, sempre per il tramite del segretario.

Art. 56.

I Consigli comunali e provinciali, le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale o provinciale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Art. 57.

L'articolo 89 ed il primo comma dell'articolo 142 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« I segretari dei Comuni, delle Province e dei Consorzi possono rogare atti e contratti posti in essere a qualsiasi titolo nell'esclusivo interesse dei rispettivi enti ».

I segretari dei Comuni, delle Province e dei Consorzi possono rogare atti e contratti posti in essere a qualsiasi titolo nell'esclusivo interesse dei rispettivi enti.

Le tasse e gli emolumenti che le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge e sono devoluti per metà alla Amministrazione provinciale e per l'altra metà al segretario. In nessun caso, però, la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

Art. 89 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse della amministrazione comunale gli atti e contratti di cui *all'articolo 87*.

Art. 142 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1). — I segretari provinciali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale gli atti e contratti di cui *all'articolo 140*.

Le tasse e gli emolumenti che le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti *nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge* e sono devoluti per metà all'amministrazione provinciale e per l'altra metà al segretario. In nessun caso, però, la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello sti-

(1) Cfr. decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1080, ratificato con modificazioni dalla legge 5 giugno 1951, n. 445.

pendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

La liquidazione degli emolumenti e delle tasse è approvata di volta in volta, dal *Presidente*.

Art. 220 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383.

Uno speciale regolamento, per ciascun comune, provincia o consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e dei salariati, determinando specialmente, in quanto non sia provveduto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:

1) l'ordinamento dell'ufficio e, nei comuni più importanti, l'eventuale sua divisione in ripartizioni, il numero degli impiegati e dei salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascun impiegato o salariato, in apposita pianta organica (1);

2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;

3) le disposizioni concernenti la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;

(1) Cfr. decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48.

Capo II

(Degli impiegati, ausiliari e salariati del Comune, della Provincia e dei Consorzi)

Art. 58.

I capi II e III del titolo V del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383, sostituiti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni, sono abrogati.

È istituito, in loro sostituzione, il Capo II, denominato « Degli impiegati, ausiliari e salariati del Comune, della Provincia e dei Consorzi », comprendente gli articoli che seguono.

Art. 59.

Uno speciale regolamento, per ciascun Comune, Provincia o Consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico del personale, determinando, in ogni caso, in quanto non sia disposto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:

1) l'ordinamento degli uffici e, in apposita pianta organica, il numero dei dipendenti con la qualifica e la retribuzione di ciascuno;

2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le modalità dei concorsi;

3) le disposizioni concernenti la carriera, gli aumenti periodici di stipendio e la compilazione dei rapporti informativi, ai fini della attribuzione delle note di qualifica annuali, nonché la comunicazione dei rapporti stessi ai dipendenti che ne facciano richiesta;

La liquidazione degli emolumenti e delle tasse è approvata, di volta in volta, dal *Presidente*.

4) le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun impiegato o salariato e i relativi orari di servizio;

5) le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari, da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze e, per i consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina. Le punizioni sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca, la destituzione. Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolpe;

6) le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del Prefetto;

7) le norme riguardanti i congedi, i collocamenti, in aspettativa ed eventualmente in disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico.

8) norme riguardanti i collocamenti a riposo.

Nei comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione della Commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme, promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio degli impiegati. Pei capi di ripartizione la Commissione consultiva è costituita dal *Podestà*, dai *vice-podestà* e dal *segretario*.

I consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere impiegati e salariati con contratto a termine, anziché in pianta stabile.

I comuni, le provincie ed i consorzi che conservano regolamenti propri per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti,

4) le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun dipendente e i relativi orari di servizio;

5) le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze e, per i Consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina;

6) le norme riguardanti la riabilitazione dalle punizioni disciplinari, nonché gli effetti della revisione del procedimento penale o disciplinare;

7) le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare;

8) le norme riguardanti il diritto al riposo settimanale e al congedo, i collocamenti in aspettativa ed eventualmente in disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico, nonché la concessione di un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio;

9) le norme riguardanti il collocamento a riposo.

Per i Comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, e per le Provincie, il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione consultiva.

I Consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere personale con contratto a termine, anziché in pianta stabile.

assunti in servizio anteriormente alle date in cui è stata resa obbligatoria la iscrizione delle varie categorie di personali di nuova nomina ai rispettivi Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale della *Cassa depositi e prestiti* e degli istituti di previdenza, inseriranno, nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dal presente articolo le norme riguardanti le pensioni e le indennità contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'articolo 1 lettera b) del regio decreto 27 maggio 1923, n. 177, nonchè dell'articolo unico del regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento delle pensioni e indennità, di cui sopra è cenno, in nessun caso può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.

Art. 220 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Secondo comma

Nei comuni il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione della Commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme,

Art. 60.

I dipendenti dei Comuni, delle Province e dei Consorzi si distinguono in impiegati, ausiliari e salariati.

Gli impiegati svolgono compiti burocratici e tecnici; gli ausiliari, mansioni di esecuzione, di vigilanza, di custodia, con le incombenze di carattere materiale eventualmente inerenti al servizio; i salariati, mansioni prevalentemente o esclusivamente manuali.

Ai vigili urbani, ai messi comunali e agli altri dipendenti ausiliari che esercitano pubbliche funzioni, in relazione alle quali è prescritto il conseguimento di particolare abilitazione o autorizzazione, è attribuita la qualifica di agente.

Art. 61.

La Commissione consultiva, di cui al penultimo comma dell'articolo 59, ha il compito di dar parere sulle conferme, le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo d'ufficio, le dispense dal servizio degli impiegati e sugli altri provvedimenti indicati dai regolamenti.

Essa è presieduta dal Capo dell'Amministrazione o da un asses-

promozioni, aspettative, collocamenti a riposo d'ufficio e dispense dal servizio degli impiegati. Pei capi di ripartizione la Commissione consultiva è costituita *dal podestà, dal vice podestà e dal segretario.*

Art. 221 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, provincie e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, è necessario:

essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

non aver superato l'età di anni trenta alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, tale limite è elevato di cinque anni.

Per gli aspiranti che abbiano le benemerienze militari e *fasciste di cui all'articolo 174, n. 2*, il limite è elevato a norma di detto articolo.

Nessun limite può prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.

Il limite massimo di età, per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, è prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o *per la causa nazionale*, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successiva estensione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi (1).

Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio o per la riduzione di organico ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione.

(1) Cfr. art. 9 legge 3 giugno 1950, n. 375.

sore da lui delegato ed è composta dal segretario e da tutti i capi di ripartizione. Per questi ultimi, le funzioni della Commissione consultiva sono esercitate dalla Giunta municipale o dalla deputazione provinciale.

Art. 62.

Per la nomina a posti di impiegato, ausiliario o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, è necessario:

1) essere fisicamente idonei all'impiego;

2) aver raggiunto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande o, se la nomina avviene per chiamata diretta, alla data della relativa deliberazione di nomina.

Non possono accedere agli impieghi presso i Comuni, le Provincie e i Consorzi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per la nomina a segretario di Consorzio e a vice segretario comunale o provinciale è necessario il requisito della maggiore età.

Qualora per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite massimo di età è elevato di cinque anni.

Ferme restando le disposizioni della legge 30 luglio 1957, numero 653, sono applicabili, altresì, le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione agli impieghi presso le amministrazioni dello Stato.

Nessun limite può esser prescritto per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso la stessa amministrazione. Il regolamento organico po-

ne in posti di ruolo presso altre amministrazioni, con esenzione dal limite di età, al compimento del biennio dalla data del licenziamento.

Fermo il requisito della maggiore età per il segretario della provincia e dei consorzi, il limite minimo di età per l'ammissione in carriera dell'altro personale dei comuni, delle provincie e dei consorzi, è fissato a diciotto anni

Art. 222 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1). — *Per la nomina a segretario o vicesegretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza od altro riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.*

Per la nomina a vice segretario comunale è richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario provinciale.

Art. 236 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nelle assunzioni ai posti di segretario comunale, nonchè ai posti di impiegato o salariato presso le ammi-

trà stabilire analoga esenzione dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso le amministrazioni statali, comunali, provinciali e consorziali.

Il personale in pianta stabile, licenziato per estinzione del Comune, per scioglimento del Consorzio o per riduzione di organico, ha diritto a partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni locali, con esenzione dal limite di età, entro un quinquennio dalla data di licenziamento.

Art. 63.

Per la nomina a vice segretario provinciale o comunale è richiesto il conseguimento della idoneità nel concorso per l'ammissione nella carriera dei segretari comunali.

Per la nomina a vice segretario provinciale e a vice segretario generale dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o capoluogo di Provincia è richiesto, inoltre, il possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per la carriera dei segretari comunali.

A nessun altro impiegato dei Comuni e delle Provincie può essere attribuita la qualifica di segretario, neppure se accompagnata da attributi o altre specificazioni.

Art. 64.

Nelle assunzioni presso le amministrazioni comunali, provinciali e consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti sono preferiti, a parità di merito:

(1) Cfr. legge 27 giugno 1942, n. 851.

nistrazioni di cui all'articolo precedente, sono preferiti a parità di merito:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati o invalidi di guerra; ascritti alle prime sei categorie, di cui alla tabella A annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1401;

3) i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie di cui alla tabella sopraindicata, ovvero alla nona o decima categoria della tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra;

6) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti o che siano iscritti al partito nazionale fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

9) i più anziani di età.

Ai caduti, mutilati, invalidi e feriti in guerra sono parificati, agli effetti della applicazione del presente articolo, i caduti, mutilati, invalidi e feriti per la causa nazionale.

Pei mutilati ed invalidi di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato regio decreto 12 luglio 1923, numero 4191, sarà provveduto, secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra gli aspiranti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri da 1 a 8 hanno la preferenza, nella stessa cate-

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio presso amministrazioni comunali, provinciali e

goria, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo precedente.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, modificato dalla legge 26 maggio 1930, n. 706.

Art. 223 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

È obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici dei comuni, delle provincie e dei consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.

Le norme per i pubblici concorsi e per la formazione delle commissioni giudicatrici sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 238 del T.U. 2 marzo 1934, n. 383.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per la idoneità alle nomine.

consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti;

c) dall'età.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera, salvo la valutazione del servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, nei limiti e alle condizioni previste per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato.

Art. 65.

Per la nomina degli impiegati e degli ausiliari dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi è obbligatorio il pubblico concorso, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

Nei concorsi pubblici per la ammissione degli impiegati amministrativi e tecnici a posti per il cui conferimento è richiesto il diploma di laurea o di scuola media superiore, le riserve di posti, previste in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 66.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.

Se per altro la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunci o decada dalla nomina, l'amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di essi, alle nomine dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.

Tale facoltà non può essere più esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

La stessa norma si applica anche per i concorsi a segretario comunale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera, la disposizione di cui all'articolo 189.

Art. 224 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie acquista carattere di stabilità dopo un biennio di esperimento.

La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non più di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

Il presente articolo si applica anche ai concorsi, qualora i rispettivi statuti ed i regolamenti organici assegnino ad essi impiegati in pianta stabile.

Art. 266 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

Se, peraltro, la graduatoria comprende un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunci, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, la amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, terzo comma, e 8, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 67.

L'ammissione in servizio dei dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi ha luogo, a titolo di prova, per il periodo di un anno.

Compiuto un anno di effettivo servizio, il dipendente consegue la stabilità se, entro tre mesi, non venga adottata una deliberazione di giudizio sfavorevole. In tal caso, la prova è prorogata di sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto con deliberazione motivata.

Qualora tale deliberazione non sia intervenuta entro tre mesi dalla scadenza del termine prorogato, la prova si intende conclusa favorevolmente.

I termini sono sospesi in caso di ricorso giurisdizionale o straordinario.

Art. 68.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie o dei Consorzi, no-

(1) *Gli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie e dei consorzi, nominati in via provvisoria o di esperimento, fanno la promessa solenne di cui all'articolo 187; quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento di cui all'articolo 188.*

La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al capo della rispettiva amministrazione.

Art. 237 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali ed all'altro personale delle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali, nonchè delle aziende municipalizzate, o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra, o per la causa nazionale, nonchè degli ex combattenti in genere, degli iscritti ai fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e di quelli che sono in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma o di ferito per la causa nazionale.

(1) Cfr. legge 27 giugno 1942, n. 851.

minati in via provvisoria o a titolo di prova, prestano la promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

I dipendenti che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al Capo della rispettiva amministrazione.

Art. 69.

Sono estese, in quanto applicabili, al personale dei Comuni, della Provincie, dei Consorzi e delle Aziende municipalizzate e in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrate o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli orfani e di altri congiunti dei caduti in guerra, degli ex combattenti in genere, nonchè delle categorie equiparate e di quelle alle quali sono stati estesi i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e agli ex combattenti in genere, nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di equiparazione o di estensione.

Art. 70.

I dipendenti dei Comuni, delle Province e dei Consorzi devono eseguire gli ordini, inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni, che siano loro impartiti dai superiori gerarchici.

Gli impiegati e gli ausiliari non appartenenti a corpi organizzati, ai quali venga impartito un ordine che essi ritengano palesemente illegittimo, devono farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, specificandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, gli impiegati e gli ausiliari hanno il dovere di darvi esecuzione.

I dipendenti non devono eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge penale, salvo che sia loro precluso dalla legge qualsiasi sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 71.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'impiego alle dipendenze dei Comuni, delle Province e dei Consorzi è incompatibile con ogni altro ufficio retributivo a carattere continuativo, presso lo Stato od altro ente.

L'assunzione, da parte dei dipendenti, di un altro pubblico impiego, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salvo il trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 86.

Qualora ricorrano speciali motivi, l'amministrazione interessata può autorizzare il dipendente a prestare opera retributiva anche a carattere continuativo presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri enti pubblici locali.

Con la qualità di dipendente dei Comuni, delle Province e dei Consorzi è, inoltre, incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria e di qualunque carica presso le società costituite a fine di lucro.

I dipendenti debbono pure astenersi dal prendere parte, di-

Art. 239 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Il segretario comunale, nonchè gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che ottengano la nomina presso altri enti, hanno facoltà, entro quindici giorni dalla relativa partecipazione, di dichiarare per quale posto intendano optare. Di tale facoltà deve essere fatto espresso richiamo nella lettera di partecipazione della nomina.

La mancanza di qualsiasi dichiarazione nel termine stabilito per l'opzione rende inefficace la nomina al nuovo posto.

Art. 241 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale nonchè di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi è incompatibile con ogni altro ufficio retributivo a carico dello Stato o di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il prefetto può tuttavia, sen-

tita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale e gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

Salvo il disposto dell'articolo 218, con la qualità di segretario comunale, nonchè di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi è altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuitiva, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del prefetto, far parte dell'amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati o essere prescelti come periti o arbitri.

Per le perizie e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

Il segretario, gli impiegati e i salariati devono astenersi da ogni occupazione o attività che, a giudizio del prefetto, per il primo, ed a giudizio del capo dell'amministrazione, per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa.

Il capo dell'amministrazione è responsabile per l'omessa denuncia al prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei comma precedenti che siano venuti a sua conoscenza.

Art. 228 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) Nella fissazione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi, si deve tener conto delle condizioni fi-

rettamente o indirettamente, a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse dei rispettivi enti e delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.

Essi possono, peraltro, previa autorizzazione dell'ente dal quale dipendono, far parte della amministrazione di società cooperative costituite fra dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri. Per le perizie, le consulenze tecniche o gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

I dipendenti devono, infine, astenersi da ogni occupazione o attività che, a giudizio dell'ente dal quale dipendono, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'amministrazione.

Eccettuato il caso di assunzione di altro pubblico impiego, i dipendenti che si pongano nelle condizioni di incompatibilità contemplate dai commi precedenti o che, nei casi ivi previsti, non abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione, sono diffidati dal capo dell'amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità e possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, anche quando abbiano obbedito alla diffida. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata il dipendente è dichiarato decaduto dall'impiego.

Il segretario comunale, provinciale o consorziale dovrà segnalare al capo dell'amministrazione i casi di incompatibilità riguardanti il personale dell'ente, dei quali venga a conoscenza.

Art. 72.

Nella determinazione del trattamento economico del personale i Comuni, le Provincie e i Consorzi devono tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione dei dipendenti, della natura ed importanza dei servizi, dei rapporti tra i vari gra-

(1) Cfr. legge 27 giugno 1942, n. 851.

nanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissione del personale, della natura ed importanza del servizio fra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario comunale; e quelli degli impiegati e salariati della provincia in proporzione con quello del segretario provinciale.

Il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei comuni e delle provincie presso le altre amministrazioni, non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione, precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in quantità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per gli impiegati dello Stato. Non è consentita la valutazione nello stipendio del nuovo grado degli aumenti periodici già conseguiti nel grado inferiore.

Quando nella fissazione del trattamento economico o di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti.

Sono nulle di pieno diritto le disposizioni contrarie alla norma di cui al precedente comma, nonché quelle con le quali i comuni, le provincie ed i consorzi assumano a loro carico il pagamento della imposta di ricchez-

di dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari iniziali devono essere fissati in equa proporzione con lo stipendio stabilito per il segretario. Qualora al Comune o al Consorzio sia prevista dalla legge la possibilità di assegnare segretari di diverse qualifiche la proporzione va riferita allo stipendio della qualifica più bassa.

Il servizio prestato dai dipendenti dei Comuni e delle Provincie presso altre amministrazioni non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per i dipendenti dello Stato.

In caso di promozione, al personale che goda di stipendio o salario superiore a quello previsto inizialmente nel nuovo grado o qualifica sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio o salario d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Quando, nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza, i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento della approvazione dei singoli regolamenti.

I Comuni, le Provincie ed i Consorzi non possono assumere a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti al personale per l'iscrizione agli istituti di

za mobile sugli stipendi o salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione alla cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge.

previdenza o per altro obbligo di legge.

Art. 73.

Nei confronti dei dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, nonché delle aziende municipalizzate o in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrato o mantenute col concorso di detti enti si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I diritti e le facoltà attribuiti dall'articolo suddetto allo Stato s'intendono devoluti, rispettivamente al Comune, alla Provincia, al Consorzio o all'azienda.

Il premio, il canone o il prezzo dell'invenzione e le modalità di corresponsione sono stabiliti con deliberazione soggetta al controllo della Giunta provinciale amministrativa, ovvero ai provvedimenti di cui all'articolo 16 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, quando trattasi di deliberazione di azienda municipalizzata.

Art. 74.

I Comuni, le Provincie ed i Consorzi non possono modificare, in danno dei dipendenti che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando i dipendenti hanno raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per il collocamento a riposo a domanda.

Art. 227 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.

Art. 242 T. U. 3 marzo 1934, numero 383.

Gli stipendi del segretario comunale e degli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segue esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi nel corso dell'anno un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, udito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 243 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle

Art. 75.

Gli stipendi dei dipendenti dei Comuni, delle provincie e dei Consorzi sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segue esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi, nel corso dell'anno, un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, sentito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 76.

L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non siano tesoriere comunali o provinciali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Provincie e dai Prefetti in favore dei dipendenti comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse pari a quello previsto dal cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni, e dei relativi interessi, sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono, non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli per la riscos-

liste di carico già consegnati all'esattore.

L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 220 T. U. 3 marzo 1934, numero 383, comma primo, n. 5.

...le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari, da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze e, per i consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina. Le punizioni sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, la revoca, la destituzione. Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta, se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolorpe;

Art. 230 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) Per gli impiegati del comune la Commissione di disciplina è costituita dal consigliere di Prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario comunale e di un altro impiegato nominato dal Podestà tra quelli aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato e che funziona anche da segretario.

Per i salariati la Commissione di disciplina è costituita dal se-

(1) Cfr. legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 14.

sione delle entrate tributarie e patrimoniali consegnati all'esattore o al ricevitore.

L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai capitoli normali sulle riscossioni delle imposte dirette.

Art. 77.

Le punizioni disciplinari, per il personale dei comuni, delle Province e dei Consorzi sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado o dalla qualifica con privazione dello stipendio o salario e la destituzione.

Per i salariati può essere prevista in luogo della censura, una sanzione pecuniaria non superiore all'importo di tre giorni di salario.

Le punizioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolorpe. Tranne che per la censura e la sanzione pecuniaria, il provvedimento deve essere preceduto dal parere della Commissione di disciplina.

Art. 78.

La Commissione di disciplina per i dipendenti dei Comuni e delle Province è nominata dal Prefetto ed è composta:

a) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente, che la presiede;

b) da un amministratore di un ente locale della Provincia;

c) dal segretario di un Comune della Provincia scelto tra i designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale;

d) da un consigliere eletto dal Consiglio comunale o provinciale da cui dipende l'incolpato:

gretario comunale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Podestà, uno tra gli impiegati del comune, che funziona da segretario, ed uno tra i salariati, avente grado non inferiore a quello dell'incolpato.

Qualora, per qualsiasi causa, il Podestà non provveda alla nomina dei membri ad esso deferita dai due comma precedenti, la nomina dei membri stessi è fatta dal Prefetto fra il personale di categoria analoga dipendente anche da altri comuni della provincia.

Art. 231 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) La Commissione di disciplina per il segretario della provincia è costituita dal Preside, che la presiede, di un rettore da lui designato e di un segretario provinciale nominato dal Prefetto e che funziona da segretario della Commissione.

Per gli altri impiegati la Commissione di disciplina è costituita di un rettore, che la presiede, designato dal Preside, del segretario provinciale e di un impiegato della provincia, pure nominato dal Preside, che abbia grado non inferiore a quello dell'incolpato e che funziona anche da segretario.

Per i salariati della provincia la commissione di disciplina è costituita dal segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Preside, uno tra gli impiegati della provincia ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato. Il membro nominato tra gli impiegati funge da segretario.

Il rettore che fa parte della Commissione di disciplina a norma del comma primo e secondo è designato dal Preside al principio di ogni anno; il Preside designa altresì un supplente.

Qualora, per qualsiasi causa, il Preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dai due comma precedenti, tali nomine sono fatte dal Prefetto fra il personale

e) da un impiegato, ausiliario o salariato di un ente locale della Provincia, diverso dall'ente cui appartiene l'incolpato, di grado o qualifica non inferiore a quelli dell'incolpato stesso, scelto tra i designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale. Qualora presso gli enti della Provincia non vi siano dipendenti di grado o qualifica uguale o superiore a quelli dell'incolpato, la designazione e la scelta anzidetta saranno effettuate fra i dipendenti degli Enti di altra Provincia.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono nominati al principio di ogni anno; per ciascuno di essi è nominato anche un supplente.

Qualora le designazioni previste dalle lettere c) ed e) non pervengano entro il limite assegnato, il Prefetto provvede alla scelta, prescindendo da esse.

Un funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno svolge le funzioni di segretario della Commissione di disciplina.

Ai componenti e al segretario della commissione spetta, a carico dell'ente dal quale dipende l'incolpato, il trattamento previsto, in linea generale, per i componenti delle commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali.

di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.

Art. 232 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei rispettivi impiegati o salariati, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti disciplinari.

Ove il Prefetto ritenga di dover applicare una sanzione più grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina.

Quando ricorranno gravi motivi, il Prefetto ha sempre facoltà di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio l'impiegato o salariato, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.

Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso.

Art. 220 T. U. 3 marzo 1934, numero 383, comma primo, n. 6.

... le norme relative alla sospensione cautelative in pendenza di procedimento disciplinare. Tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi, previa autorizzazione del Prefetto;

Art. 79.

Qualora gli organi competenti della amministrazione comunale, provinciale o consorziale non promuovano o non definiscano i procedimenti disciplinari a carico dei rispettivi dipendenti, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti stessi.

Quando ricorranno gravi motivi, il Prefetto ha facoltà di sospendere immediatamente dal grado, con privazione dello stipendio, o salario, il dipendente, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare da iniziarsi entro sessanta giorni dalla sospensione.

Contro il provvedimento di sostituzione o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; contro ogni altro provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso.

Art. 80.

La sospensione cautelativa in dipendenza di procedimento disciplinare per il personale dei Comuni, delle Province e dei Consorzi, non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio o salario, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 249 T. U. 3 marzo 1934, numero 383.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, il segretario comunale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, o dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero, quando vengono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 8 e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal Prefetto per il segretario comunale e dal capo dell'amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile può essere concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda la esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianità perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al segretario, impiegato o salariato viene confe-

Art. 81.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sottoposti a procedimento penale possono essere sospesi dal servizio in relazione alla gravità della imputazione; qualora sia stato emesso mandato od ordine di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio.

La sospensione è disposta dal Capo dell'Amministrazione. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado o dalla qualifica e la privazione dei relativi emolumenti.

Al giudicabile è concesso un assegno alimentare nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo precedente.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il dipendente non lo ha commesso la sospensione è revocata di diritto; in tal caso al dipendente spettano gli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare e con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio.

La sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente non costituisce ostacolo al procedimento disciplinare. Questo ha inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data di cui è di-

rito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'orfananza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

Il segretario, impiegato o salariato, condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

venuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o di assoluzione o entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia all'amministrazione la sentenza stessa. Qualora il procedimento disciplinare porti alla sospensione dal grado o dalla qualifica, con privazione dello stipendio o del salario, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

Il dipendente condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dal grado o dalla qualifica, con privazione dello stipendio o del salario, durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 82.

Il dipendente sospeso perchè sottoposto a procedimento penale è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Se, durante la sospensione del dipendente prosciolto in sede penale, siano avvenute promozioni per scrutinio, al sospeso, riconosciuto nelle forme prescritte più meritevole almeno dell'ultimo promosso in uno degli scrutini, è conferita la promozione, anche in soprannumero salvo riassorbimento ed è assegnato, nella relativa graduatoria, il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato sospeso. Qualora si tratti di posto unico nel ruolo, al sospeso, che sia riconosciuto più meritevole del dipendente promosso, verrà conferito il posto di grado superiore allorchè si renderà vacante, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data dalla quale la promozione gli sarebbe stata conferita se non fosse intervenuta la sospensione.

Se le promozioni sono state conferite per esame e non si tratti di posto unico nel ruolo, il sospeso viene ammesso al primo esame successivo e, nel caso in cui riporti una votazione in

Art. 214 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

È dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati del comune.

Può, tuttavia, il Ministro dell'interno o il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione o dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, la revoca dell'impiego.

In ogni caso, e indipendentemente dai provvedimenti di cui ai comma precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra è sospeso dallo stipendio per la durata della infrazione ai suoi doveri di ufficio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del Podestà o di un ispettore.

Art. 234 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie prov-

virtù della quale sarebbe stato promovibile nel primo degli esami dal quale venne escluso o in un esame successivo, è collocato nella graduatoria relativa ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data dalla quale la promozione gli sarebbe stata conferita se non fosse intervenuta la sospensione.

Art. 83.

L'impiegato, il dipendente ausiliario o il salariato che volontariamente abbandoni l'ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio è punito con la sospensione dal grado o dalla qualifica con privazione dello stipendio o salario.

Chi si faccia istigatore di tali mancanze presso gli altri dipendenti è punito con la destituzione dall'impiego. L'amministrazione può, tuttavia, considerare le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado o dalla qualifica con privazione dello stipendio o salario e disporre il ritardo di due anni di ogni promozione e dell'aumento periodico dello stipendio; il ritardo dell'aumento periodico è fissato in tre anni, se la sospensione dal grado o dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, l'impiegato, il dipendente ausiliario o il salariato che si trovi nelle condizioni di cui sopra è immediatamente sospeso dal servizio.

vedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati e salariati.

Art. 247 T. U. 3 marzo 1934, n. 383, comma terzo.

Il segretario, gli impiegati o salariati del comune, della provincia e dei consorzi, incorreranno senz'altro, nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

a) *per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la personalità dello Stato, per violenza carnale, corruzione di minorenni, atti osceni e di libidine violenti, tratta, costrizione alla prostituzione, sfruttamento di prostitute, lenocinio; per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;*

b) *per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.*

Art. 84.

I dipendenti di Comuni, delle Provincie e dei Consorzi incorrono nella destituzione, esclusa ogni procedura disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, salvo quelli previsti dal libro secondo, titolo primo, capo IV del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per condanna passata in giudicato, che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero la applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Art. 85.

Per i dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi destituiti dall'impiego che non siano iscritti alle Casse pensioni dipendenti dagli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, una commissione costituita presso il Ministero dell'Interno delibererà se i motivi per cui la destituzione è stata irrogata siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto a pensione nonchè circa l'eventuale riacquisto del diritto nei casi in cui esso è ammesso per il personale statale.

La Commissione è nominata all'inizio di ogni biennio dal Mi-

Art. 215. T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le dimissioni volontarie del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al Podestà, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al Prefetto.

Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Il segretario dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 234 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie prov-

nistro dell'interno ed è composta:

a) da un Consigliere di Stato, presidente;

b) da due magistrati di cui uno dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, e l'altro della Corte dei conti con qualifica non inferiore a referendario;

c) dal Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante dell'ente tenuto al pagamento della pensione.

Un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'Interno svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 86.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata la accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio previo parere della Commissione consultiva, ove esista, per gli impiegati, ovvero quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.

Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare se, al momento della presentazione delle dimissioni, abbia avuto luogo la sospensione cautelare, non ancora seguita dalla contestazione degli addebiti, ovvero se la sospensione cautelare sia stata disposta in attesa della definizione del procedimento penale a carico del dipendente.

Se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelarmen- te presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari, la contestazione degli

vedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati e salariati.

Art. 233 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità contenute nei regolamenti locali. Possono, altresì, essere dispensati per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento. All'impiegato o salariato, proposto per la dispensa, è assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.

La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta, se sia determinata da ina-

addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate, salvi i motivi di servizio previsti al terzo comma.

In caso di dimissioni volontarie, il trattamento di quiescenza e previdenza è disciplinato dalle disposizioni in vigore.

Per il personale nei confronti del quale il trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti previsti dall'articolo 59, qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per il personale iscritto alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e, per quanto riguarda la liquidazione, le norme del regolamento dell'ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione del servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo.

Art. 87.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità contenute nei regolamenti locali.

Possono, altresì, essere dispensati per inabilità fisica, incapacità professionale o persistente insufficiente rendimento. Al dipendente proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare eventuali deduzioni.

La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta da visita medica collegiale,

bilità fisica, da visita medica collegiale.

Le amministrazioni degli enti predetti hanno facoltà di sciogliere i corpi organizzati, quando non rispondono più alle esigenze dei servizi e alle loro finalità, o quando risulti la necessità di riparare a manchevolezze e deficienze che colpiscono l'intero organismo. Le deliberazioni di scioglimento non possono, però, avere esecuzione, se non abbiano preventivamente riportato la omologazione del Ministero dell'interno.

Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due comma del presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le decisioni di questa al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

Art. 213 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

È dichiarato di ufficio dimissionario il segretario:

a) *che perda la cittadinanza italiana;*

b) *che accetti una missione o impiego da un Governo straniero, senza esserne stato autorizzato dal Governo nazionale;*

c) *che, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero stia assente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.*

Art. 234 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le disposizioni di cui agli articoli 213, 214 e 215 si applicano anche agli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi.

se la dispensa è dovuta ad inabilità fisica. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un sanitario di sua fiducia.

Le amministrazioni degli enti predetti hanno facoltà di sciogliere i corpi organizzati, quando essi siano venuti meno alle loro finalità o quando sia dimostrata la necessità di riparare a manchevolezze e deficienze dell'intero organismo.

Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due comma del presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale amministrativo regionale, e contro le decisioni di questo al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti di cui al quarto comma è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato o, in via straordinaria, al Capo dello Stato.

Art. 88.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, incorrono nella decadenza dall'impiego:

a) quando perdano la cittadinanza italiana;

b) quando accettino una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Governo;

c) quando, senza giustificato motivo, non assumano o non riassumano servizio entro il termine loro prefisso, ovvero rimangono assenti dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni, qualora il regolamento organico non stabilisca un termine più breve;

d) quando sia giuridizialmente accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi.

La decadenza, nei casi di cui alle lettere c) e d), è disposta,

Alla dichiarazione delle dimissioni d'ufficio e all'accettazione delle dimissioni volontarie provvedono gli organi rispettivamente competenti per la nomina degli impiegati e salariati.

Art. 250 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Il posto del segretario comunale, nonchè dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio non può essere coperto, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

Art. 226 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le denominazioni delle provincie, dei comuni, delle frazioni e delle borgate e le sedi municipali sono determinate con decreto *Reale*, sentiti in ogni caso gli enti interessati e il *rettorato* provinciale.

nei confronti degli impiegati, sentita la Commissione consultiva ove esista.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi la perdita della cittadinanza.

I dipendenti decaduti ai sensi della lettera *d*) non possono ottenere alcun altro impiego nelle amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi.

Art. 89.

I posti dei dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, destituiti, dispensati dal servizio o dichiarati decaduti dell'impiego non possono essere coperti, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato ovvero non siano decorsi i termini per la impugnativa.

La disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 84.

TITOLO VI.

Disposizioni comuni alle amministrazioni comunali, provinciali e consorziali

Capo I.

Circoscrizioni amministrative e consorziali

Art. 90.

Negli articoli 266 e 267 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, alle parole « con decreto reale » sono sostituite le parole « con decreto del Ministro dell'interno ».

Le denominazioni delle provincie, dei comuni, delle frazioni e delle borgate e delle sedi municipali sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, sentiti in ogni caso gli enti in-

Art. 267 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o provincie sono decisi con decreto *Reale*, udito il Consiglio di Stato.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al *Re*.

Art. 225 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(1) - (*Testo unico, art. 129*). — Ciascun contribuente, può, a suo rischio e pericolo, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere azioni che spettino al Comune o ad una frazione del Comune.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio Comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere una azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sull'istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

(1) Richiamato in vigore dall'articolo 23 della legge 4 giugno 1947, n. 530.

Art. 91.

Il primo comma dell'articolo 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dall'articolo 23 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

Ogni elettore ed ogni contribuente possono, a loro spese, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere le azioni spettanti al Comune o a una frazione del medesimo, sostituirsi ad essi innanzi alle giurisdizioni amministrative, e costituirsi, per il Comune, parte civile in giudizio penale.

teressati e il Consiglio provinciale.

I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni e provincie sono decisi con decreto del Ministro dell'Interno, udito il Consiglio di Stato.

Contro il provvedimento è ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ogni elettore ed ogni contribuente possono, a loro spese, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere le azioni spettanti al Comune o a una frazione del medesimo, sostituirsi ad essi innanzi alle giurisdizioni amministrative, e costituirsi per il Comune, parte civile in giudizio penale.

La Giunta, prima di concedere l'autorizzazione, sente il Consiglio comunale, e quando la concede, il magistrato ordina al Comune di intervenire in giudizio. In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promosse l'azione.

Quando una frazione di Comune avesse da far valere una azione contro il Comune o contro altra frazione del Comune, la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza almeno di un decimo degli elettori spettanti a quella frazione, può nominare una Commissione di tre o di cinque elettori per rappresentare la frazione stessa.

Art. 16 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 16)

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 286 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 285). — Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio (1).

Art. 136 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 132). — I fratelli non possono essere contemporaneamente membri della Giunta municipale.

Art. 248 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(2) - (Testo unico, art. 244). — Non possono essere eletti a deputati provinciali:

1) i fratelli ed i parenti ed affini nei gradi indicati nell'articolo 27;

2) gli stipendiati dello Stato.

Art. 141 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 137). — La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione e del modo con cui fece seguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

(1) Cfr. testo unico 3 marzo 1934, n. 383, art. 12.

(2) Cfr. decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, articolo 7.

Art. 92.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

L'articolo 16 del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

Art. 93.

L'articolo 286 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Non può essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo ».

Art. 94.

I fratelli non possono far parte, contemporaneamente, della stessa Giunta municipale e della stessa Deputazione provinciale.

Gli articoli 136 e 248 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

Art. 95.

La Giunta municipale e la Deputazione provinciale, contemporaneamente al bilancio preventivo, presentano ai rispettivi Consigli una relazione generale contenente tutte le notizie ed i dati relativi all'attività amministrativa dell'anno precedente.

L'articolo 141 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, è abrogato.

Art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, commi I, II e III.

(Testo unico, art. 142, regio decreto 27 febbraio 1913, n. 127 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2, articolo 22-bis). — I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 150 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 146). — Il sindaco prima di entrare in funzioni presta, dinanzi al prefetto, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria.

Il sindaco che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione dell'elezione, sal

Art. 96.

Il Sindaco, il Presidente della Amministrazione provinciale, la Giunta municipale, la Deputazione provinciale o singoli assessori o deputati provinciali possono essere revocati dall'ufficio, su proposta motivata di almeno un terzo dei membri in carica dei rispettivi Consigli, ovvero su proposta motivata dal Prefetto.

I Consigli non possono pronunciarsi prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta agli interessati.

La proposta s'intende approvata qualora riporti il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 97.

Qualora, nel corso del quadriennio, si renda necessario procedere alla sostituzione della Giunta o di alcuno degli assessori municipali, della Deputazione o di alcuno dei deputati provinciali, i Consigli interessati vi provvedono entro un mese dal verificarsi della vacanza, nei modi previsti dagli articoli 4 del T. U. 16 maggio 1960, n. 570 e 35 della presente legge.

Art. 98.

Il Sindaco e il Presidente della Amministrazione provinciale, prima di entrare in funzione prestano, dinanzi al Prefetto, giuramento di essere fedeli alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di adempiere le loro funzioni al solo scopo del pubblico bene.

Il Sindaco e il Presidente della Amministrazione provinciale, che ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giurino entro

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

Art. 157 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(*Testo unico, art. 156*). — In caso di assenza od impedimento del sindaco o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori, il consigliere anziano.

Art. 256 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(*Testo unico, art. 250*). — In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il *deputato* anziano.

Art. 103 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.
(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 96)

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.

il termine di un mese dalla elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, decadono dall'ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del Prefetto.

L'articolo 150 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, è abrogato.

Art. 99.

Gli articoli 157 e 256 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« Qualora il Sindaco o il Presidente dell'Amministrazione provinciale siano assenti o impediti e manchi l'assessore o il deputato provinciale delegato, ne fa le veci l'assessore o il deputato provinciale anziano e, in mancanza, il consigliere anziano.

In caso di vacanza dell'ufficio, fino a quando non sarà provveduto alla loro sostituzione, fa le veci del Sindaco o del Presidente dell'Amministrazione provinciale l'assessore o il deputato provinciale anziano e, in mancanza, il consigliere anziano ».

Art. 100.

Le disposizioni del Capo IX del Titolo II del T. U. 16 maggio 1960, n. 570, sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco e del Presidente della Amministrazione Provinciale.

L'articolo 103 del predetto T. U. è abrogato.

Capo II

Adunanze e deliberazioni

Art. 101.

Nella sede del Comune e della Amministrazione provinciale non possono svolgersi se non attività e manifestazioni proprie dell'Ente o interessanti la generalità dei cittadini.

Art. 77 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

(1) Gli articoli 238 e 246 della legge sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Il Consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla elezione generale è presieduto dal consigliere anziano di età.

« Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra i suoi membri a maggioranza assoluta di voti il presidente e i deputati provinciali. A tale elezione si applica il disposto dell'articolo 134 della legge ».

« Il presidente e i deputati provinciali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

« Il presidente presta giuramento a norma dell'articolo 150 della legge ».

Art. 124 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 119). — Il Consiglio comunale deve riunirsi due volte l'anno in sessione ordinaria.

L'una nei mesi di marzo, aprile o maggio.

L'altra nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Può riunirsi straordinariamente per determinazione del sindaco, ferme le disposizioni dell'articolo 139, o per deliberazione della Giunta municipale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La riunione del Consiglio deve aver luogo entro dieci giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda, salvo casi di urgenza.

In tutti i casi, il sindaco deve partecipare al prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza.

(1) Cfr. legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 5.

Art. 102.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i Consigli tengono la loro prima adunanza.

La relativa convocazione è disposta dal Sindaco o dal Presidente della Amministrazione provinciale uscente, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la adunanza.

Qualora il Sindaco o il Presidente della Amministrazione provinciale non provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto.

La presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal consigliere anziano nuovo eletto.

L'articolo 77, primo comma, del R. D. 30 dicembre 1923, numero 2839, è abrogato.

Art. 103.

Gli articoli 124, 129, 235 e 236 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148; 23 e 85 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, sono sostituiti dal seguente:

« I Consigli comunali e provinciali debbono essere convocati entro la prima decade di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione.

Sono, altresì, convocati, quando se ne ravvisi la necessità, per deliberazione, rispettivamente, della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, ovvero su richiesta del Prefetto o di una terza parte dei consiglieri in carica. La data della riunione è fissata, salve le decisioni al riguardo adottate dai rispettivi Consigli, dalla Giunta municipale e dalla Deputazione provinciale e l'adunanza deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione o alla presentazione della richiesta, salvo i casi di urgenza.

È in facoltà del Prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i Consigli tengono la loro prima adunanza.

La relativa convocazione è disposta dal Sindaco o dal Presidente della Amministrazione provinciale uscente, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Sindaco o il Presidente dell'Amministrazione provinciale non provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto.

La presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal consigliere anziano nuovo eletto.

Il presidente presta giuramento a norma dell'articolo 150 della legge.

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È in facoltà del prefetto di ordinare, d'ufficio, adunanze dei Consigli comunali per deliberare sopra determinati oggetti da indicarsi nel relativo decreto.

Art. 129 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 121 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 1). — Il Consiglio comunale nella sessione di primavera esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori, e delibera sulla sua approvazione.

Nella sessione di autunno:

delibera il bilancio attivo e passivo del Comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

nomina i revisori dei conti per l'anno precedente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale cui si riferisce il conto.

nomina i commissari per la revisione delle liste elettorali a termini dell'articolo 34.

Art. 235 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 228). — Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto ogni anno il secondo lunedì di agosto in sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato, a richiesta del Prefetto, o per iniziativa della *Deputazione* provinciale, o per domanda di una terza parte dei consiglieri.

La sessione straordinaria è annunciata dalla *Gazzetta Ufficiale* o dal Foglio degli annunci legali della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal *presidente del Consiglio provinciale* per avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'avviso scritto contiene l'ordine del giorno della prima seduta, che sarà sempre comunicato al Prefetto,

Consigli comunali e provinciali, quando questi non adempiano all'invito di deliberare, entro il termine prefisso, su oggetti obbligatori per legge ».

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 236 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(*Testo unico, art. 229*). — La durata ordinaria della sessione è di un mese, ma può essere prorogata o ridotta per deliberazione del Consiglio.

Art. 23 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nell'articolo 129, comma secondo, della legge, dopo le parole:

« Il Consiglio comunale nella sessione di autunno nomina i revisori del conto per l'anno precedente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale » aggiungere le seguenti: « cui si riferisce il conto ».

Art. 85 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

L'articolo 235 della legge, nel primo comma, è modificato come appresso:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto ogni anno il secondo lunedì di ottobre in sessione ordinaria.

« Nella prima seduta elegge i revisori del conto della Deputazione provinciale di cui al n. 9 dell'articolo 241 della legge ».

Nel quarto comma dello stesso articolo, alle parole « dal presidente del Consiglio provinciale », sono sostituite le seguenti: « dal presidente ».

Art. 125 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(*Testo unico, art. 120*). — La convocazione dei consiglieri deve essere fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 104.

L'articolo 125 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 61 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'articolo 237 dello stesso T. U., sono sostituiti dal seguente:

« La convocazione dei consiglieri deve essere fatta, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente della Amministrazione provinciale con avvisi scritti, contenenti il relativo ordine del giorno. Gli avvisi debbono essere consegnati a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e comunicati al Prefetto almeno tre giorni prima, salvo i casi di ur-

Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Art. 61 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 2839.

All'articolo 125 della legge è aggiunto quanto segue:

« L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza ».

Art. 237 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 230). — Nei casi di convocazione straordinaria, ed in quello di proroga della sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga deve indicare gli oggetti da discutere.

Art. 127 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 122). — I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune; però alla seconda convocazione, che

genza nei quali i termini predetti sono ridotti a 24 ore.

Tuttavia, nei predetti casi di urgenza e per gli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta, la maggioranza dei consiglieri presenti può richiedere che la deliberazione sia differita al giorno seguente.

L'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del segretario, all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della seduta ».

Art. 105.

Gli articoli 127 e 239 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« Salvo che la legge disponga diversamente, i Consigli comunali ed i Consigli provinciali deliberano con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune o alla Pro-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 239 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(1) - (Testo unico, art. 232). —

Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati alla provincia; però alla seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 289 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 277). — I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

Il *deputato* provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

Art. 290 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(2) - (Testo unico, art. 292). — I consiglieri, gli assessori, i *de-*

(1) Così modificato dall'articolo 76 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

(2) Cfr. testo unico 3 marzo 1934, n. 383, articolo 279.

vincia. Tuttavia, in seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno della adunanza di prima convocazione, esse non possono essere poste in discussione se non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati ».

Art. 106.

Il 1° comma dell'articolo 289 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti ».

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Il *deputato* provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

Il Prefetto la può promuovere.

Art. 107.

L'articolo 290 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione riguardanti liti,

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

putati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

Art. 292 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(1) - (Testo unico, art. 238). — Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 297 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 281). — Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto *od al sotto-*

(1) Cfr. testo unico 3 marzo 1934, n. 385, art. 278.

crediti o debiti propri, verso i rispettivi enti e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro vigilanza, e quando si tratti di interesse proprio, o di interessi. liti, crediti o debiti dei loro parenti ed affini sino al quarto grado, del coniuge, o del conferimento di impieghi ai medesimi. Tale divieto importa l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai segretari dei Comuni, delle Province e dei Consorzi ».

Art. 108.

Nell'articolo 292 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, sono soppresse le parole: « nelle tornate periodiche ordinarie ».

Art. 109.

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 297 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

« Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza facendone constare nel processo verbale.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Chi presiede l'adunanza dei Consigli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere o di sciogliere la adunanza facendone constare nel processo verbale.

prefetto, se si tratta di Consiglio comunale o di Giunta municipale, ed al Ministro dell'interno, se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si fa menzione di quest'ordine nel processo verbale, e sulla esibizione del medesimo si procede all'arresto.

L'individuo arrestato è custodito per 24 ore, senza pregiudizio di procedimento avanti i tribunali, quando ne sia il caso.

Art. 138 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(*Testo unico*, art. 134). — La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 252 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(*Testo unico*, art. 241) — Per la validità delle deliberazioni della *Deputazione* provinciale si richiede l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono. La proposta s'intende adottata quando vi concorra la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 140 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(*Testo unico*, art. 136). — La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuo-

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine, facendone menzione nel processo verbale ».

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 110.

Gli articoli 138 e 252 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« Per la validità delle adunanze della Giunta municipale e della *Deputazione* provinciale è necessario l'intervento della maggioranza dei membri che compongono il collegio. In nessun caso il numero degli intervenuti può essere inferiore a tre.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 111.

Gli articoli 140 e 251 T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, rispettivamente modificati dagli articoli 27 e 89 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, sono sostituiti dal seguente:

« Le Giunte municipali e le *Deputazioni* provinciali prendono, sotto la loro responsabilità, le

va e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, al fine di ottenere la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 128.

Art. 251 del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 243). — La Deputazione provinciale prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni, che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando la urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

Di queste deliberazioni è data immediata comunicazione al prefetto; e ne è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

Ad esse è applicabile il disposto dell'art. 128.

Art. 89 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

L'articolo 140 della legge, 2° comma, è modificato come appresso:

« Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

« Ad esse si applicano le disposizioni degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto.

« Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo compiuti fino al momento della negata ratifica ».

Art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Il 2° e 3° comma dell'articolo 251 della legge sono così modificati:

« Di queste deliberazioni è fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.

« Ad esse si applica il disposto degli articoli 128 della legge e 62 del presente decreto ».

deliberazioni che altrimenti spetterebbero ai rispettivi Consigli, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione di essi e sia dovuta a causa sopravvenuta all'ultima adunanza consigliare. Restano, in ogni caso, escluse le deliberazioni concernenti i regolamenti generali, l'approvazione del bilancio e le modificazioni del trattamento economico del personale.

Le deliberazioni d'urgenza sono sottoposte ai Consigli, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; la mancata inclusione di esse nell'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decadenza, con effetto dalla data dell'adunanza medesima.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica ».

Art. 240 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 5.000.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

Art. 15 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il secondo comma dell'articolo 284 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 100.000 ».

Art. 285 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1). — I progetti per le opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono com-

(1) Cfr. legge 9 giugno 1947, n. 530, art. 15; legge 3 febbraio 1951, n. 165; decreto-legge 17 aprile 1948, n. 777.

Art. 112.

Il secondo comma dell'articolo 284 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 15 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando si trattasi di forniture o di lavori, la cui spesa presunta non superi le lire 1.000.000. ».

Art. 113.

L'articolo 285 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 16 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I progetti per le opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi.

Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando si trattasi di forniture o di lavori, la cui spesa presunta non superi le lire 1.000.000.

Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

pilati dagli uffici tecnici rispettivi.

Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi d'urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilità risulti evidente, il Prefetto può autorizzare la deroga a tale norma.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi, d'importo superiore a lire 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 500.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il detto parere è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti suindicati, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici abbia già espresso parere favorevole.

I progetti, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici pel tramite del Prefetto.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verificano durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei con-

Quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata ad altri organi tecnici o a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Quando si tratta di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo può essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione complessiva dell'opera in relazione alla entità della spesa.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, di importo superiore a lire 200 milioni, devono riportare il parere favorevole, in linea tecnica, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

sorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 20.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore a 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 50.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti.

Art. 16 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il quarto comma dell'articolo 285 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi di importo superiore a lire 20.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10.000.000, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

L'ultimo capoverso dello stesso articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

« I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti,

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche, di importo compreso tra lire 30 milioni e lire 200 milioni, devono riportare il parere favorevole, in linea tecnica, del Comitato tecnico amministrativo del competente Provveditorato alle opere pubbliche.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole, in linea tecnica, dell'Ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 1.600.000, quando si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 4.000.000, quando si tratti di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, sia-

siano Capoluoghi di provincia, o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;

c) se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di Province, di Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti ».

no capoluoghi di provincia, o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;

c) se il loro importo superi le lire 8.000.000, quando si tratti di Province, di Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti.

Sui progetti indicati nel comma precedente l'Ingegnere capo del Genio civile deve pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Il parere è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti suindicati, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale l'organo tecnico competente abbia già espresso parere favorevole.

I progetti sono trasmessi all'organo competente per tramite del Prefetto, che informa dell'invio l'Amministrazione interessata.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verificano durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo ».

Art. 114.

Più Comuni possono avere un unico ufficio tecnico; i Comuni possono avvalersi, altresì, dell'Ufficio tecnico provinciale: le relative condizioni sono stabilite con apposite convenzioni.

Capo III

Finanza e Contabilità *Sezione I — Del patrimonio*

Art. 115.

L'articolo 291 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei Comuni e delle

Art. 291 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei comuni e delle pro-

vincie debbono essere depositate ad interesse, di regola, presso la Cassa depositi e prestiti, le casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico.

La Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Istituto di emissione, può autorizzare il deposito di dette somme anche presso altri Istituti di credito di notoria solidità. La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa deve essere omologata dal Prefetto.

Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato: è vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.

Le somme suddette possono, tuttavia, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere impiegate nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Dell'inosservanza delle disposizioni del primo e del terzo comma del presente articolo sono personalmente responsabili il *Podestà* o il *Preside* e il segretario del comune o della provincia, nonché il ragioniere, ove esista.

Art. 294 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sono capoluoghi

Provincie debbono essere depositate ad interesse, di regola, presso la Cassa Depositi e Prestiti, le Casse Postali di risparmio, l'Istituto di emissione, gli Istituti di credito e le banche di diritto pubblico, le Casse di risparmio e i Monti di pegno di prima categoria.

I Consigli comunali e provinciali, previo assenso dell'Istituto di emissione e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, possono deliberare il deposito di dette somme presso altri istituti di credito di notoria solidità.

Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o altri cespiti di natura patrimoniale debbono essere impiegate in beni patrimoniali o demaniali.

Le somme suddette possono, tuttavia, per comprovati motivi di necessità, essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o per sopperire ad esigenze di bilancio. Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo della Giunta Provinciale Amministrativa ».

Sezione II — Dei servizi e dei contratti

Art. 116.

Nel 1° comma dell'articolo 294 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tale capitolato è soggetto al controllo della Giunta provinciale amministrativa ».

Le amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sono capoluoghi

di provincia, e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e di forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura.

Pei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura.

Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 296 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

I contratti che eccedono i limiti indicati negli articoli 87 e 140 non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.

Il 2° comma dell'articolo suddetto è sostituito dal seguente:

« In mancanza di un capitolato generale proprio, i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, applicheranno il capitolato generale predisposto dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 117.

L'articolo 296 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 17 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti che eccedono i limiti di valore indicati negli articoli 87 e 140, entro cinque giorni dalla stipulazione, sono trasmessi in copia integrale al Prefetto, che ne accusa ricevuta.

di provincia, e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e di forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato è soggetto al controllo della Giunta provinciale amministrativa.

In mancanza di un capitolato generale proprio, i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, applicheranno il capitolato generale predisposto dalla Giunta provinciale amministrativa.

Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello Stato nella spesa, i Comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione.

Per gravi motivi di interesse dell'ente, o per altri gravi motivi di interesse pubblico il Prefetto può sempre negare l'esecutività dei contratti, quantunque riconosciuti regolari.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi.

Art. 17 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

Il primo comma dell'articolo 296 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte ».

Art. 299 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1). — I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1) che abbiano per scopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio, debitamente autorizzate e che i relativi progetti tecnici abbiano riportato, oltre il visto dell'Ingegnere capo del Genio civile, il

(1) Cfr. T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, artt. 100 e 259 e decreto Presidente Repubblica 19 agosto 1954, n. 958, art. 2.

I contratti suddetti non impegnano l'ente se non abbiano riportato il visto del Prefetto, che deve apporlo entro quindici giorni dal ricevimento, salva la facoltà di negarlo, nello stesso termine, per motivi di legittimità.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi ».

Sezione III - Dei mutui

Art. 118.

L'art. 229 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie possono contrarre mutui per provvedere:

1) al finanziamento di opere pubbliche occorrenti per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge;

parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi in cui esso sia prescritto a norma dell'articolo 285. Prima di concedere l'approvazione nei riguardi di tali mutui l'autorità tutoria deve accertare che si è già provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione:

2) che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o che riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalità previste da leggi speciali;

3) che sia garantito l'ammortamento determinando i mezzi per provvedervi, nonchè i mezzi per il pagamento degli interessi.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni, con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai *rettorati* delle provincie, i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese del limite normale, sono soggette alla approvazione del Ministro dell'interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa.

Quando i bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite normale, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'interno di concerto con quello delle finanze e con la procedura di cui all'articolo 306 ultimo comma.

Art. 2 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 299 del testo unico predetto sono sostituiti dai seguenti:

« Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai

2) al pagamento dei debiti scaduti, di debiti dipendenti da condanne o da transazioni divenute esecutive, ovvero di spese straordinarie che attengano ad un pubblico servizio o ad altre finalità previste dalla legge.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto a pagamento differito per un periodo di tempo superiore a cinque anni, con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti operazioni di mutui sono sog-

Consigli provinciali sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Quando i bilanci sono pareggiati con l'applicazione di eccedenze superiori al 300 per cento sul limite massimo della sovrainposta fondiaria sui terreni e sulla aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

gette al controllo dello stesso organo che esercita il controllo sul bilancio di previsione ».

Sezione IV - Dell'esercizio finanziario, dei bilanci e dei conti.

Art. 119.

Qualora, entro la data di inizio dell'esercizio al quale si riferisce, il bilancio di previsione non sia divenuto esecutivo, è autorizzata la gestione provvisoria entro i limiti, per ciascun mese o frazione di mese, di un dodicesimo delle somme stanziato per spese ordinarie nell'ultimo bilancio approvato.

La gestione provvisoria può eccedere il limite di cui al precedente comma quando occorre far fronte ad impegni indilazionabili validamente assunti prima dell'inizio del nuovo esercizio ed il ritardo rechi pregiudizio all'Ente.

Art. 120.

All'articolo 303 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma:

Art. 303 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesoriери, i versamenti nella tesoreria del Comune e della Provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 305 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Trascorso il detto termine, la compilazione del bilancio è deferita al Prefetto, che vi provvede per mezzo di un commissario.

Il commissario accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottare a carico del segretario e del ragioniere.

Art. 307 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Al bilancio deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione del-

« Il regolamento determinerà i criteri economico-finanziari che dovranno presiedere alla formazione del bilancio di previsione ».

Art. 121.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 305 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono modificati come segue:

« I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 30 novembre precedente all'inizio dell'esercizio al quale si riferiscono.

Trascorso detto termine, provvede il Prefetto per mezzo di un commissario ».

Art. 122.

L'articolo 307 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di previsione deve essere applicato l'avanzo o disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesoriери, i versamenti nella tesoreria del Comune e della Provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Il regolamento determinerà i criteri economico-finanziari che dovranno presiedere alla formazione del bilancio di previsione.

I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 30 novembre precedente all'inizio dell'esercizio al quale si riferiscono.

Trascorso detto termine, provvede il Prefetto per mezzo di un commissario.

Il commissario accerta anche le ragioni dell'inadempimento e ne riferisce al Prefetto per gli eventuali provvedimenti da adottarsi a carico del segretario e del ragioniere.

la condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato, se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla detta tabella è obbligatoria.

Quando i risultati dell'ultimo esercizio chiuso, in confronto all'avanzo o al disavanzo iscritto nel bilancio, siano tali da alterarne il pareggio, il podestà o il rettorato deve deliberare i mezzi per assestare il bilancio stesso. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione delle autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiarie.

Alla stessa approvazione sono soggette le deliberazioni, con le quali si apportino al bilancio le variazioni dipendenti dal maggior avanzo o dal minor disavanzo risultante dal conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso in confronto dell'avanzo o disavanzo desunto, a suo tempo, dalla tabella di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 308 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) — Il tesoriere del comune e quello della provincia de-

(1) Cfr. decreto legge 21 aprile 1948, n. 1372, la cui efficacia è stata, peraltro, limitata al 31 dicembre 1952, dall'articolo unico della legge 30 luglio 1961, n. 961.

L'avanzo o disavanzo deve essere dimostrato mediante tabella allegata al bilancio, dalla quale risulti la condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo dev'essere impiegato per il finanziamento di spese straordinarie non ricorrenti. Di tali spese devono essere indicati, nella suddetta tabella, i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione del conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo ed a misura che esso venga realizzato.

Quando il risultato dell'ultimo esercizio chiuso non concordi con l'avanzo o disavanzo applicato al bilancio, il Consiglio comunale o provinciale delibera le variazioni da introdurre nel bilancio stesso, per assicurarne il pareggio. La relativa deliberazione è sottoposta al controllo degli stessi organi che esercitano il controllo sul bilancio.

I residui passivi non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, e per i quali non si intervenuta alcuna domanda giudiziale o in via amministrativa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Essi, però, possono essere reinscritti in uno speciale articolo dei bilanci relativi agli esercizi successivi ».

Art. 123.

Gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati.

vono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Prefetto lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Art. 309 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) — Il conto è sottoposto all'esame di tre revisori.

Per i comuni i revisori sono nominati dal prefetto fra i componenti la consulta municipale e, ove questa non sia costituita, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consultore; per le provincie sono nominati nelle adunanze di settembre dal rettorato, anche all'infuori del proprio seno, purchè tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a rettore.

L'esame del conto dev'essere effettuato dai revisori entro il termine di due mesi.

Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Il Podestà e il rettorato debbono deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei revisori. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede il Prefetto, a mezzo di commissario. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione sia ad essi imputabile.

Della deliberazione del Podestà o del rettorato sul conto è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che furono designati re-

(1) Cfr. T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 129.

sponsabili, con notifica per mezzo del rispettivo messo comunale o provinciale contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Podestà od il Preside, a mezzo di avviso da affiggersi per almeno otto giorni all'albo pretorio del comune o della provincia, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito il tesoriere e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente, possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni o reclami.

Trascorso il termine suddetto, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Podestà o dal Preside al prefetto ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui al comma secondo e terzo e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura.

Art. 311 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Il funzionario di ragioneria che ha compilato la relazione sul conto ed assiste alla seduta del Consiglio di Prefettura con voto consultivo a norma dell'articolo 23, salva la responsabilità civile ai termini di legge, è personalmente responsabile degli errori di calcolo che non siano ritenuti scusabili. È, altresì, personalmente obbligato a rilevare le eccedenze di spese di fronte agli stanziamenti ammessi in bilancio o accresciuti nei modi di legge, le irregolarità di cui fossero viziati i mandati di pagamento e la deficienza o irregolarità dei documenti prescritti così per le riscossioni, come per le spese, e tutti i casi di responsabilità degli amministratori contemplati dagli articoli 251 e seguenti.

Art. 308 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) — Il tesoriere del comune e quello della provincia devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Prefetto lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali.

Art. 309 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(2) — Il conto è sottoposto all'esame di tre revisori.

(1) Cfr. decreto-legge 21 aprile 1948, n. 1372, la cui efficacia è stata peraltro, limitata, al 31 dicembre 1952, dall'articolo unico della legge 30 luglio 1951, n. 961.

(2) Cfr. testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, art. 129.

Art. 124.

Il tesoriere del Comune e quello della Provincia devono rendere il conto della propria gestione, presentandolo entro tre mesi dalla definitiva chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, la Giunta municipale, la Deputazione provinciale o, se queste non provvedono, il Prefetto ne dispongono la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applicano, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000, che viene devoluta a favore della Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 125.

Entro un mese dalla presentazione, il conto del tesoriere, completato con l'indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto all'esame di un collegio di tre revisori, dei quali, uno, che presiede, è nominato dal Prefetto, uno dal Direttore della Ragioneria provinciale

Per i comuni i revisori sono nominati dal prefetto fra i componenti la consulta municipale e, ove questa non sia costituita, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consultore; per le provincie sono nominati nelle adunanze di settembre dal rettorato, anche all'infuori del proprio seno, purchè tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a rettore.

L'esame del conto dev'essere effettuato dai revisori entro il termine di due mesi.

Art. 130 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto previsto dall'articolo 141, delle stesse gestioni.

Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

Articolo unico della legge 29 luglio 1949, n. 498.

L'articolo 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'articolo 141, delle stesse gestioni.

Il Consiglio elegge un presidente temporaneo ».

dello Stato ed uno dal Consiglio comunale o provinciale tra i propri componenti estranei alla Giunta o alla Deputazione provinciale in carica nel periodo al quale si riferisce il conto.

La nomina è fatta annualmente prima della chiusura dell'esercizio.

L'esame dei revisori deve essere effettuato entro il termine di due mesi.

Art. 126.

I Consigli comunali e provinciali deliberano sul conto entro quattro mesi dal giorno in cui esso è stato presentato dal tesoriere.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto provvede per mezzo di commissario.

Il Sindaco, il Presidente della amministrazione provinciale, gli assessori e i deputati provinciali non possono presiedere le adunanze consiliari indette per la discussione e la deliberazione sul conto consuntivo delle gestioni alle quali essi abbiano partecipato.

Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

L'articolo 130 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dalla legge 29 luglio 1949, è abrogato.

Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, II e III comma.

Della deliberazione del Podestà o del rettorato sul conto è data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico e discarico, e agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica per mezzo del rispettivo messo comunale o provinciale contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Podestà od il Preside, a mezzo di avviso da affiggersi per almeno otto giorni all'albo pretorio del comune o della provincia, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito il tesoriere e gli amministratori, nonchè qualunque contribuente, possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni o reclami.

Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, comma IV.

Trascorso il termine suddetto, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, è trasmesso dal Podestà o dal Preside al Prefetto ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate.

Art. 127.

La deliberazione sul conto è notificata al tesoriere per mezzo del messo comunale o provinciale, in quanto porti variazioni nel carico e nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria dell'ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Sindaco e il Presidente dell'amministrazione Provinciale, con avviso affisso per otto giorni all'albo e, per le Province, pubblicato anche nel foglio degli annunci legali, danno pubblica notizia dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.

Art. 128.

Entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo precedente, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente, possono presentare, per iscritto e senza spesa, deduzioni, osservazioni e reclami.

Alla scadenza del termine, il conto è trasmesso alla Prefettura, con la relativa deliberazione e con la relazione del Collegio dei revisori, senza i documenti giustificativi, i quali dovranno essere uniti al conto solo nel caso in cui siano stati presentati deduzioni, osservazioni o reclami.

Il Prefetto accerta, in base agli elementi dei quali l'Ufficio

dispone o che possono essere richiesti alla Amministrazione interessata, l'esatta iscrizione nel conto dei risultati di cassa, dei residui del conto dell'esercizio precedente e di tutte le entrate: accerta altresì se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio.

Art. 129.

Qualora le risultanze della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario non vengano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Prefettura, si considera approvato in conformità delle risultanze medesime. Il Prefetto, su richiesta dell'amministrazione e degli interessati, ne rilascia attestazione.

In caso contrario, il conto è deferito al Consiglio di Prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni, le deduzioni e i reclami, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, e coi rilievi del Prefetto, conseguenti al predetto accertamento o estenderlo a tutto il conto.

È data tuttavia facoltà al Prefetto di deferire al Consiglio di Prefettura i conti anche se approvati ai sensi del 1° comma, o singole partite di essi, entro due anni dalla loro presentazione.

Il Consiglio di Prefettura decide entro il termine di tre mesi.

Art. 130.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata al tesoriere e pubblicata all'albo del Comune o della Provincia e sul Foglio annunci legali della Provincia per otto giorni consecutivi. Contro di essa è ammesso ricorso alla Corte Conti, anche da parte di qualsiasi contribuen-

Art. 310 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, comma V.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui al comma secondo e terzo e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, an-

che da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

Art. 312 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le spese facoltative dei comuni e delle provincie devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.

Art. 314 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e l'igiene, la educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali telegrafici e telefonici.

I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facoltà d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

(1) Cfr. legge 28 aprile 1951, n. 346.

te, ancorchè non abbia preventivamente reclamato.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura.

Sezione 5ª

Delle spese e delle entrate

Art. 131.

Gli articoli 312, 314, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 506, e 316 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati.

I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiari, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.

Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti minimi indispensabili e non possono superare, in alcun caso, per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali, il dieci per cento delle entrate effettive ordinarie.

Tale percentuale è ridotta al cinque per cento per i comuni e le provincie che eccedono il secondo limite.

Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i comuni e le provincie, di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, nè delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite.

Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanità e l'incolumità pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge.

Legge 12 giugno 1955, n. 506.

Il quarto e quinto comma dell'articolo 314 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, sono così modificati:

« Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Provincie, che eccedono i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Provincie che eccedono il secondo limite ».

Il sesto comma del predetto articolo, aggiunto dalla legge 28

aprile 1951, n. 346, è così modificato:

« Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per la assistenza — alimentare, sanitaria e scolastica — all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri Enti pubblici. In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune ».

Art. 316 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'articolo 314, se non venga dimostrata l'urgenza di esse o la disponibilità dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai *podestà* e dai *rettorati* sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio e sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nello stesso modo e, quelle concernenti le provincie, inserite inoltre per sunto nel « Foglio degli annunci legali »; e contro di esse è ammesso ricorso, anche nel merito, al Ministro dell'interno da parte del Prefetto, del *Podestà*, del *rettorato* e di qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del Ministro dell'interno è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Con-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalità stabilite nel terz'ultimo e penultimo comma dell'articolo 306.

Per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 314.

Art. 313 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

I comuni e le provincie devono rimettere annualmente al Prefetto, che ne cura la trasmissione al Ministero delle finanze:

a) entro il 31 marzo, un prospetto indicante:

1) l'ammontare delle entrate stanziare nel bilancio dell'anno in corso, distinte in entrate effettive ordinarie, entrate effettive straordinarie ed entrate per movimento di capitali;

2) l'ammontare delle spese stanziare nello stesso bilancio distinte in obbligatorie ordinarie e facoltative ordinarie, obbligatorie straordinarie fronteggiate con entrate effettive, obbligatorie straordinarie finanziate con mutui ed altri mezzi straordinari, facoltative straordinarie, quote di ammortamento di prestiti in corso di estinzione, altre spese per movimenti di capitali;

b) entro il 30 giugno, analogo prospetto per le entrate e le spese accertate nell'anno precedente secondo i risultati del conto presentato dal tesoriere e deliberato dal *Podestà* o dal *retorato*.

Art. 315 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

I comuni e le provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle ferrovie, tramvie e servizi au-

Art. 132.

L'articolo 313 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie sono tenuti a corrispondere alle richieste di dati statistici inerenti alla gestione finanziaria nei termini e con le modalità di volta in volta stabiliti dagli organi dello Stato ».

Art. 133.

L'articolo 315 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono concedere contributi alle ferrovie, tramvie e

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tomobilistici e di navigazione fluviale ed aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio, ferma restando la osservanza dell'articolo precedente, al disposto del quale può essere derogato soltanto in caso di evidente utilità pubblica, con decreto *Reale* su parere favorevole della Commissione centrale per la finanza locale.

È vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.

Art. 317 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (1).

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali non possono far prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio.

Dev'essere altresì iscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Art. 320 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(2) — Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, udito il *Podestà* o il *rettorato*, di fare di ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazio-

(1) Cfr. testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, articoli 202 e 260 e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, articolo 58.

(2) Cfr. decreto Presidente Repubblica 19 agosto 1954, n. 168, art. 4.

servizi automobilistici e di navigazione fluviale od aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, con decorrenza dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio.

È vietato dare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico».

Art. 134.

L'articolo 317 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere nel corso dell'esercizio ad eventuali deficienze negli stanziamenti del bilancio è iscritto, in apposita categoria, un fondo di riserva.

Dev'essere altresì, iscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per le spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri ».

Art. 135.

L'articolo 320 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, sentita l'Amministrazione comunale o provinciale, di fare d'ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dipendenti da disposizioni di legge o da impegni validamente assunti.

ni necessarie per le spese dichiarate obbligatorie e per quelle dipendenti da impegni validamente assunti.

Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le provincie che applicano sovrimposte comprese nel limite normale, al Ministro dell'interno, e per quelle che eccedano tale limite, al Ministro dell'interno di concerto con quelle delle finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, sentiti, in ogni caso, il *rettorato* provinciale e la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 321 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le autorità competenti ad autorizzare l'applicazione delle sovrimposte fondiari devono eliminare qualsiasi eccesso di previsione nelle spese, anche per gli enti che non superano i limiti normali; e, per quelli che li sorpassano, devono ridurre anche le spese obbligatorie nella misura strettamente necessaria.

Devono altresì curare che, per i comuni le cui sovrimposte eccedono il secondo limite e per le provincie, siano rinviate le spese straordinarie, ancorchè obbligatorie, che non abbiano carattere di urgenza.

Art. 322 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Tutte le entrate non comprese in bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere dal *podestà* o dal *preside* denunziate al Prefetto e date in carico al tesoriere.

Per i Comuni e le Provincie che applichino i tributi con le maggiorazioni previste negli articoli 332 e 336, gli adempimenti di cui al comma precedente spettano alla Commissione centrale per la finanza locale, sentite l'Amministrazione comunale o provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 136.

L'articolo 321 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli organi competenti a deliberare i bilanci di previsione devono curare che le previsioni di spesa corrispondano alle effettive esigenze dei servizi ai quali si riferiscono ».

Art. 137.

L'articolo 322 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie devono prevedere nel bilancio una apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verificano durante l'esercizio e che non siano imputabili a specifici stanziamenti, ed una corrispondente voce nella spesa per l'accantonamento di tali entrate in attesa di destinazione.

Le somme riscosse, per qualsivoglia titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del comune o della provincia nei termini prescritti.

L'eventuale destinazione del fondo nel corso dell'esercizio è deliberata dal Consiglio comunale o provinciale. Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo degli organi che esercitano il controllo sul bilancio

Le somme riscosse, a qualsiasi titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del Comune o della Provincia nei termini prescritti ».

Art. 138.

È vietata l'esazione, da parte degli uffici comunali e provinciali, di tasse, diritti e contributi di qualsiasi genere, che non siano espressamente previsti dalla legge.

È, tuttavia, consentito ai Comuni ed alle Provincie esigere il rimborso del costo degli stampati per i documenti rilasciati a richiesta degli interessati, in base a tariffa e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento. Sono esonerati dal rimborso gli iscritti nell'elenco di cui al n. 16 dell'articolo 20.

È consentito, altresì, ai Comuni ed alle Provincie di esigere il rimborso del costo dei sopraluoghi e di altri particolari servizi resi nell'esclusivo interesse dei privati, in base a tariffa e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento.

I rimborsi di cui al 2° e 3° comma dovranno formare oggetto di apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Sezione 6ª

Della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese.

Art. 139.

L'articolo 326 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici di ragioneria delle Provincie, nonché quelli dei Comuni, ove siano istituiti, vigila-

Art. 326 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Gli uffici di ragioneria delle provincie, nonché quelli dei comuni, ove siano istituiti, vigila-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale;

b) l'esatto accertamento delle entrate;

c) la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al *preside* o al *podestà* su tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi il bilancio, specialmente per ciò che riguarda l'andamento degli impegni di spesa.

Art. 329 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1). — La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato dell'Interno ed è composta come appresso:

a) un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti, designati dai rispettivi presidenti;

b) il direttore generale dell'Amministrazione civile;

c) il direttore generale dei servizi per la finanza locale, il direttore generale delle imposte

(1) Così modificato dal decreto-legge luogotenenziale 24 agosto 1944, numero 212, articolo 2 e dal decreto-legge 26 marzo 1948, n. 261, art. 17

no sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

a) l'amministrazione del patrimonio provinciale o comunale;

b) l'esatto accertamento delle entrate e l'andamento degli impegni di spesa;

c) la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Presidente della Amministrazione provinciale od al Sindaco tutto quanto abbiano occasione di rilevare nello adempimento delle proprie funzioni e che interessi l'amministrazione del patrimonio e la gestione del bilancio.

Nei Comuni, ove non esiste Ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti, sotto la propria responsabilità, il segretario comunale ».

Sezione 7^a

Della Commissione Centrale per la finanza locale

Art. 140.

L'articolo 329 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro dell'Interno ed è composta:

a) del Direttore generale dell'Amministrazione civile, che ha anche le funzioni di vice presidente;

b) di un Consigliere di Stato e di un Consigliere della Corte dei conti, designati dai Presidenti dei rispettivi Consessi;

c) del Ragioniere generale dello Stato, del Direttore generale dei servizi per la finanza locale, del Direttore generale delle imposte dirette e di due direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale dell'Ammini-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirette, il ragioniere generale dello Stato e il direttore capo della Divisione comuni presso il Ministero dell'interno;

d) due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro dell'interno;

e) quattro esperti nella materia delle finanze locali scelti, rispettivamente, due dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il tesoro e uno dal Ministro per le finanze;

f) un rappresentante della Confederazione italiana degli agricoltori, uno della Confederazione italiana del commercio ed uno della Confederazione generale dell'industria italiana.

Il vice presidente è scelto dal Ministro per l'interno tra i membri di cui alle lettere a), b) e c).

Le funzioni di segretario della commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al nono, dei quali uno appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'amministrazione delle Finanze.

È in facoltà del presidente di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della commissione quanto delle sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri che le compongono.

Alla nomina della commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con un decreto *Reale* su proposta del Ministro dell'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono o da altri da essi delegati: quelli di cui alle lettere a), d), e) ed f) durano in carica tre

strazione civile del Ministero dell'Interno;

d) di due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e di due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro dell'interno;

e) di tre esperti in materia di finanza pubblica scelti, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

f) di tre esperti nelle materie economiche, scelti, rispettivamente, uno dal Ministro della agricoltura e delle foreste e due dal Ministro dell'industria e del commercio.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due funzionari della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe o equivalente, dei quali uno appartenente al ruolo della Amministrazione delle finanze.

È in facoltà del Presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare da funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata; quelli di cui alle lettere b), d) e) ed f). durano in

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anni e possono essere confermati.

Art. 330 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le attribuzioni riguardanti i comuni e le provincie danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale in deroga alle norme contenute nel presente testo unico, sono esercitate da una commissione, che ha sede presso il Ministero dell'interno, ed è costituita come segue:

il Sottosegretario di Stato per l'interno, presidente;

il Direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, vice-presidente;

Il Direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti;

il Direttore generale dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici;

il Direttore capo della *divisione servizi speciali* presso il Ministero dell'Interno;

il dirigente l'ufficio di ragioneria *presso detta divisione*.

Un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non inferiore al nono, funziona da segretario della commissione.

Art. 331 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 328 e 330 del presente testo unico, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

carica tre anni e possono essere confermati ».

Art. 141.

L'articolo 330 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni riguardanti i comuni e le provincie danneggiati dai terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale, in deroga alle norme contenute nel presente testo unico, sono esercitate dalla Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 142.

L'articolo 331 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 328 del presente testo unico, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La liquidazione di tali spese è fatta dal Ministro dell'interno.

Art. 333 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1). — Ai comuni contemplati dall'articolo precedente è vietato di contrarre nuovi mutui.

Tale divieto non si estende ai mutui per il riscatto di passività onerose, per la prosecuzione di opere pubbliche improrogabili, iniziate prima dell'emanazione del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e per la costruzione e la sistemazione di acquedotti, fognature e cimiteri.

I provvedimenti relativi alla contrattazione di tali prestiti sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale ai detti comuni, mutui da ammortizzare in 35 anni per l'estinzione dei disavanzi delle gestioni attinenti agli anni 1931 e precedenti, a carico dei fondi provenienti dai buoni postali fruttiferi.

Art. 335 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Ai comuni che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo 332 non sono consentite spese facoltative.

(1) Cfr. legge 21 novembre 1950, n. 1030 e decreto Presidente repubblica 20 gennaio 1955, n. 289, art. 3.

La liquidazione di tali spese è fatta dal Ministro dell'interno ».

CAPO IV.

Dei Comuni e delle Provincie che non sono in grado di assicurare ai propri bilanci il pareggio economico.

Art. 143.

L'articolo 333 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Ai Comuni contemplati dall'articolo precedente è vietato di contrarre nuovi mutui salvo le deroghe previste da leggi speciali.

Tale divieto non si estende ai mutui per il pagamento di passività onerose, per il completamento di opere pubbliche improrogabili e per il finanziamento di opere igieniche.

Le deliberazioni dei Consigli comunali relative alla contrattazione di tali mutui sono sottoposte al controllo degli stessi organi che esercitano il controllo sul bilancio di previsione ».

Art. 144.

L'articolo 335 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

Art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 97 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

« Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti i Consigli o le Giunte.

« Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

« Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute ».

Art. 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

L'articolo 148 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni delle amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime.

« Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più

CAPO V.

Controlli.

Art. 145.

Gli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, numero 530, sono sostituiti dal seguente:

« La trasmissione al Prefetto del verbale di ciascuna deliberazione comunale o provinciale, munita della relata dell'avvenuto inizio della pubblicazione, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data dell'atto. Il mancato invio delle deliberazioni entro detto termine comporta la decadenza delle medesime. La data di invio è attestata dal timbro postale o da altra prova equipollente.

Le deliberazioni non soggette a controllo della Giunta Provinciale Amministrativa divengono esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui sono pervenute al Prefetto. Tuttavia, in caso di urgenza, esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro quindici giorni dal ricevimento, il Prefetto pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Il decreto è pubblicato, entro lo stesso termine, all'albo della Prefettura, e dell'invio di esso è data contemporaneamente notizia, anche telegrafica, al Comune o alla Provincia.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della scadenza di esso, il Prefetto chieda al Comune o alla Provincia elementi integrativi di giudizio. In tal caso, le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'Amministrazione comunale o provinciale, il Prefetto non ne pronunci l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

Quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi le deliberazioni non

uno dei componenti le Amministrazioni stesse.

« Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.

« Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute ».

possono essere dichiarate immediatamente esecutive, salvo che ricorra il caso di forza maggiore.

Per le deliberazioni di cui al precedente comma la richiesta di parere deve essere fatta entro quindici giorni dal ricevimento, e di essa è data notizia all'Amministrazione interessata. Il termine assegnato al Prefetto per l'annullamento decorre dalla data di ricevimento del parere.

Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dal terzo e quarto comma la Prefettura è tenuta a rilasciare al Comune o alla Provincia ricevuta degli atti al momento dell'arrivo. La ricezione è attestata da tale ricevuta o da altra prova equipollente ».

Art. 146.

Le deliberazioni del Sindaco e dei suoi delegati, nonché quelle del Presidente dell'Amministrazione provinciale, divengono esecutive per effetto della loro pubblicazione, a norma degli articoli 27 e 43, salvo che il Prefetto, entro i quindici giorni successivi al ricevimento, non ne pronunci, con decreto motivato, l'annullamento.

Si applica il disposto del primo, terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 145.

Art. 147.

La Giunta provinciale amministrativa, qualora ritenga di formulare sulle deliberazioni sottoposte al suo controllo rilievi di merito, può, entro trenta giorni dalla data in cui le stesse son pervenute alla Prefettura, invitare con ordinanza motivata il Comune o la Provincia a riprenderle in esame. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tali termini, le deliberazioni diventano esecutive.

Art. 103 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podestà (1) i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

(1) Cfr. testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, articolo 221.

Sulle deduzioni del Podestà o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Art. 104 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Quando il Podestà non spedisca i mandati o non compia gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Restano ferme, tuttavia, le attribuzioni degli organi dello Stato previste dalla legge in materia di bilanci quando, per il loro pareggio, sia richiesta l'applicazione di sovrimposte o l'adozione di provvedimenti di finanza straordinaria.

I termini di cui al primo comma rimangono sospesi quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi, ovvero se, prima della loro scadenza, la Giunta provinciale amministrativa chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia o elementi integrativi di giudizio, dandone notizia alla Amministrazione interessata.

Qualora il Comune o la Provincia confermino senza modificazioni, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le deliberazioni al cui riesame siano stati invitati dalla Giunta provinciale amministrativa ai sensi del primo comma, le deliberazioni stesse diventano esecutive, salvo sempre l'annullamento di esse da parte del Prefetto per vizio di legittimità, entro quindi giorni dal loro ricevimento.

Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nei commi precedenti valgono le disposizioni dell'articolo 145.

Se il Consiglio comunale o provinciale non procede al riesame entro tre mesi dal ricevimento dell'invito della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni decadono.

Art. 148.

Gli articoli 104 e 153 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« Quando le amministrazioni dei Comuni e delle Provincie non emettano i mandati, provvede la Giunta provinciale amministrativa ».

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 153 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

Quando il *Preside* non spedisca i mandati, ovvero *esso* o il *rettorato* non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione compete al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Art. 323 del T.U. 4 febbraio 1915,
n. 148.

(*Testo unico, art. 316*). — I consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli. Deve procedersi alla nuova elezione entro il termine di tre mesi.

Per motivi amministrativi, o d'ordine pubblico, il termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Lo scioglimento e la proroga del termine sopra stabilito, sono ordinati per decreto *reale*, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento.

Questi decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del *Regno*, e un elenco ne viene comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

Art. 103 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Dopo il secondo comma dell'articolo 323 della legge è inserito il seguente:

« Se il Consiglio è sciolto per una seconda volta nel periodo

Art. 149.

L'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Alla nuova elezione si procede entro tre mesi dallo scioglimento.

Per motivi amministrativi o d'ordine pubblico, detto termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Se un Consiglio è sciolto per la seconda volta nel periodo di

di 2 anni, il termine suddetto può essere prorogato fino ad un anno ».

« Lo scioglimento è ordinato per decreto Reale, il quale deve essere preceduto da una relazione contenente i motivi del provvedimento. La proroga del termine sopra stabilita è ordinata con decreto del Prefetto, nelle forme analoghe prescritte nei decreti Reali di scioglimento ».

Art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 142, regio decreto 27 febbraio 1913, n. 127 e legge 19 giugno 1913, n. 640, art. 2, (articolo 22-bis). — I sindaci possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco, se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non si sia raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo di revocare il sindaco con decreto reale.

I sindaci rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data

due anni, il termine può essere prorogato fino ad un anno.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. La proroga del termine per la rinnovazione delle elezioni è ordinata con decreto del Prefetto.

I decreti di cui al precedente comma debbono essere preceduti da una relazione contenente i motivi del provvedimento e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*; un elenco di essi viene comunicato, ogni tre mesi, al Senato ed alla Camera dei deputati ».

Art. 150.

I Sindaci e i Presidenti delle Amministrazioni provinciali rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati che escludono dall'elettorato attivo, per i reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ovvero per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore, nel minimo, ad un anno. Rimangono pure sospesi i Sindaci e i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, contro i quali sia emesso mandato o ordine di cattura ovvero dei quali sia stato eseguito l'arresto, senza mandato o ordine di cattura, salvo che l'autorità giudiziaria ne abbia ordinato la liberazione dopo l'interrogatorio.

I Sindaci e i Presidenti delle amministrazioni provinciali decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei reati che escludano dall'elettorato attivo, per i reati commessi nella qualità di pub

della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire all'udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuni dei reati preveduti negli articoli 25, numeri 9 e 10, e 146 (1) o per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore nel minimo ad un anno. Rimangono pure sospesi i sindaci contro cui sia emesso mandato di cattura, o dei quali sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

I sindaci decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, 146 o per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I sindaci possono essere sospesi dal prefetto o rimossi dal *Re* per gravi motivi di ordine pubblico e, quando richiamati alla osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

Il sindaco rimosso per decreto *reale* non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo di ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

La qualità di sindaco si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nell'articolo 146. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta del prefetto o di iniziativa di un terzo dei consiglieri comunali, entro il termine di un mese. In difetto provvede il Governo con decreto *reale*.

I decreti di rimozione da sindaco sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del *Regno* e un elenco ne è comunicato ogni tre mesi al Senato e alla Camera dei deputati.

blico ufficiale o con abuso di ufficio ovvero, per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I Sindaci ed i Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono essere sospesi dal Prefetto e rimossi dal Presidente della Repubblica per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistono a violarli.

La sospensione non può eccedere il periodo di tre mesi.

I decreti di rimozione debbono essere preceduti da una relazione contenente i motivi del provvedimento e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; un elenco di essi viene comunicato ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati.

La qualità di Sindaco o di Presidente dell'Amministrazione provinciale si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità stabilite dalla legge. La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli secondo le norme che regolano la decadenza dalla carica di consigliere. In difetto provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto.

L'articolo 149 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è abrogato.

(1) Cfr. legge 7 ottobre 1947, n. 1058, articolo 2; testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 6.

Art. 149 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, VIII comma.

Il sindaco rimosso per decreto reale non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo di ineleleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

Art. 338 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

(1) — Gli amministratori straordinari dei comuni, delle provincie e dei consorzi hanno gli stessi poteri degli organi ordinari che sostituiscono, e sono sottoposti, per quanto attiene alla vigilanza e alla tutela, alle stesse regole.

Art. 325 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148.

(Testo unico, art. 318). — La Commissione straordinaria e il commissario straordinario, eletti in virtù dell'articolo 324, provvedono con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che per il fatto dello scioglimento dei Consigli siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

Art. 151.

I Sindaci e i Presidenti delle Amministrazioni provinciali rimossi ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono ineleleggibili alle rispettive cariche per un triennio.

Art. 152.

L'art. 338 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori straordinari dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi hanno gli stessi poteri degli organi ordinari che sostituiscono, e le loro deliberazioni sono sottoposte, per quanto attiene ai controlli, alle stesse norme alle quali sono soggette quelle adottate dall'Amministrazione ordinaria ».

Art. 153.

Il primo comma dell'articolo 325 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori straordinari dei Comuni e delle Provincie provvedono, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che, per il fatto dello scioglimento dei Consigli, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere ».

Gli amministratori straordinari dei Comuni e delle Provincie provvedono, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che, per il fatto dello scioglimento dei Consigli, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dai rispettivi Consigli.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 154.

I Consorzi coattivi, costituiti prima della entrata in vigore

(1) Cfr. Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, articolo 106.

Art. 25 del T.U. 3 marzo 1934,
n. 383.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati, al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.

La designazione dei membri da parte del Segretario del Partito nazionale fascista è fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro per l'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere confermati. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'articolo 45.

Il Prefetto designa un consigliere di Prefettura come supplente.

I supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede ammi-

della presente legge, cessano per scadenza del termine della loro durata, per esaurimento del fine o per deliberazione di tutti gli enti consorziati.

Nei casi previsti dal precedente comma, la cessazione è dichiarata nei modi e nelle forme con i quali i consorzi furono costituiti.

La cessazione può essere disposta nei modi e nelle forme suddette anche su domanda degli enti consorziati, che rappresentino almeno la metà dei contribuenti.

Art. 155.

I primi quattro commi dell'articolo 25 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, ed i primi tre commi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, sono sostituiti dall'articolo seguente:

«La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, designato al principio di ogni anno dal Prefetto, dell'Intendente di finanza o di un funzionario da lui delegato, di tre esperti in discipline amministrative eletti per quattro anni dal consiglio provinciale scelti fra candidati iscritti all'apposito albo istituito presso ogni Amministrazione provinciale, e di un giudice del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il dirigente dell'Ufficio di ragioneria della Prefettura.

Oltre i membri effettivi, il Prefetto, il Consiglio provinciale ed il presidente del Tribunale amministrativo regionale nominano rispettivamente, come supplenti, un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di sezione, tre esperti ed un giudice del Tribunale amministrativo regionale in conformità al

nistrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

Art. 9 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal prefetto, del ragioniere capo della prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della *deputazione* provinciale, approvata dal prefetto.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano, rispettivamente, come supplenti un consigliere di prefettura, un funzionario di ragioneria della prefettura e un funzionario dell'intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 5 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella votazione per la nomina dei commissari elettivi della Giunta provinciale amministrativa, si osservano le seguenti norme:

Ciascun consigliere provinciale scrive nella propria scheda un nome e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto maggior numero di voti, ma non inferiore al sesto dei consiglieri assegnati alla Provincia.

A parità di voti è proclamato eletto l'anziano.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede alla nomina di 5 commissari supplenti.

disposto del primo comma. Essi intervengono alle sedute quando manchino i membri effettivi della rispettiva categoria.

Le norme per la formazione e la conservazione dell'albo speciale saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia »

Art. 156.

Ai fini della elezione dei membri della Giunta provinciale amministrativa di cui all'articolo precedente, ciascun consigliere designa due candidati e sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Con le stesse modalità sono eletti i membri supplenti.

L'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abrogato.

Art. 25 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati, al principio di ogni anno dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.

La designazione dei membri da parte del Segretario del Partito nazionale fascista è fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro dell'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere confermati. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'articolo 45.

Il Prefetto designa un consigliere di Prefettura come supplente.

I supplenti non intervengono alla sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, è sufficiente l'intervento di cinque membri.

Art. 9 del R. D. L. 4 aprile 1944, n. 111.

La Giunta provinciale amministrativa si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, dell'intendente di finanza, di due consiglieri di prefettura, designati al principio di ogni anno dal prefetto, del ragioniere capo della prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnica e nominati con deliberazione della deputazione

Art. 157.

L'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, sono sostituiti dall'articolo seguente.

« La Giunta provinciale amministrativa delibera con l'intervento di almeno la metà dei membri che la compongono.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente ».

provinciale, approvata dal prefetto.

Il prefetto e l'intendente di finanza designano, rispettivamente, come supplenti un consigliere di prefettura, un funzionario di ragioneria della prefettura e un funzionario dell'intendenza.

I supplenti non intervengono alle sedute della giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.

Per la validità delle deliberazioni della giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 26 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

a) *il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;*

b) *i Podestà, i vice-podestà e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;*

c) *gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;*

d) *coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise.*

Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo grado e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante lo esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Art. 10 del R. D. L. 4 aprile 1944, n. 111.

Non possono far parte della giunta provinciale amministrativa:

a) il presidente, il vice presidente e i membri della deputazione provinciale;

Art. 158.

L'articolo 26 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'articolo 10 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, sono sostituiti dal seguente:

« Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

1) i deputati al Parlamento e i senatori;

2) i consiglieri regionali della stessa regione;

3) i consiglieri provinciali della stessa provincia;

4) i consiglieri dei Comuni della stessa provincia;

5) gli amministratori dei consorzi che hanno sede nella provincia.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta provinciale amministrativa gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

b) i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

d) coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise;

e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

Art. 28 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del Presidente, uditi gli interessati.

Art. 11 del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111.

In caso di scioglimento della deputazione provinciale, i mem-

Art. 159.

L'articolo 28 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'articolo 11, secondo comma, del regio decreto-legge 4 aprile 1944, numero 111, sono sostituiti dal seguente:

« I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, incorrono nella decadenza dalla carica.

La decadenza deve essere proposta dal Presidente ed è pronunciata dalla Giunta, previa notificazione della proposta stessa all'interessato, e decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione suddetta.

Il membro della Giunta provinciale amministrativa al quale è stata notificata la proposta di decadenza non può partecipare alle riunioni fino a quando la Giunta non si sia pronunciata sulla proposta medesima. Egli ha diritto, tuttavia, di essere sentito quando si discute tale proposta ».

In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, i membri eletti dalla Giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, incorrono nella decadenza dalla carica.

La decadenza deve essere proposta dal Presidente ed è pronunciata dalla Giunta, previa notificazione della proposta stessa all'interessato, e decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione suddetta.

Il membro della Giunta provinciale amministrativa al quale è stata notificata la proposta di decadenza non può partecipare alle riunioni fino a quando la Giunta non si sia pronunciata sulla proposta medesima. Egli ha diritto, tuttavia, di essere sentito quando si discute tale proposta.

bri elettivi della giunta provinciale amministrativa decadono di diritto, restando in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

I membri elettivi che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dalla giunta stessa su proposta del presidente, sentiti gli interessati.

Alle vacanze che si verificano tra i membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti la deputazione provvede a sostituirli con nuove nomine.

Alle vacanze che si verificano tra membri elettivi si provvede sostituendo al titolare cessato il supplente anziano.

Quando siano venuti a mancare tutti i supplenti il Consiglio provvede a sostituirli con nuove nomine.

Art. 160.

Le disposizioni dell'articolo 107 della presente legge sono estese ai membri della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 161.

Fino a quando non saranno costituiti i Tribunali amministrativi regionali il giudice chiamato a far parte della Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il capoluogo della Provincia. Lo stesso Presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.

Art. 162.

Fino a quando non saranno costituiti i Tribunali amministrativi regionali, le attribuzioni ad essi demandate dalla presente legge continuano ad essere esercitate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale.

Art. 163.

Fino a quando non saranno costituiti i Tribunali amministrativi regionali la funzione di presidente delle Commissioni di disciplina per i dipendenti dei Comuni e delle Provincie è svolta dal Vice Prefetto.

Art. 164.

Le disposizioni del capo III, titolo V del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sostituite dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni, rimangono in vigore per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali finchè non saranno emanate nuove norme.

Art. 165.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le Provincie e i Consorzi dovranno modificare i regolamenti organici, per coordinarli con le norme della legge stessa.

Qualora il trattamento economico complessivamente attribuito al personale alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore a quello che sarà determinato per i relativi posti di organico in applicazione delle disposizioni contenute nella legge stessa, le eccedenze di emolumenti saranno manenute a titolo di assegno personale, riasorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 166.

Nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina a vice segretario comunale o provinciale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal possesso dei titoli previsti nell'articolo 63.

Nei cinque anni successivi alla predetta data, per la nomina a vice segretario dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o capoluogo di Provincia, si prescinde dal possesso della laurea nei confronti di coloro che coprano, nello stesso ente, un posto del grado o della qualifica immediatamente inferiore.

Art. 413 T. U. 3 marzo 1934, n. 383.

La disposizione di cui all'articolo 222 non si applica nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina a segretario o vice segretario provinciale prima dell'entrata in vigore della presente legge, o a vice segretario comunale prima dell'entrata in vigore del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in servizio di ruolo presso le amministrazioni locali è considerato equipollente al titolo previsto nell'articolo 63, primo comma, il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale conseguito da non oltre dieci anni.

È abrogato l'articolo 413 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 167.

I Comuni, le Province ed i Consorzi che applicano ancora regolamenti propri per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti, già in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligo di iscrizione agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, manteranno, nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dall'articolo 59, le norme riguardanti le pensioni e le indennità contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'articolo 1 lettera *b*), del regio decreto 27 maggio 1923, numero 1177, nonchè dell'articolo unico del regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento di cui sopra non può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.

Ferme restando le disposizioni in vigore concernenti la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso enti locali, i Comuni, le Province e i Consorzi possono consentire il riscatto, nei riguardi del personale previsto nel precedente comma, agli effetti della pensione o indennità da liquidarsi secondo il proprio regolamento, anche dei servizi prestati alle dipendenze dello Stato e non ricongiungibili ai sensi delle predette disposizioni, nonchè dei servizi prestati alle dipendenze di altri enti pubblici, a condizione che siano versate dai dipendenti le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati e sempre che i servizi medesimi non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione

a carico delle amministrazioni presso le quali sono stati prestati.

Salvo quanto è disposto dalle norme sull'ordinamento degli istituti di previdenza, i dipendenti iscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in ruolo abbiano prestato servizio continuativo in qualità di avventizi o di provvisori, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione. I dipendenti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto d'impiego; qualora tale indennità sia corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà all'Ente ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Art. 168.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni in vigore nei testi unici 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, numero 383, della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, della presente legge, nonché di tutte le altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, e ad apportarvi le modificazioni ed aggiunte che si renderanno necessarie per assicurarne il coordinamento e per aggiornarne la formulazione.

Dal testo unico suddetto saranno escluse le disposizioni relative alla elezione dei Consigli comunali e provinciali.

DISEGNO DI LEGGE**DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 1.**

L'articolo 8 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina agli uffici non elettivi previsti dalla presente legge sono richieste le condizioni per la eleggibilità a consigliere comunale ».

Art. 2.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 9 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 sono sostituiti dal seguente:

« Qualora l'incompatibilità riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha la facoltà di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione della seconda nomina, salvo che la legge disponga altrimenti, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina ».

TITOLO I**AUTORITA' GOVERNATIVE
ORGANI DI COORDINAMENTO
E DI CONTROLLO****Art. 3.**

Al terzo comma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1949, n. 277, dopo le parole: « di tutte le pubbliche Amministrazioni » sono aggiunte le seguenti: « , ne assicura il coordinamento ».

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dai seguenti:

« Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali territoriali ed istituzionali, per compiere, in caso di ritardo o di omissione da parte degli organi or-

dinari, previamente e tempestivamente invitati a provvedere, atti obbligatori per legge o per sentenza passata in giudicato ovvero per reggerle, per il periodo di tempo strettamente necessario, qualora non possano, per qualsiasi ragione, funzionare.

La stessa disposizione si applica, in ogni caso, per la esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato emesse ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ».

TITOLO II**IL COMUNE****CAPO I***Il territorio***Art. 4.**

L'articolo 30 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Due o più Comuni contermini possono chiedere la fusione in unico Comune, su deliberazione dei rispettivi Consigli che ne abbiano concordemente stabilito le condizioni ».

Art. 5.

Gli articoli 31 e 32 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« Due o più Comuni possono chiedere la determinazione o la rettificazione dei loro confini o modificazioni territoriali che non comportino distacco di frazioni o borgate, su deliberazioni concordi dei rispettivi Consigli.

La determinazione e la rettificazione dei confini in caso di disaccordo possono essere promosse d'ufficio ».

Art. 6.

Il primo e secondo comma dell'articolo 33 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono modificati come segue:

« Le borgate o frazioni di Comuni, che abbiano mezzi sufficienti per assicurare possibilità di vita autonoma e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comuni, sempre che al capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.

A tal fine è necessario che ne sia fatta domanda da almeno tre quinti degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune e residenti nelle borgate o frazioni, ovvero da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle medesime.

Eguale facoltà è attribuita al capoluogo di un Comune, quando esso e le sue frazioni si trovino nelle condizioni suindicate, e la domanda sia sottoscritta da tre quinti degli elettori residenti nel capoluogo ovvero dal numero di suoi contribuenti, di cui al comma precedente ».

Art. 7.

L'articolo 34 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Una borgata o frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene, ed essere aggregata ad un altro contermine, quando la domanda sia fatta dagli elettori, ovvero dai contribuenti, a norma del secondo comma del precedente articolo e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la borgata o frazione intenda aggregarsi ».

Art. 8.

L'articolo 35 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le variazioni di circoscrizioni previste dagli articoli precedenti sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito

il parere dei Consigli dei Comuni interessati, del Consiglio provinciale e del Consiglio di Stato.

Nei casi previsti dagli articoli 32, 33 e 34 devono essere predisposti, e visti dall'Ufficio del Genio civile, concreti progetti di delimitazione territoriale, concordati tra le rappresentanze dei Comuni e delle frazioni, limitatamente, per queste ultime, ai casi di cui agli articoli 33 e 34. In caso di disaccordo, il Prefetto ne affida la compilazione all'Ufficio del Genio civile, che provvede sentite le predette rappresentanze.

Le deliberazioni dei Consigli comunali relative a variazioni territoriali, ed i progetti di cui al comma precedente, sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi elettore o contribuente ha facoltà di farvi opposizione, nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.

Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono trasmesse dal Prefetto con motivato parere al Ministero dell'interno.

Ai fini di cui al secondo comma, la rappresentanza speciale delle frazioni è costituita a norma dell'articolo 132, comma quarto, del testo unico 4 febbraio 1915, numero 148 ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 36 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è così modificato:

« Quando siano disposte variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, il Prefetto, sentite le rappresentanze di cui al secondo comma dell'articolo precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il decreto che provvede alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività a norma del comma precedente è provvedimento definitivo ».

Art. 10.

L'articolo 37, primo comma, del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è modificato come segue:

« Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo 36 possono essere applicate, su domanda della maggioranza degli elettori ovvero dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni o borgate che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, quando le condizioni dei luoghi lo consiglino ».

Il secondo comma dello stesso articolo è abrogato.

Art. 11.

Dopo l'articolo 37 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 è istituito il Capo *I-bis* « Delle funzioni e dei compiti » comprendente i seguenti articoli:

« Art. 37-*bis*. — I Comuni, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni e provvedono ai servizi ad essi assegnati dalla legge.

Art. 37-*ter*. — Sono funzioni del Comune:

1) la conservazione e l'amministrazione dei beni comunali;

2) l'organizzazione degli uffici comunali e l'ordinamento del personale;

3) la tutela degli interessi delle istituzioni a favore della generalità degli abitanti del Comune o delle frazioni, alle quali non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a favore degli abitanti del Comune;

4) la istituzione, l'accertamento e la riscossione dei tributi comunali;

5) la polizia locale, urbana e rurale;

6) la formazione e l'aggiornamento dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione e dei piani di ricostruzione, nonché la disciplina delle costruzioni edilizie;

7) l'assistenza sanitaria agli aventi diritto che non siano assistiti da alcun altro ente ed il trasporto degli infermi di mente agli ospedali psichiatrici;

8) l'assistenza zoiatrica gratuita ai sensi di legge;

9) la istituzione e la disciplina delle fiere e dei mercati al minuto ed all'ingrosso, secondo le modalità prescritte dalla legge;

10) la costruzione degli edifici scolastici nonché i servizi relativi alla pubblica istruzione, secondo le competenze e salvo i contributi statali determinati dalla legge;

11) la costruzione e manutenzione delle strade comunali e la esecuzione delle altre opere pubbliche di interesse comunale;

12) l'impianto e la gestione anche diretta dei servizi pubblici essenziali, e segnatamente di quelli concernenti la illuminazione pubblica e la fornitura di energia elettrica ad uso privato, l'approvvigionamento idrico, i trasporti urbani, la costruzione, la manutenzione e l'esercizio delle fognature, la nettezza urbana, i macelli pubblici, nonché dei servizi cimiteriali;

13) la conservazione degli edifici destinati al culto pubblico nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi;

e tutte le altre attribuite al Comune della legge.

Art. 37-*quater*. I Comuni, quali centri naturali di sviluppo economico e di progresso civile, e in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono svolgere altre attività di pubblico interesse locale, non devolute per legge alla competenza di altri enti.

Art. 37-*quinqies*. — I Comuni sono tenuti a provvedere, in conformità della legge, ai servizi concernenti lo stato civile, la anagrafe, le elezioni, nonché la vigilanza e la profilassi igienico-sanitaria e zoiatrica.

Art. 37-*sexies*. — I Comuni sono tenuti, inoltre, a concorrere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ai servizi di competenza dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 37-septies. — I Comuni, infine, sono tenuti:

1) a provvedere alla celebrazione della festa nazionale e delle solennità civili previste dalla legge;

2) ad assumere, salvo eventuale rivalsa, le spese per la esecuzione di provvedimenti di ufficio;

3) a provvedere alle spese per l'ufficio del conciliatore;

4) ad abbonarsi alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

CAPO II

Il Consiglio comunale

Art. 12.

L'articolo 131 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera in ordine:

1) alla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

2) ai regolamenti comunali ed a quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

3) al bilancio preventivo, agli storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, nonchè alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazioni al fondo per le spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, ed al conto consuntivo;

4) ai tributi comunali ed alle relative tariffe;

5) alla nomina degli impiegati del Comune ed alla adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalle leggi, salve le disposizioni dell'articolo 151;

6) alle accettazioni di lasciti e di donazioni;

7) all'acquisto di immobili, alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

8) alla proposizione di azioni e di ricorsi, anche amministrativi, salvo quelli di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'articolo 151 ed alla resistenza in giudizio;

9) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio del Comune, agli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

10) all'assunzione di prestiti;

11) ai lavori pubblici di interesse comunale ed al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche;

12) alla costruzione ed allo spostamento dei cimiteri;

13) alla istituzione ed ai cambiamenti delle fiere e dei mercati;

14) alla costituzione di commissioni devoluta per legge al Comune ed alla nomina dei componenti di esse;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta di pubblici servizi;

17) al piano regolatore generale ed ai piani particolareggiati, nonchè al programma di fabbricazione ed al piano di ricostruzione;

ed, in generale, a tutti gli affari attribuiti dalla legge al Comune, che non siano demandati alla competenza della Giunta o del Sindaco.

Nei casi indicati ai numeri 6, 7, 9 e 11 il Consiglio delibera soltanto sugli affari che eccedono i limiti di valore stabiliti per la Giunta municipale ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 132 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è modificato come segue:

« Il Consiglio comunale delibera in ordine alla accettazione di lasciti e di liberalità fatti a favore della generalità degli abitanti del Comune o di sue frazioni, quando non siano applicabili le norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed in ordine ai provvedimenti conseguenziali ».

L'ultimo comma dell'articolo suddetto è soppresso.

Art. 14.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti il Consiglio comunale può stabilire con apposito regolamento, da adottarsi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'istituzione di commissioni consiliari permanenti aventi funzione deliberante, il numero di esse, la composizione, le attribuzioni e le modalità di nomina e di funzionamento.

Le Commissioni non possono eccedere il numero di sei, nei Consigli composti di 60 membri, e di otto, per quelli composti di 80 membri; il numero dei componenti di ciascuna di esse non può essere inferiore, rispettivamente, a 12 e 16; la relativa composizione deve rispettare la proporzione dei gruppi costituiti in seno al Consiglio.

Non può essere attribuita alle Commissioni la competenza a deliberare in ordine agli affari di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 10), 16) e 17) dell'articolo 131 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 12 della presente legge.

Le Commissioni consiliari deliberano col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Gli affari attribuiti alla competenza delle Commissioni consiliari sono deferiti alla deliberazione dell'intero Consiglio, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei loro componenti.

Si applicano alle deliberazioni delle Commissioni consiliari le disposizioni relative alla pubblicazione delle deliberazioni dei Consigli comunali ed ai controlli.

CAPO III*La Giunta municipale***Art. 15.**

Gli articoli 137 e 139 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« La Giunta municipale:

- 1) predisporre il bilancio preventivo;

- 2) compie gli studi preparatori e formula le proposte relative agli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio;

- 3) fissa la data delle adunanze del Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno, salve le deliberazioni che al riguardo adotti il Consiglio medesimo;

- 4) delibera gli elenchi ed i ruoli dei tributi e provvede in ordine alla riscossione delle entrate patrimoniali del Comune;

- 5) nomina gli ausiliari ed i salariati del Comune ed adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 151;

- 6) delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria di bilancio, il prelevamento delle somme stanziolate nel fondo di riserva e l'erogazione di quelle per le spese impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia;

- 7) conclude le locazioni, le conduzioni ed i contratti obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

- 8) fissa, nei casi stabiliti dalla legge, le tariffe dei veicoli e dei natanti adibiti a servizio pubblico ».

Art. 16.

L'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, modificato dall'articolo 26 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti spetta inoltre di deliberare intorno:

- 1) alla nomina degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e servizi comunali non aventi funzioni di capo ripartizione e alla adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, ad eccezione di quelli contemplati all'articolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

- 2) agli oggetti indicati nei nn. 6, 7, 9, 11 dell'articolo 131 dello stesso testo unico quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda lire 10.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda lire 10.000.000;

c) di spesa che non superi annualmente lire 2.000.000 e per la quale il Comune non resti obbligato per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili se il canone complessivo non superi le lire 10 milioni e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e che, pur avendo popolazione inferiore ai 100 mila abitanti, siano capoluoghi di Provincia, spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al precedente comma. quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda le lire 5.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 5.000.000;

c) di spesa che non superi annualmente le lire 1.000.000 e per la quale il Comune non resti obbligato oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili se il canone complessivo non superi le lire 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al n. 2 del primo comma, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda lire 2.500.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda lire 2.500.000;

c) di spesa che non superi annualmente lire 500.000 e per la quale il Comune non resti obbligato per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto, non vi sia

altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazione di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al comma precedente, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda le lire 1.000.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 1.000.000;

c) di spesa che non superi annualmente le lire 200.000 e per la quale il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Alla Giunta municipale degli altri Comuni spetta di deliberare anche intorno agli oggetti di cui al comma precedente, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e donazioni il cui valore non ecceda le lire 400.000;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 400.000;

c) di spesa che non superi annualmente le lire 80.000 e per la quale il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili, se il canone complessivo non superi le lire 400.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni ».

Art. 17.

L'articolo 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali possono delegare alle Giunte l'adozione di deliberazioni sulle

materie di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 13 dell'articolo 131 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni adottate dalla Giunta per delega del Consiglio sono comunicate al Consiglio stesso nella sua prima successiva adunanza. Di tale adempimento sono personalmente responsabili il Sindaco ed il Segretario comunale ».

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 18.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Il Sindaco è eletto dal Consiglio comunale fra i suoi componenti, a scrutinio segreto nella prima adunanza e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, entro un mese dal verificarsi della vacanza medesima ».

Gli ultimi tre commi dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:

« Un esemplare del processo verbale della elezione del Sindaco è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per la carica di Sindaco, il Prefetto, con decreto motivato, da adottarsi nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'atto, annulla la elezione.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio e l'eletto possono ricorrere alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte di appello non sospende l'esecutività del decreto impugnato ».

Art. 19.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« Non può essere eletto Sindaco il consigliere che:

- 1) risulti debitore del Comune dopo aver reso il conto di una precedente gestione;
- 2) sia ministro di un culto;
- 3) ricopra la carica di assessore provinciale nella stessa Provincia;
- 4) sia ascendente o discendente, coniuge ovvero parente od affine sino al secondo grado del segretario comunale, dell'esattore, del collettore o tesoriere comunale, degli appaltatori di lavori o di servizi gestiti dal Comune o dei loro fidejussori;
- 5) sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo riabilitazione a termini di legge ».

Art. 20.

L'articolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 31 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

- 1) dà avviso ai consiglieri della convocazione del Consiglio e lo presiede;
- 2) convoca e presiede la Giunta municipale;
- 3) delibera i provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale;
- 4) sovrintende a tutti gli uffici e servizi comunali ed ha facoltà di disporre ispezioni e inchieste, riferendone, se del caso, al Consiglio;

5) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta il Comune in giudizio;

6) tutela le ragioni del Comune davanti agli organi del contenzioso tributario;

7) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;

8) provvede alla osservanza dei regolamenti comunali;

9) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di un assessore da lui delegato, e stipula i contratti obbligatori per legge o deliberati nell'interesse del Comune;

10) rilascia, personalmente o per mezzo dei suoi delegati, certificazioni nelle materie attribuite alla competenza dell'amministrazione comunale e attestati di notorietà;

11) salvo quanto disposto dagli articoli 131 e 139, può sospendere gli impiegati, gli ausiliari ed i salariati del Comune riferendone al Consiglio o alla Giunta, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

12) delibera le concessioni previste dalle leggi e dai regolamenti comunali, per le quali esistano prestabiliti criteri per il rilascio e preordinata tariffa;

13) delibera l'approvazione del conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

14) determina l'orario durante il quale gli uffici comunali rimangono aperti al pubblico;

15) verifica e delibera l'approvazione delle liquidazioni dei diritti di segreteria spettanti al segretario e dei diritti spettanti all'ufficiale sanitario ed al veterinario comunale a norma delle vigenti disposizioni;

16) delibera l'elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica, veterinaria ed ostetrica gratuita e le relative variazioni;

17) ingiunge agli interessati l'esecuzione di lavori per la manutenzione di strade vicinali e di quelle private soggette a servitù di pubblico passaggio, prefiggendo il termine per l'adempimento;

18) provvede alla compilazione dello stato degli utenti di pesi e misure;

19) provvede al rilascio delle licenze edilizie;

ed, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti al Sindaco dalla legge ».

Art. 21.

Il Sindaco può delegare un assessore effettivo a sostituirlo in caso di assenza od impedimento. Può anche delegare ai singoli assessori la sovrintendenza ai singoli rami di servizio e la firma dei provvedimenti relativi.

Il Sindaco vigila sul regolare andamento dei servizi delegati agli assessori, dei quali indirizza e coordina l'attività.

Art. 22.

L'articolo 152 del testo unico 4 febbraio 1915, è sostituito dal seguente:

« Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, è incaricato secondo le direttive e sotto il controllo delle autorità governative:

1) di adempiere alle funzioni relative allo stato civile e di provvedere alla tenuta dei relativi registri a norma di legge;

2) di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'igiene pubblica gli sono commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

3) di vigilare su tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico, informandone le autorità superiori;

4) di provvedere alla regolare tenuta delle liste elettorali ed a tutti gli adempimenti demandatigli dalle leggi elettorali;

5) di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

ed, in generale, di compiere gli atti che gli sono dalla legge affidati.

Chi sostituisce il Sindaco nelle funzioni di cui al presente articolo è considerato ufficiale del Governo ».

Art. 23.

L'articolo 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il Sindaco adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, e fa eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. Se il Sindaco non provvede, il Prefetto interviene in via sostitutiva.

La nota di tali spese è resa esecutoria, in ogni caso, dal Prefetto udito l'interessato, ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Contro i provvedimenti del Sindaco e contro l'ordinanza del Prefetto che rende esecutoria la nota delle spese è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale amministrativo regionale ».

Art. 24.

L'articolo 156 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Nelle borgate o frazioni che hanno patrimonio e spese separate risiede un delegato del Sindaco, da lui nominato con l'assenso del Prefetto. Esso è scelto tra gli assessori o i consiglieri o, in difetto, tra gli eleggibili delle borgate o frazioni; esercita le funzioni di ufficiale di Governo, a termini dell'articolo 152; vigila per l'osservanza delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, alla quale riferisce sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni.

Nei confronti del delegato del Sindaco si applica l'articolo 159 ».

Art. 25.

È in facoltà del Sindaco di delegare agli organi di cui agli articoli 154, 155 e 156 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo svolgimento dei compiti di cui ai numeri 3, 7, 8, 10, 12, 16, 18 dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 26.

All'articolo 160 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Giunta provinciale amministrativa, qualora accolga il ricorso, rilascia il certificato in conformità alla domanda del ricorrente ed alle risultanze dell'istruttoria.

Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro dell'interno ».

CAPO V

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 27.

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, nonché le deliberazioni e i provvedimenti del Sindaco e dei suoi delegati di cui ai nn. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 dell'articolo 151 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono pubblicati, almeno per estratto contenente la intera parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per la durata di otto giorni consecutivi. La pubblicazione deve avere inizio entro otto giorni dalla data delle deliberazioni e dei provvedimenti, a pena di decadenza. I Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitan-

ti sono tenuti, inoltre, a dare contemporaneamente notizia dell'oggetto delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale, nonchè dalla Giunta municipale coi poteri del Consiglio o su delega del medesimo, mediante avvisi da affiggere in luoghi pubblici preventivamente determinati ».

Il quinto comma dell'articolo suddetto è sostituito dal seguente:

« Qualunque cittadino può far rilevare a proprie spese o richiedere copia integrale dei regolamenti, delle deliberazioni, dei provvedimenti del Sindaco soggetti a pubblicazione nonchè dei pareri e degli atti in essi richiamati come presupposto o in luogo di motivazione, previo pagamento delle relative competenze di segreteria. Il rilascio ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta ».

Il settimo comma dello stesso articolo è abrogato.

CAPO VI

Finanza e contabilità

Art. 28.

Sono abrogati gli articoli 90, 91, 92 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 29.

L'articolo 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le norme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 30.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 5.000.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e

per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 30.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 15.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 3.000.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 15.000.000, e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 7.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 1.500.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 7.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 3.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 600.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto,

computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 3.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

e) per gli altri Comuni, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 1.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le lire 200.000, sempre che il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni e per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 1.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

È consentito procedere a trattativa privata, quando ricorrano evidenti ragioni di opportunità, per i contratti il cui valore non superi il decimo dei limiti stabiliti, per le singole categorie di Comuni, dal comma precedente e purchè sullo stesso oggetto non si stipulino in questa forma, nello stesso anno, più di due contratti.

Anche all'infuori dei casi suindicati, il Prefetto con provvedimento motivato può consentire che i contratti seguano: a) a licitazione privata, quando tale forma risulti più vantaggiosa per l'amministrazione; b) a trattativa privata, allorchè ricorrano particolari circostanze e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

CAPO VII

Controlli

Art. 30.

Gli articoli 5, 6, 7, 8 della legge 9 giugno 1947, n. 530, sono sostituiti dal seguente:

« Sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale amministrativa le delibera-

zioni delle Amministrazioni comunali che riguardano i seguenti oggetti:

1) regolamenti comunali;

2) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra;

3) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 332 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni;

4) istituzione dei tributi;

5) prestiti di qualsiasi natura;

6) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni ed obbligazioni industriali, nonché costituzioni di servitù passive o di enfiteusi;

7) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni;

8) assunzione diretta dei pubblici servizi;

9) ordinamento degli uffici;

10) liti attive o passive e transazioni;

11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione.

Le deliberazioni indicate ai nn. 3, 6, 7 e 10 non sono soggette al controllo della Giunta provinciale amministrativa quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto, ovvero il valore del fondo, nel caso di costituzione di servitù passive o di enfiteusi, non superi i seguenti limiti:

a) per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti lire 30.000.000;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia lire 15.000.000;

c) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti lire 7.000.000;

d) per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti lire 3.000.000;

e) per gli altri Comuni lire 1.000.000 ».

TITOLO III

LA PROVINCIA

Art. 31.

Dopo l'articolo 111 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è istituito il Capo 1-bis

« Delle funzioni e dei compiti », comprendente i seguenti articoli:

« Art. 111-*bis*. — Le Province, nell'ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni e provvedono ai servizi ad esse assegnati dalla legge.

Art. 111-*ter*. — Sono funzioni delle Province:

1) la conservazione e l'amministrazione dei beni provinciali;

2) l'organizzazione degli uffici provinciali e l'ordinamento del personale;

3) la istituzione, l'accertamento e la riscossione dei tributi provinciali;

4) la costruzione e manutenzione delle strade provinciali e la esecuzione delle altre opere pubbliche di interesse provinciale;

5) la costruzione degli edifici scolastici, nonchè i servizi relativi alla pubblica istruzione, secondo le competenze e salvo i contributi statali determinati dalla legge;

6) l'assistenza agli infermi di mente, agli anormali ed ai minorati psichici, salvo rivalsa a norma di legge; ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono ed alle gestanti e partorienti nubili, salvo il concorso nella spesa da parte degli altri enti obbligati per legge; ai ciechi ed ai sordomuti sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e rieducabili ad un proficuo lavoro, in quanto non vi provvedano altre istituzioni autonome; l'assistenza ai postencefalitici recuperabili;

7) l'istituzione e la gestione dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;

8) la cura e la profilassi della malaria; la profilassi antirabbica;

9) la rappresentanza e la tutela degli interessi delle istituzioni che appartengono alla Provincia; la sorveglianza sulle istituzioni a beneficio della Provincia o di una parte di essa, anche se abbiano una amministrazione speciale propria;

10) il regolamento della caccia e della pesca;

e tutte le altre funzioni attribuite alla Provincia dalla legge.

Art. 111-*quater*. — Le Province, al fine di concorrere allo sviluppo economico e al progresso civile delle popolazioni, e in rapporto alle possibilità finanziarie assicurate dalle leggi, possono svolgere altre attività d'interesse pubblico provinciale, non devolute per legge alla competenza di altri enti.

Art. 111-*quinquies*. — Le Province sono tenute a concorrere, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ai servizi di competenza dello Stato o di altri enti pubblici ».

CAPO II

Organi dell'Amministrazione provinciale

Art. 32.

L'articolo 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Sono organi dell'Amministrazione provinciale il Consiglio, la Deputazione ed il Presidente ».

CAPO III

Il Consiglio provinciale

Art. 33.

L'articolo 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera in ordine:

1) alla organizzazione degli uffici e dei servizi provinciali;

2) ai regolamenti provinciali ed a quelli per le istituzioni che appartengono alla Provincia;

3) al bilancio preventivo, allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove o maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo per le spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, ed al conto consuntivo;

4) ai tributi provinciali ed alle relative tariffe;

5) alla nomina degli impiegati degli uffici e degli istituti provinciali ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati dall'articolo 255;

6) alla creazione di istituti provinciali ed alla rappresentanza ed alla tutela dei loro interessi;

7) all'accettazione di lasciti e di donazioni;

8) all'acquisto di immobili, alle transazioni, alle alienazioni ed ai contratti in genere;

9) alla proposizione di azioni e di ricorsi, anche amministrativi, salvo quelli di cui ai nn. 5, 6 e 7 dell'articolo 255, ed alla resistenza in giudizio;

10) agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della Provincia, agli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

11) all'amministrazione delle istituzioni a beneficio della Provincia o di una parte di essa, qualora esse non abbiano una amministrazione propria o consorziale;

12) alla assunzione di prestiti;

13) ai lavori pubblici di interesse provinciale ed al concorso della Provincia nell'esecuzione di opere pubbliche;

14) alla costituzione di commissioni devolute per legge alla Provincia e alla nomina dei componenti di esse;

15) alla costituzione di consorzi;

16) all'assunzione diretta dei servizi pubblici;

e, in generale, a tutti gli affari attribuiti dalla legge alla Provincia, che non siano demandati alla competenza della Deputazione o del Presidente.

Nei casi indicati ai nn. 7, 8, 10 e 13 il Consiglio delibera soltanto sugli affari che

eccedono i limiti di valore stabiliti per la Deputazione provinciale ».

CAPO IV

La Deputazione provinciale.

Art. 34.

L'articolo 3 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale è composta del Presidente dell'Amministrazione provinciale e di:

dieci deputati effettivi nelle Province con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti;

otto deputati effettivi nelle Province con popolazione da 300.000 a 1.400.000 abitanti;

sei deputati effettivi nelle Province con popolazione fino a 300.000 abitanti.

I deputati supplenti sono 2 in ogni caso. Essi sostituiscono gli effettivi assenti o impediti ».

Art. 35.

L'articolo 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale è eletta dal Consiglio provinciale, nel suo seno, nella prima adunanza, dopo l'elezione del Presidente, con la stessa procedura prescritta dalla legge per l'elezione della Giunta municipale ».

Art. 36.

L'articolo 250 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 86 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« La Deputazione provinciale:

1) predispone il bilancio preventivo;

2) compie gli studi preparatori e formula le proposte relative agli affari da sot-

toporre alla deliberazione del Consiglio provinciale;

3) fissa la data delle adunanze del Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno, salvo le deliberazioni che al riguardo adotti il Consiglio medesimo;

4) delibera i ruoli dei tributi e provvede in ordine alla riscossione delle entrate patrimoniali della Provincia;

5) nomina gli ausiliari e i salariati degli uffici e degli istituti provinciali e adotta nei loro riguardi ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve le disposizioni dell'articolo 255 ».

Art. 37.

La legge 19 ottobre 1951, n. 1168, è sostituita dal seguente articolo:

« Alla Deputazione provinciale spetta inoltre di deliberare intorno agli oggetti indicati nei nn. 7, 8, 10 e 13 dell'articolo 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, quando si tratti:

a) di accettazione di lasciti e di donazioni il cui valore non ecceda lire 10 milioni;

b) di contratti il cui valore complessivo non ecceda lire 10.000.000;

c) di spesa che non superi annualmente lire 2.000.000 e la Provincia non resti obbligata per oltre cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

d) di locazioni di immobili se il canone complessivo non superi lire 10.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

È pure di competenza della Deputazione provinciale deliberare lo storno di fondi da un articolo all'altro di una stessa categoria di bilancio, il prelevamento delle somme stanziare nel fondo di riserva, e la erogazione di quelle per le spese impreviste e di quelle a calcolo per le spese variabili o per servizi in economia ».

Art. 38.

L'articolo 90 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I Consigli provinciali possono delegare alle Deputazioni l'adozione di deliberazioni sulle materie di cui ai nn. 7, 8, 9, 10 e 13 dell'articolo 241 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Le deliberazioni adottate dalla Deputazione per delega del Consiglio sono comunicate al Consiglio stesso nella sua prima successiva adunanza. Di tale adempimento sono personalmente responsabili il Presidente ed il Segretario generale ».

CAPO V

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale

Art. 39.

L'articolo 5 della legge 8 marzo 1951, n. 122, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente dell'Amministrazione provinciale è eletto dal Consiglio provinciale, nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima adunanza e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, entro un mese dal verificarsi di questa, con la stessa procedura prescritta dalla legge per l'elezione del Sindaco.

Un esemplare del processo verbale della elezione del Presidente è trasmesso al Prefetto entro otto giorni dalla sua data.

Quando l'eletto si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge per la carica di Presidente dell'Amministrazione provinciale, il Prefetto con decreto motivato, da adottarsi nei dieci giorni successivi al ricevimento dell'atto, annulla la elezione.

Contro il decreto del Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Consiglio o l'eletto possono ricorrere alla Corte di

appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Il ricorso alla Corte d'appello non sospende l'esecutività del decreto impugnato ».

Art. 40.

Non può essere nominato Presidente dell'Amministrazione provinciale il consigliere che:

1) risulti debitore della Provincia dopo aver reso il conto di una precedente gestione;

2) sia ministro di un culto;

3) sia ascendente o discendente, coniuge, ovvero parente o affine sino al secondo grado del Segretario generale, del ricevitore provinciale, degli appaltatori di lavori o di servizi gestiti dalla Provincia o dei loro fideiussori;

4) sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo riabilitazione a termini di legge.

Art. 41.

Gli articoli 255 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 4 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono sostituiti dal seguente:

« Il Presidente dell'Amministrazione provinciale:

1) dà avviso ai consiglieri della convocazione del Consiglio e lo presiede;

2) convoca e presiede la Deputazione provinciale;

3) delibera i provvedimenti di mera esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Deputazione provinciale;

4) sovraintende a tutti gli uffici e servizi provinciali ed ha facoltà di disporre ispezioni ed inchieste, riferendone, se del caso, al Consiglio;

5) promuove e sostiene le azioni possessorie e rappresenta la Provincia in giudizio;

6) tutela le ragioni della Provincia davanti agli organi del contenzioso tributario;

7) promuove gli atti conservativi dei diritti della Provincia;

8) provvede all'osservanza dei regolamenti provinciali;

9) assiste agli incanti, personalmente o per mezzo di un deputato provinciale da lui delegato, e stipula i contratti obbligatori per legge o deliberati nell'interesse della Provincia;

10) rilascia, personalmente o per mezzo dei suoi delegati, certificazioni sulle materie attribuite alla competenza dell'Amministrazione provinciale;

11) salvo quanto disposto dagli articoli 241 e 250, può sospendere gli impiegati, gli ausiliari ed i salariati della Provincia riferendone al Consiglio o alla Deputazione, secondo le rispettive competenze, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

12) delibera le concessioni previste dalle leggi e dai regolamenti provinciali, per le quali esistano prestabiliti criteri per il rilascio e preordinata tariffa;

13) delibera l'approvazione del conto dell'economista relativo alle spese fatte con mandati di anticipazione;

14) determina l'orario durante il quale gli uffici provinciali rimangono aperti al pubblico;

15) verifica e delibera l'approvazione della liquidazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario;

e, in generale, provvede a tutti gli affari che siano attribuiti dalla legge al Presidente ».

Art. 42.

Il Presidente dell'Amministrazione provinciale può delegare un deputato effettivo a sostituirlo in caso di assenza od impedi-

mento. Può anche delegare a singoli deputati la sovrintendenza ai singoli rami di servizio e la firma dei provvedimenti relativi.

Il Presidente vigila sul regolare andamento dei servizi delegati ai deputati, dei quali indirizza e coordina l'attività.

CAPO VI

Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Art. 43.

Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge prescriva particolari forme e termini, le deliberazioni dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, nonché i provvedimenti e le deliberazioni del Presidente di cui ai nn. 3, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 255 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono pubblicati, almeno per estratto contenente l'intera parte dispositiva, mediante affissione all'albo della Provincia, per la durata di otto giorni consecutivi. La pubblicazione deve avvenire entro otto giorni dalla data delle deliberazioni e dei provvedimenti, a pena di decadenza ».

Il quinto comma dell'articolo suddetto è sostituito dal seguente:

« Qualunque cittadino può far rilevare a proprie spese o richiedere copia integrale dei regolamenti, delle deliberazioni, dei provvedimenti del Presidente soggetti a pubblicazione, nonché dei pareri e degli atti in essi richiamati come presupposto o in luogo di motivazione, previo pagamento delle relative competenze di segreteria. Il rilascio ha luogo entro cinque giorni dalla richiesta ».

CAPO VII

Finanza e contabilità.

Art. 44.

Sono abrogati gli articoli 143, 144 e 145 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 45.

L'articolo 10 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti delle Province riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

È consentito alle Province provvedere mediante licitazione privata, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo non ecceda le lire 30.000.000;

2) di spese che non superino annualmente le lire 5.000.000 e la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 30.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

È consentito procedere a trattativa privata, quando ricorrano evidenti ragioni di opportunità, per i contratti il cui valore non superi il decimo dei limiti stabiliti dal comma precedente, e purchè sullo stesso oggetto non si stipulino in questa forma, nello stesso anno, più di due contratti.

Anche all'infuori dei casi suindicati il Prefetto, con provvedimento motivato, può consentire che i contratti seguano: a) a licitazione privata, quando tale forma risulti più vantaggiosa per l'amministrazione; b) a

trattativa privata, allorchè ricorrano particolari circostanze e ne sia evidente la necessità o la convenienza ».

CAPO VIII

Controlli

Art. 46.

L'articolo 13 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardino i seguenti oggetti:

- 1) regolamenti provinciali;
- 2) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra;
- 3) istituzione di tributi;
- 4) prestiti di qualsiasi natura;
- 5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni od obbligazioni; costituzione di servitù passive o di enfiteusi; locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni, quando l'importo complessivo dell'impegno o del contratto superi la somma di lire 30 milioni;
- 6) assunzione diretta dei pubblici servizi;
- 7) ordinamento degli uffici;
- 8) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore superi l'importo di lire 30.000.000 ».

TITOLO IV

I CONSORZI TRA COMUNI E PROVINCE

Art. 47.

Il primo comma dell'articolo 156 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1942, numero 851, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, i Comuni hanno facoltà di unirsi in consorzio tra loro e con la Provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse ».

L'articolo 157 dello stesso testo unico è abrogato.

Art. 48.

Dopo il terzo comma dell'articolo 166 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente:

« La sospensione non può eccedere la durata di due mesi ».

Art. 49.

L'articolo 168 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio o di recesso di alcuno dei suoi membri, l'assemblea consorziale delibera in ordine alla ripartizione delle attività e passività fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi ».

Art. 50.

Il primo comma dell'articolo 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dai casi nei quali la costituzione del consorzio sia imposta per legge, più Province hanno facoltà di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o più Comuni per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse ».

L'articolo 170 dello stesso testo unico è abrogato.

Art. 51.

All'infuori dei casi previsti dall'articolo 156 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, i Comuni compresi in una zona avente caratteristiche di omogeneità geografica ed eco-

nomica, possono costituirsi in consorzio a tempo indeterminato denominato « Comunità di zona », allo scopo di assicurare la rappresentanza unitaria di particolari interessi della zona stessa, promuovere e favorire le iniziative intese al miglioramento sociale ed economico di essa e di coordinare a tal fine i servizi di propria competenza.

In ordine alla sussistenza delle caratteristiche di cui al comma precedente esprime parere la Giunta provinciale amministrativa, e, nel caso di Comuni appartenenti a circoscrizioni provinciali diverse, la Giunta provinciale amministrativa nella cui circoscrizione è compresa la parte maggiore della superficie della zona.

Alla costituzione si provvede con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro dell'interno, se i Comuni appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

Art. 52.

In quanto non dispongano altre leggi, le norme stabilite per i Consorzi tra Comuni dal testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, valgono anche, in quanto applicabili, per i Consigli di Valle e Comunità montane previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e per le Comunità di zona di cui all'articolo 51.

Art. 53.

L'articolo 172 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere a scopi di utilità generale, i Comuni e le Province possono partecipare a Consorzi con altri enti pubblici e con privati.

Qualora al Consorzio partecipino soggetti privati, gli statuti ne assicurano la rappresentanza degli interessi in seno agli organi consorziali.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, per la costituzione ed i controlli dei Consorzi previsti ai commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 156 e seguenti ».

TITOLO V

DEL SEGRETARIO E DEL PERSONALE DIPENDENTE

CAPO I

Del Segretario del Comune e della Provincia

Art. 54.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali sono regolati con apposita legge.

Art. 55.

Il segretario comunale ed il segretario provinciale:

a) dirigono, rispettivamente, gli uffici del Comune e quelli della Provincia e ne coordinano l'attività, secondo le direttive del Capo dell'Amministrazione, al quale propongono i provvedimenti che ritengono opportuni nell'interesse dell'organizzazione degli uffici stessi e della razionale utilizzazione del personale;

b) segnalano tempestivamente al Capo dell'Amministrazione, se occorre anche per iscritto, gli adempimenti di competenza degli organi deliberativi del Comune e della Provincia che siano dovuti per legge o richiesti da particolari esigenze dell'Ente;

c) assistono alle sedute degli organi collegiali dell'Amministrazione e ne redigono i verbali;

d) assistono il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione provinciale nell'esecuzione degli atti deliberativi degli organi collegiali;

e) rilasciano le attestazioni e le certificazioni, che non siano di competenza di altri organi, e compiono le autenticazioni di atti nei casi previsti dalla legge;

f) riferiscono al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione provinciale le infrazioni di cui si rendano responsabili gli impiegati, gli ausiliari ed i salariati;

g) prendono visione e curano la conservazione di tutta la corrispondenza indirizzata al Comune e alla Provincia, fatta eccezione per gli atti riservati alla persona del Sindaco e del Presidente dell'Amministrazione provinciale;

h) esercitano ogni altra attribuzione ad essi demandata dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Quando l'ufficio dell'ente sia diviso in ripartizioni (uffici, divisioni, reparti, eccetera) spetta ai capi di esse l'adempimento di quanto è disposto alla lettera b), nell'ambito delle relative attribuzioni, sempre per il tramite del segretario.

Art. 56.

I Consigli comunali e provinciali, le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali possono incaricare uno dei propri membri di svolgere, in sostituzione del segretario comunale o provinciale, le funzioni di segretario per deliberare sopra determinati oggetti. In tal caso occorre farne espressa menzione nel verbale, senza specificarne i motivi.

Art. 57.

L'articolo 89 ed il primo comma dell'articolo 142 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« I Segretari dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi possono rogare atti e contratti posti in essere a qualsiasi titolo nell'esclusivo interesse dei rispettivi enti ».

CAPO II

Degli impiegati, ausiliari e salariati del Comune, della Provincia e dei Consorzi

Art. 58.

I capi II e III del titolo V del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, so-

stituiti dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni, sono abrogati.

È istituito, in loro sostituzione, il Capo II, denominato « Degli impiegati, ausiliari e salariati del Comune, della Provincia e dei Consorzi », comprendente gli articoli che seguono.

Art. 59.

Uno speciale regolamento, per ciascun Comune, Provincia o Consorzio, provvede a disciplinare lo stato giuridico del personale, determinando, in ogni caso, in quanto non sia disposto dalla presente legge o dal regolamento per la esecuzione della medesima:

1) l'ordinamento degli uffici e, in apposita pianta organica, il numero dei dipendenti con la qualifica e la retribuzione di ciascuno;

2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le modalità dei concorsi;

3) le disposizioni concernenti la carriera, gli aumenti periodici di stipendio e la compilazione dei rapporti informativi, ai fini della attribuzione delle note di qualifica annuali, nonché la comunicazione dei rapporti stessi ai dipendenti che ne facciano richiesta;

4) le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun dipendente e i relativi orari di servizio;

5) le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari da graduarsi in relazione alla gravità delle mancanze e, per i Consorzi, anche quelle riguardanti la costituzione della commissione di disciplina;

6) le norme riguardanti la riabilitazione dalle punizioni disciplinari, nonché gli effetti della revisione del procedimento penale o disciplinare;

7) le norme relative alla sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare;

8) le norme riguardanti il diritto al riposo settimanale e al congedo, i collocamenti in aspettativa ed eventualmente in disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico, nonché la concessione di un equo indennizzo per la perdita della

integrità fisica dipendente da causa di servizio;

9) le norme riguardanti il collocamento a riposo.

Per i Comuni, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, e per le Provincie, il regolamento deve altresì contenere le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione consultiva.

I Consorzi, in relazione al loro scopo e alla loro durata, possono assumere personale con contratto a termine, anzichè in pianta stabile.

Art. 60.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi si distinguono in impiegati, ausiliari e salariati.

Gli impiegati svolgono compiti burocratici e tecnici; gli ausiliari, mansioni di esecuzione, di vigilanza, di custodia, con le incombenze di carattere materiale eventualmente inerenti al servizio; i salariati, mansioni prevalentemente o esclusivamente manuali.

Ai vigili urbani, ai messi comunali e agli altri dipendenti ausiliari che esercitano pubbliche funzioni, in relazione alle quali è prescritto il conseguimento di particolare abilitazione o autorizzazione, è attribuita la qualifica di agente.

Art. 61.

La Commissione consultiva, di cui al penultimo comma dell'articolo 59, ha il compito di dar parere sulle conferme, le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo d'ufficio, le dispense dal servizio degli impiegati e sugli altri provvedimenti indicati dai regolamenti.

Essa è presieduta dal Capo dell'Amministrazione o da un assessore da lui delegato ed è composta dal segretario e da tutti i capi di ripartizione. Per questi ultimi, le funzioni della Commissione consultiva sono esercitate dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale.

Art. 62.

Per la nomina a posti di impiegato, ausiliario o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, oltre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è necessario:

1) essere fisicamente idonei all'impiego;

2) aver raggiunto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande o, se la nomina avviene per chiamata diretta, alla data della relativa deliberazione di nomina.

Non possono accedere agli impieghi presso i Comuni, le Provincie e i Consorzi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per la nomina a segretario di Consorzio e a vice segretario comunale o provinciale è necessario il requisito della maggiore età.

Qualora per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, il limite massimo di età è elevato di cinque anni.

Ferme restando le disposizioni della legge 30 luglio 1957, n. 653, sono applicabili, altresì, le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di età per la ammissione agli impieghi presso le amministrazioni dello Stato.

Nessun limite può esser prescritto per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso la stessa amministrazione. Il regolamento organico potrà stabilire analoga esenzione dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso le amministrazioni statali, comunali, provinciali e consorziali.

Il personale in pianta stabile, licenziato per estinzione del Comune, per scioglimento del Consorzio o per riduzione di organico, ha diritto a partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni locali, con esenzione dal limite di età, entro un quinquennio dalla data di licenziamento.

Art. 63.

Per la nomina a vice segretario provinciale o comunale è richiesto il conseguimento dell'idoneità nel concorso per l'ammissione nella carriera dei segretari comunali.

Per la nomina a vice segretario provinciale e a vice segretario generale dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o capoluogo di Provincia è richiesto, inoltre, il possesso della laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per la carriera dei segretari comunali.

A nessun altro impiegato dei Comuni e delle Provincie può essere attribuita la qualifica di segretario, neppure se accompagnata da attributi o altre specificazioni.

Art. 64.

Nelle assunzioni presso le amministrazioni comunali, provinciali e consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti sono preferiti, a parità di merito:

- 1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali e presso le aziende e stabilimenti dipendenti;

c) dall'età.

I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera, salvo la valutazione del servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiego di ruolo, in reparti combattenti, nei limiti e alle condizioni previste per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato.

Art. 65.

Per la nomina degli impiegati e degli ausiliari dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi è obbligatorio il pubblico concorso, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

Nei concorsi pubblici per l'ammissione degli impiegati amministrativi e tecnici a posti per il cui conferimento è richiesto il diploma di laurea o di scuola media superiore, le riserve di posti, previste in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 66.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneità.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

Se, peraltro, la graduatoria comprende un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinuncia, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessa dal servizio, l'amministrazione ha facoltà di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Tale facoltà non può essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 3, terzo comma, e 8, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 67.

L'ammissione in servizio dei dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi ha luogo, a titolo di prova, per il periodo di un anno.

Compiuto un anno di effettivo servizio, il dipendente consegue la stabilità se, entro tre mesi, non venga adottata una deliberazione di giudizio sfavorevole. In tal caso, la

prova è prorogata di sei mesi, al termine dei quali, se il giudizio sia ancora sfavorevole, è dichiarata la risoluzione del rapporto con deliberazione motivata.

Qualora tale deliberazione non sia intervenuta entro tre mesi dalla scadenza del termine prorogato, la prova si intende conclusa favorevolmente.

I termini sono sospesi in caso di ricorso giurisdizionale o straordinario.

Art. 68.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie o dei Consorzi, nominati in via provvisoria o a titolo di prova, prestano la promessa solenne secondo la seguente formula:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

I dipendenti che abbiano conseguito la stabilità prestano il giuramento secondo la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

La promessa e il giuramento sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunciati innanzi al Capo della rispettiva amministrazione.

Art. 69.

Sono estese, in quanto applicabili, al personale dei Comuni, delle Provincie, dei Consorzi e delle Aziende municipalizzate e in gestione diretta, comprese quelle di trasporto amministrato o mantenute col concorso di detti enti, le disposizioni vigenti per le amministrazioni dello Stato in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli orfani e di altri congiunti dei caduti in guerra, degli ex combattenti in genere, nonché delle categorie equiparate e di quelle alle quali sono

stati estesi i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra e agli ex combattenti in genere, nei limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni di equiparazione o di estensione.

Art. 70.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono eseguire gli ordini, inerenti allo svolgimento delle proprie funzioni o mansioni, che siano loro impartiti dai superiori gerarchici.

Gli impiegati e gli ausiliari non appartenenti a corpi organizzati, ai quali venga impartito un ordine che essi ritengano palesemente illegittimo, devono farne rimostranza al superiore che ha impartito l'ordine, specificandone le ragioni.

Se l'ordine è rinnovato per iscritto, gli impiegati e gli ausiliari hanno il dovere di darvi esecuzione.

I dipendenti non devono eseguire l'ordine del superiore, quando l'atto sia vietato dalla legge penale, salvo che sia loro precluso dalla legge qualsiasi sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 71.

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'impiego alle dipendenze dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carattere continuativo, presso lo Stato od altro ente.

L'assunzione, da parte dei dipendenti, di un altro pubblico impiego, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salvo il trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 86.

Qualora ricorrano speciali motivi, l'amministrazione interessata può autorizzare il dipendente a prestare opera retribuita anche a carattere continuativo presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri enti pubblici locali.

Con la qualità di dipendente dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi è, inoltre, incompatibile qualunque impiego privato, lo esercizio di qualunque professione, commer-

cio o industria e di qualunque carica presso le società costituite a fine di lucro.

I dipendenti debbono pure astenersi dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse dei rispettivi enti e delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.

Essi possono, peraltro, previa autorizzazione dell'ente dal quale dipendono, far parte della amministrazione di società cooperative costituite fra dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri. Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

I dipendenti devono, infine, astenersi da ogni occupazione o attività che, a giudizio dell'ente dal quale dipendono, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'amministrazione.

Eccettuato il caso di assunzione di altro pubblico impiego, i dipendenti che si pongano nelle condizioni di incompatibilità contemplate dai commi precedenti o che, nei casi ivi previsti, non abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione, sono diffidati dal capo dell'amministrazione a cessare dalla situazione di incompatibilità e possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, anche quando abbiano obbedito alla diffida.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata il dipendente è dichiarato decaduto dall'impiego.

Il segretario comunale, provinciale o consorziale dovrà segnalare al capo dell'amministrazione i casi di incompatibilità riguardanti il personale dell'ente, dei quali venga a conoscenza.

Art. 72.

Nella determinazione del trattamento economico del personale i Comuni, le Provincie e i Consorzi devono tener conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti ri-

chiesti per l'ammissione dei dipendenti, della natura ed importanza dei servizi, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Gli stipendi ed i salari iniziali devono essere fissati in equa proporzione con lo stipendio stabilito per il segretario. Qualora al Comune o al Consorzio sia prevista dalla legge la possibilità di assegnare segretari di diverse qualifiche la proporzione va riferita allo stipendio della qualifica più bassa.

Il servizio prestato dai dipendenti dei Comuni e delle Provincie presso altre amministrazioni non può essere riconosciuto in loro favore agli effetti dell'anzianità e degli aumenti periodici di stipendio. Il servizio da essi prestato presso la stessa amministrazione precedentemente alla nomina a posti di ruolo, in qualità di provvisori o di avventizi, può essere riconosciuto in loro favore, agli effetti degli aumenti periodici di stipendio, nella stessa misura stabilita per i dipendenti dello Stato.

In caso di promozione, al personale che goda di stipendio o salario superiore a quello previsto inizialmente nel nuovo grado o qualifica sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio o salario d'importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

Quando, nella fissazione del trattamento economico e di quiescenza, i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento della approvazione dei singoli regolamenti.

I Comuni, le Provincie ed i Consorzi non possono assumere a loro carico il pagamento della imposta di ricchezza mobile sugli stipendi e salari, ovvero i contributi dovuti dal personale per l'iscrizione agli istituti di previdenza o per altro obbligo di legge.

Art. 73.

Nei confronti dei dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, nonché delle aziende municipalizzate o in gestione diretta,

comprese quelle di trasporto amministrato o mantenute col concorso di detti enti si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I diritti e le facoltà attribuiti dall'articolo suddetto allo Stato s'intendono devoluti, rispettivamente al Comune, alla Provincia, al Consorzio o all'azienda.

Il premio, il canone o il prezzo dell'invenzione e le modalità di corresponsione sono stabiliti con deliberazione soggetta al controllo della Giunta provinciale amministrativa, ovvero ai provvedimenti di cui all'articolo 16 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, quando trattasi di deliberazione di azienda municipalizzata.

Art. 74.

I Comuni, le Provincie ed i Consorzi non possono modificare, in danno dei dipendenti che abbiano conseguito la stabilità, il trattamento economico già raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando i dipendenti hanno raggiunto il limite massimo di età o di servizio occorrente per il collocamento a riposo a domanda.

Art. 75.

Gli stipendi dei dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segue esattamente alla scadenza, gli interessati possono rivolgersi al Prefetto, il quale, ove ne sia il caso, promuove i provvedimenti d'ufficio della Giunta provinciale amministrativa. Verificandosi, nel corso dell'anno, un secondo ritardo, la Giunta provinciale amministrativa, sentito l'ente interessato, il quale deve presentare le sue deduzioni nel termine di otto giorni, può deliberare che il pagamento degli stipendi o salari, anche per il rimanente periodo dell'anno, sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 76.

L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non siano tesorieri comunali o provinciali, hanno l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Provincie e dai Prefetti in favore dei dipendenti comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse pari a quello previsto dal cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni, e dei relativi interessi, sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.

Detto obbligo è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono, non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali consegnati all'esattore o al ricevitore.

L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardino l'esecuzione dell'ordine di pagamento, sono soggetti alle sanzioni previste dalle leggi, dai regolamenti e dai capitoli normali sulle riscossioni delle imposte dirette.

Art. 77.

Le punizioni disciplinari, per il personale dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sono: la censura, la riduzione dello stipendio, la sospensione dal grado o dalla qualifica con privazione dello stipendio o salario e la destituzione.

Per i salariati può essere prevista, in luogo della censura, una sanzione pecuniaria non superiore all'importo di tre giorni di salario.

Le punizioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per le sue eventuali discolpe. Tranne

che per la censura e la sanzione pecuniaria, il provvedimento deve essere preceduto dal parere della Commissione di disciplina.

Art. 78.

La Commissione di disciplina per i dipendenti dei Comuni e delle Provincie è nominata dal Prefetto ed è composta:

a) da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente, che la presiede;

b) da un amministratore di un ente locale della Provincia;

c) dal segretario di un Comune della Provincia, scelto tra i designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale;

d) da un consigliere eletto dal Consiglio comunale o provinciale da cui dipende l'incolpato;

e) da un impiegato, ausiliario o salariato di un ente locale della Provincia, diverso dall'ente cui appartiene l'incolpato, di grado o qualifica non inferiore a quelli dell'incolpato stesso, scelto tra i designati dalle associazioni di categoria a carattere nazionale.

Qualora presso gli enti della Provincia non vi siano dipendenti di grado o qualifica uguale o superiore a quelli dell'incolpato, la designazione e la scelta anzidetta saranno effettuate fra i dipendenti degli Enti di altra Provincia.

I componenti di cui alle lettere b) e c) sono nominati al principio di ogni anno; per ciascuno di essi è nominato anche un supplente.

Qualora le designazioni previste dalle lettere c) ed e) non pervengano entro il termine assegnato, il Prefetto provvede alla scelta, prescindendo da esse.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno svolge le funzioni di segretario della Commissione di disciplina.

Ai componenti e al segretario della commissione spetta, a carico dell'ente dal quale dipende l'incolpato, il trattamento previsto, in linea generale, per i componenti delle

commissioni, consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali.

Art. 79.

Qualora gli organi competenti della amministrazione comunale, provinciale o consorziale non promuovano o non definiscano i procedimenti disciplinari a carico dei rispettivi dipendenti, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale provvede d'ufficio con le modalità prescritte per i procedimenti stessi.

Quando ricorrano gravi motivi, il Prefetto ha facoltà di sospendere immediatamente dal grado, con privazione dello stipendio, o salario, il dipendente, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare da iniziarsi entro sessanta giorni dalla sospensione.

Contro il provvedimento di destituzione o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale; contro ogni altro provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso, soltanto per legittimità, al Consiglio stesso.

Art. 80.

La sospensione cautelativa in pendenza di procedimento disciplinare per il personale dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi.

Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio o salario, oltre gli assegni per carichi di famiglia.

Art. 81.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sottoposti a procedimento penale possono essere sospesi dal servizio in relazione alla gravità dell'imputazione; qualora sia stato emesso mandato od ordine di

cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio.

La sospensione è disposta dal Capo della Amministrazione. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado o dalla qualifica e la privazione dei relativi emolumenti.

Al giudicabile è concesso un assegno alimentare nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo precedente.

Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perchè il fatto non sussiste o perchè il dipendente non lo ha commesso la sospensione è revocata di diritto; in tal caso al dipendente spettano gli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare e con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio.

La sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente non costituisce ostacolo al procedimento disciplinare. Questo ha inizio con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza definitiva di proscioglimento o di assoluzione o entro 40 giorni dalla data in cui l'impiegato abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa. Qualora il procedimento disciplinare porti alla sospensione dal grado o dalla qualifica, con privazione dello stipendio o del salario, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

Il dipendente condannato a pena detentiva con sentenza passata in giudicato, qualora non venga destituito, è sospeso dal grado o dalla qualifica, con privazione dello stipendio o del salario, durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 82.

Il dipendente sospeso perchè sottoposto a procedimento penale è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.

Se, durante la sospensione del dipendente proscioltto in sede penale, siano avvenute promozioni per scrutinio, al sospeso, riconosciuto nelle forme prescritte più meritevole almeno dell'ultimo promosso in uno degli scrutini, è conferita la promozione, anche in soprannumero salvo riassorbimento, ed è assegnato, nella relativa graduatoria, il posto che gli sarebbe spettato se non fosse stato sospeso. Qualora si tratti di posto unico nel ruolo, al sospeso, che sia riconosciuto più meritevole del dipendente promosso, verrà conferito il posto di grado superiore allorchè si renderà vacante, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data dalla quale la promozione gli sarebbe stata conferita se non fosse intervenuta la sospensione.

Se le promozioni sono state conferite per esame e non si tratti di posto unico nel ruolo, il sospeso viene ammesso al primo esame successivo e, nel caso in cui riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile nel primo degli esami dal quale venne escluso o in un esame successivo, è collocato nella graduatoria relativa ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data dalla quale la promozione gli sarebbe stata conferita se non fosse intervenuta la sospensione.

Art. 83.

L'impiegato, il dipendente ausiliario o il salariato che volontariamente abbandoni lo ufficio o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuità e la regolarità del servizio è punito con la sospensione dal grado o dalla qualifica con privazione dello stipendio o salario.

Chi si faccia istigatore di tali mancanze presso gli altri dipendenti è punito con la destituzione dall'impiego. L'amministrazione può, tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dal grado o dalla qualifica con privazione dello stipendio o salario e disporre il ritardo di due anni di ogni promozione e dell'aumento pe-

riodico dello stipendio; il ritardo dell'aumento periodico è fissato in tre anni, se la sospensione dal grado o dalla qualifica è superiore a tre mesi.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, l'impiegato, il dipendente ausiliario o il salariato che si trovi nelle condizioni di cui sopra è immediatamente sospeso dal servizio.

Art. 84.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi incorrono nella destituzione, esclusa ogni procedura disciplinare:

a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, salvo quelli previsti dal libro secondo, titolo primo, Capo IV del Codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del Codice penale, e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per condanna passata in giudicato, che comporti la interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Art. 85.

Per i dipendenti dei Comuni, della Provincie e dei Consorzi destituiti dall'impiego che non siano iscritti alle Casse pensioni dipendenti dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, una commissione costituita presso il Ministero dell'interno delibererà se i motivi per cui la destituzione è stata irrogata siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto a pensione nonchè circa l'eventuale riacquisto del diritto nei casi in cui esso è ammesso per il personale statale.

La Commissione è nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro dell'interno ed è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due magistrati di cui uno dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore a magistrato d'Appello, e l'altro della Corte dei conti con qualifica non inferiore a referendario;

c) dal Direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante dell'ente tenuto al pagamento della pensione.

Un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno svolge le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 86.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, possono in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. Il dipendente che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finchè non gli venga comunicata l'accettazione di esse.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio previo parere della Commissione consultiva, ove esista, per gli impiegati, ovvero quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente.

Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare se, al momento della presentazione delle dimissioni, abbia avuto luogo la sospensione cautelare, non ancora seguita dalla contestazione degli addebiti, ovvero se la sospensione cautelare sia stata disposta in attesa della definizione del procedimento penale a carico del dipendente.

Se, al momento in cui il dipendente non sospeso cautelatamente presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione de-

gli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni e, in mancanza della contestazione entro tale termine, le dimissioni debbono essere accettate, salvi i motivi di servizio previsti al terzo comma.

In caso di dimissioni volontarie, il trattamento di quiescenza e previdenza è disciplinato dalle disposizioni in vigore.

Per il personale nei confronti del quale il trattamento di quiescenza sia disciplinato dai regolamenti previsti dall'articolo 59, qualora tali regolamenti non prevedano il caso di dimissione, si applicano, per quanto concerne l'acquisto del diritto al trattamento stesso, le norme in vigore in materia, alla data di accettazione delle dimissioni, per il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, e, per quanto riguarda la liquidazione, le norme del regolamento dell'ente locale, attribuendo il trattamento che spetterebbe qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per collocamento a riposo.

Art. 87.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilità contenute nei regolamenti locali.

Possano, altresì, essere dispensati per inabilità fisica, incapacità professionale o persistente insufficiente rendimento. Al dipendente proposto per la dispensa è assegnato un termine per presentare eventuali deduzioni.

La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta da visita medica collegiale, se la dispensa è dovuta ad inabilità fisica. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un sanitario di sua fiducia.

Le amministrazioni degli enti predetti hanno facoltà di sciogliere i corpi organizzati, quando essi siano venuti meno alle

loro finalità o quando sia dimostrata la necessità di riparare a manchevolezze e deficienze dell'intero organismo.

Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due commi del presente articolo è ammesso ricorso, anche per il merito, al Tribunale amministrativo regionale, e contro le decisioni di questo al Consiglio di Stato.

Contro i provvedimenti di cui al quarto comma è ammesso soltanto ricorso per legittimità al Consiglio di Stato o, in via straordinaria, al Capo dello Stato.

Art. 88.

I dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, incorrono nella decadenza dall'impiego:

a) quando perdano la cittadinanza italiana;

b) quando accettino una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Governo;

c) quando, senza giustificato motivo, non assumano o non riassumano servizio entro il termine loro prefisso, ovvero rimangano assenti dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni, qualora il regolamento organico non stabilisca un termine più breve;

d) quando sia giudizialmente accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi.

La decadenza, nei casi di cui alle lettere c) e d), è disposta, nei confronti degli impiegati, sentita la Commissione consultiva ove esista.

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

I dipendenti decaduti ai sensi della lettera d) non possono ottenere alcun altro impiego nelle Amministrazioni dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi.

Art. 89.

I posti dei dipendenti dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, destituiti, dispensati dal servizio o dichiarati decaduti dall'impiego non possono essere coperti, fuorchè in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato ovvero non siano decorsi i termini per la impugnativa.

La disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 84.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E CONSORZIALI

CAPO I

Circoscrizioni amministrative e rappresentanze.

Art. 90.

Negli articoli 266 e 267 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, alle parole « con decreto reale » sono sostituite le parole « con decreto del Ministro dell'interno ».

Art. 91.

Il primo comma dell'articolo 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dall'articolo 23 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Ogni elettore ed ogni contribuente possono, a loro spese, con l'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, far valere le azioni spettanti al Comune o a una frazione del medesimo, sostituirsi ad essi innanzi alle giurisdizioni amministrative, e costituirsi, per il Comune, parte civile in giudizio penale ».

Art. 92.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

L'articolo 16 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.

Art. 93.

L'articolo 286 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Non può essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo ».

Art. 94.

I fratelli non possono far parte, contemporaneamente, della stessa Giunta municipale e della stessa Deputazione provinciale.

Gli articoli 136 e 248 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.

Art. 95.

La Giunta municipale e la Deputazione provinciale, contemporaneamente al bilancio preventivo presentano ai rispettivi Consigli una relazione generale contenente tutte le notizie ed i dati relativi all'attività amministrativa dell'anno precedente.

L'articolo 141 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è abrogato.

Art. 96.

Il Sindaco, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, la Giunta municipale, la Deputazione provinciale o singoli assessori o deputati provinciali possono essere revocati dall'ufficio, su proposta motivata di almeno un terzo dei membri in carica dei rispettivi Consigli, ovvero su proposta motivata del Prefetto.

I Consigli non possono pronunciarsi prima che siano decorsi dieci giorni dalla no-

tificazione giudiziale della proposta agli interessati.

La proposta s'intende approvata qualora riporti il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 97.

Qualora, nel corso del quadriennio, si renda necessario procedere alla sostituzione della Giunta o di alcuno degli assessori municipali, della Deputazione o di alcuno dei deputati provinciali, i Consigli interessati vi provvedono entro un mese dal verificarsi della vacanza, nei modi previsti dagli articoli 4 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e 35 della presente legge.

Art. 98.

Il Sindaco e il Presidente dell'Amministrazione provinciale, prima di entrare in funzione prestano, dinanzi al Prefetto, giuramento di essere fedeli alla Repubblica italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di adempiere le loro funzioni al solo scopo del pubblico bene.

Il Sindaco e il Presidente dell'Amministrazione provinciale, che ricusino di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giurino entro il termine di un mese dalla elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, decadono dall'ufficio.

La decadenza è dichiarata con decreto del Prefetto.

L'articolo 150 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è abrogato.

Art. 99.

Gli articoli 157 e 256 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« Qualora il Sindaco o il Presidente dell'Amministrazione provinciale siano assenti o impediti e manchi l'assessore o il deputato provinciale delegato, ne fa le veci l'as-

sessore o il deputato provinciale anziano e, in mancanza, il consigliere anziano.

In caso di vacanza dell'ufficio, fino a quando non sarà provveduto alla loro sostituzione, fa le veci del Sindaco o del Presidente dell'Amministrazione provinciale l'assessore o il deputato provinciale anziano e, in mancanza, il consigliere anziano ».

Art. 100.

Le disposizioni del Capo IX del Titolo II del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco e del Presidente dell'Amministrazione provinciale.

L'articolo 103 del predetto testo unico è abrogato.

CAPO II

Adunanze e deliberazioni

Art. 101.

Nella sede del Comune e dell'Amministrazione provinciale non possono svolgersi se non attività e manifestazioni proprie dell'Ente o interessanti la generalità dei cittadini.

Art. 102.

Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i Consigli tengono la loro prima adunanza.

La relativa convocazione è disposta dal Sindaco o dal Presidente dell'Amministrazione provinciale uscente, con invito da notificarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Sindaco o il Presidente dell'Amministrazione provinciale non provveda, la convocazione è disposta dal Prefetto.

La presidenza provvisoria dell'Assemblea è assunta dal consigliere anziano nuovo eletto.

L'articolo 77, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abrogato.

Art. 103.

Gli articoli 124, 129, 235 e 236 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; 23 e 85 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono sostituiti dal seguente:

« I Consigli comunali e provinciali debbono essere convocati entro la prima decade di ottobre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione.

Sono, altresì, convocati, quando se ne ravvisi la necessità, per deliberazione, rispettivamente, della Giunta municipale e della Deputazione provinciale, ovvero su richiesta del Prefetto o di una terza parte dei consiglieri in carica. La data della riunione è fissata, salve le decisioni al riguardo adottate dai rispettivi Consigli, dalla Giunta municipale e dalla Deputazione provinciale e l'adunanza deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla deliberazione o alla presentazione della richiesta, salvo i casi di urgenza.

È in facoltà del Prefetto di ordinare, di ufficio, adunanze dei Consigli comunali e provinciali, quando questi non adempiano all'invito di deliberare, entro il termine prefisso, su oggetti obbligatori per legge ».

Art. 104.

L'articolo 125 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 61 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'articolo 237 dello stesso testo unico, sono sostituiti dal seguente:

« La convocazione dei consiglieri deve essere fatta, rispettivamente, dal Sindaco e dal Presidente dell'Amministrazione provinciale con avvisi scritti, contenenti il relativo ordine del giorno. Gli avvisi debbono essere consegnati a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e comunicati al Prefetto almeno tre giorni prima, salvo i casi di urgenza nei

quali i termini predetti sono ridotti a 24 ore.

Tuttavia, nei predetti casi di urgenza e per gli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta, la maggioranza dei consiglieri presenti può richiedere che la deliberazione sia differita al giorno seguente.

L'ordine del giorno di ogni seduta consiliare deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del segretario, all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello della seduta ».

Art. 105.

Gli articoli 127 e 239 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« Salvo che la legge disponga diversamente, i Consigli comunali ed i Consigli provinciali deliberano con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune o alla Provincia. Tuttavia, in seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno della adunanza di prima convocazione, esse non possono essere poste in discussione se non ne sia stato dato avviso a tutti i consiglieri almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri assegnati ».

Art. 106.

Il primo comma dell'articolo 289 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti ».

Art. 107.

L'articolo 290 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono astenersi

dal prendere parte alla discussione ed alla votazione riguardanti liti, crediti o debiti propri, verso i rispettivi enti e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro vigilanza, e quando si tratti di interesse proprio, o di interessi, liti, crediti o debiti dei loro parenti ed affini sino al quarto grado, del coniuge, o del conferimento di impieghi ai medesimi. Tale divieto importa l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai segretari dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi ».

Art. 108.

Nell'articolo 292 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono soppresse le parole: « nelle tornate periodiche ordinarie ».

Art. 109.

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 297 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dai seguenti:

« Ha facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza facendone constare nel processo verbale.

Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine, facendone menzione nel processo verbale ».

Art. 110.

Gli articoli 138 e 252 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti dal seguente:

« Per la validità delle adunanze della Giunta municipale e della Deputazione provinciale è necessario l'intervento della maggioranza dei membri che compongono il collegio. In nessun caso il numero degli intervenuti può essere inferiore a tre.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti ».

Art. 111.

Gli articoli 140 e 251 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, rispettivamente modificati dagli articoli 27 e 89 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sono sostituiti dal seguente:

« Le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali prendono, sotto la loro responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero ai rispettivi Consigli, quando la urgenza sia tale da non permettere la convocazione di essi e sia dovuta a causa sopravvenuta all'ultima adunanza consiliare. Restano, in ogni caso, escluse le deliberazioni concernenti i regolamenti generali, l'approvazione del bilancio e le modificazioni del trattamento economico del personale.

Le deliberazioni d'urgenza sono sottoposte ai Consigli, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; la mancata inclusione di esse nell'ordine del giorno di detta adunanza ne comporta la decadenza, con effetto dalla data dell'adunanza medesima.

Rimangono salvi gli effetti dell'atto sino al momento della decadenza o della deliberazione del Consiglio che nega la ratifica ».

Art. 112.

Il secondo comma dell'articolo 284 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 15 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando si tratti di forniture o di lavori, la cui spesa presunta non superi le lire 1.000.000 ».

Art. 113.

L'articolo 285 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 16 del-

la legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I progetti per le opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sono compilati dagli uffici tecnici rispettivi.

Quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata ad altri organi tecnici o a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo per la direzione e l'esecuzione dell'opera.

Quando si tratta di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo può essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione complessiva della opera in relazione alla entità della spesa.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, di importo superiore a lire 200 milioni, devono riportare il parere favorevole, in linea tecnica, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche, di importo compreso tra lire 30 milioni e lire 200 milioni, devono riportare il parere favorevole, in linea tecnica, del Comitato tecnico amministrativo del competente Provveditorato alle opere pubbliche.

I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole, in linea tecnica, dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le lire 1.600.000, quando si tratti di Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 4.000.000, quando si tratti di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;

c) se il loro importo superi le lire 8.000.000, quando si tratti di Province, di Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, o di Consorzi di Comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti.

Sui progetti indicati nel comma precedente l'ingegnere capo del Genio civile deve pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.

Il parere è richiesto anche quando si tratti di progetti parziali per un'opera, la cui spesa complessiva si preveda superiore ai limiti suindicati, salvo che tali progetti costituiscano esecuzione di un progetto di massima, sul quale l'organo tecnico competente abbia già espresso parere favorevole.

I progetti sono trasmessi all'organo competente pel tramite del Prefetto, che informa dell'invito l'Amministrazione interessata.

Non è necessario provocare un nuovo parere per gli aumenti di spesa che si verificano durante l'esecuzione delle opere, quando l'importo di essi non superi il quinto del preventivo ».

Art. 114.

Più Comuni possono avere un unico ufficio tecnico; i Comuni possono avvalersi, altresì, dell'Ufficio tecnico provinciale: le relative condizioni sono stabilite con apposite convenzioni.

CAPO III

Finanza e contabilità.

Sezione 1^a - *Del patrimonio.*

Art. 115.

L'articolo 291 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le somme eccedenti i bisogni ordinari dei Comuni e delle Province debbono essere depositate ad interesse, di regola, presso la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione,

gli Istituti di credito e le Banche di diritto pubblico, le Casse di risparmio e i Monti di pegno di prima categoria.

I Consigli comunali e provinciali, previo assenso dell'Istituto di emissione e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, possono deliberare il deposito di dette somme presso altri istituti di credito di notoria solidità.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o altri cespiti di natura patrimoniale debbono essere reimpiegate in beni patrimoniali o demaniali.

Le somme suddette possono, tuttavia, per comprovati motivi di necessità, essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o per sopperire ad esigenze di bilancio. Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo della Giunta provinciale amministrativa ».

Sezione 2^a - *Dei servizi e dei contratti.*

Art. 116.

Nel primo comma dell'articolo 294 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Tale capitolato è soggetto al controllo della Giunta provinciale amministrativa ».

Il secondo comma dell'articolo suddetto è sostituito dal seguente:

« In mancanza di un capitolato generale proprio, i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, che non siano capoluogo di provincia, applicheranno il capitolato generale predisposto dalla Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 117.

L'articolo 296 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 17 della legge 9 giugno 1947, n. 530, è sostituito dal seguente:

« I contratti che eccedono i limiti di valore indicati negli articoli 87 e 140, entro

cinque giorni dalla stipulazione, sono trasmessi in copia integrale al Prefetto, che ne accusa ricevuta.

I contratti suddetti non impegnano l'ente se non abbiano riportato il visto del Prefetto, che deve apporlo entro quindici giorni dal ricevimento, salva la facoltà di negarlo, nello stesso termine, per motivi di legittimità.

I provvedimenti del Prefetto sono definitivi ».

Sezione 3^a - *Dei mutui.*

Art. 118.

L'articolo 299 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Province possono contrarre mutui per provvedere:

1) al finanziamento di opere pubbliche occorrenti per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalla legge;

2) al pagamento dei debiti scaduti, di debiti dipendenti da condanne o da transazioni divenute esecutive, ovvero di spese straordinarie che attengano ad un pubblico servizio o ad altre finalità previste dalla legge.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto a pagamento differito per un periodo di tempo superiore a cinque anni, con o senza interessi.

Le deliberazioni concernenti operazioni di mutui sono soggette al controllo dello stesso organo che esercita il controllo sul bilancio di previsione ».

Sezione 4^a - *Dell'esercizio finanziario, dei bilanci e dei conti.*

Art. 119.

Qualora, entro la data di inizio dell'esercizio al quale si riferisce, il bilancio di previsione non sia divenuto esecutivo, è auto-

rizzata la gestione provvisoria entro i limiti, per ciascun mese o frazione di mese, di un dodicesimo delle somme stanziare per spese ordinarie nell'ultimo bilancio approvato.

La gestione provvisoria può eccedere il limite di cui al precedente comma quando occorra far fronte ad impegni indilazionabili validamente assunti prima dell'inizio del nuovo esercizio ed il ritardo rechi pregiudizio all'Ente.

Art. 120.

All'articolo 303 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è aggiunto il seguente comma:

« Il regolamento determinerà i criteri economico-finanziari che dovranno presiedere alla formazione del bilancio di previsione ».

Art. 121.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 305 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono modificati come segue:

« I bilanci comunali e provinciali debbono essere deliberati entro il 30 novembre precedente all'inizio dell'esercizio al quale si riferiscono.

Trascorso detto termine, provvede il Prefetto per mezzo di un commissario ».

Art. 122.

L'articolo 307 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Al bilancio di previsione dev'essere applicato l'avanzo o disavanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

L'avanzo o disavanzo deve essere dimostrato mediante apposita tabella allegata al bilancio, dalla quale risulti la condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo dev'essere impiegato per il finanziamento di spese straordinarie non ricorrenti. Di tali spese devono essere indicati, nella suddetta tabella, i corrispondenti

articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione del conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, l'effettiva disponibilità dell'avanzo ed a misura che esso venga realizzato.

Quando il risultato dell'ultimo esercizio chiuso non concordi con l'avanzo o disavanzo applicato al bilancio, il Consiglio comunale o provinciale delibera le variazioni da introdurre nel bilancio stesso, per assicurarne il pareggio. La relativa deliberazione è sottoposta al controllo degli stessi organi che esercitano il controllo sul bilancio.

I residui passivi non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, e per i quali non sia intervenuta alcuna domanda giudiziale o in via amministrativa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Essi, però, possono essere reiscritti in uno speciale articolo dei bilanci relativi agli esercizi successivi ».

Art. 123.

Gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati.

Art. 124.

Il tesoriere del Comune e quello della Provincia devono rendere il conto della propria gestione, presentandolo entro tre mesi dalla definitiva chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, la Giunta municipale, la Deputazione provinciale o, se queste non provvedono, il Prefetto ne dispongono la compilazione d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applicano, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 500.000, che viene devoluta a favore della Cassa di previdenza per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Art. 125.

Entro un mese dalla presentazione, il conto del tesoriere, completo con l'indi-

cazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto all'esame di un collegio di tre revisori, dei quali uno, che presiede, è nominato dal Prefetto, uno dal Direttore della Ragioneria provinciale dello Stato ed uno dal Consiglio comunale o provinciale tra i propri componenti estranei alla Giunta o alla Deputazione provinciale in carica nel periodo al quale si riferisce il conto.

La nomina è fatta annualmente prima della chiusura dell'esercizio.

L'esame dei revisori deve essere effettuato entro il termine di due mesi.

Art. 126.

I Consigli comunali e provinciali deliberano sul conto entro quattro mesi dal giorno in cui esso è stato presentato dal tesoriere.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto provvede per mezzo di commissario.

Il Sindaco, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, gli assessori e i deputati provinciali non possono presiedere le adunanze consiliari indette per la discussione e la deliberazione sul conto consuntivo delle gestioni alle quali essi abbiano partecipato.

Il Consiglio elegge un presidente temporaneo.

L'articolo 130 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dalla legge 29 luglio 1949, n. 498, è abrogato.

Art. 127.

La deliberazione sul conto è notificata al tesoriere per mezzo del messo comunale o provinciale, in quanto porti variazioni nel carico e nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria dell'ente, del conto e di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Contemporaneamente il Sindaco e il Presidente della Amministrazione provinciale, con avviso affisso per otto giorni all'albo e,

per le Provincie, pubblicato anche nel Foglio degli annunci legali, danno pubblica notizia dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria dell'ente.

Art. 128.

Entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo precedente, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente, possono presentare, per iscritto e senza spesa, deduzioni, osservazioni e reclami.

Alla scadenza del termine, il conto è trasmesso alla Prefettura, con la relativa deliberazione e con la relazione del Collegio dei revisori, senza i documenti giustificativi, i quali dovranno essere uniti al conto solo nel caso in cui siano stati presentati deduzioni, osservazioni o reclami.

Il Prefetto accerta, in base agli elementi dei quali l'Ufficio dispone o che possono essere richiesti all'Amministrazione interessata, l'esatta iscrizione nel conto dei risultati di cassa, dei residui del conto dell'esercizio precedente e di tutte le entrate: accerta altresì se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio.

Art. 129.

Qualora le risultanze della deliberazione dell'Amministrazione o del commissario non vengano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Prefettura, si considera approvato in conformità delle risultanze medesime. Il Prefetto, su richiesta dell'Amministrazione e degli interessati, ne rilascia attestazione.

In caso contrario, il conto è deferito al Consiglio di Prefettura, il quale può limitare il giudizio alle partite contestate con le osservazioni, le deduzioni e i reclami, di cui al primo comma dell'articolo precedente, e coi rilievi del Prefetto, conseguenti al predetto accertamento o estenderlo a tutto il conto.

È data tuttavia facoltà al Prefetto di deferire al Consiglio di Prefettura i conti anche se approvati ai sensi del primo comma, o singole partite di essi, entro due anni dalla loro presentazione.

Il Consiglio di Prefettura decide entro il termine di tre mesi.

Art. 130.

La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata al tesoriere e pubblicata all'albo del Comune o della Provincia e sul Foglio annunci legali della Provincia per otto giorni consecutivi. Contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato.

Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura.

Sezione 5^a - Delle spese e delle entrate.

Art. 131.

Gli articoli 312, 314, modificato dalla legge 12 giugno 1955, n. 506, e 316 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono abrogati.

Art. 132.

L'articolo 313 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie sono tenuti a corrispondere alle richieste di dati statistici inerenti alla gestione finanziaria nei termini e con le modalità di volta in volta stabiliti dagli organi dello Stato ».

Art. 133.

L'articolo 315 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Provincie, quando vi concorra l'interesse locale, possono concedere

contributi alle ferrovie, tramvie e servizi automobilistici e di navigazione fluviale od aerea, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, con decorrenza dal giorno in cui la linea sarà aperta all'esercizio.

È vietato dare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico ».

Art. 134.

L'articolo 317 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere nel corso dell'esercizio ad eventuali deficienze negli stanziamenti del bilancio è iscritto, in apposita categoria, un fondo di riserva.

Dev'essere, altresì, iscritto in bilancio un fondo per le spese imprevedute, da erogarsi soltanto per le spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entità non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessità e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri ».

Art. 135.

L'articolo 320 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Spetta alla Giunta provinciale amministrativa, sentita l'Amministrazione comunale e provinciale, di fare d'ufficio in bilancio, anche nel corso dell'esercizio, le allocazioni necessarie per le spese dipendenti da disposizioni di legge o da impegni validamente assunti.

« Per i Comuni e le Province che applichino i tributi con le maggiorazioni previste negli articoli 332 e 336, gli adempimenti di cui al comma precedente spettano alla Commissione centrale per la finanza locale, sentite l'Amministrazione comunale o provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 136.

L'articolo 321 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli organi competenti a deliberare i bilanci di previsione devono curare che le previsioni di spesa corrispondano alle effettive esigenze dei servizi ai quali si riferiscono ».

Art. 137.

L'articolo 322 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni e le Province devono prevedere nel bilancio una apposita voce per le nuove entrate di competenza che si verifichino durante l'esercizio e che non siano imputabili a specifici stanziamenti, ed una corrispondente voce nella spesa per l'accantonamento di tali entrate in attesa di destinazione.

L'eventuale destinazione del fondo nel corso dell'esercizio è deliberata dal Consiglio comunale o provinciale. Le relative deliberazioni sono sottoposte al controllo degli organi che esercitano il controllo sul bilancio.

Le somme riscosse, a qualsiasi titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del Comune o della Provincia nei termini prescritti ».

Art. 138.

È vietata l'esazione, da parte degli uffici comunali e provinciali, di tasse, diritti e contributi di qualsiasi genere, che non siano espressamente previsti dalla legge.

È, tuttavia, consentito ai Comuni ed alle Province esigere il rimborso del costo degli stampati per i documenti rilasciati a richiesta degli interessati, in base a tariffa e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento. Sono esonerati dal rimborso gli iscritti nell'elenco di cui al n. 16 dell'articolo 20.

È consentito, altresì, ai Comuni ed alle Provincie di esigere il rimborso del costo dei sopraluoghi e di altri particolari servizi resi nell'esclusivo interesse dei privati, in base a tariffa e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento.

I rimborsi di cui al secondo e terzo comma dovranno formare oggetto di apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Sezione 6^a - *Della riscossione delle entrate e dei pagamenti delle spese.*

Art. 139.

L'articolo 326 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli uffici di ragioneria delle Provincie, nonché quelli dei Comuni, ove siano istituiti, vigilano sull'osservanza delle leggi e delle altre disposizioni concernenti:

- a) l'amministrazione del patrimonio provinciale o comunale;
- b) l'esatto accertamento delle entrate e l'andamento degli impegni di spesa;
- c) la regolare gestione dei fondi di bilancio.

I dirigenti degli uffici predetti riferiscono al Presidente dell'Amministrazione provinciale od al Sindaco tutto quanto abbiano occasione di rilevare nell'adempimento delle proprie funzioni e che interessi l'amministrazione del patrimonio e la gestione del bilancio.

Nei Comuni, ove non esiste Ufficio di ragioneria, provvede agli adempimenti, sotto la propria responsabilità, il segretario comunale ».

Sezione 7^a - *Della Commissione centrale per la finanza locale.*

Art. 140.

L'articolo 329 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« La Commissione centrale per la finanza locale è presieduta dal Ministro dell'interno ed è composta:

a) del Direttore generale dell'Amministrazione civile, che ha anche le funzioni di vice presidente;

b) di un Consigliere di Stato e di un Consigliere della Corte dei conti, designati dai Presidenti dei rispettivi Consessi;

c) del Ragioniere generale dello Stato, del Direttore generale dei servizi per la finanza locale, del Direttore generale delle imposte dirette e di due direttori di divisione in servizio presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

d) di due rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e di due rappresentanti delle Amministrazioni comunali, designati dal Ministro dell'interno;

e) di tre esperti in materia di finanza pubblica scelti, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;

f) di tre esperti nelle materie economiche, scelti, rispettivamente, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e due dal Ministro dell'industria e del commercio.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da due funzionari della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1^a classe o equivalente, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione delle finanze.

È in facoltà del Presidente di ripartire la Commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri eguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Per la validità delle adunanze tanto della Commissione quanto delle sottocommissioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri che le compongono.

Alla nomina della Commissione ed alle eventuali sostituzioni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

I membri di diritto possono farsi rappresentare da funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica equiparata; quelli di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* ed *f)* durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Art. 141.

L'articolo 330 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni riguardanti i Comuni e le Province danneggiati da terremoti, o che, per particolari disposizioni di legge, siano sottoposti a tutela speciale, in deroga alle norme contenute nel presente testo unico, sono esercitate dalla Commissione centrale per la finanza locale ».

Art. 142.

L'articolo 331 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 328 del presente testo unico, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello delle finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La liquidazione di tali spese è fatta dal Ministro dell'interno ».

CAPO IV

Dei Comuni e delle Province che non sono in grado di assicurare ai propri bilanci il pareggio economico.

Art. 143.

L'articolo 333 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Ai Comuni contemplati dall'articolo precedente è vietato di contrarre nuovi mutui salvo le deroghe previste da leggi speciali.

Tale divieto non si estende ai mutui per il pagamento di passività onerose, per il completamento di opere pubbliche improponibili e per il finanziamento di opere igieniche.

Le deliberazioni dei Consigli comunali relative alla contrattazione di tali mutui sono sottoposte al controllo degli stessi organi che esercitano il controllo sul bilancio di previsione ».

Art. 144.

L'articolo 335 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

CAPO V

Controlli

Art. 145.

Gli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1947, n. 530, sono sostituiti dal seguente:

« La trasmissione al Prefetto del verbale di ciascuna deliberazione comunale o provinciale, munita della relata dell'avvenuto inizio della pubblicazione, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla data dell'atto. Il mancato invio delle deliberazioni entro detto termine comporta la decadenza delle medesime. La data di invio è attestata dal timbro postale o da altra prova equipollente.

Le deliberazioni non soggette a controllo della Giunta provinciale amministrativa vengono esecutive decorsi quindici giorni dalla data in cui sono pervenute al Prefetto. Tuttavia, in caso di urgenza, esse possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso della maggioranza dei membri in carica del collegio deliberante.

Entro quindici giorni dal ricevimento, il Prefetto pronuncia, con decreto motivato, l'annullamento delle deliberazioni illegittime. Il decreto è pubblicato, entro lo stesso termine, all'albo della Prefettura, e dell'in-

vio di esso è data contemporaneamente notizia, anche telegrafica, al Comune o alla Provincia.

Il termine di quindici giorni rimane sospeso, per una sola volta, qualora, prima della scadenza di esso, il Prefetto chieda al Comune o alla Provincia elementi integrativi di giudizio. In tal caso, le deliberazioni divengono esecutive se, entro quindici giorni dal ricevimento delle deduzioni dell'Amministrazione comunale o provinciale, il Prefetto non ne pronunci l'annullamento con le modalità indicate nel comma precedente.

Quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi le deliberazioni non possono essere dichiarate immediatamente esecutive, salvo che ricorra il caso di forza maggiore.

Per le deliberazioni di cui al precedente comma la richiesta di parere deve essere fatta entro quindici giorni dal ricevimento, e di essa è data notizia all'Amministrazione interessata. Il termine assegnato al Prefetto per l'annullamento decorre dalla data di ricevimento del parere.

Agli effetti della decorrenza dei termini previsti dal terzo e quarto comma la Prefettura è tenuta a rilasciare al Comune o alla Provincia ricevuta degli atti al momento dell'arrivo. La ricezione è attestata da tale ricevuta o da altra prova equipollente ».

Art. 146.

Le deliberazioni del Sindaco e dei suoi delegati, nonché quelle del Presidente dell'Amministrazione provinciale, divengono esecutive per effetto della loro pubblicazione, a norma degli articoli 27 e 43, salvo che il Prefetto, entro i quindici giorni successivi al ricevimento, non ne pronunci, con decreto motivato, l'annullamento.

Si applica il disposto del primo, terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 145.

Art. 147.

La Giunta provinciale amministrativa, qualora ritenga di formulare sulle deliberazioni sottoposte al suo controllo rilievi di

merito, può, entro trenta giorni dalla data in cui le stesse sono pervenute alla Prefettura, invitare con ordinanza motivata il Comune o la Provincia a riprenderle in esame. Il termine è di sessanta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tali termini, le deliberazioni diventano esecutive.

Restano ferme, tuttavia, le attribuzioni degli organi dello Stato previste dalla legge in materia di bilanci quando, per il loro pareggio, sia richiesta l'applicazione di sovrimeposte o l'adozione di provvedimenti di finanza straordinaria.

I termini di cui al primo comma rimangono sospesi quando la legge stabilisce l'obbligo di sentire il parere di altri organi, ovvero se, prima della loro scadenza, la Giunta provinciale amministrativa chieda chiarimenti al Comune o alla Provincia o elementi integrativi di giudizio, dandone notizia all'Amministrazione interessata.

Qualora il Comune o la Provincia confermino senza modificazioni, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le deliberazioni al cui riesame siano stati invitati dalla G.P.A. ai sensi del primo comma, le deliberazioni stesse diventano esecutive, salvo sempre l'annullamento di esse da parte del Prefetto per vizio di legittimità, entro quindici giorni dal loro ricevimento.

Ai fini della decorrenza dei termini stabiliti nei commi precedenti valgono le disposizioni dell'articolo 145.

Se il Consiglio comunale o provinciale non procede al riesame entro tre mesi dal ricevimento dell'invito della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni decadono.

Art. 148.

Gli articoli 104 e 153 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sono sostituiti dal seguente:

« Quando le amministrazioni dei Comuni e delle Provincie non emettano i mandati, provvede la Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 149.

L'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'articolo 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per gravi motivi d'ordine pubblico, o quando, richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Alla nuova elezione si procede entro tre mesi dallo scioglimento.

Per motivi amministrativi o d'ordine pubblico, detto termine può essere prorogato fino a sei mesi.

Se un Consiglio è sciolto per la seconda volta nel periodo di due anni, il termine può essere prorogato fino ad un anno.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. La proroga del termine per la rinnovazione delle elezioni è ordinata con decreto del Prefetto.

I decreti di cui al precedente comma debbono essere preceduti da una relazione contenente i motivi del provvedimento e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; un elenco di essi viene comunicato, ogni tre mesi, al Senato ed alla Camera dei deputati ».

Art. 150.

I Sindaci e i Presidenti delle Amministrazioni provinciali rimangono sospesi dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a comparire alla udienza, sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per alcuno dei reati che escludono dall'elettorato attivo, per i reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ovvero per qualsiasi altro delitto punibile con una pena restrittiva della libertà personale, della durata superiore, nel minimo, ad un anno. Rimangono pure sospesi i Sindaci e i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, contro i quali sia emesso man-

dato o ordine di cattura ovvero dei quali sia stato eseguito l'arresto, senza mandato o ordine di cattura, salvo che l'autorità giudiziaria ne abbia ordinato la liberazione dopo l'interrogatorio.

I Sindaci ed i Presidenti delle Amministrazioni provinciali decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati per uno dei reati che escludano dall'elettorato attivo, per i reati commessi nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ovvero, per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

I Sindaci ed i Presidenti delle Amministrazioni provinciali possono essere sospesi dal Prefetto e rimossi dal Presidente della Repubblica per gravi motivi di ordine pubblico o quando, richiamati all'osservanza di obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

La sospensione non può eccedere il periodo di tre mesi.

I decreti di rimozione debbono essere preceduti da una relazione contenente i motivi del provvedimento e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; un elenco di essi viene comunicato ogni tre mesi al Senato ed alla Camera dei deputati.

La qualità di Sindaco o di Presidente dell'Amministrazione provinciale si perde per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere, o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità stabilite dalla legge. La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli secondo le norme che regolano la decadenza dalla carica di consigliere. In difetto provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto.

L'articolo 149 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è abrogato.

Art. 151.

I Sindaci e i Presidenti delle Amministrazioni provinciali rimossi ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente sono ineleggibili alle rispettive cariche per un triennio.

Art. 152.

L'articolo 338 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori straordinari dei Comuni, delle Province e dei Consorzi hanno gli stessi poteri degli organi ordinari che sostituiscono, e le loro deliberazioni sono sottoposte, per quanto attiene ai controlli, alle stesse norme alle quali sono soggette quelle adottate dall'Amministrazione ordinaria ».

Art. 153.

Il primo comma dell'articolo 325 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Gli amministratori straordinari dei Comuni e delle Province provvedono, con nomina da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che, per il fatto dello scioglimento dei Consigli, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere ».

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 154.

I Consorzi coattivi, costituiti prima della entrata in vigore della presente legge, cessano per scadenza del termine della loro durata, per esaurimento del fine o per deliberazione di tutti gli enti consorziati.

Nei casi previsti dal precedente comma, la cessazione è dichiarata nei modi e nelle forme con i quali i consorzi furono costituiti.

La cessazione può essere disposta nei modi e nelle forme suddette anche su domanda degli enti consorziati, che rappresentino almeno la metà dei contribuenti.

Art. 155.

I primi quattro commi dell'articolo 25 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, ed i primi tre commi dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, sono sostituiti dall'articolo seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno designato al principio di ogni anno dal Prefetto, dell'Intendente di finanza o di un funzionario da lui delegato, di 3 esperti in discipline amministrative eletti per quattro anni dal Consiglio provinciale scelti fra candidati iscritti all'apposito albo istituito presso ogni Amministrazione provinciale, e di un giudice del Tribunale amministrativo regionale designato dal Presidente del Tribunale stesso.

Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il dirigente dell'Ufficio di ragioneria della Prefettura.

Oltre i membri effettivi, il Prefetto, il Consiglio provinciale ed il Presidente del Tribunale amministrativo regionale nominano rispettivamente, come supplenti, un funzionario di qualifica non inferiore a direttore di sezione, tre esperti ed un giudice del Tribunale amministrativo regionale in conformità al disposto del primo comma. Essi intervengono alle sedute quando manchino i membri effettivi della rispettiva categoria.

Le norme per la formazione e la conservazione dell'albo speciale saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 156.

Ai fini della elezione dei membri della G.P.A. di cui all'articolo precedente, ciascun consigliere designa due candidati e sono proclamati eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Con le stesse modalità sono eletti i membri supplenti.

L'articolo 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è abrogato.

Art. 157.

L'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, sono sostituiti dall'articolo seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa delibera con l'intervento di almeno la metà dei membri che la compongono.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente ».

Art. 158.

L'articolo 26 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'articolo 10 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, sono sostituiti dal seguente:

« Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

- 1) i deputati al Parlamento e i senatori;
- 2) i consiglieri regionali della stessa Regione;
- 3) i consiglieri provinciali della stessa Provincia;
- 4) i consiglieri dei Comuni della stessa Provincia;
- 5) gli amministratori dei consorzi che hanno sede nella Provincia.

Non possono contemporaneamente far parte della Giunta provinciale amministrativa gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i fratelli, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

Art. 159.

L'articolo 28 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e l'articolo 11, secondo comma, del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, sono sostituiti dal seguente:

« I membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive, incorrono nella decadenza dalla carica.

La decadenza deve essere proposta dal Presidente ed è pronunciata dalla Giunta, previa notificazione della proposta stessa all'interessato, e decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione suddetta.

Il membro della G.P.A. al quale è stata notificata la proposta di decadenza non può partecipare alle riunioni fino a quando la Giunta non si sia pronunciata sulla proposta medesima. Egli ha diritto, tuttavia, di essere sentito quando si discute tale proposta ».

Art. 160.

Le disposizioni dell'articolo 107 della presente legge sono estese ai membri della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 161.

Fino a quando non saranno costituiti i Tribunali amministrativi regionali il giudice chiamato a far parte della Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello nel cui distretto ha sede il capoluogo della Provincia. Lo stesso Presidente provvederà pure alla designazione del membro supplente.

Art. 162.

Fino a quando non saranno costituiti i Tribunali amministrativi regionali, le attribuzioni ad essi demandate dalla presente

legge continuano ad essere esercitate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale.

Art. 163.

Fino a quando non saranno costituiti i Tribunali amministrativi regionali la funzione di presidente delle Commissioni di disciplina per i dipendenti dei Comuni e delle Province è svolta dal Vice Prefetto.

Art. 164.

Le disposizioni del capo III, titolo V del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, sostituite dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni, rimangono in vigore per quanto riguarda lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali finchè non saranno emanate nuove norme.

Art. 165.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, le Province e i Consorzi dovranno modificare i regolamenti organici, per coordinarli con le norme della legge stessa.

Qualora il trattamento economico complessivamente attribuito al personale alla data di entrata in vigore della presente legge sia superiore a quello che sarà determinato per i relativi posti di organico in applicazione delle disposizioni contenute nella legge stessa, le eccedenze di emolumenti saranno mantenute a titolo di assegno personale, riassorbibile con i successivi aumenti di stipendio.

Art. 166.

Nei confronti di coloro che abbiano conseguito la nomina a vice segretario comunale o provinciale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal possesso dei titoli previsti nell'articolo 63.

Nei cinque anni successivi alla predetta data, per la nomina a vice segretario dei Co-

muni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o capoluogo di Provincia, si prescinde dal possesso della laurea nei confronti di coloro che coprano, nello stesso ente, un posto del grado o della qualifica immediatamente inferiore.

Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in servizio di ruolo presso le amministrazioni locali è considerato equipollente al titolo previsto nell'articolo 63, primo comma, il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale conseguito da non oltre dieci anni.

È abrogato l'articolo 413 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 167.

I Comuni, le Province ed i Consorzi che applicano ancora regolamenti propri per il trattamento di quiescenza dei loro dipendenti, già in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligo di iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, manterranno, nelle disposizioni transitorie del regolamento prescritto dall'articolo 59, le norme riguardanti le pensioni e le indennità contenute nei regolamenti predetti. Fermo il disposto dell'articolo 1 lettera b), del regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177, nonché dell'articolo unico del regio decreto-legge 16 aprile 1925, n. 533, il trattamento di cui sopra non può essere più favorevole di quello stabilito per gli impiegati dello Stato.

Ferme restando le disposizioni in vigore concernenti la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso enti locali, i Comuni, le Province e i Consorzi possono consentire il riscatto, nei riguardi del personale previsto nel precedente comma, agli effetti della pensione o indennità da liquidarsi secondo il proprio regolamento, anche dei servizi prestati alle dipendenze dello Stato e non ricongiungibili ai sensi delle predette disposizioni, nonché dei servizi prestati alle dipendenze di altri enti pubblici, a condizione che siano versate dai dipendenti le ritenute corrispondenti

alla durata dei servizi riscattati e sempre che i servizi medesimi non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso le quali sono stati prestati.

Salvo quanto è disposto dalle norme, sull'ordinamento degli Istituti di previdenza, i dipendenti iscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in ruolo abbiano prestato servizio continuativo in qualità di avventizi o di provvisori, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione. I dipendenti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto d'impiego; qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà all'Ente ed agli interessati

i contributi rispettivamente versati per la assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Art. 168.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni in vigore nei testi unici 4 febbraio 1915, n. 148 e 3 marzo 1934, numero 383, della legge 8 marzo 1951, n. 122, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, della presente legge, nonchè di tutte le altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, e ad apportarvi le modificazioni ed aggiunte che si renderanno necessarie per assicurarne il coordinamento e per aggiornarne la formulazione.

Dal testo unico suddetto saranno escluse le disposizioni relative alla elezione dei Consigli comunali e provinciali.